BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Matrice dei conti

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

MATRICE DEI CONTI

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008

Aggiornamenti (*):

1º Aggiornamento del 10 dicembre 2009 – ristampa integrale

2º Aggiornamento del 9 febbraio 2011: pagine modificate: ***Avvertenze Generali***: pagg.: da B.2 a B.5, da B.9 a B.11, da B.18 a B.29, da B.39 a B.40, da C.2 a C.10, da C.18 a C.25, da C.40 a C.42 ***Sezione I:*** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.5, da I.1.1.8 a I.1.1.11, I.1.1.15, I.2.1.8, I.3.1.3, da I.3.1.7 a I.3.1.15, da I.3.1.28 a I.3.1.29, I.3.1.43, I.3.1.45, da I.3.1.62 a I.3.1.64, da I.3.1.67 a I.3.1.68, I.4.1.4, I.4.1.7, I.4.1.9 ***Sezione II:*** pagg.: da II.1.1.8 a II.1.1.9, II.1.1.19, II.1.1.21, II.1.1.30, II.1.2.5, da II.1.2.8 a II.1.2.9, da II.1.2.14 a II.1.2.15, II.1.3.9, II.1.3.15, da II.2.1.19 a II.2.1.20, da II.3.1.25 a II.3.1.26, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.49, da II.3.1.54 a II.3.1.55, II.3.1.58, II.4.1.9, II.4.1.11, da II.4.2.7 a II.4.2.8, da II.4.2.11 a II.4.2.12, da II.4.2.14 a II.4.2.18, da II.4.2.30 a II.4.2.31, II.4.2.34 ***Sezione III:*** pagg.: III.1.1.13, III.3.1.6, da III.3.2.9 a III.3.2.11, da III.3.2.39 a III.3.2.40, III.3.2.57, III.3.4.22, III.3.4.24 ***Sezione IV:*** pagg.: da IV.1.1.3 a IV.1.1.6, da IV.1.1.8 a IV.1.1.12, IV.2.1.6, da IV.3.1.4 a IV.3.1.7.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. ***Avvertenze Generali***: pagg.: da B.6 a B.8, da B.12 a B.17, da B.30 a B.38, da B.41 a B.48, da C.11 a C.17, da C.26 a C.39 ***Sezione I:*** pagg.: da I.3.1.16 a I.3.1.27, da I.3.1.30 a I.3.1.42, I.3.1.44, da I.3.1.46 a I.3.1.61, da I.3.1.65 a I.3.1.66 ***Sezione II:*** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.50 a II.3.1.53, da II.3.1.56 a II.3.1.57 ***Sezione IV:*** pagg.: IV.1.1.7, da IV.1.1.13 a IV.1.1.18, da IV.3.1.8 a IV.3.1.10.

3º Aggiornamento del 23 dicembre 2011: pagine modificate: ***Avvertenze Generali***: pagg.: A.16, B.7, B.11, da B.37 e B.38, da C.2 a C.14, da D.2 a D.3 ***Sezione I:*** pag.: I.1.1.4, I.3.1.7, I.3.1.22, I.3.1.32, I.3.1.65 ***Sezione II:*** pagg.: II.1.1.11, II.1.1.15, da II.1.3.1 a II.1.3.12, II.1.4.1 a II.1.4.18, II.2.1.9, da II.3.1.28 a II.3.1.33, II.3.1.39, da II.3.1.57 a II.3.1.58, da II.3.1.60 a II.3.1.64, II.4.2.22 ***Sezione III:*** pagg.: da III.3.2.1 a III.3.2.4, da III.3.2.14 a III.3.2.16, III.3.2.18, da III.3.2.28 a III.3.2.31 , da III.3.2.38 a III.3.2.39, da III.3.2.53 a III.3.2.58 ***Sezione IV:*** pagg.: IV.1.1.4, IV.2.1.6, IV.2.1.10, IV.4.2.1.13, da IV.4.1.5 a IV.4.1.8, IV.4.1.12, IV.4.1.14, IV.4.1.17, IV.4.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. ***Avvertenze Generali***: pagg.: da A.17 a A.18, da C.15 a C.46, D.4 ***Sezione I:*** pagg.: da I.3.1.8 a I.3.1.10, da I.3.1.66 a I.3.1.68 ***Sezione II:*** pagg.: da II.1.5.1 a II.1.5.10, da II.1.6.1 a II.1.6.6, da II.3.1.34 a II.3.1.38, da II.3.1.40 a II.3.1.56, II.3.1.59, III.3.2.17, III.3.2.19, III.3.2.53 ***Sezione IV:*** pagg.: IV.2.1.14, da IV.4.1.9 a IV.4.1.11, IV.4.1.13, da IV.4.1.15 a IV.4.1.16 , da IV.4.1.18 a IV.4.1.19, da IV.4.1.21 a IV.4.1.22.

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40742, 40743, 40712.14, 40713.14, 407114, 40715.14, 40720.12, 40721.12, 40722.12, 40723.12, 58170.02, 58170.06, 58435.12, 58460.09, 58460.11, 58460.13, 58460.15, 58633.06, 58633.08, 58633.10, 58675.02, 58675.04, 58855.02, 58855.06, 59530.08, 59566.02, 59566.08, 59566.22, 59566.28, 59566.32, 59566.38, 59566.42, 59566.48, 59568.04, 59568.06, 59568.08, 59568.10, 59568.24, 59568.26, 59568.28, 59568.30, 59576, 59580.06, 59580.08, 59580.10, 59580.12, 59580.14, 59582.08, 59582.10, 59584.12, 59586, 59592.02.

4º Aggiornamento del 18 dicembre 2012: pagine modificate: ***Avvertenze Generali***: pagg.: da A.9 a A.10, A14, da B.8 a B.9, da B.12 a B.13, da B.16 a B.17, B19, da B.22 a B.23, B.33, da B.39 a B.40, B.42, da C.3 a C.7, C.31, da C.35 a C.55 ***Sezione I:*** pagg.: I.1.1.7, da I.1.1.11 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.3 a I.2.1.4, da I.2.1.6 a I.2.1.7, da I.2.1.11 a I.2.1.12, da I.3.1.14 a I.3.1.15, I.3.1.23, I.3.1.28, da I.3.1.30 a I.3.1.31, da I.3.1.33 I.3.1.34, a da I.3.1.66 a I.3.1.68, I.4.1.5 ***Sezione II:*** pagg.: II.1.1.7, II.1.1.19, da II.1.1.21 a II.1.1.22, da II.1.3.3 a II.1.3.7, da II.1.3.11 a II.1.3.13, II.1.4.18, da II.3.1.60 a II.3.1.62, II.4.1.7, da II.4.2.7 a II.4.2.8, II.4.2.20, II.4.2.22, II.4.2.29, da II.4.2.35 a II.4.2.36, II.5.1.4, II.5.1.17, da II.5.1.28 a II.5.1.30 ***Sezione III:*** pagg.: III.1.1.9, III.1.1.15, III.1.1.17, III.3.2.36, da III.3.2.55 a III.3.2.56, III.3.4.12.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. ***Avvertenze Generali***: pagg.: da B.10 a B.11, da B.20 a B.21, da B.24 a B.25, B41, da B.43 a B.48, da C.8 a C.14, C56 ***Sezione I:*** pagg.: I.2.1.8, da I.2.1.13 a I.2.1.14, da I.3.1.69 a I.3.1.70 ***Sezione II:*** pagg.: da II.1.1.23 a II.1.1.32, da II.1.3.8 a II.1.3.10, da II.1.3.14 a II.1.3.16.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.22, 58030.20, 58045.26, 58160.02,58160.04, 58165.02, 58165.04, 58185, 58190, 58446.02, 58446.06, 58446.10, 58446.12, 58446.14, 58446.18, 58446.22, 58446.26, 58446.30, 58446.34, 58446.38, 58446.42, 58446.46, 58446.50, 58446.54, 58446.58, 58446.62, 58446.66, 58446.70, 58446.74, 58446.78.

5º Aggiornamento del 16 luglio 2013: pagine modificate: ***Avvertenze Generali***: pagg.: da A.4 a A.9, A.11, A.14, da B.10 a B.12, B.39, da C.3 a C.14 ***Sezione I:*** pagg.: I.3.1.7, I.3.1.9, I.3.1.25, da I.3.1.46 a I.3.1.62, da I.3.1.68 a I.3.1.72 ***Sezione II:*** pagg.: II.1.1.9, da II.1.1.32 a II.1.1.36, II.3.1.11, II.3.1.33, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.50, da II.3.1.67 a II.3.1.78, II.4.2.8, II.4.2.35 ***Sezione III:*** pagg.: da III.3.2.3 a III.3.2.4, da III.3.2.15 a III.3.2.18, III.3.2.20, III.3.2.22, III.3.2.24, III.3.2.26, III.3.2.28, da III.3.2.30 a III.3.2.40, da III.3.2.63 a III.3.2.64, da III.3.4.27 a III.3.4.28, da III.7.1.1 a III.7.1.8 ***Sezione IV:*** pagg.: da IV.7.1.1 a IV.7.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. ***Avvertenze Generali***: pagg.: da B.13 a B.38, da B.40 a B.48 ***Sezione I:*** pagg.: da I.3.1.73 a I.3.1.76 ***Sezione II:*** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.51 a II.3.1.66 ***Sezione III:*** pagg.: da III.3.2.5 a III.3.2.14, III.3.2.19, III.3.2.21, III.3.2.23, III.3.2.25, III.3.2.27, III.3.2.29, da III.3.2.41 a III.3.2.62.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58218.00, 58308.02, 58308.04, 58650.02, 58720.02, 58720.10, 58725 da 02 a 14, 40712.30, 40713.30, 40714.32, 40715.32, 40716.30, 40717.30, 40718.30, 40719.30, 40720.12, 40720.26, 40721.12, 40721.26, 40722.12, 40722.28, 40723.12, 40723.28, 40724.09, 40724.22, 40725.09, 40725.22, 40726.11, 40726.28, 40727.11, 40727.28.

6º Aggiornamento del 30 settembre 2014: pagine modificate: ***Avvertenze Generali***: pagg.: A.5, da A.7 a A.8, ,da A.10 a A.12, da A.14 a A.15, da A.17 a A.18, B.5, da B.13 a B.14, da B.17 a B.18, da B.23 a B.24, B.34, B.37, B. 40, C.6, C.10, C.12, C.16, C.31, D.2 ***Sezione I:*** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.6 a I.2.1.8, da I.2.1.11 a I.2.1.14, da I.3.1.4 a I.3.1.5, da I.3.1.11 a I.3.1.18, I.3.1.65, I.3.1.80, da I.4.1.1 a I.4.1.4 ***Sezione II:*** pagg.: da II.1.1.15 a II.1.1.16, II.1.1.35, da II.3.1.3 a II.3.1.5, da II.3.1.8 a II.3.1.9, da II.3.1.12 a II.3.1.14, da II.3.1.16 a II.3.1.21, da II.3.1.28 a II.3.1.30, da II.3.1.35 a

II.3.1.36, da II.3.1.39 a II.3.1.40, II.3.1.47, da II.3.1.54 a II.3.1.56 ***Sezione III:*** pag.: III.6.1.14 ***Sezione IV:*** pagg.: da IV.1 a IV.2.

pagine eliminate: ***Sezione I:*** pagg.: da I.4.1.5 a I.4.1.11 ***Sezione II:*** pagg.: da II.1.3.15 a II.1.3.16 ***Sezione IV:*** pagg.: da IV.1.1.1 a IV.7.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. ***Avvertenze Generali***: pagg.: A.6, da B.25 a B.29, da C.17 a C.19 ***Sezione I:*** pagg.: da I.3.1.19 a I.3.1.64, da I.3.1.66 a I.3.1.79 ***Sezione II:*** pagg.: da II.1.1.17 a II.1.1.34, II.1.1.36, da II.3.1.22 a II.3.1.27, da II.3.1.31 a II.3.1.34, II.3.1.37, da II.3.1.41 a II.3.1.46, da II.3.1.48 a II.3.1.53, da II.3.1.57 a II.3.1.80.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.25, 58045.27, 58625.02, 58625.04, 58625.06, 58625.08, 58665.02, 58665.04, 58665.06, 58665.08, 58735.00, 40990.

7º Aggiornamento del 20 gennaio 2015: pagine modificate: ***Avvertenze Generali****:* pagg.: A.9, A.11, da B.6 a B.12, B.22, B.24, B.30, da B.36 a B.37, da C.3 a C.6, da C.10 a C.12, C56, E2 ***Sezione I****:* pagg.: I.3.1.4, I.3.1.40, I.3.1.44, ***Sezione II****:* II.1.1.5, II.1.1.32, pagg.:da II.1.2.3 a II.1.2.7, II.1.3.3, II.1.3.8, II.1.4.3, II.1.4.5, da II.1.4.8 a II.1.4.9, II.4.2.30 ***Sezione III****:* pagg.: III.1.1.4, III.2.1.17, da III.3.2.3 a III.3.2.45, da III.3.2.47 a III.3.2.62, III.3.2.66, da III.3.2.68 a III.3.2.72, da III.3.3.3 a III.3.3.6, da III.3.3.10 a III.3.3.13, III.3.4.11, da III.3.4.24 a III.3.4.25, da III.3.5.5 a III.3.5.12, da III.6.1.17 a III.6.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. ***Avvertenze Generali***: pagg.: B23, da B.25 a B.29, da B.31 a B.35, da E3 a E8 ***Sezione II:*** pagg.: da II.1.2.8 a II.1.2.20, da II.1.3.4 a II.1.3.7, II.1.4.4, da II.1.4.6 a II.1.4.7, II.4.2.31 ***Sezione III***: pagg.: III.3.2.46, da III.3.2.63 a III.3.2.65, III.3.2.67, da III.3.4.26 a III.3.4.28, da III.3.5.13 a III.3.5.14,

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58365, 40700, 40701, 40702, 40703, 40704, 40707, 40709, 40712, 40713, 40714, 40715, 40716, 40717, 40718, 40719, 40720, 40721, 40722, 40723, 40724, 40725, 40726, 40727 40730, 40731, 40732, 40747, 40734, 40736, 40737, 40739, 40741, 40746, 40752, 40765, 40766, 40767, 40772, 40773, 40812.32, 40812.34, 40812.36, 40812.38, 40812.40, 40812.42, 40827.02, 40827.04, 40827.06, 40827.08, 40827.10, 40827.12, 40827.14, 40827.16, 40847, 40848, 40850, 40851, 40994.01, 40994.03, 40994.05, 40994.07, 40994.09, 40994.11

8º Aggiornamento del 15 marzo 2016: pagine modificate: ***Avvertenze Generali****:* pagg.: da A.1 a A.20, da B.6 a B.12, da B.19 a B.20, da C.3 a C.4, C.32, da D.1 a D.8 ***Sezione I:*** pagg.: I.1.1.15, da I.3.1.11 a I.3.1.12, da I.3.1.16 a I.3.1.18, I.3.1.22, da I.3.1.27 a I.3.1.35 ***Sezione II:*** pagg.: II.1.1.8, II.1.1.15, II.1.1.27, da II.1.2.3 a II.1.2.6, II.1.2.9, II.1.2.11, II.1.2.13, da II.3.1.81 a II.3.1.82, da II.5.1.4 a II.5.1.30 ***Sezione III:*** pagg.: da III.1.1.1 a III.16.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. ***Avvertenze Generali***: pagg.: da B.21 a B.25, C.5 ***Sezione I:*** da I.3.1.36 a I.3.1.84 ***Sezione II:*** pagg.: da II.1.1.16 a II.1.1.26, da II.1.1.28 a II.1.1.38.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40601, 40603, 40605, 40607, 40609, 40615, 40617, 40619, 40621, 40623, 40627, 40629, 40631, 40635, 40649, 40651, 40653, 40655, 40657, 40661, 40663, 40667, 40669, 40671, 40679, 41061.30, 41061.34, 41061.42, 41062.30, 41062.34, 41062.42, 40815, 40816, 40819, 40827, 40829, 40866, 40868, 40870, 40872, 40874, 40878, 40882, 40884, 40886, 40900, 40902, 40904, 40908, 40912, 40926, 40928, 40930, 40932, 40934, 40936, 40940, 40944, 40946, 40948, 40958, 40960, 40962, 40964, 40966, 40982, 40983, 40986, 40987, 40979, 40995, 40996, 40999, 41000, 41002.

9º Aggiornamento del 20 dicembre 2016: pagine modificate: ***Avvertenze Generali****:* pagg.: da B.5 a B.13, da C.23 a C.28, da C.30 a C.31; ***Sezione I:*** pagg.: da I.1.1.9 a I.1.1.10, I.1.1.20, da I.3.1.12 a I.3.1.13, I.3.1.16; ***Sezione II:*** pagg.: II.2.1.3; II.2.1.5, II.2.1.7; II.2.1.10; II.2.1.12; II.2.1.17, da II.2.1.22 a II.2.1.24, II.4.2.28; ***Sezione III:*** pagg.: III.1.3.9, da III.1.4.3 a III.1.4.4, da III.1.18.3 a III.1.18.4, da III.1.19.4 a III.1.19.5, da III.1.19.9 a III.1.19.10, da III.1.19.14 a III.1.19.15, da III.1.19.17 a III.1.19.18, da III.1.19.22 a III.1.19.24, da III.1.19.27 a III.1.19.29, da III.1.19.33 a III.1.19.34, da III.1.19.38 a III.1.19.39, da III.1.20.4 a III.1.20.5, da III.1.20.9 a III.1.20.10, da III.1.20.14 a III.1.20.15, da III.1.20.19 a III.1.20.20, da III.1.20.24 a III.1.20.25, da III.1.20.29 a III.1.20.30, da III.1.20.33 a III.1.20.35, da III.1.20.38 a III.1.20.40, da III.1.20.44 a III.1.20.45, da III.1.20.49 a III.1.20.50, da III.2.1.16 a III.2.1.17, III.2.1.26, da III.3.2.10 a III.3.2.12, III.4.2.11, da III.4.4.3 a III.4.4.4, III.4.4.13, III.4.4.15, III.5.3.9, III.5.4.3, III.5.4.5, III.5.6.14, da III.5.12.3 a III.5.12.5, III.5.12.7, da III.5.12.12 a III.5.12.15, da III.5.12.17 a III.5.12.20, da III.5.13.9 a III.5.13.14, da III.5.18.3 a III.5.18.4, da III.5.19.4 a III.5.19.5, da III.5.19.9 a III.5.19.10, da III.5.19.14 a III.5.19.15, da III.5.19.17 a III.5.19.18, da III.5.19.22 a III.5.19.24, da III.5.19.27 a III.5.19.29, da III.5.19.33 a III.5.19.34, da III.5.19.38 a III.5.19.39, da III.5.20.4 a III.5.20.5, da III.5.20.9 a III.5.20.10, da III.5.20.14 a III.5.20.15, da III.5.20.19 a III.5.20.20, da III.5.20.24 a III.5.20.25, da III.5.20.29 a III.5.20.30, da III.5.20.33 a III.5.20.35, da III.5.20.38 a III.5.20.40, da III.5.20.44 a III.5.20.45, da III.5.20.49 a III.5.20.50, da III.6.1.18 a III.6.1.19, III.6.1.28, da III.7.2.10 a III.7.2.12, III.8.2.11, da III.8.4.3 a III.8.4.4, III.8.4.17, III.8.4.19, III.11.2.4, III.11.2.6, da III.11.2.70 a III.11.2.72, da III.11.3.10 a III.11.3.11, III.11.3.13, da III.11.4.8 a III.11.4.13, III.11.4.23, da III.11.4.23 a III.11.4.28.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. ***Avvertenze Generali***: pagg.: da B.14 a B.50, C.29, da C.32 a C.58; ***Sezione I:*** da I.1.1.21 a I.1.1.22, da I.3.1.14 a I.3.1.15; ***Sezione II:*** pagg.: II.2.1.4, II.2.1.6, da II.2.1.8 a II.2.1.9, II.2.1.11, da II.2.1.13 a II.2.1.16, da II.2.1.18 a II.2.1.21; ***Sezione III:*** pagg.:III.4.2.12, III.5.12.6, da III.5.12.8 a III.5.12.11, III.5.12.16, da III.5.12.21 a III.5.12.22, da III.5.13.15 a III.5.13.24, III.8.2.12, da III.8.4.5 a III.8.4.16, III.8.4.18, da III.8.4.20 a III.8.4.22, da III.11.2.73 a III.11.2.76, III.11.3.12, da III.11.4.14 a III.11.4.22.

10º Aggiornamento del 28 dicembre 2017 – revisione integrale.

11º Aggiornamento dell'11 dicembre 2018 – pagine modificate: ***Avvertenze Generali:*** pagg.: da A.3 a A.4, C.16, C.18, C.36, C.41, da C.43 a C.50, D.7, da E.4 a E.5; ***Sezione I:*** pagg.: I.1.1.7, I.1.1.9, I.1.1.18, I.2.1.2; ***Sezione II:*** pagg.: da II.1.1.26 a II.1.1.27, II.1.2.2, da II.1.2.8 a II.1.2.9, II.1.3.2, II.1.3.7, II.1.4.4, da II.1.4.7 a II.1.4.8, II.3.1.59, II.4.2.30, ***Sezione III:*** pagg.: da III.2.1.2 a III.2.1.3, III.3.1.7, III.4.1.3, III.4.2.2, III.4.2.6, da III.4.2.10 a III.4.2.11, III.4.2.13, da III.4.2.17 a III.4.2.18, III.4.2.20, III.4.2.41, III.4.2.44, da III.4.2.59 a III.4.2.60, III.4.2.67, da III.4.2.73 a III.4.2.78, da III.4.2.91 a III.4.2.94, III.4.2.96, III.4.4.19, III.5.1.2, da III.5.1.7 a III.5.1.10, III.5.1.13, da III.5.1.15 a III.5.1.16, III.6.1.3, da III.6.1.7 a III.6.1.11, da III.6.1.13 a III.6.1.14, III.7.1.12, III.7.1.14, III.8.1.5, III.8.1.7, III.8.1.9, III.8.1.11.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. ***Avvertenze Generali***: pagg.: da C.19 a C.35, da C.37 a C.40, C.42, da C.51 a C.57, da E.6 a E.7; ***Sezione I:*** pagg.: I.1.1.8; ***Sezione II:*** pagg.: da II.1.1.28 a II.1.1.30, II.1.2.3, da II.1.3.3 a II.1.3.6, da II.1.4.5 a II.1.4.6, II.4.2.31, ***Sezione III:*** pagg.: III.4.1.4, da III.4.2.3 a III.4.2.5, da III.4.2.7 a III.4.2.9, III.4.2.12, III.4.2.14, III.4.2.19, III.4.2.21, da III.4.2.42 a III.4.2.43, da III.4.2.45 a III.4.2.46, III.4.2.68, III.4.2.72, III.4.2.79, III.4.2.97, III.4.4.20, da III.5.1.11 a III.5.1.12, III.5.1.14, da III.5.1.17 a III.5.1.20, III.6.1.2, III.6.1.12, da III.6.1.15 a III.6.1.17, III.7.1.13, III.7.1.15, III.8.1.6, III.8.1.8, III.8.1.10, III.8.1.12.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58373.10, 58373.26, 58376.06, 58376.10, 41063.10, 40895.04, 40895.08, 40895.12, 40895.16, 40895.20, 40895.24, 40895.32, 40895.36, 40896.06, 40896.12, 40941.04, 40941.08, 40941.12, 40941.16, 40941.28, 40941.32, 40945.04, 40945.08, 40945.16, 40945.20, 40954.06.

12º Aggiornamento del 17 settembre 2019 – pagine modificate: ***Avvertenze Generali:*** pag.: A.7; ***Sezione I:*** pag.: I.2.1.8, I.3.1.86; ***Sezione II:*** pagg.: II.3.1.27, da II.3.1.29 a II.3.1.33, da II.3.1.35 a II.3.1.43,

II.3.1.45, da II.3.1.47 a II.3.1.50, da II.3.1.52 a II.3.1.54, II.3.1.56, da II.3.1.65 a II.3.1.67, da II.3.1.77 a II.3.1.79, da II.3.1.81 a II.3.1.82, II.3.1.84, II.4.2.27.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. ***Sezione II:*** pagg.: II.3.1.28, II.3.1.34, II.3.1.44, II.3.1.46, II.3.1.51, II.3.1.55, da II.3.1.57 a II.3.1.64, da II.3.1.68 a II.3.1.76, II.3.1.80, II.3.1.83, II.3.1.85.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58885

13º Aggiornamento del 23 dicembre 2020 – pagine modificate: ***Avvertenze Generali***: da B.7 a B.13; da D.2 a D.5; ***Sezione III:*** pagg.: da III.4.2.2 a III.4.2.15, III.4.2.92.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. ***Sezione III:*** pagg.: da III.4.2.16 a III.4.2.91, da III.4.2.93 a III.4.2.102.

14º Aggiornamento del 25 ottobre 2021 – pagine modificate: ***Avvertenze Generali:*** pagg.: da B.7 a B.9, da B.12 a B.13, da D.2 a D.5, D.8; ***Sezione II:*** pagg.: da II.1.2.2, II.1.2.6; ***Sezione II:*** pagg.: da II.4.2.10 II.4.2.11, II.4.2.13, II.4.2.17, II.5.1.5, II.5.1.10; ***Sezione III:*** pagg.: III.1.1.2, da III.2.1.2 a III.2.1.3, da III.4.2.2 a III.4.2.15, da III.4.2.18 a III.4.2.22, da III.4.2.40 a III.4.2.41, da III.4.2.45 a III.4.2.47, da III.4.2.61 a III.4.2.67, III.4.2.92, III.4.4.28, III.5.1.3, da III.5.1.5 a III.5.1.8, III.5.1.15, da III.6.1.2 a III.6.1.5, da III.6.1.7 a III.6.1.10, III.6.1.14, da III.7.1.10 a III.7.1.12, da III.8.1.5 a III.8.1.12, III.8.2.14, III.8.2.19, III.8.2.22.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. ***Sezione II:*** pagg.: da II.1.2.7 a II.1.2.21; ***Sezione III:*** pagg.: da III.4.2.93 a III.4.2.99, da III.5.1.9 a III.5.1.14, da III.5.1.16 a III.5.1.19, da III.6.1.11 a III.6.1.13, da III.7.1.5 a III.7.1.9, da III.7.1.13 a III.7.1.19, da III.8.2.15 a III.8.2.18, da III.8.2.20 a III.8.2.21, da III.8.2.23 a III.8.2.31.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58810.13, 58810.15, 58810.16, 58820.04, 5258.02, 5258.04, 5274.08, 40692, 40694, 40696, 40698, 41098, 41099, 41110, 40822.02, 40822.10, 40864.08, 40864.14, 40864.18, 40864.20, 40864.22, 40879.04, 40879.08, 40881, 40885, 40924.06, 40924.08, 40924.16, 40924.18, 40924.23, 40924.30, 40924.32, 40924.34, 40924.38, 40924.44, 40924.46, 40941.02, 40949, 40985.

15º Aggiornamento del 26 ottobre 2021 – pagine modificate: ***Avvertenze Generali:*** pagg.: da A.3 a A.4, A9, da B.2 a B.5, da E.1 a E.2, da E.6 a E7; ***Sezione I:*** pagg.: I.1.1.3, da I.3.1.6 a I.3.1.17, I.3.1.38, da I.3.1.43 a I.3.1.50, da I.3.1.52 a I.3.1.68, da I.3.1.71 a I.3.1.72, I.3.1.81, da I.3.1.87 a I.3.1.89; ***Sezione II:*** pagg.: II.1.1.5, II.1.1.16, da II.3.1.1 a II.3.1.11, da II.3.1.14 a II.3.1.27, da II.3.1.29 a II.3.1.31, da II.3.1.33 a II.3.1.56, da II.3.1.59 a II.3.1.76, da II.3.1.79 a II.3.1.81, II.3.1.90, da II.3.1.98 a II.3.1.173, da II.4.1.4 a II.4.1.8; ***Sezione III:*** pagg.: da III.4.2.65 a III.4.2.67.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. ***Avvertenze Generali:*** pagg.: A.10, B.6, da E.3 a E.5, E8; ***Sezione I:*** pagg.: da I.3.1.18 a I.3.1.37; da I.3.1.39 a I.3.1.42, I.3.1.51, da I.3.1.69 a I.3.1.70, da I.3.1.73 a I.3.1.80, da I.3.1.82 a I.3.1.86; ***Sezione II:*** pagg.: da II.3.1.12 a II.3.1.13, II.3.1.28, II.3.1.32, da II.3.1.57 a II.3.1.58, da II.3.1.77 a II.3.1.78, da II.3.1.82 a II.3.1.89, da II.3.1.91 a II.3.1.97, II.3.1.174.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

58080.30, 58080.46, 58080.62, 58080.78, 58080.90, 58081.02, 58081.06, 58083, 58084, 58086, 58087, 58170.12, 58170.14, 58209, 58214, 58577.06, 58577.08, 58620.06, 58620.08, 58633.12, 58633.14, 58645.10, 58645.12, 58645.14, 58645.15, 58665, 58670, 58675, 58700.06, 58700.08, 58672, 3300.02, 3300.08.

16º Aggiornamento del 2 novembre 2022 – pagine modificate: ***Avvertenze Generali:*** pagg.: da A.3 a A.4, A.7, da B.5 a B.6, B.41, da C.22 a C.30, D.6; ***Sezione I:*** pagg.: da I.3.1.12 a I.3.1.14, da I.3.1.90 a

I.3.1.91; ***Sezione II:*** Ristampa integrale della sottosezione 2, pagg.: da II.3.1.126 a II.3.1.127, II.3.1.167, II.3.1.173, da II.4.2.28 a II.4.2.29.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. ***Avvertenze Generali:*** pagg.: da C.31 a C.56; ***Sezione II:*** pagg.: da II.1.1.26 a II.1.1.28, da II.3.1.168 a II.3.1.172, da II.3.1.174 a II.3.1.175, II.4.1.8.

È istituita la Sottosezione 7 denominata "Relazioni con la clientela" nell'ambito della Sezione II "Altri dati statistici" con le relative voci aventi i seguenti codici: 52430 (dalla sottosezione III.4, parte quarta), 52541, 52543, 52545, 52549, 52553, 52555, 52558, 52559, 52563 (da pag. II.7.1.1 a II.7.1.13).

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

41400.12, 41400.14, 41400.16, 41400.18, 41401.10, 41401.12, 41401.14, 41401.16, 41401.18, 41401.20, 41402.02, 41402.04, 41402.38, 41402.40, 41403.12, 41403.14, 41403.20, 41403.22, 41403.24, 41404.10, 41404.12, 41404.14, 41404.16, 41404.18, 41404.20, 41405.02, 41405.04, 41410.04, 41410.06, 41410.08, 41410.10, 41410.12, 3302.

17º Aggiornamento del 28 novembre 2023 – pagine modificate: ***Avvertenze Generali:*** pagg.: da A.2 a A.7, A.11, da B.7 a B.13, B.24, B.29, B.35, C.16; ***Sezione I:*** pagg.: I.3.1.20; ***Sezione II:*** pagg.: da II.1.2.5 a II.1.2.6, da II.3.1.08 a II.3.1.09, da II.3.1.18 a II.3.1.23, da II.3.1.43 a II.3.1.44, da II.3.1.53 a II.3.1.56, II.3.1.64, II.3.1.88, da II.3.1.100 a II.3.1.108, da II.3.1.123 a II.3.1.124, da II.3.1.128 a II.3.1.129, II.3.1.131, da II.3.1.134 a II.3.1.140, da II.3.1.166 a II.3.1.167, da II.3.1.174 a II.3.1.175, da II.3.1.180 a II.3.1.186.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. ***Avvertenze Generali:*** pagg.: B.30; ***Sezione II:*** pagg.: da II.3.1.24 a II.3.1.42, da II.3.1.45 a II.3.1.52, da II.3.1.57 a II.3.1.63, da II.3.1.65 a II.3.1.66, da II.3.1.109 a II.3.1.122, da II.3.1.125 a II.3.1.127, II.3.1.130, da II.3.1.132 a II.3.1.133, da II.3.1.141 a II.3.1.165, da II.3.1.168 a II.3.1.173, da II.3.1.176 a II.3.1.179, da II.3.1.187 a II.3.1.189.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

58577.01, 58577.03, 58577.05, 58577.07, 58715.

18º Aggiornamento del 27 ottobre 2026 – ***Avvertenze Generali:*** Parti A, B, C e D: Ristampa integrale; Sez. I.3: pagine modificate: da I.3.78 a I.3.80, I.3.88, I.3.92; Sezione II.1 Parte Prima e Seconda: Ristampa integrale; Sezione II.3: pagine modificate: da II.3.189 a II.3.191; Sezione II, sottosezioni 4, 5 e 6 e Sezione III: Ristampa integrale;

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

58305, 58309, 58342, 58344, 58397, 58373, 58377, 58379, 58381, 58383, 58389, 58391, 58393, 58395, 58800, 58805, 58865, 58890, 58891, 58897, 5264, 5290, da 58900 a 58905, da 58910 a 58915, da 58916 a 58942, 40610, 40612, 40625, 40633, 40645, 40647, 40659, 40665, 40673, 40675, 40677, 40860, 40864, 40876, 40879, 40883, 40887, 40889, 40895, 40896, 40897, 40898, 40906, 40910, 40914, 40938, 40941, 40947, 40951, 40953, 40945, 40954, 40955, 40956, 40968, 40970, 40980, 40981, 40991, 40993, 40994, 40998, 41003, 40845, 40846, 40854, 40855, 40856, 40857, 40853, 24076, 24078, 24080, 24082, 24084, 24086, 24088, 24090, 24091, 24092, 24094, 24096, 24097, 24098, 24100, 24102, 24104, 24105, 24106, 24107, 24108, 24111, 24112, 24114, 24116, 24118, 24120, 24122, 24124, 24126.

INDICE

AVVERTENZE GENERALI

A) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE A.1

1) Destinatari A.2
2) Struttura della matrice dei conti A.3
3) Regole generali di compilazione A.5
4) Modalità e termini di invio A.7
5) Classificazione delle informazioni rispetto alla “residenza” e alla “valuta” A.9
6) Succursali italiane di banche estere A.11
7) Classificazione delle operazioni per settori e gruppi di attività economica A.13
8) Bancoposta A.14
9) Regole di cancellazione delle attività finanziarie A.15
10) Dati di flusso A.16

Allegato A – Lettera di attestazione A.17

B) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI B.1

1) Operazioni di cessione di attività finanziarie B.2
2) Qualità del credito B.7
3) Contrattazioni di depositi e finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto B.14
4) Operazioni in “pool” B.16
5) Titoli e derivati B.18
6) Strumenti finanziari strutturati B.31
7) Riporti, pronti contro termine e prestito titoli B.39
8) Operazioni di factoring B.41
9) Operazioni di anticipo salvo buon fine (s.b.f.) B.42
10) Crediti passanti B.45
11) Finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali a loro volta supportate da depositi in denaro dei garanti B.46
12) Covered bond B.48

C) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI C.1

1) Vita residua C.2
2) Rapporti intercreditizi C.15
3) Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti C.16
4) Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia e altre partite sospese C.19
5) Servizi di investimento C.22
6) Sistemi di pagamento con regolamento tramite sistemi di compensazione C.31
7) Informazioni trimestrali sull’andamento di conto economico C.32
8) Tassi di interesse C.33
9) Costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali C.34
10) Rapporti partecipativi con società non residenti C.51

11) Traslazione del rischio C.54
12) Classificazione dei ricavi e dei costi nelle categorie IFRS18 C.56

D) INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI D.1

1) Segnalazioni armonizzate D.2
2) Segnalazioni non armonizzate D.4
3) Filiazioni di gruppi bancari significativi D.6

E) GLOSSARIO E.1

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

1 - Situazione patrimoniale: attivo I.1.1

2 - Situazione patrimoniale: passivo I.2.1

3 - Situazione patrimoniale: altre informazioni I.3.1

4 - Tassi di interesse I.4.1

SEZIONE II – ALTRI DATI STATISTICI

1 - Dati patrimoniali II.1.1
Parte prima – Dati territoriali e settoriali II.1.1.1
Parte seconda – Altri dati patrimoniali II.1.2.1
Parte terza – Vita residua –Rischio di liquidità II.1.3.1
Parte quarta – Vita residua –Rischio di tasso di interesse II.1.4.1
Parte quinta – Derivati II.1.5.1
Parte sesta – Partite viaggianti e sospese II.1.6.1

2 - Servizi di investimento II.2.1

3 - Servizi di pagamento II.3.1

4 - Altre informazioni II.4.1
Parte prima – Canali distributivi II.4.1.1
Parte seconda – Altre informazioni II.4.2.1

5 - Andamento conto economico II.5.1

6 - Relazioni con la clientela II.6.1

SEZIONE III – INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI

1 - Informazioni armonizzate III.1.1

2 Altri dettagli informativi: dati patrimoniali integrativi
Parte 1 – Garanzie rilasciate e impegni III.2.1.1
Parte 2 – Qualità del credito III.2.2.1
Parte 3 – Cartolarizzazioni III.2.3.1
Parte 4 – Notizie complementari III.2.4.1

3 Altri dettagli informativi: conto economico - costi III.3.1

4 Altri dettagli informativi: conto economico - ricavi III.4.1

5 Altri dettagli informativi: conto economico - dati integrativi III.5.1

6 Altri dettagli informativi: perdite storicamente registrate sulle posizioni in default III.6.1

SEZIONE IV – PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI IV.1

AVVERTENZE GENERALI

A) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. DESTINATARI

Le disposizioni contenute nel presente manuale si applicano:

- alle banche autorizzate in Italia e alle succursali delle banche comunitarie stabilite in Italia, iscritte nell'Albo di cui all'art. 13 del "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" – TUB (d.lgs. n. 385/93);
- agli ulteriori soggetti per i quali specifiche norme di legge prevedono l'applicazione dell'art. 51 del TUB "Vigilanza informativa" (ad esempio, Poste Italiane spa relativamente alle attività di "Bancoposta").

Nelle regole di compilazione di seguito riportate, con il termine "banca" si intende far riferimento, ove applicabile, a qualunque soggetto tenuto a effettuare la segnalazione della matrice dei conti.

Le banche compilano l'intera matrice dei conti. In particolare:

- le succursali italiane di banche estere sono tenute agli adempimenti segnaletici di cui al successivo paragrafo 6 e alle Avvertenze Generali, Parte D "Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi";
- "Bancoposta" è tenuto agli adempimenti segnaletici di cui al successivo paragrafo 8;
- con riferimento alla Sottosezione I.4 "Tassi di interesse" si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n. 248 del 26 giugno 2002 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi" (di seguito Circolare n. 248);
- per quanto attiene alla Sezione III "Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi", ad eccezione della Sottosezione III.6, si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, Parte D "Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi";
- relativamente alla Sottosezione III.6 "Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*" si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*" (di seguito Circolare n. 284);
- relativamente alla Sezione IV "Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali" si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare" (di seguito Circolare n. 286) e alle specifiche disposizioni dell'Unione Europea (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117).

2. STRUTTURA DELLA MATRICE DEI CONTI

La matrice dei conti è composta da quattro sezioni informative ([1]):

- Sezione I – Dati statistici mensili;
- Sezione II – Altri dati statistici;
- Sezione III – Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi;
- Sezione IV – Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali.

Le sezioni informative si articolano in sottosezioni; per alcune di queste (Sottosezioni II.1, II.4 e III.2) è prevista una ulteriore suddivisione in parti.

La Sezione I, a periodicità mensile, è riferita alle unità operanti in Italia e contiene:

- dati di stato patrimoniale disaggregati in funzione di diverse variabili di classificazione (valuta di denominazione, provincia/stato di residenza della controparte, settore e ramo di attività economica della clientela, codice nominativo delle controparti bancarie, codice ISIN dei titoli in portafoglio ed emessi, ecc.);
- dati di tipo integrativo attinenti a diversi profili di analisi; vi rientrano, in particolare, le informazioni riferite ai titoli in deposito e ai titoli oggetto di operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito (classificati per codice ISIN, settore della controparte e codice del depositario centralizzato), ai rapporti intercreditizi nominativi, ai tassi di interesse applicati alle operazioni di raccolta e impiego (consistenze e nuove operazioni), alla raccolta soggetta agli obblighi di riserva, alle attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall'attivo, alle attività sottostanti operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca svolge attività di *servicing*.

Da tale Sezione vengono tratte le informazioni da rassegnare alla Banca centrale europea per la costruzione delle statistiche sugli aggregati monetari e le relative contropartite nonché sui tassi di interesse applicati e sulla bilancia dei pagamenti.

La Sezione II, tipicamente a periodicità trimestrale, si riferisce, in alcune parti, all'intera azienda, in altre alle sole unità operanti in Italia ed è organizzata in sottosezioni informative riferite a specifici segmenti di operatività bancaria ovvero a determinati profili di analisi. Tale Sezione prevede:

- dati patrimoniali integrativi rispetto a quanto segnalato nella Sezione I (ad es. finanziamenti e depositi ripartiti per sportello; classificazione delle operazioni finanziarie per vita residua; derivati; partite viaggianti e sospese, dati sulla traslazione del rischio);
- dati sui servizi di investimento (a periodicità mensile ed inoltro trimestrale);
- dati sui servizi di pagamento;
- altri dati (ad es. canali distributivi; informazioni numeriche; costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali; incassi e pagamenti con soggetti non residenti effettuati per conto di imprese residenti; dati sulle attività e passività finanziarie verso soggetti non residenti appartenenti al gruppo);

[1] Tutte le voci e le sottovoci presenti nella matrice prevedono la rilevazione della "residenza", della "divisa" e della "durata". Le modalità di valorizzazione di tutti gli attributi informativi (inclusi, residenza, divisa e durata) sono specificate nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

- dati sull'andamento di conto economico;
- dati relativi alle relazioni con la clientela (ad esempio informazioni sui conti di base, portabilità dei servizi di pagamento, richieste di disconoscimento di operazioni di pagamento, modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali).

La Sezione III accoglie le informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico (di seguito MVU) e altri dettagli informativi ed è suddivisa in 6 sottosezioni.

La Sottosezione III.1 contiene le "segnalazioni armonizzate" ai sensi del Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni.

Le Sottosezioni da III.2 a III.6 contengono informazioni non armonizzate chieste dalla Banca d'Italia e sono così articolate:

- Sottosezione 2, avente periodicità semestrale e suddivisa nelle seguenti parti:
 - Parte 1 – "Garanzie rilasciate e impegni";
 - Parte 2 – "Qualità del credito" ([1]);
 - Parte 3 – "Cartolarizzazioni";
 - Parte 4 – "Notizie complementari";
- Sottosezione 3, avente periodicità semestrale, contenente dati di conto economico relativi ai costi;
- Sottosezione 4, avente periodicità semestrale, contenente dati di conto economico relativi ai ricavi;
- Sottosezione 5, avente periodicità semestrale, contenente dati integrativi di conto economico;
- Sottosezione 6, avente periodicità annuale, contenente le informazioni relative alle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default.

La Sezione IV ha periodicità trimestrale e accoglie le segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali di cui alla Circolare n. 286 e alle specifiche disposizioni dell'Unione Europea (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117).

[1] Le voci 41054; 41055; 41058; 41061; 41062; 41063;41057; 41059 hanno periodicità trimestrale.

3. REGOLE GENERALI DI COMPILAZIONE

La matrice dei conti va compilata rispettando le seguenti regole:

- per la Sezione I, ad eccezione della Sottosezione I.4 (Tassi di interesse), e per la Sezione II, ad eccezione della Sottosezione II.5 (Andamento conto economico), le istruzioni stabilite nel presente manuale;
- per la Sottosezione I.4, le disposizioni contenute nella Circolare n. 248;
- per la Sottosezione II.5, salvo che sia diversamente specificato, i principi contabili internazionali IFRS adottati dall'Unione europea e le disposizioni contenute nella Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" (di seguito Circolare n. 262) ([1]);
- per la Sottosezione III.1 le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni;
- per le Sottosezioni da III.2 a III.5, salvo che sia diversamente specificato, i principi contabili internazionali IFRS adottati dall'Unione europea e le disposizioni contenute nella Circolare n. 262 ([2]);
- per la Sottosezione III.6 le disposizioni contenute nella Circolare n. 284;
- per la Sezione IV, le disposizioni contenute nella Circolare n. 286 e nelle specifiche disposizioni dell'Unione Europea (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117).

Nel manuale viene di regola privilegiata, in luogo di una elencazione difficilmente esaustiva delle possibili operazioni riconducibili a ogni singola voce, l'indicazione delle logiche di rilevazione (illustrate nei successivi paragrafi delle "Avvertenze Generali") che orientano le diverse aree informative.

Le regole di compilazione previste dal presente manuale non rappresentano un *corpus* di criteri contabili a rilevanza esterna ma soltanto un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla Banca d'Italia in maniera conforme alle sue necessità informative nonché, ove applicabile, ai regolamenti segnaletici BCE ed UE. Nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio d'esercizio delle banche può essere fatto discendere dalle istruzioni dettate in materia di segnalazioni di vigilanza. Indipendentemente, pertanto, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte nella matrice dei conti secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

Nei casi in cui nella regola di compilazione di una voce o sottovoce è indicato il riferimento a una voce o a una sottovoce del bilancio, tale riferimento non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo gli stessi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio.

[1] Per la classificazione dei ricavi e dei costi, laddove specificato, è richiesta la ripartizione per le categorie di conto economico: "ricavi e costi operativi", "investimenti" e "finanziamenti", come definite dall'IFRS 18 e indicato nelle disposizioni contenute nella Circolare 262 (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

[2] Per la classificazione dei ricavi e dei costi, laddove specificato, nella Sezione III, Sottosezioni 3 - Altri dettagli informativi: conto economico – costi, 4 - Altri dettagli informativi: conto economico – ricavi e 5 - Altri dettagli informativi: conto economico - dati integrativi, è richiesta la ripartizione per le categorie di conto economico: "ricavi e costi operativi", "investimenti" e "finanziamenti" come definite dall'IFRS 18 e indicato nelle disposizioni contenute nella Circolare 262 (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

La significatività dei dati presuppone che, nell'ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell'ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale. È necessario, in particolare, che vengano registrate senza indugio le operazioni originate dall'iniziativa delle controparti, in specie di altre banche, in modo da ridurre al massimo l'entità delle partite viaggianti tra le diverse banche segnalanti. Occorre, inoltre, che siano contenute entro livelli fisiologici le contabilizzazioni di tipo transitorio, dipendenti dai tempi necessari per la "lavorazione" dei valori (assegni, effetti, ecc.) ovvero, in generale, per l'accertamento degli elementi che permettano la definitiva imputazione delle operazioni. Nella matrice è prevista, in ogni caso, la rilevazione analitica delle partite che, alla data di riferimento, risultino ancora "viaggianti" tra le diverse unità contabili delle singole banche oppure che siano ancora in corso di lavorazione (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia e altre partite sospese").

Tutte le informazioni richieste in matrice devono essere riferite - ad eccezione di quelle relative ai dati di flusso e ai dati (trimestrali e semestrali) di conto economico - alla situazione in essere l'ultimo giorno (anche se festivo o non lavorativo) del periodo considerato (mese, trimestre, semestre o anno, a seconda di quanto previsto). Si precisa che, ai fini della compilazione delle Sezioni I e II e delle Sottosezioni da III.2 a III.5 le banche fanno, di regola, riferimento ai dati presenti nella contabilità aziendale (valore contabile). Fanno eccezione i casi per i quali sono previsti specifici criteri di rilevazione (ad es. il valore nominale per i finanziamenti e i debiti nell'ambito della Sezione I).

4. MODALITÀ E TERMINI DI INVIO

1. RESPONSABILITÀ E TERMINI D'INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni all'Organo di Vigilanza e, quindi, alla adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fanno capo agli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, dirigente preposto/capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza.

In tale ambito, particolare cura va posta anche nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Le banche neocostituite sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Le banche costituitesi a seguito di fusione sono tenute a trasmettere le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile.

Le banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa non sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF) di cui all'art. 80 del TUB.

In linea generale, le segnalazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro il 25 del mese successivo alla data o al periodo di riferimento.

Fanno eccezione a tale regola le segnalazioni di seguito indicate:

1) i dati della Sezione I, da trasmettersi entro l'11° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento;
2) i dati sui servizi di investimento (Sottosezione II.2), per i quali è prevista una periodicità mensile ma termini di inoltro trimestrali (25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio) ([1]);
3) i dati sui canali distributivi (Sottosezione II.4, Parte Prima) e i dati sulla traslazione del rischio (voci 58352, 58354, 58356, 58358 e 58359) da trasmettersi entro il 25 del secondo mese successivo alla data o al periodo di riferimento;
4) le informazioni finanziarie armonizzate di cui alla Sottosezione III.1 da trasmettersi entro il 42° giorno solare successivo alla data di riferimento;
5) gli ulteriori dettagli informativi di cui alle Sottosezioni da III.2 a III.5, da trasmettersi entro il 25 del terzo mese successivo alla data di riferimento;
6) le informazioni sulle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (Sottosezione III.6), per i cui termini di invio, si rinvia alla Circolare n. 284;
7) le informazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali (Sezione IV) ([2]), per i cui termini d'invio si fa rimando alla Circolare n. 286 e alle specifiche disposizioni dell'Unione Europea (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117).

[1] A titolo di esempio le segnalazioni riferite alle date contabili del 31 gennaio, 28 febbraio e 31 marzo andranno inviate entro il 25 aprile.
[2] Ivi inclusa la voce 58886 di cui alla Sottosezione II.4, Parte seconda.

2. LETTERA DI ATTESTAZIONE

Le banche devono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione redatta secondo il facsimile di cui all'allegato A) sottoscritta dal presidente del consiglio d'amministrazione (o di altro organo equipollente), dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile. Nel caso di succursali italiane di banche estere tale comunicazione va sottoscritta dal legale rappresentante in Italia. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere inviata entro 10 giorni dalla data di nomina del successore. Le banche devono comunicare direttamente al Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche (RES) il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali il Servizio RES stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

3. QUESITI SULLE SEGNALAZIONI

Eventuali quesiti sulle istruzioni amministrative che disciplinano la compilazione della matrice dei conti vanno avanzati all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia – Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Divisione Bilanci e segnalazioni.

I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati devono essere trasmessi direttamente al Servizio RES.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RISPETTO ALLA RESIDENZA E ALLA VALUTA

Ai fini della prevista classificazione delle controparti tra soggetti "residenti" (in Italia) e soggetti "non residenti", va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana, salvo non diversamente specificato dal Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni con riferimento alla Sottosezione III.1.

La classificazione delle operazioni secondo la valuta di denominazione del rapporto si articola in due gruppi: 1) euro; 2) valuta (che comprende tutte le altre valute) ([1]).

Nelle voci in cui è richiesta la sola ripartizione tra operazioni in euro e operazioni in valuta (variabile "divisa") gli importi sono segnalati in unità di euro; nelle voci in cui le operazioni in valuta devono essere rilevate secondo le singole valute di denominazione dei rapporti (variabile "valuta") i relativi importi vanno segnalati in "unità di valuta" ([2]) ([3]).

Sono da segnalare in unità di valuta le seguenti informazioni ([4]) ([5]):

- Sottosezione I.1: "Dati statistici mensili - situazione patrimoniale - attivo";
- Sottosezione I.2: "Dati statistici mensili - situazione patrimoniale - passivo";
- Sottosezione I.3: "Dati statistici mensili - altre informazioni" (limitatamente alle voci 58060, 58063, 58065 (sottovoci da 02 a 30), 58070, 58080, 58090, 58115, 58117 sottovoce 02, 58119, 58123, 58125, 58130.02, 58135.02 e 58135.10, 58140 (sottovoci da 02 a 28), 58148, 58155, 58160, 58165, 58186, 58191, 58195, 58200, 58206, 58208, 58210, 58218, 58220, 58221, 58222, 58230 sottovoce 02, 58235, 58246, 58248);
- Sottosezione II.1: "Altri dati statistici - dati patrimoniali" (limitatamente alle voci: 58352, 58354, 58356, 58359, 58385, 58387, 58388, 58403, 58405, 58410, 58415, 58420, 58425, 58430, 58435, 58440, 58445, 58455, 58460, 58465, 58470, 58475, 58480);
- Sottosezione II.4: "Altri dati statistici – altre informazioni" (limitatamente alle voci: 58790, 58795, 58797, 58798).

[1] Devono essere qualificate come in valuta anche le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

[2] Ad eccezione delle voci 5240, 5246, 5270 e 5276 per le quali gli importi sono segnalati in unità di euro.

[3] I dati segnalati in unità di euro o in unità di valuta vanno arrotondati, con riferimento alle singole voci e sottovoci, trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.
Qualora a seguito degli arrotondamenti operati emergano differenze, occorre operare come segue:

- relativamente alla Sezione I, Sottosezioni 1 e 2, i saldi degli arrotondamenti operati per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti vanno segnalati, a seconda del segno, nelle sottovoci 58020.34 "Altre attività: sbilancio per quadratura contabile" e 58045.34 "Altre passività: sbilancio per quadratura contabile";
- relativamente alla Sezione III, Sottosezione 3, il saldo degli arrotondamenti va segnalato nella voce 40898 "Altri oneri di gestione";
- con riferimento alle altre sezioni della matrice dei conti, il saldo degli arrotondamenti non forma oggetto di rilevazione.

[4] Nel caso di operazioni attive e passive in valuta che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio con un'altra valuta o con un determinato paniere di valute, occorre segnalare la valuta o le valute di indicizzazione.

[5] Per le operazioni di impiego finanziate con provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio, da segnalare per un importo corrispondente a quello indicato più avanti nel testo, occorre utilizzare un codice valuta convenzionale (399).

Per le restanti sottosezioni, nelle quali - come detto - viene richiesta soltanto la ripartizione tra operazioni in euro e operazioni in valuta, occorre segnalare quale "valuta" le monete e i biglietti esteri diversi dall'euro aventi corso legale nonché i titoli di credito e gli altri rapporti estinguibili in monete diverse dall'euro aventi corso legale all'estero.

Con riferimento alle operazioni in valuta da controvalorizzare in euro occorre applicare le regole di seguito indicate.

Relativamente alle Sezioni I e II, i dati di fine periodo (mese, trimestre, semestre, anno) espressi in valuta vanno valorizzati ai tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca centrale europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici ([1]). Per l'oro e gli altri metalli preziosi il controvalore, da esprimere in dollari statunitensi, se da indicare per valuta di denominazione, va determinato sulla base della quotazione ufficiale di mercato dei metalli stessi.

Le attività materiali e immateriali nonché le partecipazioni denominate in valuta e valutate in bilancio al costo, sono convertite al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto ("cambio storico"). Nei dati di stato patrimoniale di cui alla Sezione I, le differenze di valore rispetto al tasso di cambio a pronti corrente a fine periodo vanno segnalate nelle sottovoci 58020.28 "Altre attività: altre" e 58045.31 "Altre passività: altre".

Le operazioni a termine in valuta sono convertite in euro al tasso di cambio a termine corrente a fine periodo per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni stesse.

Tutti gli altri dati relativi a partite in valuta devono essere valorizzati secondo i seguenti criteri:

- dati di flusso: tasso di cambio a pronti di fine periodo;
- partite di conto economico: a) liquidate: tasso di cambio a pronti utilizzato per la liquidazione; b) non liquidate: tasso di cambio a pronti di fine periodo.

Relativamente alla Sezione III, Sottosezioni da III.2 a III.6, le operazioni in valuta vanno convertite in euro applicando le regole previste dagli IFRS per la redazione del bilancio.

Relativamente alla Sezione IV, le operazioni in valuta vanno convertite in euro applicando le regole previste dalla Circolare n. 286.

Nella matrice sono anche indicati i rapporti che devono essere convenzionalmente attribuiti ai campi "residenti - non residenti" e "euro - valuta".

[1] Reuters, Telerate, ecc..

6. SUCCURSALI ITALIANE DI BANCHE ESTERE

1. SUCCURSALI ITALIANE DI BANCHE COMUNITARIE

Le succursali italiane di banche comunitarie sono tenute a produrre la matrice dei conti priva delle seguenti aree informative:

- Sottosezione II.1, Parte Prima ("Altri dati statistici – dati territoriali e settoriali) limitatamente alle voci 58308 e da 58352 a 58359;
- Sottosezione II.1, Parte sesta ("Altri dati statistici – partite viaggianti e sospese");
- Sottosezione III.6 "Informazioni sulle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*" (cfr. Circolare n. 284).

Ai fini della compilazione delle Sezioni I e II vanno applicate le regole di cancellazione delle attività finanziarie di cui alle Avvertenze Generali, paragrafo "Regole di cancellazione delle attività finanziarie".

Ai fini della compilazione della Sezione III si applica quanto segue:

- relativamente alla Sottosezione III.1, le succursali italiane di banche comunitarie non aderenti al MVU che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni applicano quanto previsto da tale Regolamento;
- relativamente alla medesima Sottosezione III.1, le succursali italiane di banche comunitarie diverse da quelle di cui all'alinea precedente applicano quanto previsto dalle Avvertenze Generali, Parte D "Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi";
- relativamente alle Sottosezioni da III.2 a III.5 tutte le succursali italiane di banche comunitarie applicano quanto previsto dalle Avvertenze Generali, Parte D "Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi".

Le succursali italiane di banche comunitarie, diverse da quelle che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni trasmettono le informazioni di cui alla Sezione III, Sottosezioni da 1 a 5 con periodicità annuale.

Le succursali italiane di banche comunitarie che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni trasmettono le informazioni di cui alla Sottosezione III.1 con le periodicità previste dal Regolamento e quelle di cui alle Sottosezioni da III.2 a III.5 con periodicità annuale.

Ai fini della produzione della Sezione IV si fa rinvio a quanto previsto dalla Circolare n. 286 e dalle specifiche disposizioni dell'Unione Europea (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117).

2. SUCCURSALI ITALIANE DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

Le succursali italiane di banche extracomunitarie sono tenute a produrre la matrice dei conti, con esclusione delle segnalazioni di cui alle voci da 58352 a 58359.

Ai fini della compilazione delle Sezioni I e II vanno applicate le regole di cancellazione delle attività finanziarie di cui alle Avvertenze Generali, paragrafo "Regole di cancellazione delle attività finanziarie".

Ai fini della compilazione della Sezione III si applica quanto segue:

- relativamente alle Sottosezioni da III.1 a III.5 si applica quanto previsto dalle Avvertenze Generali, Parte D "Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi";
- relativamente alla Sottosezione III.6 si applica quanto previsto dalla Circolare n. 284.

Le succursali di banche extracomunitarie trasmettono le informazioni di cui alla Sezione III Sottosezioni da 1 a 5 con periodicità annuale.

7. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER SETTORI E GRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Nella matrice dei conti è richiesto, per una serie di aggregati di stato patrimoniale (Sezione I, Sezione II.1 - Parte Prima, ecc.) nonché per altre evidenze informative (ad esempio i servizi di pagamento), la classificazione settoriale della clientela, allo scopo di qualificare l'attività prevalente svolta da coloro che pongono in essere rapporti finanziari con il sistema bancario.

Ai fini delle suddette segnalazioni vanno applicati i criteri di classificazione contenuti nella Circolare n.140 dell'11 febbraio 1991 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica".

8. BANCOPOSTA

Con riferimento ai dati patrimoniali della Sezione I:

1) la sottovoce 58005.42 "Finanziamenti – verso clientela – altri finanziamenti" comprende anche i crediti di Bancoposta nei confronti del MEF;
2) la voce 58010 "Titoli" comprende anche le quote di fondi comuni monetari detenute da Bancoposta;
3) le sottovoci 58030.00 e 01 "Debiti – verso banche centrali e banche – depositi: a vista" e 58030.21 e 23 "Debiti – verso clientela – conti correnti passivi: a vista" includono, rispettivamente, i depositi postali in conto corrente detenuti da banche e da clientela;
4) le sottovoci 58030.12 "Debiti – verso banche centrali e banche – altri debiti" e 58030.32 "Debiti – verso clientela – assegni circolari" includono, rispettivamente, gli assegni postali vidimati e i vaglia postali detenuti da banche e da clientela;
5) nella voce 58090 "Risparmio postale" devono essere indicate tutte le forme di risparmio postale il cui collocamento, gestione e rimborso è effettuato in via esclusiva dalle Poste Italiane spa, in base alle convenzioni stipulate con il MEF e con la Cassa Depositi e Prestiti.
6) i buoni postali fruttiferi devono essere segnalati al valore di emissione.

Relativamente alla Sezione III si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, Parte D "Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi".

9. REGOLE DI CANCELLAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Le regole di cancellazione (*derecognition*) delle attività finanziarie da seguire nella compilazione della matrice dei conti sono quelle di seguito indicate:

- nelle Sezioni I, II e III, ad eccezione della Sottosezione III.1 si applicano le regole stabilite per il bilancio (IFRS 9);
- nella Sottosezione III.1 si applicano le regole stabilite dal Regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni ([1]);
- nella Sezione IV si applicano le regole stabilite nelle Circolare n. 286.

Nelle Sezioni II e III sono richiesti alcuni dettagli informativi che consentono di distinguere, nell'ambito delle attività cedute non cancellate ai fini del bilancio, quelle cedute e non cancellate anche a fini prudenziali.

[1] Si applicano le regole di cancellazione delle attività finanziarie stabilite dai principi contabili di riferimento.

10. DATI DI FLUSSO

I dati di flusso contenuti nelle Sezioni I e II (ad eccezione della Sottosezione II.5 "Andamento conto economico") non hanno carattere cumulativo ma vanno riferiti agli specifici periodi di tempo (mese, trimestre, semestre) indicati.

Le rilevazioni trimestrali e semestrali devono riguardare, rispettivamente, i trimestri che terminano nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre e i semestri che terminano nei mesi di giugno e dicembre.

Nei processi di fusione per incorporazione la banca incorporante deve segnalare i dati di flusso di pertinenza dell'incorporata relativi al periodo (di riferimento della segnalazione) in cui è avvenuta la fusione, senza includere il dato di stock dell'incorporata in essere alla fine del periodo (di riferimento della segnalazione) precedente la fusione.

Con riferimento alla Sottosezione II.5 "Andamento conto economico" si applica quanto previsto per le Sottosezioni III.3, III.4 e III.5.

Allegato A

FAC–SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE DELLA BANCA

Alla Filiale della Banca d'Italia di _____

(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale ([1]) –

Servizio Supervisione bancaria 1 o 2

(oppure) Servizio Supervisione intermediari finanziari

(denominazione della banca)

(codice)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa banca trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi aziendali, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente scrivente.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Il Presidente del consiglio d'amministrazione
(o di altro organo equipollente) _____

Il Presidente del collegio sindacale
(o di altro organo equipollente) _____

Il Direttore generale _____

Il Dirigente preposto/capo contabile ([2]) _____

Il Legale rappresentante in Italia ([3]) _____

[1] A seconda che la banca sia vigilata dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

[2] Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile. I criteri sopra descritti trovano applicazione a prescindere dalle eventuali scelte aziendali in materia di "*outsourcing*" dei servizi di elaborazione delle segnalazioni (ad esempio, nel caso in cui alla capogruppo siano rimessi i servizi relativi alla produzione dei dati di bilancio e delle segnalazioni di vigilanza delle società appartenenti al gruppo bancario). In tale circostanza, l'intermediario delegante farà riferimento al Dirigente preposto, ove presente, ovvero al capo contabile o soggetto equipollente, da individuarsi secondo i criteri di delega sopra riportati.

[3] Per le succursali italiane di banche estere.

B) DATI STATISTICI – REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

1. OPERAZIONI DI CESSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

1.1 PREMESSA

Come precisato nel paragrafo "Regole di cancellazione delle attività finanziarie", nelle Sezioni I, II e III trovano applicazione i criteri di cancellazione (*derecognition*) previsti dall'IFRS 9.

Al fine di corrispondere alle richieste informative della Banca Centrale Europea, nella Sezione I vengono rilevati dettagli informativi relativi alle attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall'attivo.

In particolare, nelle voci 58202 e 58204 va indicato l'ammontare delle attività cedute e non cancellate ai sensi dell'IFRS 9, con esclusione delle attività oggetto di pronti contro termine passivi che non soddisfano le regole di *derecognition* previste dall'IFRS 9. Sono invece incluse le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione nelle fasi c.d. di *warehousing*, le "auto-cartolarizzazioni" nonché le attività cedute ai fini dell'emissione di *covered bond*.

Formano in particolare oggetto di rilevazione nelle anzidette voci le attività finanziarie sottostanti le:

a) operazioni di cartolarizzazione nelle quali la società veicolo non ha ancora emesso i titoli ABS e l'acquisto delle attività da parte della stessa è finanziato dalla banca segnalante *originator* (ovvero - in tutto o in parte - da un altro intermediario finanziario) con un finanziamento di pari importo (c.d. fase di *warehousing*);

b) operazioni di "auto-cartolarizzazione", nelle quali la banca *originator* sottoscrive, al momento della loro emissione, la totalità dei titoli ABS emessi dalla società veicolo; in tale ambito è richiesta la distinzione tra operazioni effettuate entro la data del 30 novembre 2008 e per le quali la banca aveva segnalato nell'attivo - sino alla data del 31 maggio 2010 - i titoli ABS riacquistati (c.d. "auto-cartolarizzazioni grandfathered") e altre auto-cartolarizzazioni;

c) "altre cartolarizzazioni", relative alle operazioni di cartolarizzazione diverse da quelle indicate nei punti a) e b) che non soddisfano le regole di *derecognition* previste dall'IFRS 9;

d) operazioni di cessione finalizzate all'emissione di *covered bond* con separata indicazione delle situazioni nelle quali la banca cedente coincida con la banca finanziatrice (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "*Covered bond*") e delle altre situazioni;

e) "altre cessioni", relative alle operazioni di cessione diverse da quelle indicate nei punti a), b), c) e d).

* * *

Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, si procede al trasferimento da una categoria all'altra nella segnalazione riferita al mese in cui si è verificato l'evento che determina il suddetto trasferimento. Ad esempio: a) le attività oggetto di *warehousing* vanno riclassificate nelle "altre cartolarizzazioni" nella segnalazione riferita al mese nel corso del quale è avvenuto il collocamento delle ABS sul mercato e la banca ha sottoscritto la "*tranche junior"*; b) nelle operazioni di "auto-cartolarizzazione", nel caso in cui la banca proceda ad una cessione parziale dei titoli ABS che non soddisfi i criteri di *derecognition* dell'IFRS 9, le attività finanziarie sottostanti vanno segnalate nell'ambito delle "altre cartolarizzazioni".

I suddetti trasferimenti trovano rappresentazione nella voce 58242 "Cessioni di finanziamenti", secondo le modalità segnaletiche riportate in corrispondenza della citata voce.

1.2 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1.2.1 FLUSSI DI CASSA INTERCORRENTI TRA LA BANCA ORIGINATOR E LA SOCIETA' VEICOLO

Da un punto di vista generale, per le operazioni di cartolarizzazione che non superano il test di "*derecognition*" previsto dall'IFRS 9 vale il criterio segnaletico secondo cui la differenza tra l'importo delle attività cartolarizzate e quello della corrispondente passività verso la società veicolo rappresenta, indirettamente, l'esposizione per cassa della banca *originator* verso la cartolarizzazione.

Ciò premesso, i flussi di cassa di seguito indicati che si possono realizzare tra l'*originator* e la società veicolo vanno così rilevati:

a) rimborso delle attività finanziarie cartolarizzate con tempistica anticipata rispetto a quella dei titoli ABS: a fronte della diminuzione di valore delle attività cartolarizzate collegata al rimborso delle stesse occorre ridurre, di pari importo, le corrispondenti "passività per attività cedute non cancellate". Qualora la società veicolo depositi la liquidità incassata presso la medesima banca *originator*, quest'ultima segnala il corrispondente debito in base alla pertinente forma tecnica (es. conto corrente), in contropartita della cassa ricevuta;

b) utilizzo della linea di liquidità concessa alla cartolarizzazione; in tale situazione occorre distinguere due casi:

 i. utilizzo della linea di liquidità da parte della società veicolo per effettuare pagamenti in linea capitale sulle passività emesse: in tal caso, la banca *originator* riduce l'ammontare delle "passività a fronte di attività cedute non cancellate" per un importo pari alle somme "tirate" dalla società veicolo, senza dar luogo all'iscrizione di corrispondenti attività per cassa. Nella sostanza, l'erogazione di liquidità al veicolo può essere considerata come una forma di pagamento anticipato del debito da parte della banca;

 ii. utilizzo della linea di liquidità da parte della società veicolo per effettuare pagamenti in linea interessi sulle passività emesse: in tal caso, la banca rileva un credito nei confronti del veicolo.

 Il successivo rientro delle somme "tirate" va rilevato in modo coerente con quello seguito per rilevare i suddetti utilizzi. In entrambi i casi, la differenza tra l'importo delle attività cedute e non cancellate (più l'eventuale credito verso la società veicolo) e delle relative "passività a fronte di attività cedute non cancellate" riflette sempre, di tempo in tempo, l'esposizione per cassa della banca *originator* verso la cartolarizzazione.

1.2.2 FINANZIAMENTO ALLA CARTOLARIZZAZIONE

Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione può accadere che la banca *originator*, in aggiunta alla cessione delle attività alla società veicolo, conceda a tale ultima un finanziamento. In tali situazioni, il cedente cede crediti (si ipotizzi a un prezzo pari a 100), il veicolo emette titoli ABS di importo pari al prezzo di cessione dei crediti (nell'esempio, 100) – con la quota junior di tali titoli sottoscritta, di regola, dall'*originator* (si ipotizzi pari a 10) – e il cedente concede pure alla società veicolo un finanziamento (si ipotizzi, pari a 5).

Nel caso in esame, considerato il criterio sopra riportato secondo cui, per le operazioni di cartolarizzazione che non superano il test di "*derecognition*" previsto dall'IFRS 9, la differenza tra l'importo delle attività cartolarizzate e quello della corrispondente passività verso la società veicolo rappresenta indirettamente l'esposizione per cassa dell'*originator* verso la cartolarizzazione, l'*originator* non deve rilevare separatamente il finanziamento concesso alla società veicolo (nell'esempio, pari a 5), ma deve segnalare una passività verso la società veicolo di importo pari a soddisfare il criterio segnaletico sopra indicato. Nell'esempio, l'importo della passività verso la società veicolo da segnalare è pari a 85 ([1]).

1.3 OPERAZIONI DI "AUTO-CARTOLARIZZAZIONE"

1.3.1 FLUSSI DI CASSA INTERCORRENTI TRA LA BANCA ORIGINATOR E LA SOCIETA' VEICOLO

Coerentemente con i criteri di rilevazione delle operazioni di "auto-cartolarizzazione" – in base ai quali non esistono passività nei confronti della società veicolo detenute dalla banca *originator* – le somme rivenienti dalla liquidità originata dal rimborso delle attività oggetto di "auto-cartolarizzazione", qualora depositate dalla società veicolo presso la medesima banca *originator*, danno luogo a una riduzione delle attività in esame con contropartita "cassa". Nel caso in cui le somme siano depositate presso altre istituzioni, occorre rilevare un credito nei confronti della società veicolo.

1.3.2 OPERATIVITA' DI FACTORING

Nel caso in cui un'operazione di "auto-cartolarizzazione" abbia ad oggetto crediti precedentemente acquisiti "pro-soluto" e/o "pro-solvendo" nell'ambito dell'operatività di factoring, si osserva preliminarmente che:

a) la cessione dei crediti precedentemente acquisiti "pro-soluto" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Operazioni di factoring") non comporta né la cancellazione dei crediti dal proprio attivo, né la rilevazione della liquidità ricevuta dalla società veicolo per l'acquisto dei crediti medesimi;

b) la cessione dei crediti precedentemente acquisiti "pro-solvendo", avendo il factor iscritto nell'attivo l'anticipo riconosciuto al cedente e non il credito acquisito, dà luogo alla sottoscrizione dei titoli emessi dalla società veicolo e alla contestuale iscrizione di una passività verso la società veicolo stessa. Poiché tali titoli e la relativa passività verso il veicolo sono originati con la liquidità fornita dall'*originator*, sul piano sostanziale tali attività e passività si possono considerare come perfettamente correlate (cioè il rimborso dell'una è connesso con il rimborso dell'altra), avendo le medesime caratteristiche tecniche (durata, tasso d'interesse, importo, ecc.). Pertanto, sia i titoli sottoscritti sia la passività non devono essere segnalati.

Nelle voci riferite alle attività finanziarie cedute dalle banche nell'ambito di operazioni di "auto-cartolarizzazione" (ad esempio, 58242 "Cessioni di finanziamenti" e voce 58202 "Attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall'attivo", sottovoci da 02 a 24), vanno segnalati i soli crediti precedentemente acquisiti "pro-soluto" dalla banca ed iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. Viceversa, nella voce 58218 "Esposizioni per cassa verso proprie cartolarizzazioni: titoli di debito", nonché nella voce 58148 "Titoli di proprietà non iscritti nell'attivo", forma oggetto di rilevazione il complesso dei titoli ABS

[1] In tal modo, la differenza (pari a 15) con l'importo delle attività cartolarizzate (pari a 100) corrisponde alla complessiva esposizione per cassa dell'*originator* verso la cartolarizzazione (10 titoli junior + 5 finanziamento).

sottoscritti dalla banca *originator*, anche se riferiti a cartolarizzazioni di crediti precedentemente acquisiti "pro-solvendo".

1.4 COVERED BOND

Nelle cessioni a società veicolo finalizzate all'emissione di *covered bond*, nelle quali la banca cedente non abbia concesso alle medesime società il finanziamento subordinato da utilizzare per l'acquisto delle attività sottostanti, si applicano criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 1.2.1 "Operazioni di cartolarizzazione - Flussi di cassa intercorrenti tra la banca *originator* e la società veicolo".

Nelle cessioni a società veicolo finalizzate all'emissione di *covered bond*, nelle quali la banca cedente abbia concesso alle medesime società il finanziamento subordinato da utilizzare per l'acquisto delle attività sottostanti, si applicano criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 1.3.1 "Operazioni di "auto-cartolarizzazione" - Flussi di cassa intercorrenti tra la banca *originator* e la società veicolo".

1.5 ATTIVITA' DI *SERVICING*

Nella sottosezione I.3 sono richieste informazioni sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer*, ripartite a seconda che il cedente (*originator*) sia una IFM o un soggetto diverso. In termini generali si precisa che, ai fini delle informazioni in argomento, l'attività di *servicing* non è da intendersi come applicabile unicamente alle attività oggetto di cartolarizzazione, ma anche alle attività oggetto di altre operazioni di cessione ([1]). Inoltre si precisa che, come previsto dalla vigente normativa nazionale, nel perimetro della definizione di servicer rientrano anche i soggetti cui sono delegate le attività di controllo attinenti alla verifica di conformità dell'operazione alla legge ([2]).

La segnalazione dell'attività di servicing deve essere effettuata a partire dalla data di cessione effettiva dei finanziamenti (es. trasferimento di rischi e benefici in presenza di derecognition) e non dalla data in cui viene sottoscritto il contratto di cessione.

Il caso di ri-cessione ad altra società veicolo è da intendersi come la successiva cessione dei finanziamenti dalla società veicolo cessionaria dei finanziamenti bancari a un ulteriore società veicolo per la cartolarizzazione. Tali finanziamenti vanno convenzionalmente rilevati come bancari.

Si precisa inoltre che, ai fini delle informazioni in argomento, con il termine *originator* si indica il soggetto che nelle operazioni di cartolarizzazione cede alla società veicolo le attività finanziarie oggetto di cartolarizzazione, prescindendo dalla circostanza che il soggetto cedente abbia o meno originato le attività finanziarie oggetto di cessione. Ciò premesso, si forniscono di seguito alcune casistiche e i corrispondenti criteri segnaletici da seguire:

a) un soggetto (es. IFM) cede attività finanziarie a un veicolo di cartolarizzazione che emette a sua volta titoli ABS sottoscritti da un secondo veicolo di cartolarizzazione: le attività finanziarie oggetto della prima cartolarizzazione vanno segnalate come originate dal soggetto cedente (es. IFM), mentre i titoli ABS sottoscritti dal secondo veicolo vanno segnalati come originati dal primo veicolo che li ha emessi;

[1] Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/379, servicer ("gestore") s'intende un'IFM che gestisce i crediti sottostanti una cartolarizzazione o i crediti che sono stati altrimenti trasferiti in relazione alla riscossione dai debitori di capitale e interessi.
[2] Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis della 130/99.

b) cessione da parte di un veicolo di cartolarizzazione delle attività finanziarie precedentemente acquisite (ad es. da IFM) a favore di un nuovo veicolo di cartolarizzazione: benché quest'ultimo abbia acquisito le attività da un altro veicolo, il *servicer* segnala tali attività, convenzionalmente, come originate dal cedente originario (es. da IFM); ove specificato, in caso di ri-cessione ad altro veicolo di finanziamenti bancari, il *servicer* segnala tali attività, convenzionalmente, con il codice censito della società veicolo cedente;

c) cessione da parte di una banca di propri finanziamenti a un intermediario finanziario che, a sua volta, cede tali attività finanziarie, iscritte nel proprio attivo, a una società veicolo di cartolarizzazione: l'*originator* è l'intermediario finanziario che ha ceduto le attività finanziarie alla società veicolo.

Le attività finanziarie per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer* vanno valorizzate seguendo i medesimi criteri previsti per la sottosezione I.1. Pertanto, la banca fa riferimento al valore nominale delle attività finanziarie al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e dei write-off (antecedentemente o successivamente alla cessione). Non vanno, tuttavia, dedotte dal valore delle attività le eventuali perdite rilevate dal soggetto *originator* nel mese in cui è intervenuta la cessione.

2. QUALITÀ DEL CREDITO

2.1 ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Si definiscono esposizioni creditizie "deteriorate" le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e "fuori bilancio" (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria "*Non-performing*" ai sensi del Regolamento 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (*Implementing Technical Standards*; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" e i contratti derivati.

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un'esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata, rispettando le condizioni contrattuali. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l'esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata.

Ai fini dell'identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate occorre anche tenere conto di quanto previsto dalle *Guidelines* EBA sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07, di seguito *Guidelines*).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, secondo le regole di seguito specificate. La classificazione delle esposizioni nelle tre categorie dovrà essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata, sulla base di una valutazione condivisa sullo stato di deterioramento del cliente (ivi inclusa l'insolvenza) che tenga conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo ([1]).

Le esposizioni creditizie deteriorate devono, durante il *"cure period"* di 3 mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle *Guidelines*, continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano.

Sofferenze: il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "*Non-performing exposures with forbearance measures*" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS.

[1] Si ipotizzi, ad esempio, che la banca A e la banca B, appartenenti al gruppo C, oggetto di vigilanza su base consolidata, abbiano in essere con il cliente X rispettivamente una linea di credito Y scaduta da oltre 90 giorni e una linea di credito Z che risulta non sconfinante. Ipotizziamo inoltre che, il cliente X è stato classificato come scaduto e/o sconfinante deteriorato a livello consolidato (approccio per debitore). L'esposizione Z della Banca B deve essere segnalata tra le esposizioni deteriorate nella categoria "Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" (approccio consolidato).

Inadempienze probabili ("unlikely to pay"): la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato "inadempienza probabile", salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Un'esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va ricondotta fra le inadempienze probabili (sempreché non ricorrano le condizioni per la classificazione fra le sofferenze) qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore.

Le esposizioni verso soggetti *retail* possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché la banca valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze: i) il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "*Non-performing exposures with forbearance measures*" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS ([1]) ([2]); ii) il complesso delle esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale e/o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, quello riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Le esposizioni verso debitori che hanno presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt. 40 e ss. del Codice della crisi e dell'insolvenza (di seguito, Codice), vanno segnalate tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza ([3]), momento a partire dal quale la classificazione delle esposizioni va effettuata secondo le regole ordinarie. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile

[1] Si ipotizzi, ad esempio, che la banca A abbia concesso al cliente X *non deteriorate* tre linee di credito, di cui: i) la prima viene rinegoziata e soddisfa la definizione di "*Non-performing exposures with forbearance measures*" di cui agli ITS; ii) la seconda risulta scaduta da meno di 90 giorni; iii) la terza risulta in linea con i pagamenti. In tal caso, la banca A segnala tutte e tre le linee di credito verso il cliente X tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

[2] Si ipotizzi, ad esempio, che la banca D abbia concesso al cliente Z due linee di credito, classificate nel complesso come scadute deteriorate (approccio per debitore), di cui: i) la prima, scaduta da più di 90 giorni, viene rinegoziata e soddisfa la definizione di "*Non-performing exposures with forbearance measures*" di cui agli ITS; ii) la seconda è scaduta da meno di 90 giorni. In tal caso, la banca D segnala tutte e due le linee di credito verso il cliente Z tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

[3] Ad esempio, apertura del concordato in continuità aziendale con decreto previsto dall'art. 47 del Codice o giudizio di omologazione del concordato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 48 del Codice.

autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri segnaletici si applicano alle esposizioni creditizie verso debitori oggetto di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e ss. del Codice.

Nel caso di domanda di concordato con finalità di continuità aziendale (art. 84, commi 2 e 3 del Codice), qualora questo si realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico ([1]) del debitore, l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *non deteriorate* ([2]). Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell'ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra, paragrafo "Esposizioni oggetto di concessioni").

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione come di seguito indicato.

Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "*Non-performing exposures with forbearance measures*" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS ([3]).

a) Singolo debitore

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante deteriorata, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, l'ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro per le esposizioni *retail* e pari a 500 euro per le esposizioni diverse da quelle *retail*; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e/o sconfinante e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso lo stesso debitore ([4]).

[1] Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di "gruppo di clienti connessi" di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

[2] Sempreché l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

[3] Si ipotizzi, ad esempio, che la banca C abbia concesso al cliente Y una singola linea di credito classificata come "*Forborne performing exposure*" ai sensi dell'ITS. Si ipotizzi, altresì, che tale esposizione divenga scaduta deteriorata. In tal caso, la banca C segnala la linea di credito verso il cliente Y tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; tale linea va altresì segnalata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

[4] Sono incluse nel calcolo le esposizioni cedute e non cancellate ai fini di bilancio.

Nel caso di aperture di credito in conto corrente "a revoca" nelle quali il limite di fido accordato è stato superato (anche se per effetto della capitalizzazione degli interessi), l'inadempimento si verifica - a seconda della fattispecie che si verifica prima - a partire dalla prima data di mancato pagamento degli interessi che determina lo sconfino oppure a partire dalla data della prima richiesta di rientro del capitale.

Ai fini della verifica delle soglie si prendono in considerazione le esposizioni della banca segnalante nonché le eventuali esposizioni degli altri intermediari inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale verso il medesimo debitore. Sono escluse le esposizioni in strumenti di capitale.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi, ad eccezione di alcune tipologie di esposizioni di natura commerciale assunte verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico per le quali si applicano le disposizioni previste nei paragrafi 25 e 26 delle *Guidelines*.

Ai fini del calcolo dei giorni di scaduto si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 20 delle *Guidelines*.

Nel caso di operazioni di factoring si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 23 d) e dai paragrafi da 27 a 32 delle *Guidelines*.

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute rilevano le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. ([1]) sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.

Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie ([2]). Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, queste andranno riportate distintamente nelle corrispondenti fasce di scaduto.

b) Singola transazione

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti verso soggetti *retail* possono essere determinate a livello di singola transazione. La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore deve riflettere le prassi di gestione interna del rischio ([3]).

L'esposizione scaduta o sconfinante deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto o sconfinante e l'importo complessivo dell'intera esposizione creditizia.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi. Qualora l'intero ammontare di un'esposizione creditizia per cassa scaduta e/o sconfinante da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni creditizie per

[1] L'art.1193 "Imputazione del pagamento" del codice civile dispone che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

[2] Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

[3] Cfr. paragrafi 87 e 88 delle *Guidelines*.

cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta e/o sconfinante (c.d. *"pulling effect"*). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione creditizia per cassa per le altre posizioni di credito.

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute rilevano le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. ([1]) sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie ([2]).

* * *

Nelle voci per le quali è richiesta la segnalazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti "deteriorate" (ad esempio, sottovoce 41061.10), si considerano deteriorate le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute e/o sconfinanti in base all'approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

Nelle voci riferite alle "esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate" (ad esempio, nella voce 41061, sottovoci 14, 22, 31 e 33) vanno incluse sia le singole esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ([3])([4]), sia quelle che risultano scadute e/o sconfinanti da non oltre 90 giorni.

Esposizioni oggetto di concessioni *(c.d.* forbearance*)*: si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni ("*forbearance"*) le esposizioni che ricadono nelle categorie delle "N*on-performing exposures with forbearance measures*" e delle "*Forborne performing exposures*" come definite negli ITS.

Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati *non deteriorate* o esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un *pool* di intermediari.

Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate: singole esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di "*Non-performing exposures with forbearance measures*" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS. Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.

[1] L'art.1193 "Imputazione del pagamento" del codice civile dispone che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

[2] Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

[3] Ad esempio, le esposizioni scadute e/o sconfinanti che non superano la soglia di rilevanza o le esposizioni che si configurano come "default tecnici" ai sensi dei paragrafi 23 e 24 delle *Guidelines*.

[4] Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" e i contratti derivati.

Ai fini della classificazione delle esposizioni oggetto di concessione tra le esposizioni deteriorate vanno, tra l'altro, considerati i criteri qualitativi e quantitativi previsti dai paragrafi da 49 a 55 delle *Guidelines* in materia di ristrutturazione onerosa.

Sono incluse tra le esposizioni oggetto di concessione deteriorate anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie già classificate nella categoria delle sofferenze (che si presume siano realizzate con un intento liquidatorio).

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un *pool* di banche creditrici - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente "congelate" in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra quelle "scadute e/o sconfinanti". Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del "congelamento" sono state concesse da un'unica banca.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un *pool* di banche, quelle che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Le esposizioni verso debitori che hanno ottenuto l'omologazione da parte del tribunale, ai sensi dell'art. 48 del Codice, al concordato preventivo (art. 80 nel caso di omologazione del concordato minore per i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del Codice), agli accordi di ristrutturazione o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 70 nel caso di procedura di ristrutturazione per i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del Codice) vanno classificate tra quelle oggetto di concessioni deteriorate. Nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l'esposizione va rilevata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, salvo in caso di cessione dell'azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *non deteriorate* ([1]).

Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate: rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle "*Forborne performing exposures*" come definita negli ITS.

2.2 *ESPOSIZIONI CREDITIZIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO ("IMPAIRMENT")*

Si definiscono "esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito" le esposizioni per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e "fuori bilancio" (impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate) che sono soggette alle regole di svalutazione dell'IFRS 9. Nelle esposizioni per cassa sono inclusi gli strumenti finanziari rientranti nei portafogli "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato", nonché conti correnti e depositi a vista verso banche e banche centrali classificati nella voce "cassa e disponibilità liquide".

[1] Sempreché, come già sopra osservato, l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).

Le esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito sono ripartite in funzione del grado crescente del loro rischio di credito:

a) primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale in bilancio;

b) secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale in bilancio;

c) terzo stadio: attività finanziarie *impaired*.

Non rientrano nella ripartizione di cui sopra le esposizioni creditizie *impaired* fin dalla loro origine o dalla loro acquisizione. Queste sono rilevate separatamente come "*impaired* acquisite o originate" dalla data di prima segnalazione fino alla loro cancellazione.

Le rettifiche di valore sulle esposizioni per cassa e gli accantonamenti sulle esposizioni "fuori bilancio" corrispondono alla somma delle perdite attese calcolate per i tre stadi di rischio di credito.

Nelle rettifiche di valore è incluso altresì l'ammontare del *write-off* ([1]) che eccede l'importo delle rettifiche di valore complessive, e che quindi è iscritto come perdita direttamente a conto economico.

[1] Per la definizione di *write-off* si rinvia alla Circolare 262 del 22 dicembre 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione".

3. CONTRATTAZIONI DI DEPOSITI E DI FINANZIAMENTI IN EURO E IN VALUTA. NEGOZIAZIONI DI VALUTA, DISPOSIZIONI DI BONIFICO E DI GIROCONTO

Le contrattazioni di depositi e finanziamenti sia in euro sia in valuta con banche nonché gli acquisti e le vendite di valuta (anche con clientela) vanno segnalati nelle pertinenti voci dell'attivo e del passivo dei dati patrimoniali (Sezioni I e II) a partire dalla data dalla quale la disponibilità dei fondi viene effettivamente trasferita tra le controparti (c.d. valuta di regolamento, in genere coincidente, specie nei rapporti interbancari, con la valuta economica); tale impostazione va osservata non solo per le operazioni oltre due giorni lavorativi, ma anche per quelle contrattate con esecuzione entro due giorni lavorativi.

Le date di regolamento relative alle contrapposte rilevazioni di addebito e di accredito devono coincidere, anche se vi siano sfasature nelle rispettive valute economiche.

È necessario che criteri analoghi a quelli che precedono vengano adottati anche per la segnalazione dei finanziamenti in valuta a favore di clientela e di quelli in euro a favore di clientela non residente, quando siano da erogare entro due giorni lavorativi dalla data di contrattazione.

In coerenza con tale impostazione, esigenze di significatività delle voci patrimoniali dell'attivo e del passivo implicano che i movimenti siano basati:

— sull'imputazione, alle pertinenti voci, dei depositi (compresi gli "*overnight*" e i "*tomorrow–next*") nonché dei finanziamenti fino alla data di effettivo rimborso dei fondi;

— sulla registrazione dei bonifici e dei giroconti in euro con non residenti ovvero in valuta (anche se di natura diversa da quelli con cui sono realizzate le operazioni di negoziazione, di deposito e di finanziamento) sotto la data corrispondente all'effettivo trasferimento dei fondi dalla disponibilità dell'ordinante a quella del beneficiario, qualora tale data, conformemente alle istruzioni dell'ordinante, sia postergata rispetto al giorno di trasmissione o di ricezione della relativa disposizione da parte della banca segnalante.

Nell'ipotesi in cui la banca, limitatamente ai conti correnti in euro intestati alla clientela residente, abbia inteso contabilizzare il controvalore di compravendite di valuta entro due giorni lavorativi fin dalla data di contrattazione ovvero l'importo di bonifici e di giroconti a/da conti esteri in euro fin dalla data di trasmissione o ricezione dei bonifici e dei giroconti stessi, in matrice deve essere segnalato il saldo dei conti correnti così come emerge dalla contabilità aziendale, con appostazione della relativa transitoria contropartita nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28) o nelle "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.31).

Gli impegni derivanti dalle contrattazioni di depositi e finanziamenti nonché dalle compravendite di valuta sono rilevati nelle seguenti voci:

•

- "Depositi e finanziamenti: da ricevere" (voce 58460);
- "Impegni irrevocabili a erogare fondi" (voce 58465);
- "Derivati finanziari diversi dalle opzioni" (voci 58470, sottovoci da 02 a 10, 58475, sottovoci da 02 a 10, 58480, sottovoci da 02 a 10) ([1]);

Le eventuali sfasature che possono determinarsi tra le poste patrimoniali rilevate sulla base della data di regolamento e le poste economiche connesse con le operazioni in valuta (interessi, commissioni, utili e perdite da negoziazione) rilevate secondo la data di

[1] Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli e derivati".

contrattazione devono essere eliminate mediante idoneo ricorso alle “Altre attività - altre” (sottovoce 58020.28) o alle “Altre passività - altre” (sottovoce 58045.31).

4. OPERAZIONI IN "POOL"

Si definiscono operazioni in "pool" tutte le operazioni, di erogazione di finanziamenti, di provvista o di rilascio di garanzie, alle quali due o più intermediari finanziari partecipano, con assunzione di rischio a proprio carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.

Ai fini della rilevazione di tali operazioni nelle Sezioni I e II le banche devono attenersi ai criteri di seguito indicati.

4.1. CREDITI PER CASSA

Ciascun partecipante al "*pool*" (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nei dati patrimoniali la sola quota di rischio a proprio carico, includendola nelle relative voci di pertinenza e facendo riferimento, per quanto riguarda la individuazione della controparte, al prenditore finale dei fondi.

4.2. CREDITI DI FIRMA

La ripartizione "pro–quota" del rischio tra ciascun partecipante (compresa la capofila) è prevista solo nel caso in cui alla banca capofila sia stato conferito un mandato con rappresentanza.

Se, invece, nei confronti del terzo beneficiario la capofila agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione "pro–quota" si applica soltanto ai partecipanti diversi dalla capofila stessa, che è invece tenuta a segnalare tra i propri impegni l'intero importo del credito di firma, essendo questo il rischio effettivamente a suo carico.

In tale ipotesi, tuttavia, qualora al "*pool*" partecipi una filiale estera della casa madre capofila, occorre che quest'ultima includa tra i propri crediti di firma l'intero ammontare dell'operazione al netto della quota facente capo alla filiale (la quale deve segnalare tale importo tra i propri impegni); ciò al fine di evitare duplicazioni di rischio a livello aziendale.

Tali criteri vanno adottati per tutte le segnalazioni di matrice riguardanti i crediti di firma, ad eccezione della voce 58070, relativa alla settorizzazione economica dei soggetti ordinanti i crediti di firma, con riferimento alla quale, anche in assenza di un mandato con rappresentanza, deve essere operata la ripartizione "pro–quota" da parte di tutti i partecipanti al "*pool*" inclusa la capofila.

La classificazione della controparte, da parte sia della capofila sia degli altri partecipanti, deve essere effettuata in base al soggetto ordinante (anche nell'ipotesi in cui non vi sia rilascio della procura alla capofila).

La banca partecipante a un finanziamento in "*pool*" che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota–parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza fra le garanzie rilasciate.

4.3. PROVVISTA PER CASSA

Ciascun partecipante al "*pool*" (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nei dati patrimoniali la sola quota effettivamente ricevuta, includendola nelle relative voci di pertinenza e facendo riferimento, per quanto riguarda l'individuazione della controparte, al datore dei fondi.

Le aziende capofila munite di mandato senza rappresentanza devono rilevare le quote degli altri partecipanti negli “Altri impegni” (sottovoce 58387.24).

5. TITOLI E DERIVATI

Ai fini della rilevazione delle operazioni in titoli nelle Sezioni I e II le banche devono attenersi ai criteri di seguito indicati.

5.1. DATI PATRIMONIALI – TITOLI IN PORTAFOGLIO

Nella voce 58010 ("Titoli") e nelle sottovoci 58007.18 e 50 ("Sofferenze – titoli") occorre segnalare i titoli in portafoglio, con indicazione della valuta di denominazione, del codice ISIN, del portafoglio contabile di classificazione e dell'indicatore di quotazione IAS ([1]).

I titoli devono essere valorizzati come segue:

- titoli di debito e di capitale e quote di OICR, quotati: *fair value* rilevato nell'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento della segnalazione; va rilevato il corso secco;
- titoli di debito e di capitale e quote di OICR, non quotati: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Nei casi in cui il titolo quotato sia stato temporaneamente sospeso dalle quotazioni ovvero il fair value rilevato nell'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento della segnalazione non sia disponibile va segnalato il valore contabile.

Nei casi in cui il fair value o il valore contabile sia pari a zero deve essere segnalato il valore convenzionale di 1 euro.

Per i titoli del tipo "*zero coupon bond*" ovvero "*one coupon*" occorre includere anche i ratei di interesse contabilizzati alla data di riferimento della segnalazione.

Il portafoglio titoli è interessato dalle operazioni di acquisto (comprese le eventuali sottoscrizioni di azioni e di altri titoli) e di vendita solo al momento del regolamento di tali operazioni, a prescindere dalla materiale consegna ovvero dalla "specificazione" dei numeri e delle serie dei titoli.

Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione di compravendita.

Per i titoli di capitale quotati la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione di borsa indicato nel contratto.

I titoli in corso di emissione, la sottoscrizione e il regolamento dei quali siano avvenuti in una data antecedente quella di emissione dei titoli stessi, vanno ricondotti nella voce "Titoli" solo a partire da quest'ultima data.

Qualora la banca abbia contabilizzato sul conto della controparte il prezzo della compravendita in data antecedente quella del regolamento del titolo, in matrice deve essere segnalato il saldo del conto così come emerge dalla contabilità aziendale, con appostazione della relativa transitoria contropartita tra le "Altre attività - altre" e le "Altre passività - altre" (sottovoci 58020.28 e 58045.31).

Le operazioni in titoli, per le quali la data cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi preceda quella di contabilizzazione al conto titoli, devono riflettersi sulla voce "Titoli" della matrice a partire da quest'ultima data.

[1] Dalle presenti voci sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi acquistati, che formano oggetto di rilevazione nell'ambito dei finanziamenti (sottovoci 58005.08 e 58007.08).

Vanno escluse tutte le transazioni in titoli nell'ambito delle quali la banca abbia agito in rappresentanza (in nome e per conto) di altri soggetti (di società emittenti nel caso di operazioni di collocamento di titoli all'emissione, di clientela acquirente o venditrice ecc.) ([1]).

Sono convenzionalmente assimilate ai titoli di capitale le quote in società il cui capitale non è rappresentato da titoli (ad esempio, quote di s.r.l.).

Tra i "Titoli" sono compresi i titoli temporaneamente ceduti dalla banca con operazioni di pronti contro termine passivi che non danno luogo a cancellazione dall'attivo nonché i titoli temporaneamente acquistati dalla banca con operazioni di pronti contro termine attivi che danno luogo all'iscrizione dei titoli nell'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Riporti, pronti contro termine e prestito titoli"). Nel caso di titoli temporaneamente acquistati a pronti con facoltà di rivendita a termine da parte dell'ente segnalante forma oggetto di rilevazione anche l'opzione put acquistata.

Dalla voce "Titoli" vanno esclusi i titoli temporaneamente acquistati dalla banca con operazioni di pronti contro termine attivi che non danno luogo all'iscrizione dei titoli nell'attivo ("pronti contro termine attivi") nonché i titoli temporaneamente ceduti dalla banca con operazioni di pronti contro termine passivi che danno luogo alla cancellazione dei titoli dall'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Riporti, pronti contro termine e prestito titoli").

Dalla voce "Titoli" vanno esclusi i titoli di debito di propria emissione riacquistati dalla banca segnalante, i quali vanno portati in deduzione dell'ammontare dei "Titoli di debito in circolazione" (voce 58035) ([2]).

I titoli in portafoglio vanno rilevati in base al loro saldo dare con appostazione degli eventuali scoperti tecnici nella sottovoce 58045.24, "Altre passività – titoli di proprietà: scoperti tecnici", dove è prevista l'indicazione del codice ISIN e della valuta di denominazione.

Gli acconti ricevuti o dati rispettivamente per operazioni di vendita o di acquisto non ancora regolate devono essere ricondotti tra le "Altre passività/Altre attività - altre" (rispettivamente, sottovoci 58045.31 e 58020.28) anche in ipotesi di acconti coprenti l'intero importo della transazione.

I titoli acquistati o venduti a seguito di contratti derivati ("*futures*" e "*options*") negoziati su mercati regolamentati vanno segnalati secondo l'"importo dovuto" il giorno di liquidazione dei contratti stessi.

I movimenti del portafoglio titoli sono rilevati nella voce 58060; per tale voce è prevista l'indicazione della valuta di denominazione, del portafoglio contabile e del codice ISIN.

Criteri analoghi a quelli descritti devono essere adottati ai fini delle ulteriori informazioni concernenti i titoli in portafoglio.

In particolare, nelle voci 58100 e 58115 è prevista la segnalazione, rispettivamente, delle quantità dei titoli di capitale/quote di O.I.C.R. e del valore nominale dei titoli di debito, ripartiti per codice ISIN, portafoglio contabile e indicatore di quotazione IAS. Per tali voci è inoltre richiesta l'indicazione della variabile "depositario", che indica l'eventuale soggetto depositario presso il quale sono depositati i titoli (per quanto riguarda i valori che può assumere la variabile "depositario" cfr. successivo sottoparagrafo "Titoli di terzi in deposito"). Per la voce 58115 è altresì richiesta l'indicazione della "valuta" di denominazione.

[1] Per i titoli sottoscritti o acquistati in nome e per conto di altri soggetti, e non consegnati a questi dalla banca, si veda il successivo sottoparagrafo "Titoli di terzi ricevuti in deposito".
[2] Si veda il successivo sottoparagrafo "Dati patrimoniali - Titoli in circolazione".

I titoli di proprietà connessi con operazioni che, sul piano sostanziale, non danno luogo alla loro iscrizione nell'attivo della banca segnalante (ad esempio, titoli connessi con operazioni pronti contro termine attive o con operazioni di cartolarizzazione di proprie attività non cancellate dall'attivo) formano oggetto di segnalazione nella voce 58148, secondo i medesimi criteri di valorizzazione previsti per il portafoglio titoli.

Per il trattamento dei contratti derivati con titolo sottostante si veda il successivo sottoparagrafo "Derivati finanziari".

5.2. DATI PATRIMONIALI – TITOLI IN CIRCOLAZIONE

Nella voce 58035 ("Titoli di debito in circolazione") occorre segnalare il valore nominale dei titoli di debito emessi, con indicazione del codice ISIN, del portafoglio contabile di classificazione, della valuta di denominazione, del settore di attività economica e dello Stato di residenza del primo prenditore ([1]). Si distingue tra titoli che assicurano alla scadenza il rimborso integrale della quota capitale e altri titoli.

I titoli vanno segnalati al netto degli eventuali riacquisti effettuati. In particolare, la deduzione va operata al valore nominale; l'eventuale differenza tra tale importo e quello pagato per il riacquisto dei titoli va segnalata, a seconda del segno, nelle sottovoci 58020.26 ("Altre attività – sbilancio profitti e perdite") e 58045.30 ("Altre passività – sbilancio profitti e perdite"). Gli eventuali titoli oggetto di riacquisto vanno segnalati nella voce 58123 "Titoli di debito di propria emissione riacquistati", indicando il valore nominale e i medesimi attributi informativi previsti per la voce 58035.

Ai titoli di debito emessi che hanno natura strutturata si applicano le regole di scomposizione previste nelle "Avvertenze Generali", paragrafo "Strumenti finanziari strutturati".

5.3. TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO

Nella voce 58140 "Titoli di terzi in deposito: titoli di debito - valore nominale" occorre indicare, con periodicità mensile, il valore nominale dei titoli di debito di terzi depositati presso la banca segnalante in base ad un contratto di deposito titoli, ripartiti in funzione della tipologia di rapporto (custodia e amministrazione, banca depositaria, gestioni di portafogli, altri rapporti ([2])) e con indicazione del settore di attività economica del depositante, del codice ISIN dei titoli oggetto di deposito e dell'eventuale soggetto depositario presso il quale sono sub-depositati i titoli ([3]).

Nella voce 58145 "Titoli di terzi in deposito: titoli di capitale e quote di O.I.C.R. - quantità" occorre indicare, con periodicità mensile, le quantità (numero) dei titoli di capitale e delle quote di OICR ricevuti in deposito, ripartite secondo i medesimi attributi informativi di cui alla voce 58140. Sono convenzionalmente inclusi i *warrants*.

Sono esclusi dalla rilevazione i titoli temporaneamente ceduti dalla banca segnalante nel caso di operazioni di PCT, di riporto passivi e di prestito titoli che non superano il test di *derecognition* previsto dall'IFRS 9 lasciati dal cessionario in deposito presso la banca. Sono convenzionalmente inclusi i titoli che la banca segnalante ha temporaneamente acquisito nel

[1] Dalla presente voce sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi, che formano oggetto di rilevazione nell'ambito dei debiti (voce 58030 sottovoci 09, 34 e 36).
[2] Nella tipologia "altri rapporti" sono ricompresi i titoli ricevuti a garanzia per i quali l'azienda svolga un servizio accessorio di custodia e di amministrazione.
[3] Nella presente voce sono inclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

caso di PCT, di riporti attivi e di prestito titoli ma che non ha iscritto tra le proprie attività (ad es. PCT attivi con obbligo di rivendita) ([1]).

Non formano oggetto di rilevazione nelle presenti voci i titoli acquisiti a titolo di cauzione assegni.

I titoli sottoscritti o acquistati in nome e per conto di altri soggetti, e non consegnati a questi dalla banca, vanno ricondotti, a far tempo dal giorno del regolamento dell'operazione, tra i titoli di terzi ricevuti in deposito; qualora i medesimi titoli non siano stati neppure consegnati alla banca da parte del soggetto emittente o venditore, gli stessi non formano oggetto di rilevazione.

La variabile di classificazione "depositario" indica il soggetto presso il quale è sub-depositato il titolo in oggetto. La variabile è così articolata:

- Monte Titoli;
- altro depositario residente;
- depositario non residente;
- deposito presso il segnalante;
- titolo non disponibile.

Nel caso di titoli ricevuti per PCT attivi e successivamente ceduti (ad esempio nell'ambito di PCT passivi), occorre indicare nel campo depositario la modalità "titolo non disponibile".

Medesimo trattamento si applica alla banca depositaria di fondi comuni, nel caso di titoli ceduti temporaneamente dal fondo comune depositante (ad esempio, per operazioni di pronti contro termine passivi o di prestito titoli).

Nella voce 58307 "Titoli di terzi in deposito – fair value", che va compilata applicando i criteri di rilevazione previsti per la voce 58140, occorre segnalare, con periodicità trimestrale, il *fair value* dei titoli in deposito (da valorizzare, nel caso di titoli di debito quotati, in base al corso secco); sono convenzionalmente inclusi i *warrants*. Tale voce prevede una ripartizione in funzione della tipologia di rapporto sottostate il deposito (custodia e amministrazione, banca depositaria, gestioni di portafogli, altri rapporti), del settore di attività economica e della provincia di residenza del depositante, del codice ISIN dei titoli. Con esclusivo riferimento alla sottovoce 02 relativa ai titoli "a custodia o in amministrazione" è consentito, limitatamente ai titoli non quotati, segnalare il valore contabile, ove il *fair value* non sia agevolmente determinabile.

Limitatamente ai titoli ricevuti in deposito da soggetti residenti, la voce 58306, per la cui compilazione si rimanda a quanto previsto per la voce 58307, prevede, con periodicità semestrale, la segnalazione:

- del *fair value* dei titoli in deposito, ripartito per settore di attività economica e area geografica della controparte, valore complessivo dei titoli depositati (variabile "classe importo cliente"), tipologia titolo (variabile "raggruppamento titoli"), valore dei titoli depositati per ciascuna tipologia di titoli (variabile "classi di importo tipologia titoli");
- del numero dei clienti per tipologia titoli, con medesima ripartizione prevista per il *fair value*;

[1] I titoli oggetto di operazioni di riporto attive e passive, di pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine e di prestito titoli sono oggetto di specifica segnalazione anche nelle voci 58130 e 58135. Si veda al riguardo "Avvertenze Generali", paragrafo "Riporti, pronti contro termine e prestito titoli".

- del numero dei clienti, con medesima ripartizione prevista per il *fair value*, esclusa la distinzione per "raggruppamento titoli" e "classi di importo tipologia titoli";
- del numero dei conti, con la medesima ripartizione prevista per il *fair value*.

5.4. DERIVATI

I derivati finanziari e creditizi formano oggetto di rilevazione in più punti della matrice dei conti ([1]).

Nella sezione I ("Dati statistici mensili") i derivati sono rilevati al fair *value* (positivo o negativo) alla data di riferimento della segnalazione, calcolato al lordo del rischio di controparte ([2]). Le eventuali rettifiche di valore connesse con il rischio di controparte vanno segnalate nella sottovoce 58045.08 ("Altre passività – fondi rettificativi: su altre attività").

Per i derivati scaduti occorre segnalare il valore esigibile (da riconoscere) dalla (alla) controparte, al lordo delle eventuali previsioni di perdita, da ricondurre nella citata sottovoce 58045.08.

Informazioni di maggiore dettaglio sull'operatività in derivati (valori nozionali e *fair value* classificati per tipologia di derivato, di sottostante, ecc.) formano oggetto di segnalazione nella sottosezione II.1, parte quinta ("Altri dati statistici – derivati"); le relative istruzioni di compilazione vengono fornite nei paragrafi seguenti.

Per quanto riguarda la segnalazione dei derivati per vita residua, cfr. Avvertenze generali, paragrafo "Vita residua".

5.4.1. DERIVATI FINANZIARI

5.4.1.1 REGOLE DI COMPILAZIONE

I derivati finanziari sono strumenti finanziari che presentano le seguenti caratteristiche:

- non richiedono alcun investimento iniziale o richiedono un investimento piccolo (es. premio) rispetto all'esposizione che generano;
- sono regolati a una data futura;
- il loro valore cambia in relazione all'andamento di una predeterminata variabile (tasso di interesse, indice azionario, prezzo di un titolo, tasso di cambio, ecc.).

Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.

I derivati finanziari vengono rilevati nelle voci 58470, sottovoci da 02 a 38, 58475, sottovoci da 02 a 38, 58480, sottovoci da 02 a 38.

I derivati finanziari vanno classificati in relazione alla tipologia di derivato (variabile "raggruppamento derivati") e alla natura del sottostante (variabile "sottostante").

Si distinguono le seguenti tipologie di derivati (variabile "raggruppamento derivati")([3]):

[1] Sono sempre esclusi i derivati "interni", cioè i derivati stipulati tra diverse unità operative della medesima banca segnalante, ivi incluse le filiali estere.
[2] Ai fini della classificazione per "valuta", trovano applicazione i criteri forniti relativamente alla sezione II (cfr. paragrafi successivi).
[3] Per quanto riguarda le definizioni delle principali tipologie di contratti derivati finanziari si rinvia alle "Avvertenze Generali - Glossario".

- derivati finanziari diversi dalle opzioni:
 - *futures*;
 - *forwards* ([1]);
 - Fra's;
 - EONIA *Swaps*;
 - altri *swaps*;
 - altri derivati finanziari;
- opzioni:
 - *call* europee *plain vanilla*;
 - *call* americane *plain vanilla*;
 - *call* esotiche;
 - *put* europee *plain vanilla*;
 - *put* americane *plain vanilla*;
 - *put* esotiche;
- derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione.

Si distinguono le seguenti tipologie di sottostanti (variabile "sottostante"):

- tassi di interesse e titoli di debito;
- titoli di capitale e indici azionari;
- quote di O.I.C.R.;
- valute e oro;
- merci;
- altri.

Con riferimento sia al valore nozionale sia al "*fair value*" occorre inoltre segnalare:

- la valuta di denominazione del contratto ([2]);
- il settore di attività economica e lo Stato di residenza della controparte;
- la distinzione tra derivati (variabile "natura derivato"): a) non incorporati; b) incorporati in passività finanziarie; c) incorporati in attività finanziarie; d) incorporati in altri derivati;
- l'eventuale quotazione (variabile "indicatore di quotazione IAS"): a) quotati su mercati regolamentati attivi; b) quotati su mercati regolamentati non attivi; c) quotati su altri mercati attivi d) non quotati; e) in corso di quotazione;
- la tipologia di derivato: a) mercati organizzati ([3]); b) *over the counter* controparti centrali, c) *over the counter* senza controparti centrali.

[1] Nei *forwards* sono incluse le operazioni di compravendita a termine nonché quelle di compravendita a pronti da regolare a una data successiva rispetto a quella prevista dalle prassi di mercato (c.d. "operazioni con regolamento a lungo termine" secondo la definizione prevista a fini prudenziali).
[2] Con specifico riferimento al *fair value*, si precisa che i derivati che fanno riferimento ad un'unica valuta (es. IRS in dollari) vanno segnalati avendo riguardo a tale valuta; i derivati che prevedono lo scambio di più valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.
[3] Con il termine "Mercati organizzati" si intendono le operazioni negoziate su mercati regolamentati di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-ter del T.U.F. (così come aggiornato dal decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 129) e regolate con controparti centrali qualificate.

- se il contratto rientra in un accordo di compensazione avente ad oggetto derivati finanziari e/o creditizi.

Le voci sono articolate in funzione della finalità del derivato come di seguito definita: a) negoziazione a fini di vigilanza (voce 58470); b) di copertura (voce 58475); c) altro (voce 58480). Un'operazione è considerata di copertura quando soddisfa gli specifici requisiti per l'*hedge accounting* previsti dall'IFRS 9 o dallo IAS 39. Nella categoria "altro" confluiscono, ad esempio, i derivati che hanno natura di copertura gestionale (connessi con la *fair value option*) nonché i derivati scorporati da strumenti finanziari strutturati sempreché non siano ricondotti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Non formano oggetto di rilevazione i contratti derivati negoziati dalle banche cedenti a fronte di operazioni c.d. di "autocartolarizzazione" indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte) ([1]).

Nelle sottovoci relative ai valori nozionali:

- le posizioni lunghe (o "acquisti") sono costituite dalle operazioni che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati;
- le posizioni corte (o "vendite") sono costituite dalle operazioni che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati.

Nel caso di "*futures*" (nonché di altri contratti negoziati su mercati regolamentati) le operazioni di acquisto e di vendita che rappresentino l'una la chiusura dell'altra non devono costituire oggetto di segnalazione. Qualora il capitale nozionale di riferimento risulti amplificato (ad esempio da effetti di leva) a causa della struttura dell'operazione, va rilevato il capitale nozionale di riferimento effettivo ([2]).

I contratti di "*amortising interest rate swap*" in cui il valore nozionale si riduce per un importo costante ad un intervallo temporale prefissato vanno scomposti in una serie di "*interest rate swap*" di numero pari a quello delle riduzioni e di importo pari a quello costante di riduzione ([3]).

Per quanto concerne i derivati negoziati su mercati regolamentati o *over-the counter* in cui vige un sistema di margini (iniziali e/o di variazione) in contanti, tali ultimi vanno rilevati nella Sezione I "Dati statistici mensili" applicando i criteri di seguito descritti.

I margini ricevuti dalla controparte vanno segnalati:

a) nel caso di somme in contanti non fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.05 o 19 tenendo conto della controparte;

b) nel caso di somme in contanti a vista fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.01, 15, 21 o 23, a seconda della forma tecnica utilizzata e tenendo conto della controparte;

[1] Nel caso di contratti derivati negoziati con soggetti diversi dalla società veicolo resta comunque in capo alla banca il rischio di controparte.
[2] Ad esempio, nel caso di un "*interest rate swap*" con capitale nozionale di 100 che prevede semestralmente il regolamento del differenziale di interessi moltiplicato per 10, occorre segnalare come capitale nozionale 1000.
[3] Ad esempio, un contratto di "*amortising interest rate swap*" con valore nozionale 100, scambio annuale di tasso fisso contro un tasso indicizzato, riduzione del valore nozionale di 20 a intervalli annuali va scomposto in 5 contratti di "*interest rate swap*" di importo 20 ciascuno aventi durata il primo di 1 anno, il secondo 2 anni, il terzo 3 anni, il quarto 4 anni e il quinto 5 anni.

c) nel caso di somme in contanti con durata stabilita, fruttifere o non fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.08, 22 o 28 a seconda della forma tecnica utilizzata e tenendo conto della controparte.

I margini versati alla controparte vanno rilevati nelle sottovoci 58005.14 "Finanziamenti – verso Banche Centrali e banche – altri finanziamenti" oppure 58005.42 "Finanziamenti – verso clientela – altri finanziamenti", a seconda della controparte. Criteri analoghi si applicano ai fini della voce 58007.

Ove i margini versati siano costituiti in titoli (sottovoce 58010.06), questi ultimi vanno segnalati anche nella Sezione II.1, parte terza ("Vita residua") tra i titoli impegnati.

Criteri analoghi si applicano ai margini versati e ricevuti a fronte di operazioni in strumenti finanziari diversi dai derivati (ad esempio, operazioni di pronti contro termine).

I premi pagati per l'acquisto di opzioni e quelli incassati per l'emissione di opzioni ([1]) devono essere patrimonializzati e segnalati nella Sezione I, rispettivamente, nelle sottovoci 58020.02 o 04 ("Altre attività - derivati creditizi e finanziari) e 58045.02 ("Altre passività – derivati creditizi e finanziari") ([2]).

I contratti uniformi a termine di "*option*" su contratti "*future*" su titoli di Stato negoziati sull'IDEM sono trattati secondo i criteri di seguito indicati.

Si premette che i premi relativi alle opzioni negoziate sull'IDEM sono pagati e incassati alla data di esercizio o alla data di scadenza dei contratti di opzione. L'importo da scambiare corrisponde al valore del premio corrente a queste ultime due date.

Ciò premesso, il valore corrente del premio non forma oggetto di rilevazione nella sottovoce 58387.24 "Impegni - altri" in quanto il *fair value* di tale opzione va ricondotto nelle voci 58470, 58475 o 58480, nelle sottovoci relative alle opzioni. Identico criterio di rilevazione si applica alle operazioni stipulate per conto degli aderenti indiretti oppure per conto di propri committenti.

In tali voci, sia l'acquirente (promissario) sia il venditore (promittente) dell'opzione (non ancora scaduta) sono tenuti a indicare il valore nominale del titolo nozionale sottostante al contratto "*future*" negoziato.

I margini iniziali, i quali possono essere costituiti in contanti oppure in titoli, vanno rilevati secondo le medesime modalità previste con riferimento ai contratti "*future*".

Nelle voci 58470, 58475 e 58480, in corrispondenza delle sottovoci da 20 a 28, va segnalato il valore nozionale e il *fair value* dei derivati sensibili a più fattori di rischio, allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, per i quali la banca non procede alla scomposizione in più derivati elementari. Ai fini della rilevazione della posizione (lunga o corta) assunta e dell'attività sottostante, occorre fare riferimento in via convenzionale al fattore di rischio più elevato.

Laddove la banca proceda alla anzidetta scomposizione, dovrà rilevare i derivati elementari risultanti dalla stessa nelle sottovoci da 32 a 38. Al riguardo si precisa che, ai fini della segnalazione delle sottovoci relative al valore nozionale, il derivato elementare che riveste la caratteristica di derivato "principale" ("ospite") va indicato come "non incorporato" (ovvero come incorporato in attività o passività finanziarie in caso di derivati incorporati in

[1] Ivi inclusi gli ordinari contratti a premio (*dont*, *stellage*, ecc.) negoziati in borsa nonché i *warrant* (su titoli di capitale, titoli di debito, ecc.) circolanti in modo autonomo.

[2] Non si procede alla patrimonializzazione se il pagamento o l'incasso del premio sono posticipati alla data di esercizio o alla data di scadenza dell'opzione (ad esempio, opzioni su *futures* negoziate sull'IDEM).

strumenti finanziari strutturati), mentre gli altri derivati elementari vanno segnalati come "incorporati in altri derivati". Relativamente alla segnalazione del *fair value*, si applicano le medesime regole previste per le sottovoci dei derivati non oggetto discomposizione. Qualora residui una parte del derivato strutturato non ulteriormente scomponibile, essa va rilevata nelle sottovoci da 32 a 34 valorizzando l'attributo informativo "raggruppamento derivati" con la modalità "derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione".

Nella "Vita residua" (sottosezione II.1, parte terza) è prevista la rilevazione della vita residua dei derivati finanziari secondo il metodo della doppia entrata (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Vita residua").

5.4.1.2 MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI VALORI NOZIONALI DI TALUNE TIPOLOGIE DI DERIVATI FINANZIARI

AMORTIZING SWAP

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un "amortizing swap" avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+4.*
- *Valore nozionale: 1° anno 500 Euro; 2° anno 440 Euro; 3° anno 360 Euro; 4° anno 260 Euro.*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 4 contratti di IRS del tipo "plain vanilla":

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 260 Euro e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro (=360-260), scadenza 2 gennaio anno T+3 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il terzo IRS un capitale nozionale di 80 Euro (=440-360), scadenza 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il quarto IRS ha un capitale nozionale di 60 Euro (=500-440), scadenza 2 gennaio anno T+1 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario.*

ACCRETING SWAP

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un "accreting swap" avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+4.*

- *Valore nozionale: 1° anno 260 Euro; 2° anno 320 Euro; 3° anno 400 Euro; 4° anno 500 Euro .*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 4 contratti di IRS, di cui 1 "plain vanilla" e 3 "con partenza differita" ("forward start"):

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 260 Euro e le altre condizioni identiche a quelle del contratto originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 60 Euro (=320-260), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio T+1 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario;*
- *il terzo IRS ha un capitale nozionale di 80 Euro (=400-320), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario;*
- *il quarto IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro (=500-400), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+3 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario.*

ROLLER-COASTER SWAP

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un "roller-coaster swap" avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+3.*
- *Valore nozionale: 1° anno 100 Euro; 2° anno 80 Euro; 3° anno 90 Euro.*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 3 contratti di IRS, di cui 2 "plain vanilla" e 1 del tipo "con partenza differita" ("forward start"):

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 80 Euro (=100-20) e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell'IRS originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 20 Euro (=100-80), scadenza 2 gennaio T+1 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell'IRS originario;*
- *il terzo IRS ha un capitale nozionale di 10 Euro (=90-80), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni identiche a quelle dell'IRS originario.*

IRS ZERO COUPON

L'IRS "zero coupon" si caratterizza per il fatto che il flusso cedolare a tasso fisso viene capitalizzato nel valore nozionale di partenza dell'IRS e liquidato in un'unica soluzione alla

scadenza dell'IRS stesso. Il flusso a tasso indicizzato viene invece liquidato periodicamente e sulla base del valore nozionale iniziale.

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un IRS "zero coupon" avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+10.*
- *Cedola complessiva relativa al tasso fisso da ricevere alla scadenza finale del contratto: 100 Euro.*
- *Valore nozionale per il tasso indicizzato:100 Euro.*
- *Struttura dei valori nozionali su cui calcolare i flussi cedolari a tasso fisso: 1° anno 100 Euro; 2° anno 107,2 Euro; 3° anno 114,9 Euro; 4° anno 123,1 Euro; 5° anno 131,9 Euro; 6° anno 141,4 Euro; 7° anno 151,6 Euro; 8° anno 162,4 Euro; 9° anno 174,1 Euro; 10° anno 186,6 Euro ([1]).*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei 2 seguenti IRS del tipo "plain vanilla":

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro e data di scadenza e date di revisione del rendimento a tasso indicizzato identiche a quelle dell'IRS originario;*
- *il secondo IRS, al fine di riprodurre lo sviluppo della quota capitale di un titolo "zero coupon", ha data di scadenza 2 gennaio anno T+10, data di revisione del tasso indicizzato convenzionalmente "a vista" (in modo da sterilizzarne gli effetti, tenuto conto che il flusso a tasso indicizzato è quello calcolato nel 1° IRS), capitale nozionale che va di anno in anno incrementato della quota interessi maturata sull'IRS "zero coupon" originario. In particolare, l'IRS in esame va rilevato dalla banca X solo a partire dal 2 gennaio T+1 e in base ai seguenti valori nozionali: dal 2 gennaio T+1 al 31 dicembre T+1: 7,2 Euro; dal 2 gennaio T+2 al 31 dicembre T+2:14,9 Euro; dal 2 gennaio T+3 al 31 dicembre T+3: 23,1 Euro; dal 2 gennaio T+4 al 31 dicembre T+4: 31,9 Euro; dal 2 gennaio T+5 al 31 dicembre T+5: 41,4 Euro; dal 2 gennaio T+6 al 31 dicembre T+6: 51,6 Euro; dal 2 gennaio T+7 al 31 dicembre T+7: 62,4 Euro; dal 2 gennaio T+8 al 31 dicembre T+8: 74,1 Euro; dal 2 gennaio T+9 al 31 dicembre T+9: 86,6 Euro.*

5.4.2 DERIVATI CREDITIZI ([2])

Sono rilevate le seguenti tipologie di derivati creditizi (variabile "raggruppamento derivati"):

- credit default swap;
- credit default swap index;
- credit default option;
- total rate of return swap;

[1] Ovviamente alla fine del decimo anno, grazie all'ultimo flusso cedolare a tasso fisso, il valore nozionale sarà pari a 200 Euro.

[2] Per quanto riguarda le principali definizioni utilizzate nel presente paragrafo si rinvia alle "Avvertenze Generali", "Glossario".

- credit spread swap;
- credit spread option;
- altri derivati creditizi.

Nelle voci 58470, sottovoci da 42 a 44, 58475, sottovoci da 42 a 44 e 58480, sottovoci da 42 a 44, occorre segnalare il valore nozionale degli acquisti e delle vendite di protezione; per i contratti per i quali sia previsto un pagamento in cifra fissa occorre segnalare il valore di liquidazione stabilito contrattualmente. Nelle sottovoci 46 e 48 delle medesime voci occorre segnalare il *fair value* calcolato alla data di riferimento della segnalazione, al lordo degli accordi di compensazione.

Con riferimento sia al valore nozionale sia al *fair value* occorre segnalare:

- la valuta di denominazione del contratto;
- il settore di attività economica e lo Stato di residenza della controparte;
- la distinzione tra derivati (variabile "natura derivato"): a) non incorporati; b) incorporati in passività finanziarie; c) incorporati in attività finanziarie; d) incorporati in altri derivati;
- l'eventuale quotazione (variabile "indicatore di quotazione IAS"): a) quotati su mercati regolamentati attivi; b) quotati su mercati regolamentati non attivi; c) quotati su altri mercati attivi d) non quotati; e) in corso di quotazione;
- se il contratto rientra in un accordo quadro di compensazione;
- la distinzione tra prodotti *single-name, basket* e *"altro"* (variabile "sottostante").

Le voci sono articolate in funzione della finalità del derivato come di seguito definita: a) negoziazione a fini di vigilanza (voce 58470); b) di copertura (voce 58475); c) altro (voce 58480). Un'operazione è considerata di copertura quando soddisfa gli specifici requisiti per l'*hedge accounting* previsti dall'IFRS 9 o dallo IAS 39. Nella categoria "altro" confluiscono, ad esempio, i derivati che hanno natura di copertura gestionale (connessi con la *fair value option*) nonché i derivati scorporati da strumenti finanziari strutturati sempreché non siano ricondotti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza

I premi pagati dal "*protection buyer*" (ricevuti dal "*protection seller*") vanno segnalati nelle sottovoci 58020.02-04 "Altre attività – derivati creditizi e finanziari" (58045.02 "Altre passività – derivati creditizi e finanziari").

La banca "*protection seller*" rileva: nella sottovoce 58387.10 "Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione" l'esposizione nei confronti della "*reference entity*" (l'importo da segnalare è l'intero valore nozionale del derivato su crediti, salvo il caso in cui è previsto un pagamento in cifra fissa, nel qual caso si considera il valore di liquidazione stabilito contrattualmente).

I "titoli ospite" riferiti alle "*credit linked notes*" acquistate vanno segnalati nell'attivo nelle sottovoci 58010 "Titoli" o 58007.18 e 50 ("Sofferenze – titoli").

I "titoli ospite" riferiti alle "*credit linked notes*" emesse dalla banca "*protection buyer*" vanno segnalati nel passivo nella voce 58035 "Titoli di debito in circolazione".

5.4.3 DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI RIENTRANTI IN ACCORDI DI COMPENSAZIONE

Nella voce 58485 “Derivati creditizi e finanziari - fair value al netto di accordi di compensazione” occorre segnalare il *fair value* netto (positivo o negativo) dei contratti derivati (finanziari e creditizi) rientranti in accordi di compensazione aventi ad oggetto derivati finanziari e/o creditizi.

È richiesta l’apertura per settore di attività economica e Stato di residenza della controparte.

6. STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI

Gli strumenti finanziari strutturati sono strumenti costituiti dalla combinazione di un contratto "ospite" (di regola, un'attività o una passività finanziaria) e di un derivato incorporato che è in grado di modificare i flussi di cassa generati dal contratto "ospite". Valgono la definizione di derivato incorporato e le regole di scomposizione previste dall'IFRS 9 ([1]).

Nelle Sezioni I e II i derivati incorporati - come sopra definiti - vanno separati dai contratti "ospite" (passività) e rilevati come strumenti finanziari autonomi anche se incorporati in strumenti finanziari strutturati valutati in bilancio al *fair value* ([2]). Fanno eccezione a tale ultimo trattamento gli strumenti finanziari strutturati classificati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti.

Di seguito si illustrano, a titolo di esempio, i criteri di rilevazione da applicare nel caso di titoli "*index–linked*" e "*reverse convertible*".

TITOLI "INDEX–LINKED"

Si tratta di strumenti cartolari di raccolta che includono un'opzione a favore dei sottoscrittori sul rendimento a scadenza e il cui rischio di mercato viene, di regola, gestionalmente coperto dalle banche emittenti con contratti derivati ("swap" od opzioni) negoziati con altre controparti ([3]).

Di seguito vengono indicate le principali condizioni di rendimento che caratterizzano generalmente i titoli anzidetti e i relativi strumenti di copertura.

CARATTERISTICHE DI RENDIMENTO DEI TITOLI

Interessi: pagati in un'unica soluzione alla data di scadenza del capitale

Rendimento minimo garantito: predefinito al momento dell'emissione

Rendimento variabile: determinato in base all'andamento di un parametro di riferimento (indice di borsa, tasso di cambio, ecc.) o di più parametri. Può essere solo maggiore o uguale a zero ([4]).

Rendimento effettivo: rendimento minimo garantito + rendimento variabile

CARATTERISTICHE DEL DERIVATO DI COPERTURA GESTIONALE (SWAP)

[1] Ciò implica, ad esempio, che non si procede alla scomposizione nei casi in cui le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (ad esempio, nel caso di opzioni "*cap*" e "*floor*" su tassi d'interesse incorporate in un contratto di debito al ricorrere delle condizioni previste dall'IFRS 9. Per tali opzioni è prevista la scomposizione ai soli fini della vita residua – cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Vita residua").

[2] Ciò implica che i relativi contratti "ospite" devono essere rilevati nelle voci relative alle pertinenti forme tecniche, al netto del valore del derivato incorporato.

[3] Nell'esempio si assume che la copertura non soddisfi le condizioni previste dagli IAS/IFRS per l'applicazione delle regole di *hedge accounting*.

[4] Il caso più ricorrente è quello in cui il rendimento variabile è commisurato alla variazione del parametro di riferimento registrata nel periodo considerato. Vi sono anche titoli nei quali il rendimento variabile è corrisposto quando il parametro raggiunge un valore soglia oppure matura in ragione giornaliera ogni volta che il parametro si colloca entro un determinato intervallo di valori ("*corridor*").

Rispetto ai titoli emessi il derivato di copertura gestionale presenta: a) date di emissione e di scadenza finale identiche; b) capitale nozionale pari all'ammontare complessivo dell'emissione; c) condizioni economiche che prevedono la riscossione alla scadenza finale di un rendimento corrispondente a quello effettivo dei titoli contro il pagamento periodico di un tasso indicizzato.

Sul piano finanziario l'insieme dei suddetti strumenti finanziari (titoli e "swap") può essere considerato come la combinazione di quattro elementi di base:

1) *titoli del tipo "one coupon bond" emessi a un tasso d'interesse pari al rendimento minimo garantito;*
2) *opzione call (annessa ai titoli anzidetti) emessa sul parametro finanziario di riferimento, con valore nozionale corrispondente all'ammontare dei titoli;*
3) *un "interest rate swap" acquistato, che prevede il pagamento periodico di un tasso indicizzato e l'incasso alla scadenza di un tasso fisso pari al tasso di rendimento minimo garantito;*
4) *opzione call (annessa allo "swap") acquistata, di contenuto identico a quella del punto 2.*

Formalmente le due opzioni non prevedono la corresponsione esplicita di un premio ([1]).

Considerato che la passività finanziaria strutturata deve formare oggetto di scomposizione e assumendo che la banca scomponga a fini di vigilanza anche l'IRS strutturato (swap più opzione) di copertura della medesima passività, gli anzidetti quattro strumenti finanziari devono essere segnalati separatamente secondo le seguenti modalità.

TITOLI

a) *I titoli emessi vanno segnalati nel passivo dei "dati patrimoniali" nella voce 58035 "Titoli di debito in circolazione". L'ammontare iniziale dei titoli, da rilevare al netto del premio implicito ([2]), va aumentato ad intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) dell'interesse minimo garantito maturato in regime di capitalizzazione annua composta ([3]).*
b) *L'interesse minimo garantito maturato in regime di capitalizzazione composta ([4]) va rilevato in conto economico tra gli interessi passivi e oneri assimilati.*

OPZIONE IMPLICITA NEI TITOLI

a) *Il premio implicito dell'opzione, non essendo formalmente definito nel contratto, va esplicitato e segnalato nella voce 58045.02 "Altre passività – derivati creditizi e finanziari" ([5]).*

[1] I premi relativi alle due opzioni possono considerarsi di fatto impliciti nel rendimento minimo garantito dei titoli e dello "*swap*" di copertura.
[2] La sottrazione del premio implicito può non essere operata nel caso in cui i titoli emessi siano stati allocati contabilmente nei portafogli valutati al *fair value*.
[3] Se l'interesse minimo garantito è di importo ridotto, può essere applicato il regime di capitalizzazione semplice.
[4] Ovvero, in regime di capitalizzazione semplice (cfr. precedente nota 1).
[5] Il premio implicito può non essere rilevato nel caso in cui i titoli emessi siano stati allocati contabilmente nei portafogli valutati al *fair value*.

b) Il valore nozionale e il fair value dell'opzione vanno indicati, rispettivamente, nelle sottovoci 58480.14 "Altri derivati - derivati finanziari – opzioni – valore nozionale – posizioni corte" e 58480.18 "Altri derivati - derivati finanziari – opzioni – fair value al lordo di accordi di compensazione – negativo". Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in passività finanziarie"; raggruppamento derivati "call (europea o americana, a seconda dei casi) plain vanilla"; tipologia sottostante a seconda della natura del parametro di riferimento (es. azioni e indici azionari) ([1]).

"INTEREST RATE SWAP" E RELATIVA OPZIONE IMPLICITA

a) il valore nozionale dell'IRS va segnalato nella sottovoce 58480.32 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – valore nozionale – posizioni lunghe". Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "non incorporato"; raggruppamento derivati "altri swap"; tipologia sottostante "tassi di interesse e titoli di debito";

b) il fair value del derivato strutturato (IRS e relativa opzione implicita) va segnalato nella sottovoce 58020.02 o 04 "Altre attività – derivati creditizi e finanziari";

c) il valore nozionale dell'opzione va segnalato nella sottovoce 58480.32 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – valore nozionale – posizioni lunghe"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in altri derivati"; raggruppamento derivati "call (europea o americana, a seconda dei casi) plain vanilla"; tipologia sottostante a seconda della natura del parametro di riferimento (es. azioni e indici azionari) ([2]);

d) il fair value del derivato strutturato (IRS e relativa opzione implicita) va segnalato nella sottovoce 58480.36 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – fair value al lordo di accordi di compensazione – positivo") o 38 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – fair value al lordo di accordi di compensazione – negativo") a seconda del segno. Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "non incorporato"; tipologia sottostante in funzione della componente di rischio più rilevante (ad es. "azioni e indici azionari").

* * *

[1] Nel caso, più frequente, in cui il rendimento variabile del titolo emesso è rapportato all'incremento del parametro di riferimento, occorre classificare, nell'ambito della variabile "raggruppamento titoli", l'opzione emessa come "*call plain vanilla*" con sottostante l'appropriato parametro di riferimento. Qualora, tuttavia, il rendimento sia rapportato al decremento del parametro (ad esempio, il deprezzamento di un tasso di cambio), l'opzione emessa va ricondotta nella categoria "*put plain vanilla*".

[2] Nel caso, più frequente, in cui il rendimento variabile del titolo emesso è rapportato all'incremento del parametro di riferimento, occorre classificare, nell'ambito della variabile "raggruppamento titoli", l'opzione emessa come "*call plain vanilla*" con sottostante l'appropriato parametro di riferimento. Qualora, tuttavia, il rendimento sia rapportato al decremento del parametro (ad esempio, il deprezzamento di un tasso di cambio), l'opzione emessa va ricondotta nella categoria "*put plain vanilla*".

Possono verificarsi anche casi in cui la copertura dell'opzione implicita nei titoli emessi viene realizzata acquistando direttamente una opzione di contenuto identico. Tale opzione, analogamente a quella implicita, può prevedere alla scadenza il pagamento di un rendimento minimo certo qualunque sia l'andamento dello strumento finanziario di riferimento (cd. opzione con un minimo garantito). Ad esempio l'opzione può prevedere il pagamento alla scadenza:

a) dell'x% (comprensivo del rendimento minimo garantito) se il parametro di riferimento soddisfa l'andamento contrattualmente predefinito;

b) dell'y% (rendimento minimo garantito) se il parametro di riferimento non soddisfa l'andamento contrattualmente predefinito.

CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA: OPZIONI SENZA RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Si applicano le medesime regole segnaletiche previste con riferimento alle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 4), con l'avvertenza che:

a) l'opzione in essere va qualificata come "non incorporata"

b) il premio figurativo relativo all'opzione annessa ai titoli, si può in via convenzionale assumere pari a quello corrisposto per l'acquisto dell'opzione di copertura.

CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA: OPZIONI CON RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Nella sostanza i contratti di opzione in esame prevedono alla data di scadenza la restituzione alla banca acquirente di una quota parte del premio pagato all'inizio del contratto, nella misura corrispondente al rendimento minimo garantito, qualunque sia l'andamento del parametro finanziario prefissato.

Pertanto, alla fattispecie in questione si applicano le medesime regole segnaletiche previste con riferimento alle opzioni senza minimo garantito, con le seguenti differenze:

a) l'ammontare corrispondente al rendimento minimo garantito va indicato all'attivo nelle sottovoci dei "Finanziamenti - altri finanziamenti" 58005.14 o 42 (a seconda della controparte); tuttavia, se il contratto di opzione ha una durata superiore all'anno, va segnalato il valore attuale del suddetto ammontare, da determinare tenendo conto dei tassi di interesse correnti applicati a operazioni similari. Coerentemente, l'eventuale controparte bancaria dell'opzione deve rilevare al passivo gli anzidetti importi nella sottovoce "Debiti - verso Banche Centrali e banche - altri debiti" 58030.12;

b) il premio pagato per l'acquisto dell'opzione di copertura va segnalato nella sottovoce 58020.02 o 04 ("Altre attività - derivati creditizi e finanziari), al netto dell'ammontare corrispondente al rendimento minimo garantito. Coerentemente l'eventuale controparte bancaria dell'opzione deve indicare il premio incassato, al netto dell'ammontare corrispondente al minimo garantito, nella sottovoce 58045.02 ("Altre passività - derivati creditizi e finanziari).

TITOLI "REVERSE CONVERTIBLE"

I titoli "reverse convertible" rappresentano strumenti di raccolta di durata generalmente pari o inferiore all'anno.

Essi prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse fisso e incorporano un'opzione a favore dell'emittente che dà la facoltà a quest'ultimo di rimborsare alla scadenza il capitale dei titoli "reverse convertible" mediante la consegna fisica di un predefinito numero di azioni di una società X. Il costo di tale forma di raccolta viene "ridotto" dalla banca emittente con l'emissione di un'opzione analoga a quella implicita nel titolo, il cui premio può essere regolato in via anticipata ovvero alla data di scadenza dell'opzione.

Nell'esempio che segue si assume che la banca copra il rischio connesso con l'opzione implicita nel titolo reverse convertible attraverso l'emissione di una identica opzione che soddisfa i requisiti previsti dall'IFRS 9 o dallo IAS 39 per l'hedge accounting.

TITOLI

I titoli emessi vanno segnalati nel passivo dei dati statistici mensili nella voce 58035 "Titoli di debito in circolazione".

OPZIONE IMPLICITA

a) *Il premio relativo all'opzione put, non essendo formalmente definito nel contratto, va esplicitato e segnalato nella sottovoce 58045.02 "Altre passività – derivati creditizi e finanziari";*

b) *nel caso, invece, in cui la banca emittente i titoli negozi un'opzione di copertura, il premio figurativo relativo all'opzione implicita nei titoli può convenzionalmente essere assunto pari a quello pagato effettivamente per l'opzione di copertura. Esso va ricondotto nell'attivo dei dati statistici mensili nella sottovoce 58020.02 o 04 ("Altre attività - derivati creditizi e finanziari");*

c) *nella Sezione II il valore nozionale e il fair value dell'opzione deve essere rilevato, rispettivamente, nella sottovoce 58480.14 ("Altri derivati – derivati finanziari – opzioni - valore nozionale – posizioni corte") e 16 ("Altri derivati – derivati finanziari – opzioni - fair value al lordo di accordi di compensazione - positivo"). Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in passività finanziarie"; raggruppamento derivati "opzione put plain vanilla europea"; tipologia sottostante "azioni e indici azionari".*

OPZIONE EMESSA

a) *Il premio incassato per l'emissione dell'opzione di copertura deve figurare nel passivo dei dati statistici mensili nella sottovoce 58045.02 "Altre passività – derivati creditizi e finanziari". Qualora il regolamento sia posticipato alla data di scadenza dell'opzione, in contropartita all'anzidetta sottovoce occorre movimentare la sottovoce 58020.28 "Altre attività – altre";*

b) *nella Sezione II il valore nozionale e il fair value dell'opzione deve essere rilevato, rispettivamente, nella sottovoce 58475.12 ("Derivati di copertura – derivati finanziari – opzioni – valore nozionale – posizioni lunghe") e 18 ("Derivati di copertura – derivati*

finanziari – opzioni – fair value al lordo di accordi di compensazione - negativo"). Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "non incorporato"; raggruppamento derivati "opzione put plain vanilla europea"; tipologia sottostante "azioni e indici azionari".

TITOLI "REVERSE FLOATER"

I titoli "reverse floater" sono caratterizzati da flussi cedolari a tasso fisso che dopo un determinato periodo di tempo assumono valori negativamente correlati ai livelli correnti di un tasso di interesse di riferimento, ma con il limite che il tasso di rendimento effettivo non può assumere valori negativi e, in taluni casi, anche un valore positivo comunque non superiore a una soglia predeterminata.

Di seguito, si indicano a titolo esemplificativo le condizioni di rendimento che possono caratterizzare i titoli anzidetti.

Per i primi "n" anni flussi cedolari a tasso fisso decrescenti.

Dall'anno "n+1" sino alla scadenza del titolo flussi cedolari che assumono valori negativamente correlati ai livelli correnti di un tasso d'interesse indicizzato di riferimento (ad esempio, EURIBOR), ma con il limite che il tasso di rendimento effettivo non può assumere né valori negativi né valori superiori a un tasso soglia pari all'x%. Di regola, viene previsto che dall'anno "n+1" in poi le cedole sono pari alla differenza positiva tra un predeterminato tasso fisso e il doppio del tasso indicizzato di riferimento.

Tali condizioni fanno rientrare i titoli "reverse floater" tra gli strumenti finanziari strutturati nei quali il parametro di riferimento dei contratti derivati incorporati, sebbene sia della medesima natura dello strumento "ospite", presenta un effetto leva tale da contrarne il valore di almeno due volte.

Nell'esempio si assume che, ai fini sia del bilancio sia di vigilanza, la banca classifichi i titoli suddetti nel portafoglio di negoziazione e che calcoli i requisiti patrimoniali per i rischi di mercato scorporando i titoli stessi nelle loro componenti elementari (contratto ospite e derivato incorporato).

Conseguentemente, la banca acquirente i titoli della specie deve considerare ciascuno di essi come la combinazione dei quattro seguenti elementi di base:

a) detenzione di titoli "ospite" a lungo termine a tasso fisso;

b) acquisto di un "interest rate swap", con data di decorrenza coincidente con la data di liquidazione dell'ultima cedola a tasso fisso del titolo "ospite", avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo; tasso fisso pari, convenzionalmente, allo zero per cento; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento dal titolo "ospite"; data di scadenza coincidente con quella del titolo "ospite"; data di regolamento (coincidente con quella di revisione del tasso di interesse indicizzato) pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo "ospite";

c) acquisto di un'opzione "cap" di copertura, con data di decorrenza coincidente con quella dell'"interest rate swap", avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo "ospite"; tasso fisso pari, convenzionalmente, alla metà di quello considerato per il titolo "ospite"; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento per il titolo "ospite"; durata contrattuale coincidente con quella

dell'IRS; data di regolamento pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo "ospite";

d) *emissione di un'opzione "floor" con data di decorrenza coincidente con quella dell'"interest rate swap", avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo "ospite"; tasso fisso pari, convenzionalmente, alla metà della differenza tra un predeterminato tasso fisso e il tasso soglia prefissato dell'x%; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento per il titolo "ospite"; durata contrattuale coincidente con quella dell'IRS; data di regolamento pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo "ospite".*

Conseguentemente, la banca acquirente i titoli della specie deve considerare ciascuno di essi come la combinazione dei quattro seguenti elementi di base:

TITOLO "OSPITE"

a) *Il titolo "ospite" di cui al precedente punto a) va segnalato nell'attivo nella voce 58010 "Titoli";*

DERIVATI (IRS, CAP, FLOOR) INCORPORATI NEL TITOLO OSPITE

a) *il valore nozionale dell'IRS acquistato deve essere rilevato nella sottovoce 58470.02 ("Derivati di negoziazione a fini di vigilanza – derivati finanziari diversi dalle opzioni – valore nozionale – posizioni lunghe"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in attività finanziarie"; raggruppamento derivati "altro swap"; tipologia sottostante "titoli di debito e tassi di interesse".*

b) *il valore nozionale dell'opzione "cap" acquistata di copertura deve essere rilevato nella sottovoce 58470.04 ("Derivati di negoziazione a fini di vigilanza – derivati finanziari diversi dalle opzioni – valore nozionale – posizioni corte"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in attività finanziarie"; raggruppamento derivati "put europea plain vanilla"; tipologia sottostante "titoli di debito e tassi di interesse".*

c) *relativamente alla classificazione per vita residua dell'opzione "cap" si rileva che essa è assimilabile a una serie di "forward rate agreement" di numero pari alle relative scadenze in cui la banca acquirente il titolo "reverse floater" cede il tasso fisso e riceve il valore corrente del tasso indicizzato preso come riferimento per il titolo "ospite"; ciascun "forward rate agreement" sottostante al "cap" va rilevato in base al "delta equivalent value".*

d) *il valore nozionale dell'opzione "floor" emessa deve essere rilevato nella sottovoce 58470.14 ("Derivati di negoziazione a fini di vigilanza – derivati finanziari – opzioni – valore nozionale – posizioni corte"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in attività finanziarie"; raggruppamento derivati "call europea plain vanilla"; tipologia sottostante "titoli di debito e tassi di interesse";*

e) *relativamente alla classificazione per vita residua dell'opzione "floor" si rileva che essa è assimilabile a una serie di "forward rate agreement" di numero pari alle relative scadenze in cui la banca acquirente il titolo "reverse floater" cede il tasso fisso*

e riceve il valore corrente del tasso indicizzato preso come riferimento per il titolo "ospite"; ciascun "forward rate agreement" sottostante al "floor" va rilevato in base al "delta equivalent value".

Il fair value dei derivati incorporati va convenzionalmente imputato all'IRS e segnalato nella sottovoce 58470.08 o 10 a seconda del segno.

7. RIPORTI, PRONTI CONTRO TERMINE E PRESTITO TITOLI

Nelle Sezioni I e II le operazioni di riporto, "pronti contro termine" e prestito titoli vanno rilevate secondo le regole previste per il bilancio.

In particolare, i riporti, le operazioni "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) e le operazioni di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante che rientra nella piena disponibilità economica del prestatore, devono essere segnalati da parte del cessionario come crediti verso il cedente (sottovoci 58005.10 e 40 "Finanziamenti - pronti contro termine attivi") e da parte del cedente come debiti verso il cessionario (sottovoci 58030.10 e 38 "Debiti - pronti contro termine passivi") per un importo pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente, le attività temporaneamente acquistate dalla banca segnalante non vanno rilevate in matrice, mentre le attività temporaneamente cedute dalla banca segnalante devono continuare a figurare nelle pertinenti voci della matrice (ad esempio, i titoli ceduti devono formare oggetto di rilevazione fra i "titoli" dell'attivo) ([1]).

Nel caso di operazioni "pronti contro termine" che prevedano per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione si applicano le seguenti regole:

- se le operazioni superano il test di *derecognition* previsto dall'IFRS 9, le attività temporaneamente cedute dall'ente segnalante vanno escluse dalle rilevazioni di matrice, mentre le attività temporaneamente acquistate dall'ente segnalante vanno ricondotte nelle pertinenti voci della matrice (ad esempio, i titoli acquistati nell'ambito di pronti contro termine attivi devono figurare fra i "titoli" dell'attivo). Le opzioni *put* sottostanti tali contratti vanno rilevate nelle voci relative ai derivati finanziari;
- se le operazioni non superano il test di *derecognition* previsto dall'IFRS 9, esse vanno rilevate secondo le regole previste per i pronti contro termine con obbligo di rivendita.

Le operazioni di cessione di titoli di propria emissione in cui la banca segnalante si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, i titoli stessi prima della loro scadenza non devono essere rilevate come operazioni di pronti contro termine. Tali operazioni sono infatti sostanzialmente assimilate a un nuovo collocamento sul mercato di titoli di propria emissione precedentemente riacquistati, con impegno di rimborso alla scadenza dell'operazione. Pertanto, i titoli in argomento vanno segnalati nella voce 58035 "Titoli di debito in circolazione"; nella segnalazione relativa alla vita residua occorre rilevare, oltre ai titoli, anche l'impegno di rimborso anticipato ([2]).

Con riferimento alle operazioni di riporto, "pronti contro termine" attive e passive che non superano il test di *derecognition* dell'IFRS 9 nonché di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante, i titoli sottostanti sono segnalati, rispettivamente, nelle voci 58130 ("Titoli ricevuti per riporti attivi, pct attivi e operazioni di prestito") e 58135 ("Titoli impegnati per riporti passivi, pct passivi e operazioni di prestito"). Per tali voci sono richiesti i seguenti attributi informativi: valuta; codice ISIN; soggetto depositario presso cui i titoli sono depositati; settore di attività economica della controparte, se residente. Per le operazioni nelle quali il titolo acquisito a pronti sia stato successivamente ceduto a terzi, nella variabile "depositario" va segnalata la modalità "titolo non disponibile". Medesimo trattamento va adottato nel caso di operazioni passive, laddove il titolo sottostante l'operazione non venga lasciato in deposito presso la banca segnalante. Ove invece il titolo oggetto di cessione venga

[1] Per le modalità di compilazione delle voci sui titoli in deposito in relazione alle operazioni di pronti contro termine si veda le "Avvertenze Generali", paragrafo "Strumenti finanziari – titoli di terzi ricevuti in deposito".
[2] Analogo trattamento va applicato nel caso di operazioni di emissione di propri titoli che la banca si impegna a riacquistare.

lasciato in deposito presso la banca segnalante, la variabile "depositario" va segnalata con il valore "deposito presso il segnalante".

Le operazioni pronti contro termine nelle quali il sottostante è un titolo denominato nella valuta Y (ad esempio, franchi svizzeri), regolate a pronti nella valuta Z (ad esempio, euro) al tasso di cambio corrente e con regolamento alla scadenza del pct nella valuta Z a un tasso di cambio prefissato, sono rilevate come pct attivi o passivi nella valuta Y e un contratto a termine in valuta. Tali operazioni possono essere trattate come strumenti finanziari strutturati qualora siano soddisfatti i requisiti previsti dall'IFRS 9 *"Embedded derivatives"*, paragrafo 4.3.

8. OPERAZIONI DI FACTORING

Il factoring è rappresentato dall'attività mediante la quale si realizza un trasferimento di crediti sorti nell'esercizio dell'impresa dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario (*factor*) che assume l'impegno della riscossione e può anticipare in tutto o in parte, con clausola "pro-solvendo" o "pro-soluto", l'importo dei crediti stessi.

Con tale attività il *factor* svolge anche un servizio di assistenza e di consulenza all'impresa cedente consistente di regola nella gestione contabile delle fatture commerciali e nella selezione della clientela.

Ai fini della classificazione delle operazioni di factoring tra "pro-soluto" e "pro-solvendo", indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera "pro-soluto" l'operazione che realizza in capo alla banca il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione, ai sensi dell'IFRS 9 (c.d. *derecognition*). Per converso, sono da considerarsi come "pro-solvendo" le operazioni che non realizzano in capo alla banca il suddetto trasferimento dei rischi e dei benefici.

Pertanto, nelle forme tecniche relative al factoring le esposizioni connesse con operazioni "pro-solvendo" vanno imputate ai soggetti cedenti, mentre quelle relative ad operazioni "pro-soluto" ai debitori ceduti ([1]).

In particolare, nella Sezione I le banche che esercitano direttamente il factoring rilevano gli anticipi concernenti le operazioni "pro-solvendo" nella sottovoce 58005.36 ("Finanziamenti – verso clientela – operazioni di factoring"), per un importo pari alle somme effettivamente erogate. L'importo erogato è comprensivo degli interessi e delle competenze contabilizzati. Sono invece esclusi gli interessi maturati sulle dilazioni nei pagamenti concesse ai debitori dei rapporti sottostanti ai contratti di factoring; tali interessi, se non ancora incassati, vanno ricondotti nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28).

Nel caso di operazioni "pro-solvendo" i crediti acquisiti per effetto dell'attività di factoring non devono formare oggetto di rilevazione, sia nel caso in cui venga prestato soltanto il servizio di incasso sia nel caso in cui abbiano costituito oggetto di anticipo.

Nel caso in cui la banca esercente l'attività di factoring assicuri il pagamento di una predeterminata percentuale dei crediti ceduti dalla società fattorizzata, il relativo importo, per la quota eccedente gli anticipi erogati, andrà rilevato nella sottosezione II.1, parte seconda, nella voce 58387, tra gli "Impegni irrevocabili a erogare fondi".

[1] Criteri analoghi si applicano alle altre operazioni di cessione di crediti.

9. OPERAZIONI D'ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.)

Le operazioni di impiego effettuate a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti ricevuti s.b.f. devono essere segnalate secondo i criteri di seguito illustrati, che fanno riferimento alle diverse modalità di contabilizzazione di tali operazioni adottate dalle banche al loro interno. Criteri analoghi devono essere applicati anche ai finanziamenti concessi alla clientela per consentire l'immediata disponibilità dei crediti vantati verso terzi non ancora scaduti e per i quali la banca cura l'incasso.

Non formano oggetto di rilevazione le consistenze e le movimentazioni degli effetti, degli altri titoli di credito nonché dei documenti ricevuti s.b.f. rilevati nella contabilità aziendale nei conti "cedenti effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f." ed "effetti, altri titoli di credito e documenti ricevuti s.b.f.".

1. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN "CONTO ANTICIPI EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F.", DI UN "CONTO CORRENTE ORDINARIO" E DI UN "CONTO CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F."

La riconduzione di tale impostazione contabile allo schema previsto dalla matrice deve avvenire attraverso l'imputazione del saldo del "conto anticipi effetti e documenti s.b.f." alla sottovoce 58005.22 "Finanziamenti per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f.", del saldo del "conto corrente ordinario" alle sottovoci 58005.24 ("Finanziamenti – verso clientela – conti correnti") ovvero 58030.21 e 23 ("Debiti – verso clientela – conti correnti passivi - a vista") - a seconda del segno.

La durata residua degli utilizzi di s.b.f. va calcolata facendo riferimento alle valute medie attribuite alle relative presentazioni. In alternativa, tale calcolo può essere convenzionalmente operato sulla base delle valute medie di più vicina maturazione degli effetti presentati. Per gli utilizzi di s.b.f. a favore di non residenti bisogna fare riferimento alla scadenza dei singoli effetti anticipati.

2. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN "CONTO CORRENTE ORDINARIO" E DI UN "CONTO CORRENTE TRANSITORIO"

Tale sistema contabile prevede l'accensione di un "conto corrente transitorio" - distinto dal "conto corrente ordinario" del cliente - nel quale vengono accreditati, con valuta economica non liquida gli effetti e i documenti s.b.f. presentati alla banca e vengono addebitati, con valuta economica corrispondente al giorno dell'operazione e in contropartita al "conto corrente ordinario", gli utilizzi per anticipi s.b.f..

Questa impostazione, essendo concettualmente simile a quella illustrata nel paragrafo precedente, va trattata a fini matrice in maniera analoga.

Pertanto, le partite illiquide per accrediti s.b.f. presenti nel "conto corrente transitorio" vanno ricondotte, nell'attivo della matrice, alla sottovoce 58005.22 "Finanziamenti – verso clientela – finanziamenti per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f.".

Nel caso, invece, in cui il "conto corrente transitorio" presenti eccezionalmente un saldo contabile creditore, occorre segnalare nella sottovoce 58005.22 "Finanziamenti – verso clientela – finanziamenti per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f."

soltanto l'ammontare dei cosiddetti "debordi" (pari alla differenza tra l'importo delle partite illiquide e quello del saldo contabile creditore, qualora quest'ultimo sia inferiore al primo).

I margini irrevocabili su linee di credito s.b.f. devono essere segnalati nella sottovoce 58387.04 ("Impegni – impegni irrevocabili a erogare fondi – concessi a clientela – a utilizzo incerto").

Il calcolo della vita residua dei finanziamenti per anticipi s.b.f. deve avvenire seguendo i medesimi criteri indicati nel paragrafo precedente.

3. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN "CONTO CORRENTE ORDINARIO" E DI UN "CONTO CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F."

Secondo tale sistema contabile confluiscono nel medesimo "conto corrente ordinario" del cliente sia gli utilizzi di linee di credito s.b.f. sia quelli relativi ad altre linee di credito pure regolate in conto corrente (scoperti per elasticità di cassa, anticipazioni su titoli in conto corrente ecc.).

Anche a fini matrice tutte queste operazioni, incluse quelle s.b.f., vanno trattate alla stregua dei conti correnti (pure per quanto attiene al calcolo della vita residua) e devono, pertanto, essere segnalate nelle voci relative a tale forma tecnica.

Peraltro, specifiche informazioni su tali linee di credito s.b.f. vengono richieste nella voce "Conti correnti attivi: utilizzi di linee di credito s.b.f." (voce 58088).

Tale voce costituisce un dettaglio della sottovoce 58005.24 ("Finanziamenti – verso clientela –conti correnti").

In particolare, qualora siano praticate condizioni economiche (tassi di interesse e commissioni di massimo scoperto) differenziate sulle singole linee di credito, l'individuazione degli utilizzi di s.b.f. nell'ambito del saldo debitore del conto corrente deve essere effettuata, in via generale, ripartendo tale saldo tra le linee di credito (e fino a capienza di ciascuna di esse) ordinate secondo un criterio di remunerazione crescente. Per quantificare la capienza dello scaglione relativo alle operazioni s.b.f., occorre fare riferimento al cosiddetto fido operativo, pari al minore importo tra quello del fido accordato per s.b.f. e quello degli effetti e dei documenti s.b.f. ceduti alla banca.

Se le condizioni di remunerazione delle operazioni s.b.f. sono identiche a quelle previste per altre linee di credito gestite nel medesimo conto corrente, l'imputazione del saldo debitore (ovvero del residuo di tale saldo, dopo aver effettuato le attribuzioni ad eventuali scaglioni remunerativi inferiori) deve essere convenzionalmente operata attribuendo lo stesso in modo prioritario alle operazioni s.b.f. fino a capienza del relativo fido operativo.

I margini irrevocabili su linee di credito s.b.f. devono essere segnalati nella sottovoce 58387.04 ("Impegni – impegni irrevocabili a erogare fondi – concessi a clientela – a utilizzo incerto").

4. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN UNICO CONTO CORRENTE

In tale ipotesi le partite illiquide per accrediti di effetti e di documenti s.b.f. e i relativi utilizzi transitano nel medesimo conto corrente del cliente.

A fini matrice occorre che i saldi dei conti correnti da segnalare nelle sottovoci 58005.24 "Finanziamenti – verso clientela - conti correnti attivi" e 58030.21 e 23 "Debiti – verso clientela - conti correnti passivi – a vista" siano depurati delle partite illiquide e dei "debordi".

In particolare, tra i "conti correnti attivi" vanno incluse le partite illiquide relative a conti correnti con saldo contabile debitore e i "debordi" per partite illiquide relative a conti correnti con saldo contabile creditore.

Coerentemente, dalla voce "conti correnti passivi" devono essere escluse le partite illiquide relative a conti correnti con saldo contabile creditore, al netto degli eventuali "debordi".

Una volta effettuate tali rettifiche esclusivamente a fini matrice, devono essere adottati, per le segnalazioni delle operazioni s.b.f. i medesimi criteri illustrati nel paragrafo precedente.

10. CREDITI PASSANTI

Le operazioni di "credito passante" si sostanziano in uno schema operativo in cui la banca "*conduit*" per il tramite, ad esempio, di una propria filiale estera rende disponibile e amministra - per conto di un terzo prestatore che costituisce la relativa provvista, ma in nome proprio - un finanziamento a favore di un prenditore residente ricevendone in cambio una commissione commisurata alla somma intermediata. Esse si fondano su due distinti contratti:

1) il "*Funding Agreement*", in base al quale una società estera (o un pool di banche) si obbliga a mettere a disposizione della banca "*conduit*" i fondi da destinare in favore del prenditore;
2) il "*Loan Agreement*", in base al quale al prenditore viene aperta una linea di credito nei limiti dei fondi effettivamente versati alla filiale estera dal finanziatore.

Il "*Funding Agreement*", che costituisce il presupposto per il perfezionamento dell'operazione di "credito passante", contempla, sotto il profilo delle condizioni che disciplinano la concessione di fondi al terzo beneficiario, una serie di clausole di salvaguardia volte a liberare la banca "*conduit*" dal rischio creditizio dell'operazione.

Tali clausole prevedono, fra l'altro, che:

a) il rischio dell'operazione di prestito ricada sul soggetto finanziatore, al quale compete la valutazione del merito creditizio del terzo beneficiario dei fondi;
b) la banca "*conduit*" sia obbligata a restituire la provvista al finanziatore subordinatamente al rimborso del prestito da parte del mutuatario.

Il "*Loan Agreement*", invece, prevede che la banca "*conduit*" sia tenuta alla concessione del prestito soltanto e nei limiti in cui abbia ricevuto i relativi fondi in forza del connesso "*Funding Agreement*".

Nel caso in cui il finanziatore sia rappresentato da un pool di banche, può verificarsi che al pool partecipi la filiale estera stessa.

Ai fini della compilazione della matrice dei conti le operazioni di "credito passante" si configurano per la banca "conduit" come un'attività di mero servizio senza assunzione di rischio a proprio carico e vanno, pertanto, rilevate sulla base dei seguenti criteri:

a) non devono costituire oggetto di segnalazione nei dati patrimoniali (Sezioni I e II);
b) qualora le somme versate dal finanziatore o rimborsate dal prenditore, per un limitato lasso di tempo rientrino nella piena disponibilità economico–finanziaria della banca "*conduit*", esse devono essere rilevate nei "Debiti – verso clientela – altri debiti" (sottovoce 58910.40) o nei "Debiti – verso Banche Centrali e banche – altri debiti" (sottovoce 58910.12).

Naturalmente, nel caso in cui la banca "*conduit*" intervenga nel *pool* dei finanziatori, l'intervento stesso andrà segnalato secondo le regole previste per i finanziamenti in pool, rilevando la sola quota di rischio a proprio carico.

Coerenti criteri segnaletici vanno applicati quando: a) la banca italiana svolge direttamente le funzioni di "*conduit*", anziché per il tramite di una propria filiale estera; b) il prenditore dei fondi è un soggetto non residente.

11. FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE REALI E PERSONALI A LORO VOLTA SUPPORTATE DA DEPOSITI IN DENARO DEI GARANTI

1. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

Il finanziamento in questione si caratterizza per la struttura di seguito descritta.

La banca A stipula un contratto con una società (il debitore) a favore della quale si impegna a erogare in una o più tranches un finanziamento coperto da privilegio speciale ex art. 46 del T.U. bancario o da ipoteche e/o da altre garanzie reali ([1]).

Il finanziamento è altresì assistito da garanzie personali (le garanzie) prestate da altri soggetti (i garanti) a favore della banca A, garanzie che sono a loro volta supportate da depositi in denaro dei garanti stessi vincolati presso la banca A. Le singole garanzie prestate dai garanti sono indipendenti l'una dall'altra e coprono una quota parte dell'importo totale del finanziamento. La quota residua è pienamente a carico della banca A.

Le garanzie vengono prestate con un unico contratto (stipulato contestualmente a quello di finanziamento) in base al quale ciascun garante:

1) garantisce alla banca A l'adempimento delle obbligazioni finanziarie del debitore, limitatamente ad una specifica quota dell'intero finanziamento;
2) s'impegna a costituire, al momento di ogni utilizzo del finanziamento, un "*collateral deposit*" fruttifero di interessi presso la banca A a garanzia degli impegni sub 1);
3) ha diritto al rimborso del "*collateral deposit*" e degli interessi maturati sullo stesso, nella misura in cui le obbligazioni per capitale e per interessi del debitore nei confronti della banca A siano di volta in volta soddisfatte; la banca A, tuttavia, può rivalersi sui "*collateral deposits*" solo dopo aver completato le procedure di escussione di tutte le garanzie rilasciate dal debitore o dai suoi azionisti;
4) al verificarsi di taluni eventi sintomatici o premonitori di uno stato di difficoltà finanziaria, di insolvenza o di assoggettamento a procedure di liquidazione coatta amministrativa della banca A, può utilizzare il saldo attivo del "*collateral deposit*" per soddisfare in via anticipata le proprie obbligazioni derivanti dall'operazione in esame, così da potersi surrogare per la quota di propria spettanza alla banca A nei confronti del debitore e dei suoi azionisti (anche con riferimento alle garanzie reali rilasciate da questi ultimi alla banca A).

Il contratto di finanziamento prevede che l'erogazione di ciascuna tranche al debitore sia per una quota parte condizionata alla preventiva costituzione dei "*collateral deposits*" da parte dei garanti.

2. TRATTAMENTO NELLA MATRICE DEI CONTI

La banca A deve segnalare:

- l'intero importo del finanziamento erogato nella Sezione I (Situazione patrimoniale: attivo") nella sottovoce 58005.26 "Finanziamenti – verso clientela - mutui";
- i "*collateral deposits*" nei dati patrimoniali della Sezione I nelle sottovoci 58030.08 ("Debiti – verso Banche Centrali e banche – depositi - depositi con durata stabilita") o 28

[1] Pegno su azioni o quote del debitore, pegno o cessione di crediti derivanti dall'esercizio dell'attività svolta dal debitore.

("Debiti – verso clientela – depositi – depositi con durata stabilita") in funzione della tipologia di controparte;

- la quota di finanziamento ancora da erogare di propria pertinenza negli impegni e rischi della sottosezione II.1, parte seconda, nella sottovoce 58387.02 "Impegni irrevocabili a erogare fondi concessi a clientela a utilizzo certo".

Le eventuali banche garanti, invece, devono indicare:

- nei dati patrimoniali della Sezione I: a) i "*collateral deposits*" presso la banca A nella sottovoce 58005.06 "Finanziamenti – verso Banche Centrali e banche – depositi – altri depositi"; b) la fideiussione prestata alla banca A a garanzia del buon esito della quota di finanziamento già erogato al debitore nella sottovoce 58385.04 "Garanzie rilasciate - crediti di firma – clientela – connessi con operazioni di natura finanziaria";
- negli impegni e rischi della sottosezione II.1, parte seconda: a) la fideiussione prestata alla banca A a garanzia del buon esito della quota di finanziamento già erogato al debitore nella sottovoce 58385.04 "Garanzie rilasciate – crediti di firma – clientela – connessi con operazioni di natura finanziaria"; b) l'ulteriore fideiussione da rilasciare sulla quota di finanziamento ancora da erogare di propria pertinenza, convenzionalmente, nella voce 58387.24 "Impegni - altri impegni - altri".

* * *

Qualora il contratto preveda che la banca A possa rivalersi sui "*collateral deposits*" senza attendere lo svolgimento delle procedure di escussione di tutte le garanzie rilasciate dal debitore o dai suoi azionisti, allora l'operazione in esame va trattata sia dalla banca A sia dalle banche garanti secondo le regole dei finanziamenti in pool per cassa (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni in *pool*").

12. COVERED BOND

Le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. *covered bond*) di cui alla legge n. 80 del 14 maggio 2005 presentano uno schema operativo basato sui seguenti soggetti:

- banca *originator*, che cede a una società veicolo attivi idonei (crediti e titoli), costituenti patrimonio separato ai sensi e per effetto della l. 130/99 e destinati al soddisfacimento dei portatori dei *covered bond*;
- società veicolo, il cui oggetto esclusivo è rappresentato dall'acquisto degli attivi ceduti dall'*originator* e dalla prestazione di garanzia a favore dei sottoscrittori dei *covered bond*;
- banca finanziatrice, che concede alla società veicolo il finanziamento subordinato finalizzato all'acquisto degli attivi dalla banca *originator*;
- banca emittente i *covered bond*.

Nelle strutture più semplici, le figure della banca *originator*, della banca finanziatrice e della banca emittente coincidono nel medesimo soggetto. Strutture di emissione più complesse, tipicamente realizzate in un'ottica di gruppo, possono invece prevedere che le citate figure non coincidano; ulteriori elementi di complessità possono essere rappresentati dalla circostanza che le banche *originator* siano più di una (c.d. operazioni "*multi-originator*").

Nell'ambito di tali operazioni di emissione di *covered bond,* la banca *originator* assume di regola specifici obblighi di reintegro delle attività cedute, nel caso in cui le stesse scendano al di sotto dei livelli minimi previsti normativamente o contrattualmente.

Tali obblighi, che sono finalizzati a salvaguardare il livello di garanzia fornita ai sottoscrittori dei *covered bond*, anche quando la qualità delle attività inizialmente cedute al veicolo si deteriora, fanno sì che la banca *originator* rimanga integralmente esposta ai rischi e ai benefici associati alle suddette attività.

La banca finanziatrice (sia essa *originator* o meno), qualora non coincida con la banca emittente i *covered bond*, è esposta al rischio di inadempienza della banca emittente nei confronti dei portatori dei titoli in virtù della garanzia prestata dal veicolo.

Si forniscono di seguito le regole di compilazione per le operazioni in esame.

a) **Fattispecie semplici (unico intermediario):** la banca continua a segnalare nelle pertinenti voci dell'attivo le attività oggetto di cessione e iscrive nel passivo i *covered bond* emessi. Non forma pertanto oggetto di rilevazione il finanziamento subordinato concesso alla società veicolo. La rilevazione in conto economico dei costi e dei ricavi collegati all'operazione segue le medesime logiche previste per lo stato patrimoniale.

b) **Fattispecie più complesse (con più intermediari):** nelle fattispecie in cui la banca *originator*, la banca finanziatrice e la banca emittente non coincidano, trovano applicazione i criteri di rappresentazione sopra descritti, avendo in considerazione il ruolo svolto nell'operazione da ciascuna banca (*originator*, finanziatrice ed emittente) e i profili di rischio associati. In particolare, nel caso in cui banca *originator* e banca finanziatrice non coincidano, le due banche segnalano, rispettivamente, le attività oggetto di cessione e il finanziamento subordinato erogato alla società veicolo.

Nell'ambito delle garanzie rilasciate (ad esempio, nella sottovoce 40690.09 "Garanzie rilasciate – crediti di firma – banche – connessi con operazioni di natura finanziaria - altri"):

- la banca finanziatrice, ove non coincida con la banca emittente, deve rilevare il rischio connesso con la garanzia fornita dal veicolo ai portatori dei *covered bond*;

– nelle operazioni c.d. "*multioriginator*" in cui sia prevista la copertura solidale delle eventuali perdite manifestatesi sulle attività cedute, ciascun *originator* deve rilevare la relativa esposizione.

C) DATI STATISTICI – REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI

1. VITA RESIDUA

Formano oggetto di rilevazione le attività, le passività e le operazioni "fuori bilancio" dell'intera azienda (unità operanti in Italia e all'estero). L'indicazione della vita residua va effettuata distintamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti oggetto di segnalazione.

Nella Sottosezione II.1, parte terza "Vita residua – rischio di liquidità" le attività, le passività e le operazioni "fuori bilancio" sono rilevate in base alla durata residua per scadenza del capitale; viceversa, nella Sottosezione II.1, parte quarta "Vita residua – rischio di tasso di interesse" esse sono segnalate con riguardo alla data di riprezzamento del tasso di interesse.

1.1 DURATA RESIDUA PER DATA DI SCADENZA DEL CAPITALE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI LIQUIDITA')

La durata residua per data di scadenza del capitale corrisponde, sia per i rapporti a tasso fisso sia per quelli a tasso indicizzato, al periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento della segnalazione e il termine contrattuale di scadenza delle singole operazioni, tenendo conto di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali (consolidamenti, ristrutturazioni, rinnovi ecc.).

Per l'individuazione delle operazioni a tasso indicizzato si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.2 "Durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse (Vita residua – rischio di tasso di interesse).

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e "fuori bilancio", vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, con esclusione dei derivati incorporati il cui effetto è quello di incidere solo sui flussi reddituali dello strumento finanziario "ospite".

1.1.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA CAPITALE

Con riferimento alla quota capitale delle attività e delle passività per cassa, nelle pertinenti fasce di vita residua occorre allocare i flussi finanziari contrattuali non attualizzati. Pertanto, non vanno considerati i ratei di interesse maturati ([1]), le componenti di costo ammortizzato, le svalutazioni forfettarie e le plus/minusvalenze da *fair value*.

Per le operazioni con piano di ammortamento occorre fare riferimento alla vita residua delle singole rate e il valore da considerare è quello risultante dal piano di ammortamento contrattuale.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua "oltre 5 anni". Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell'ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

[1] Ad eccezione degli strumenti finanziari del tipo "zero coupon" oppure "one coupon" per i quali occorre segnalare anche i ratei maturati.

Criterio analogo a quello fissato per le operazioni con piano di ammortamento deve essere adottato anche relativamente ai depositi a risparmio con distinti vincoli temporali sui singoli versamenti periodicamente effettuati da parte dei titolari dei conti; su tali versamenti, pertanto, occorre calcolare le differenti durate residue in ragione delle diverse scadenze fissate.

Nei contratti di finanziamento a rimborso rateale, che prevedano un termine massimo per la restituzione integrale del prestito nonché l'obbligo di effettuare versamenti minimi periodici, la vita residua va convenzionalmente definita ripartendo il credito residuo in linea capitale in un numero di rate calcolato sulla base della presunzione che il mutuatario, alle singole scadenze periodiche, versi alla banca gli importi minimi dovuti.

La durata residua dei "Finanziamenti verso clientela - per anticipi: su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f." (sottovoce 58005.22) deve essere calcolata avendo riguardo alle valute medie attribuite alle relative presentazioni. In alternativa, tale calcolo può essere convenzionalmente operato sulla base delle valute medie di più vicina maturazione degli effetti presentati. Per gli utilizzi s.b.f. a favore di non residenti bisogna fare riferimento alla scadenza sui singoli effetti anticipati.

Con riferimento alle operazioni di factoring "pro-solvendo", gli anticipi vanno allocati, per ciascun cedente, nella fascia temporale cui corrisponde la scadenza media dei crediti acquisiti.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dell'IFRS 9, le banche "*originator*" classificano nelle pertinenti fasce di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti della società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Sono classificate unicamente negli scaglioni "a vista e a revoca":

- le operazioni con durata residua fino a 24 ore e quelle overnight, da segnalare nello scaglione "a vista e a revoca";
- i titoli di debito emessi che alla data di riferimento della segnalazione risultano scaduti, ma non ancora rimborsati;
- le esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate - cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito" - limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale, vanno classificate nello scaglione in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali;
- il credito residuo in linea capitale di operazioni per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto e sempreché la posizione non sia stata trasferita a sofferenza o a incaglio;
- convenzionalmente le quote di OICR aperti, rilevate al *fair value* (valore di bilancio).

Le esposizioni deteriorate, diverse da quelle valutate in bilancio al *fair value* (cfr. infra), vanno rilevate nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti effettuate dalla banca ai fini delle ultime

valutazioni di bilancio disponibili ([1]). Le nuove posizioni per le quali tali valutazioni non sono disponibili vanno, convenzionalmente, allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione proporzionale, utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate ([2]).

In determinati casi, per le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate le previsioni di recupero possono coincidere con i flussi di cassa e le scadenze fissate contrattualmente.

Le esposizioni creditizie deteriorate valutate in bilancio al *fair value* ([3]) e quelle di evidente scarsa qualità creditizia allocate tra le "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" vanno rilevate, convenzionalmente, come operazioni a tasso indicizzato (variabile "tipo tasso") e nello scaglione "durata indeterminata".

Il deposito di riserva obbligatoria (costituito sia in via diretta sia in via indiretta ([4])) è attribuito alla fascia temporale "durata indeterminata".

Con riferimento ai titoli di debito occorre adottare i seguenti criteri:

- ai titoli con rimborso graduale occorre applicare criteri similari a quelli delle operazioni con piano di ammortamento;
- i titoli a tasso indicizzato soggetti a rimborso secondo un piano di ammortamento a rate costanti vanno convenzionalmente ripartiti sulla base del piano di ammortamento calcolato al tasso di emissione;
- i titoli soggetti a estrazione secondo una percentuale costante nel tempo vanno ripartiti in base al numero di estrazioni che devono essere ancora effettuate nel periodo di tempo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e quella di scadenza dell'ultima "tranche" dell'emissione;
- i titoli "serie aperta" devono essere sempre ripartiti secondo la percentuale fissa di estrazione;
- i titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza "oltre 5 anni".

I titoli di debito (sia di proprietà sia emessi) che alla scadenza prevedono la facoltà di conversione in azioni devono essere trattati come obbligazioni. Ove la facoltà di conversione sia esercitabile prima della scadenza naturale dell'obbligazione, la stessa facoltà va trattata come un'opzione di rimborso anticipato.

[1] Alle succursali italiane di banche estere comunitarie la cui casa madre non redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, è consentito di segnalare le attività finanziarie deteriorate nello scaglione temporale di vita residua "durata indeterminata", qualora non dispongano delle informazioni sulle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti alle attività finanziarie deteriorate.

[2] Ad esempio, si ipotizzi che la Banca A abbia posizioni in sofferenza per complessive 1000, distribuite per 200 nella fascia 3-4 anni, per 300 nella fascia 4-5 anni e per 500 nella fascia oltre 5 anni. Si supponga altresì che la Banca A abbia nuove posizioni in sofferenza per complessive 100 per le quali non dispone delle previsioni di recupero dei flussi di cassa. In tale caso, la Banca A segnala le nuove posizioni in sofferenza per 20 [(200/1000)x100] nella fascia 3-4 anni, per 30 nella fascia 4-5 anni e per 50 nella fascia oltre 5 anni.

[3] Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli "Attività finanziarie designate al *fair value*", "Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*" e "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva".

[4] In tale ultimo caso, i depositi costituiti presso la banca intermediaria vanno segnalati nella sottovoce 58446.88 "Attività finanziarie per cassa – finanziamenti a: banche – altri finanziamenti".

I titoli ABS che ai fini della determinazione del valore da rimborsare prevedono l'applicazione di un coefficiente di rettifica (c.d. "*pool factor*") al valore nominale di emissione ([1]) vanno rilevati per un importo pari al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. "*pool factor*").

Gli "scoperti tecnici" vanno classificati in base alla vita residua delle operazioni (ad esempio, pronti contro termine attivi, acquisti a termine, acquisti a pronti da regolare ([2])) con le quali vengono acquistati i titoli venduti allo scoperto.

Le operazioni pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

1.1.2 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA INTERESSI

Si osserva in via generale che il periodo temporale cui riferire la quantificazione dei flussi finanziari in linea interessi non può mai eccedere la durata residua per scadenza del capitale delle corrispondenti attività o passività finanziarie.

Relativamente alla quota interessi occorre distinguere tra:

- attività/passività per cassa non deteriorate, diverse da quelle "a vista" e dagli *zero coupon* e *one coupon*: forma oggetto di rilevazione l'ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l'anno successivo alla data di riferimento della segnalazione;
- attività/passività per cassa "a vista" non deteriorate: forma oggetto di rilevazione l'ammontare degli interessi maturati nel periodo di riferimento della segnalazione, da rilevare nella fascia temporale "a vista e a revoca" ([3]).

I rapporti attivi e passivi per cassa non "a vista" nei quali il capitale di riferimento per il calcolo degli interessi può variare così da rendere incerta la stima dei flussi di interessi che verranno liquidati entro l'anno successivo (ovvero entro la data di scadenza del capitale se inferiore) alla data di riferimento della segnalazione, vanno trattati come le attività e passività "a vista" ([4]).

1.1.3. OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere

[1] Ad esempio, un "*pool factor*" pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a € 100 sono stati rimborsati al tempo T € 47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€ 100) per il "*pool factor*" (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€ 52,3).
[2] In particolare, nei casi di acquisti a pronti da regolare, lo "scoperto tecnico" va classificato in base alla vita residua del titolo sottostante l'operazione.
[3] Vanno trattate come le attività e passività a vista i conti correnti (anche se non a vista), gli utilizzi di carte di credito a rimborso rateale e i prestiti rotativi.
[4] Ad esempio, i depositi non "a vista".

(consegnare) ([1]) e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in dollari.

Relativamente ai derivati finanziari occorre distinguere tra:

- derivati finanziari con scambio di capitale: a) relativamente allo scambio di capitale gli importi vanno rilevati secondo quanto previsto per le attività e passività per cassa; b) relativamente ai flussi di interessi sottostanti ai "*currency interest rate swaps*" vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell'esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione. Le opzioni, incluse quelle di rimborso anticipato, vanno segnalate in base al "*delta equivalent value*" ([2]);
- derivati finanziari senza scambio di capitale: a) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza ([3]) va segnalato il relativo *fair value* nella fascia temporale "a vista e a revoca"; b) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio bancario ([4]) vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell'esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione.

I derivati su crediti del portafoglio di negoziazione di vigilanza che prevedono lo scambio del sottostante (c.d. "*physical delivery*") vanno trattati come i derivati finanziari con scambio di capitale, tenendo conto della probabilità di esercizio.

Con riferimento ai derivati su crediti che non prevedono lo scambio del sottostante si applicano i criteri segnaletici previsti per i derivati finanziari senza scambio di capitale, con esclusione degli acquisti di protezione del portafoglio bancario che vanno considerati nei flussi di recupero dell'attività coperta.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a "vista e a revoca".

[1] Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i "futures" negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.
[2] Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali "a revoca" e "salvo revoca".
[3] Cfr definizione di "portafoglio di negoziazione di vigilanza" a fini prudenziali.
[4] Cfr. definizione di portafoglio bancario a fini prudenziali.

Nell'ambito degli impegni irrevocabili a erogare fondi figurano anche: a) gli impegni sottostanti a derivati su crediti con scambio del capitale del portafoglio bancario, in cui la banca è venditrice di protezione ("*protection seller*"), tenendo conto della probabilità di esercizio; b) i depositi e i finanziamenti da effettuare.

Le garanzie finanziarie rilasciate vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

Vanno trattati come le garanzie finanziarie rilasciate, gli impegni con le clausole del "riscosso per non riscosso". In particolare, nel caso di intermediari che pongono in essere operazioni di cessione del quinto dello stipendio come mandatari per conto di altri intermediari, i flussi di cassa in uscita vanno segnalati al netto degli incassi attesi dal realizzo delle rate delle relative operazioni di cessione.

Le garanzie finanziarie ricevute formano oggetto di segnalazione soltanto se a copertura di garanzie finanziarie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi, le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

1.1.4. FASCE TEMPORALI

Le fasce temporali di durata residua sono le seguenti:

- a vista e a revoca;
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 15 giorni;
- da oltre 15 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 2 mesi;
- da oltre 2 mesi a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- oltre 5 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

1.2 DURATA RESIDUA PER DATA DI RIPREZZAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE)

La durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse corrisponde: a) per le operazioni a tasso indicizzato, al lasso temporale mancante tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione del rendimento delle operazioni; b)

per le operazioni a tasso fisso, alla durata residua per data di scadenza del capitale come definita nel precedente paragrafo 1.1.

Per operazioni a tasso indicizzato si intendono quelle il cui tasso di interesse sia rivedibile sulla base di un meccanismo automatico di revisione. Fra le operazioni a tasso indicizzato devono essere ricondotti anche i rapporti che prevedono clausole di rivalutazione del capitale. Si considerano, inoltre, le operazioni le cui condizioni reddituali possono essere variate discrezionalmente dalla banca segnalante, a scadenze temporali prefissate (ad esempio un anno), tenendo conto delle oscillazioni di tassi d'interesse predefiniti. Le operazioni, invece, nelle quali non è contrattualmente prefissata la scadenza temporale di revisione del tasso di interesse vanno trattate:

- come operazioni a tasso indicizzato, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse di mercato (ad esempio, EURIBOR); tali operazioni vanno ricondotte nella fascia di vita residua per data di revisione dei rendimenti in base al tempo mancante alla data a partire dalla quale decorrono gli effetti della revisione del tasso di interesse;
- convenzionalmente come operazioni a tasso fisso, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse "istituzionale".

I rapporti attivi e passivi in conto corrente vanno, convenzionalmente, classificati fra le operazioni a tasso indicizzato, a meno di clausole contrattuali che stabiliscano diversamente.

Le operazioni di finanziamento parametrate al tasso di rifinanziamento principale della BCE vanno sempre considerate come "a tasso indicizzato", prescindendo dalla fissazione o meno – a livello contrattuale – di predeterminate scadenze temporali per la revisione del tasso d'interesse. Tali finanziamenti, ove i relativi contratti non fissino le scadenze temporali nelle quali operare la revisione del tasso, vanno rilevati nella fascia temporale "da oltre 7 giorni a 1 mese".

Nel caso di rapporti (attivi e passivi) che prevedano la corresponsione di un tasso d'interesse fisso per i primi anni di durata del contratto e di un tasso d'interesse indicizzato per il restante periodo di tempo, l'operazione andrà convenzionalmente classificata tra i rapporti a tasso indicizzato. Per tali rapporti la durata residua per tempo di riprezzamento corrisponderà al lasso temporale compreso tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione dei rendimenti indicizzati (o singole rate indicizzate, nel caso di operazioni con piano di ammortamento) ([1]). Il medesimo criterio di classificazione si applica agli anticipi in conto mutui che prevedano la facoltà per la banca erogante di variare il tasso inizialmente pattuito: a) durante il lasso di tempo ricompreso fra l'erogazione provvisoria e quella definitiva; b) al termine di tale periodo temporale. Per tali anticipi la durata residua per tempo di riprezzamento sarà "a vista e a revoca", nel caso sub a), e pari al lasso temporale mancante alla data di erogazione definitiva, nel caso sub b).

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse fisso (indicizzato) e la facoltà per la banca di trasformarlo, dopo un determinato

[1] Si ipotizzi, a titolo di esempio, un mutuo avente durata originaria 15 anni e con rate annuali per i primi 5 anni a tasso fisso e per i successivi 10 anni a tasso indicizzato, con tasso indicizzato fissato la prima volta alla scadenza del 5 anno e così via per gli anni successivi. In tal caso, ai fini della durata residua per tempo di riprezzamento il mutuo va classificato: a) relativamente alle 5 rate a tasso fisso, negli scaglioni di vita residua, rispettivamente "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni"; b) relativamente alle restanti 10 rate a tasso indicizzato nello scaglione di vita residua "da oltre 4 anni a 5 anni".

intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi d'interesse che consentono la vendita (l'acquisto) del tasso d'interesse fisso contro quello indicizzato per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'operazione principale ([1]). Il valore di tali opzioni corrisponde al valore segnalato per i rapporti attivi e passivi cui le opzioni stesse sono collegate (cfr. anche successivo paragrafo) moltiplicato per il relativo "delta". Dopo la scadenza dell'opzione i rapporti in questione devono essere segnalati tra quelli a tasso fisso o a tasso indicizzato in base al tasso d'interesse effettivamente riconosciuto (tasso originario, se l'opzione non è stata esercitata; tasso modificato, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione).

Criteri analoghi vanno seguiti nel caso in cui l'opzione suddetta sia riconosciuta alla controparte contrattuale della banca segnalante.

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo "*floor*" e/o "*cap*" ([2]). Ad esempio, i finanziamenti a tasso indicizzato che prevedono un valore minimo (*floor*) al tasso d'interesse che i clienti sono tenuti a pagare, corrispondono alla combinazione di: a) un finanziamento a tasso variabile (da segnalarsi nello scaglione temporale relativo alla data di revisione del rendimento); b) un'opzione *floor* acquistata, che dà luogo a una serie di posizioni lunghe sul tasso fisso ([3]) e corte sul tasso variabile ([4]).

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e "fuori bilancio", vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, ad eccezione di quelli allocati

[1] La posizione relativa al tasso fisso ha una durata pari a quella dell'operazione principale, mentre la posizione relativa al tasso indicizzato ha una durata pari a quella di scadenza dell'opzione più il tempo mancante alla più vicina data di revisione del rendimento.

[2] Ai fini della rilevazione per vita residua l'opzione "*floor*" è assimilabile a una serie di "*forward rate agreement*" di numero pari alle relative scadenze in cui la banca riceve (cede) il tasso fisso contemplato nel rapporto e cede (riceve) il valore corrente del tasso indicizzato di riferimento. Trattamento analogo va applicato alle opzioni "*cap*".

[3] Da segnalarsi negli scaglioni temporali relativi a ciascuna rata, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale.

[4] Dal punto di vista segnaletico, le posizioni di cui al punto b) vanno rilevate attivando la vita residua per data di revisione del tasso e valorizzando, convenzionalmente, il tipo tasso dell'operazione come "tasso fisso".
Si ipotizzi al riguardo un mutuo quinquennale a tasso indicizzato, di importo pari a 500, rate annuali pari a 100 e con incorporata un'opzione *floor* in base alla quale il tasso d'interesse sul mutuo non può scendere al di sotto dell'X%. Il valore del delta si ipotizza uguale in corrispondenza di ciascuna rata del mutuo.
Ipotesi A: delta pari allo 0%
In tal caso, il mutuo nel suo insieme va rilevato per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mentre non va rilevata nessuna posizione lunga e corta con riferimento all'opzione floor.
Ipotesi B: delta pari al 50%
In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mente l'opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 50 (=100*50%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni" – e ad una posizione corta di importo pari a 250 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno".
Ipotesi C: delta pari al 100%
In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mente l'opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 100 (=100*100%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni" – e ad una posizione corta di importo pari a 500 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno".
Con riferimento alla data di scadenza del capitale, sia le posizioni lunghe sia quelle corte vanno allocate nello scaglione temporale relativo alla scadenza del finanziamento, utilizzando per entrambe le posizioni, convenzionalmente, la vita residua per data di scadenza del capitale.

nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti. Le opzioni, qualunque sia la loro natura (ad es. di rimborso anticipato ([1]), facoltà di passare dal tasso fisso all'indicizzato, ecc.) e il loro portafoglio di allocazione vanno valorizzate in base al *delta equivalent value*.

1.2.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA

Le attività e passività per cassa vanno segnalate in base ai seguenti criteri:

- portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: valore corrente alla data di riferimento della segnalazione, come definito a fini prudenziali;
- portafoglio bancario: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al netto delle rettifiche di valore derivanti delle ultime valutazioni di bilancio disponibili ([2]);
- passività finanziarie: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Le esposizioni valutate al costo ammortizzato, oggetto di copertura dal "*fair value*", vanno segnalate senza tenere conto degli effetti delle plus/minusvalenze, anche se contabilizzate. Medesimo criterio segnaletico si applica alle passività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

Si applicano, per quanto compatibili, le medesime regole di determinazione della vita residua previste per la durata residua per scadenza del capitale. Sono escluse dalla rilevazione le quote di OICR.

Criterio analogo a quello fissato per le operazioni con piano di ammortamento deve essere adottato anche relativamente ai depositi a risparmio con distinti vincoli temporali sui singoli versamenti periodicamente effettuati da parte dei titolari dei conti; su tali versamenti, pertanto, occorre calcolare le differenti durate residue in ragione delle diverse scadenze fissate, tenendo conto di eventuali indicizzazioni dei tassi.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua "da oltre 5 anni a 7 anni". Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell'ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo

[1] Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali "a revoca" e "salvo revoca".

[2] Alle rettifiche di valore di portafoglio va attribuita una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attività nelle singole fasce di vita residua. Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la banca A abbia:
1) attività per 10.000 di cui 1.000 con vita residua "da oltre 1 mese a 3 mesi", 3.000 "da oltre 6 mesi a 1 anno", 4.000 "da oltre 2 anni a 3 anni", 2.000 "da oltre 5 anni a 7 anni";
2) fondo svalutazioni di portafoglio per 200.
In tale situazione la banca A segnala:
a) 980 [1.000 – (1.000/10.000*200)] nella fascia "da oltre 1 mese a 3 mesi";
b) 2.940 [3.000 – (3.000/10.000*200)] nella fascia "da oltre 6 mesi a 1 anno";
c) 3.920 [4.000 – (4.000/10.000*200)] nella fascia "da oltre 2 anni a 3 anni";
d) 1.960 [2.000 – (2.000/10.000*200)] nella fascia "da oltre 5 anni a 7 anni".

temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Le esposizioni creditizie deteriorate valutate in bilancio al *fair value* ([1]) e quelle di evidente scarsa qualità creditizia allocate nelle "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" vanno rilevate, convenzionalmente, nelle sottovoci relative al tasso indicizzato e nello scaglione "da oltre 3 mesi a 6 mesi".

Il deposito di riserva obbligatoria (costituito sia in via diretta sia in via indiretta ([2])) è attribuito alla fascia temporale "da oltre 7 giorni fino a 1 mese".

Gli "scoperti tecnici" vanno classificati in base alla vita residua dei titoli cui si riferiscono e segnalati nella voce 58430.02 ("Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso banche") o 08/12 ("Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso clientela"), a seconda della natura della controparte.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dell'IFRS 9, le banche *originator* classificano nei pertinenti scaglioni di vita residua le attività finanziare cartolarizzate nonché le passività nei confronti delle società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Tale trattamento segnaletico equivale nella sostanza ad assumere che la banca *originator* sopporta (ad esempio, via titolo *junior* sottoscritto) il rischio da tasso d'interesse connesso con il disallineamento delle scadenze cui è esposta la struttura temporale dell'operazione di cartolarizzazione (attività cartolarizzate, passività emesse dalla società veicolo, eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo) ([3]).

Conseguentemente, ai soli fini della vita residua deve convenzionalmente formare oggetto di rilevazione anche l'eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo, indipendentemente dalla controparte (medesima banca *originator*, altra controparte) del derivato stesso. Ad esempio, qualora la società veicolo negozi il derivato di copertura con la medesima banca *originator* quest'ultima è tenuta a segnalare sia le posizioni lunga e corta relative all'impegno di propria pertinenza assunto con il derivato sia le posizioni lunga e corta relative all'impegno assunto con il derivato dalla società veicolo ([4]).

[1] Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli "Attività finanziarie designate al *fair value*", "Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value" e "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva".

[2] In tale ultimo caso i depositi costituiti presso la banca intermediaria vanno segnalati nella sottovoce 58405.84 "Portafoglio bancario: attività finanziarie per cassa: finanziamenti a: banche – altri finanziamenti – altri".

[3] D'altro canto, l'esposizione al rischio di tasso di interesse derivante da tale costruzione è nella sostanza economica equivalente a quella che si sarebbe ottenuta iscrivendo nell'attivo la posizione trattenuta verso la cartolarizzazione (ad esempio, la tranche *junior*) e rappresentando l'IRS di norma stipulato dall'*originator* in contropartita del veicolo (ovvero della "controparte *swap*").

[4] Fanno eccezione al criterio segnaletico sopraindicato i contratti derivati di copertura negoziati dalla società veicolo nell'ambito di operazioni c.d. di "autocartolarizzazione": a) con la banca originator; b) con soggetti diversi dalla banca originator, sempreché quest'ultima riassuma su di sé il rischio di tasso d'interesse negoziando con i terzi contratti derivati di segno opposto rispetto a quelli negoziati dalle società veicolo. In tali casi non devono formare oggetto di rilevazione né i derivati negoziati dalla società veicolo né i corrispondenti contratti derivati negoziati dalla banca originator, indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte).

I titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza "oltre 20 anni".

1.2.2 OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"

I derivati finanziari vanno segnalati: a) al prezzo convenuto, se con scambio di capitale; b) al valore nozionale, se senza scambio di capitale.

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere (consegnare) ([1]) e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati senza scambio di capitale su tassi d'interesse si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del tasso fisso; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza del tasso fisso da ricevere (pagare) ([2]) e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro o per gli IRS al tempo mancante alla più vicina data successiva di revisione del rendimento.

Nel caso di "*basis swap*" si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza della più vicina data di revisione del rendimento indicizzato da ricevere (pagare).

Nel caso di IRS "con partenza differita" ("*forward start*"), sino alla data di partenza dell'IRS, nel calcolo della vita residua sia della posizione lunga sia di quella corta occorre tener conto del periodo di tempo compreso tra la data di stipula dell'IRS e la prima data di fissazione del tasso indicizzato.

Relativamente all'"*amortising swap*" esemplificato nelle "Avvertenze Generali", sottoparagrafo "Derivati finanziari", con riferimento al 4° IRS, poiché il differenziale da pagare o incassare il 31 dicembre anno T è fissato sin dal 4 gennaio dell'anno T e pertanto le posizioni lunga e corta di 60 Euro hanno la medesima vita residua, per evitare - nell'ambito della disciplina sui requisiti patrimoniali per i rischi di mercato del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza - l'applicazione di "fattori di non compensabilità" sull'importo compensato, le anzidette posizioni vanno convenzionalmente attribuite alla fascia "a vista e a revoca".

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita

[1] Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Per le compravendite a termine e per i contratti derivati su titoli non fittizi a tasso indicizzato deve aversi riguardo alla più vicina data successiva di revisione del tasso. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i "futures" negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

[2] Per l'IRS, scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto, per gli altri contratti derivati tempo mancante alla data di regolamento più il periodo di riferimento del contratto.

della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in dollari. Tuttavia, nei "*currency interest rate swaps*" con scambio di flussi di interesse fisso/indicizzato (oppure di due tassi indicizzati) occorre segnalare, oltre alle posizioni relative ai capitali, anche quelle relative ai flussi di tassi d'interesse. Pertanto, nei contratti derivati su tassi d'interesse la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso fisso va rilevata nello scaglione temporale riferito alla data di scadenza del contratto, mentre la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso di interesse indicizzato va indicata nello scaglione temporale riferito alla più vicina data successiva di revisione del rendimento indicizzato.

I derivati senza scambio di capitale su valute si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del differenziale positivo tra il tasso di cambio corrente e quello fissato contrattualmente; nelle operazioni di acquisto (vendita) riferita al tasso di cambio euro/valuta si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta sottostante e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nelle operazioni riferite al tasso di cambio tra due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento.

I derivati con o senza titolo sottostante su titoli di debito e tassi d'interesse sono segnalati convenzionalmente solo in base al profilo di vita residua per data di riprezzamento. I contratti derivati su valute sono rilevati unicamente nel profilo di vita residua per scadenza del capitale.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo se questo è a tasso fisso oppure alla prima successiva data di determinazione del rendimento se il mutuo è a tasso indicizzato, e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a "vista e a revoca".

1.2.3 FASCE TEMPORALI

La segnalazione è articolata nelle seguenti fasce temporali:

- a vista e a revoca
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;

– da oltre 1 anno a 18 mesi;
– da oltre 18 mesi a 2 anni;
– da oltre 2 anni a 3 anni;
– da oltre 3 anni a 4 anni;
– da oltre 4 anni a 5 anni;
– da oltre 5 anni a 7 anni;
– da oltre 7 anni a 10 anni;
– da oltre 10 anni a 15 anni;
– da oltre 15 anni a 20 anni;
– oltre 20 anni;
– irredimibile;
– durata indeterminata.

1.3 VOCE 58455 "FINANZIAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (VALORE NOMINALE)"

Per gli importi segnalati nella presente voce è previsto il dettaglio per vita residua per data di scadenza del capitale.

Le fasce temporali di vita residua da considerare sono le seguenti:

– a vista e fino a 1 anno (include le attività scadute e/o sconfinanti);
– da oltre 1 anno fino a 5 anni;
– da oltre 5 anni fino a 7 anni;
– da oltre 7 anni fino a 10 anni;
– da oltre 10 anni fino a 15 anni;
– da oltre 15 anni fino a 29 anni;
– oltre 29 anni;
– non applicabile.

1.4 TRASLAZIONE DEL RISCHIO

Relativamente alle voci 58352 "Traslazione del rischio: attività finanziarie per cassa" e 58359 "Finanziamenti verso clientela non assistiti da traslazione del rischio" di cui alla sottosezione 2.1 "Dati patrimoniali – parte prima – dati territoriali settoriali", cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Traslazione del rischio", le fasce temporali sono le seguenti:

– a vista e fino a 1 anno;
– da oltre 1 anno fino a 2 anni;
- oltre 2 anni;
- non applicabile.

2. RAPPORTI INTERCREDITIZI

La segnalazione dei rapporti intercreditizi nominativi riguarda tutte le relazioni per cassa e di firma, attive e passive, intercorrenti tra l'azienda segnalante e le altre banche nonché banche centrali (residenti e non residenti).

In particolare nei dati patrimoniali della Sezione I è prevista la segnalazione, con indicazione del codice identificativo della controparte: 1) dei finanziamenti (voce 58005, sottovoci da 02 a 14 per i finanziamenti non in sofferenza; voce 58007, sottovoci da 02 a 20, ad eccezione della sottovoce 18, per i finanziamenti in sofferenza); 2) dei debiti (sottovoci 58030 da 00 a 12); 3) dei margini su linee di credito concesse e ricevute (sottovoci 58065 da 18 a 24), 4) dei crediti di firma rilasciati (sottovoce 58065.28 e 30).

Sono esclusi (salvo le specifiche eccezioni previste) i rapporti con proprie filiali all'estero e con Organismi Internazionali ([1]).

Le banche che assolvono gli obblighi di riserva obbligatoria in via indiretta indicano il nominativo della banca intermediaria presso la quale è costituito il relativo deposito.

[1] Per la definizione di Organismi Internazionali cfr. Glossario.

3. CLASSIFICAZIONE DEL CREDITO PER DESTINAZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI

1. FINALITÀ DEL CREDITO

Nella Sezione I viene chiesta, relativamente a talune voci riferite ai finanziamenti erogati alle famiglie, l'indicazione della "finalità del credito".

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

- credito al consumo: si intende – ai sensi dell'art.121 del TUB – la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano le esclusioni di cui all'art.122 del TUB. In particolare, forma oggetto di separata segnalazione il credito al consumo "finalizzato" – ripartito in "acquisto di beni durevoli", "acquisto di autoveicoli" e "altro" - e quello "non finalizzato". Rientrano nel credito al consumo "finalizzato" i finanziamenti per i quali si siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) la banca regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all'esercente presso il quale il cliente ha effettuato l'acquisto. Rientrano nel credito al consumo "non finalizzato" i prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità eventualmente comunicata alla banca finanziatrice oppure per altra finalità.
- prestiti per acquisto di abitazioni: finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso abitativo; sono inclusi anche i prestiti non assistiti da garanzie ipotecarie;
- prestiti per acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili non residenziali;
- prestiti per consolidamento di altri prestiti e/o costituzione di liquidità;
- altri scopi: finanziamenti con finalità diverse da quelle di cui sopra quali quelle riconducibili, ad esempio, ad attività economiche e a spese di istruzione.

2. CREDITO PER DESTINAZIONE

Nella Sezione II.1, Parte prima con riferimento ai "Finanziamenti oltre il breve termine sull'interno" (voce 58320) è richiesta la classificazione dei finanziamenti per destinazione economica dell'investimento finanziato. Essa mira ad individuare le transazioni relative alla creazione o al trasferimento di beni di investimento o di beni durevoli oggetto dei finanziamenti. Si richiede al tempo stesso la classificazione territoriale per provincia di destinazione del finanziamento.

Se a un determinato finanziamento sono collegate contemporaneamente due o più destinazioni, il finanziamento stesso andrà ripartito proporzionalmente fra i vari comparti economici interessati. Tuttavia, qualora detta suddivisione non risulti possibile, l'intero credito dovrà essere attribuito alla categoria prevalente.

Sono previste due grandi categorie di destinazione economica del credito: a) investimenti non finanziari; b) altri investimenti.

La categoria degli "investimenti non finanziari" si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

1. Costruzioni

1.1. Abitazioni

Finanziamenti per la costruzione o la ricostruzione di abitazioni presenti nei fabbricati ad uso residenziale (mono o plurifamiliari, collettivi, prefabbricati etc.).

1.2. Fabbricati non residenziali

1.2.1. Rurali

Finanziamenti per la costruzione di fabbricati agricoli (granai, silos, stalle, depositi, macchinari e attrezzature etc.) e per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario.

1.2.2. Altri

Finanziamenti per la costruzione di: fabbricati destinati a uffici, alberghi, scuole, ospedali, teatri e simili; edifici destinati all'industria e al commercio (fabbriche o capannoni); edifici ad uso speciale per l'industria (centrali elettriche, installazione di miniere, hangar etc.).

1.3 Opere del Genio Civile

Finanziamenti per la realizzazione di: opere e lavorazioni riguardanti strade e autostrade, ponti, archi e viadotti; opere marittime, fluviali e lavori portuali; reti di distribuzione per l'acqua; fogne e installazioni connesse; reti elettriche e di telecomunicazione; opere per il trasporto di gas, idrocarburi e simili; altre opere affini.

2. Macchine attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari

2.1. Rurali

Finanziamenti per l'acquisto di beni durevoli (inclusi convenzionalmente quelli di seconda mano) diversi dalle costruzioni e destinati ad ampliare la capacità produttiva del settore primario (attrezzature, trattrici e macchine agricole, bestiame etc.).

2.2. Altri

Finanziamenti per l'acquisto di beni durevoli (inclusi convenzionalmente quelli di seconda mano) diversi dalle costruzioni e destinati ad ampliare la capacità produttiva del settore industriale e dei servizi.

La categoria degli "altri investimenti" si divide nelle seguenti sottocategorie:

1. Acquisto di immobili

1.1. Abitazioni

1.1.1. Famiglie consumatrici

Finanziamenti erogati alle famiglie consumatrici per l'acquisto di abitazioni.

1.1.2. Altri soggetti

Finanziamenti erogati ad altri soggetti per l'acquisto di abitazioni.

1.2. Altri immobili

1.2.1. Rurali

Finanziamenti erogati per l'acquisto di edifici per l'agricoltura e di terreni agricoli.

1.2.2. Altri

Finanziamenti erogati per l'acquisto di fabbricati non residenziali, terreni etc.

2. Acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici

3. Investimenti finanziari

Finanziamenti per l'acquisizione di attività finanziarie, di partecipazioni, operazioni di fusione; finanziamenti connessi con operazioni di *merchant banking* e con piani di ristrutturazione dell'indebitamento.

4. Altre destinazioni

4. PARTITE VIAGGIANTI FRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA E ALTRE PARTITE SOSPESE

1. REGOLE DI COMPILAZIONE

Le "partite viaggianti", attive e passive, fra filiali operanti in Italia e le "altre partite sospese" (assegni di c/c tratti sull'azienda dichiarante; assegni di c/c insoluti e al protesto tratti sull'azienda dichiarante e su terzi; poste ancora in corso di lavorazione delle altre partite dei debitori e dei creditori diversi) devono essere classificate nella sezione II, sottosezione 1, Parte sesta, con riferimento ai più importanti aggregati patrimoniali di destinazione finale (rapporti attivi e passivi con banche, titoli, finanziamenti a clientela, depositi e c/c passivi con clientela).

La segnalazione deve essere effettuata soltanto dalle banche che superino trimestralmente specifiche "soglie di esonero" determinate sulla base di un coefficiente espressivo del rapporto di incidenza delle partite viaggianti e sospese sul totale delle attività e delle passività tendenzialmente suscettibili di generare tali partite, calcolato secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 2.

Le "soglie di esonero" sono differenziate in base all'articolazione territoriale delle banche e cioè:

a) 1 per cento per le aziende di credito che abbiano un numero di sportelli a piena operatività pari o inferiore a 10;

b) 2 per cento per le aziende di credito che abbiano un numero di sportelli a piena operatività compreso fra 11 e 100;

c) 3 per cento per le aziende di credito che abbiano un numero di sportelli a piena operatività superiore a 100.

Per le aziende di nuova costituzione il raggruppamento di appartenenza è quello risultante al momento dell'inizio dell'attività.

In caso di fusione - sia per unione sia per incorporazione - il nuovo ente (ovvero quello incorporante) verrà ricompreso nel raggruppamento corrispondente alla somma degli sportelli al momento da cui decorrono gli effetti dell'operazione di concentrazione aziendale.

In caso di conferimento la banca conferitaria verrà ricompresa nel raggruppamento corrispondente alla somma degli sportelli dell'azienda conferita e di quelli propri esistenti al momento dell'operazione di scorporo.

Le banche che alla fine di un trimestre eccedono la soglia fissata per il raggruppamento di appartenenza devono procedere al calcolo della media aritmetica semplice dei valori presentati dal proprio coefficiente nell'ultimo mese e nei cinque mesi precedenti escludendo il valore più elevato. Solo qualora il valore medio emergente da tale calcolo ecceda la soglia di riferimento, l'azienda dovrà compilare la sezione II, sottosezione 1, parte sesta, della matrice dei conti relativamente al trimestre per il quale il coefficiente risulta eccedente.

Le banche di nuova costituzione sono soggette alla presente disciplina sin dalla prima scadenza segnaletica e, pertanto, non devono attendere il secondo trimestre successivo all'inizio dell'operatività aziendale per verificare il rispetto delle soglie. Conseguentemente, per il primo trimestre il calcolo della media dei valori del

coefficiente avverrà sulla base dei rapporti riferiti ai soli mesi compresi fra l'inizio delle operazioni e la data di riferimento delle segnalazioni, sempre escludendo il valore più elevato.

In caso di fusione gli enti incorporanti (ovvero i nuovi enti sorti dalla fusione) provvederanno, relativamente ai mesi antecedenti al processo di concentrazione aziendale, a calcolare la media dei rapporti prendendo in considerazione il valore medio ponderato dei rapporti relativi alle aziende che hanno concorso alla fusione.

In caso di conferimento la banca conferitaria provvederà, relativamente ai mesi antecedenti all'operazione, a calcolare la media dei rapporti prendendo in considerazione il valore medio ponderato del proprio rapporto e di quello dell'azienda conferita.

La classificazione per aggregati patrimoniali di destinazione finale deve essere effettuata in maniera puntuale e analitica al fine di assicurare la necessaria significatività della rilevazione.

Per ciascun aggregato di destinazione finale è richiesta la distinzione tra le partite attive e le partite passive che risultano ricomprese nei dati patrimoniali della sezione I. La voce riguardante le "partite viaggianti e sospese non ripartite" (voce 58500) è destinata ad accogliere quelle partite che non sia assolutamente possibile attribuire alle poste patrimoniali di pertinenza e che devono in ogni caso essere contenute entro limiti trascurabili.

Ai fini dell'imputazione delle partite viaggianti e sospese ai conti correnti, occorre fare riferimento al saldo del conto figurante nelle pertinenti voci attive e passive della sezione I (il saldo zero è convenzionalmente considerato come saldo debitore).

2. RAPPORTO DI INCIDENZA DELLE PARTITE VIAGGIANTI E SOSPESE

Numeratore

- Altre attività - Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia (sottovoce 58020.10);
- Altre passività - Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia (sottovoce 58045.14);
- Altre attività - Assegni di c/c tratti: sulla banca segnalante (sottovoce 58020.19);
- Altre attività -Assegni di c/c: insoluti e al protesto - tratti sulla banca segnalante (sottovoce 58020.20);
- Altre attività - Assegni di c/c: insoluti e al protesto - tratti su terzi (sottovoce 58020.21);
- Altre attività - Partite in corso di lavorazione (sottovoce 58020.14);
- Altre passività - Partite in corso di lavorazione (sottovoce 58045.18).

Denominatore

Totale delle voci dell'attivo e totale delle voci del passivo della sezione I, "Dati statistici mensili - situazione patrimoniale", al netto delle seguenti poste:

- Rapporti attivi con il MEF e la Cassa DD.PP. ("di cui" della voce 58005, sottovoci da 22 a 42);
- Depositi presso la Banca d'Italia e Banca Centrale Europea ("di cui" della voce 58005, sottovoci da 02 a 14);

- Partecipazioni di vigilanza (voce 58370);
- Strumenti finanziari subordinati attivi (voce 58415);
- Fondi di dotazione delle filiali all'estero (voce 58014);
- Attività materiali e immateriali (voce 58016);
- Altre attività (voce 58020 ad eccezione delle sottovoci 10, 14, 19, 20, 21, 26 e 34);
- Fondi di terzi in amministrazione ("di cui" della voce 58030.40);
- Titoli di debito in circolazione (voce 58035);
- Debiti - Assegni circolari (voce 58030.32);
- Debiti verso Banca d'Italia ("di cui" della voce 58030, sottovoci da 00 a 12);
- Strumenti finanziari subordinati passivi (voce 58445);
- Fondi rettificativi – su esposizioni per cassa: sofferenze (voce 58045.03/07);
- Fondi rettificativi – su esposizioni per cassa: altre esposizioni (voce 58045.05/09);
- Fondi rettificativi – su altre attività (voce 58045.08);
- Patrimonio (voce 58040);
- Altre passività (voce 58045 ad eccezione delle sottovoci 03, 05, 07, 08, 09, 14, 18, 30 e 34).

5. SERVIZI DI INVESTIMENTO

Le informazioni di cui alla sottosezione II.2 vanno fornite dalle banche autorizzate a svolgere i servizi di investimento così come definiti dal Testo Unico della Finanza – T.U.F. (Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58).

I dati vanno riferiti all'intera azienda, includendo l'operatività di tutte le filiali estere (comunitarie ed extra-comunitarie) della banca segnalante.

Formano oggetto della rilevazione sia dati di flusso sia dati di stock.

Ai fini della presente sottosezione negli strumenti finanziari di debito sono inclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

Gli importi vanno segnalati escludendo le spese per bolli e le commissioni.

Le sottovoci "inoperatività nel periodo" vanno attivate quando la banca segnalante, pur autorizzata alla prestazione del servizio di investimento interessato, non ha nel periodo di riferimento alcun importo da segnalare nelle restanti sottovoci. Va convenzionalmente indicato il valore "1".

Ai fini dell'attributo informativo "Servizio consulenza", vanno indicati con:

- il valore "1", gli strumenti finanziari detenuti dai clienti a seguito di specifiche operazioni per le quali l'intermediario ha prestato il servizio di consulenza su base indipendente;
- il valore "2", gli strumenti finanziari detenuti dai clienti a seguito di specifiche operazioni per le quali l'intermediario ha prestato il servizio di consulenza non su base indipendente;
- il valore "3", gli strumenti finanziari per i quali non è stato effettivamente prestato il servizio di consulenza;
- il valore "7", i casi residuali quali, a titolo esemplificativo, gli strumenti finanziari trasferiti da altro intermediario.

Ai fini della compilazione della voce 41419 "Strumenti finanziari della clientela", posto che andranno specificamente individuati gli strumenti che confluiscono nei dossier della clientela nell'una o nell'altra modalità (consulenza o meno), ove la banca segnalante incontri significative difficoltà operative a ripartire puntualmente lo stock di titoli sulla base dell'attributo informativo "Servizio consulenza", è possibile ripartire convenzionalmente le quantità, il valore nominale e il fair value degli strumenti finanziari aventi il medesimo codice ISIN sulla base della proporzione di operazioni eseguite in acquisto nell'una o nell'altra modalità. Analoghi criteri vanno seguiti per la rilevazione del valore nozionale e del *fair value* degli strumenti derivati.

1. ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

Nelle sottovoci 41400 da 05 a 19 formano oggetto di rilevazione le operazioni di negoziazione per conto proprio effettuate dalla banca alternativamente:

– in qualità di "*market maker"* ([1]);

[1] In tale categoria rientrano anche le operazioni effettuate dalla banca in qualità di *"specialist",* nell'ambito della sua attività di *"market making"*.

– in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, su strumenti finanziari di debito, di capitale, quote di O.I.C.R. e derivati, anche se non ancora regolate finanziariamente. Sono pertanto escluse operazioni non riconducibili ad alcun servizio di investimento quali, ad esempio, acquisti e vendite effettuate per finalità di investimento o di gestione della tesoreria ed eventuali operazioni di copertura ([1])([2]).

Nell'ambito dell'operatività delle succursali italiane di banche estere, formano oggetto di rilevazione anche le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari effettuate con clientela residente in Italia, qualora gli ordini dei clienti siano eseguiti utilizzando titoli detenuti dalla casa madre (si rammenta che, ai fini della disciplina sui servizi d'investimento, le succursali sono soggetti non distinti dalle case madri). In tal caso, le succursali non segnalano i titoli in questione nelle sottovoci 21 e 22 relative al "portafoglio di fine periodo".

Vi rientrano le negoziazioni di strumenti finanziari di debito e di capitale di propria emissione. Formano oggetto di rilevazione anche le operazioni di vendita operate dalla banca secondo la modalità del c.d. "*direct listing*", sia in *qualità di market* maker (in tal caso le operazioni andranno rilevate tra le sottovoci 05 e 11 della voce 41400) che in contropartite di ordini della clientela (in tal caso le operazioni andranno rilevate tra le sottovoci 13 e 19 della voce 41400).

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di riporto, pronti contro termine e quelle di prestito titoli.

Sono altresì esclusi dalla rilevazione gli acquisti di strumenti finanziari oggetto di operazioni di collocamento da parte della banca segnalante (ad esempio, acquisti a fermo).

Gli acquisti e le vendite sono disaggregati in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati (variabili "raggruppamento titoli/derivati" ovvero "codice ISIN", "indicatore di quotazione", "mercato di negoziazione", "categoria emittente", "rapporti con emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabile "clientela Mifid"); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile "servizio consulenza"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

Le sottovoci 41400 da 13 a 19 ("Attività di negoziazione per conto proprio – in contropartita di ordini") vanno altresì ripartite a seconda che le operazioni siano svolte in contropartita del servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti oppure del servizio di gestione di portafogli. Le due fattispecie sono individuate mediante uno specifico attributo informativo (variabile "servizio in contropartita").

Le compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al mese in cui sono stati stipulati i relativi contratti.

[1] Ad esempio, non forma oggetto di rilevazione l'operazione di acquisto effettuata a fronte della vendita a clientela di uno strumento finanziario non presente nel proprio portafoglio.

[2] Formano oggetto di rilevazione i contratti derivati negoziati dalle banche con la clientela al fine di soddisfare esigenze di copertura dai rischi di mercato rappresentate da quest'ultima, in quanto negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini della stessa. Viceversa, non vanno rilevati i derivati negoziati dalle banche con finalità di copertura di proprie attività e/o passività, sempreché non siano stati negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini dei clienti.

Le compravendite di strumenti finanziari già regolate finanziariamente vanno indicate al prezzo di acquisto o di vendita (per gli strumenti finanziari di debito occorre fare riferimento al "corso secco" ([1])).I contratti a termine e i contratti derivati con strumento finanziario sottostante (ivi inclusi quelli che prevedono lo scambio di una o più valute) ([2]), vanno segnalati in base al prezzo convenuto ("*strike price*") ([3]); i contratti derivati senza strumento finanziario sottostante vanno indicati in base al valore nozionale ([4]). Per gli strumenti di seguito indicati occorre segnalare:

- per le opzioni su indici di borsa (ad esempio, sul MIB30) il capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell'indice alla data di riferimento del contratto;
- per le opzioni su "*future*" (es. MTO) il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del "*future*";
- per i "*futures*" su indici di borsa (es. FIB30) il capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell'indice alla data di riferimento del contratto;
- per i "*futures*" su strumenti finanziari di debito (anche se fittizi, ad esempio i "*futures*" negoziati sull'IDEM) il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del "*future*".

Nel portafoglio di fine periodo (sottovoci 41400.21 e 22) forma oggetto di rilevazione la "rimanenza" a fine periodo dei titoli e degli altri strumenti finanziari che la banca destina allo svolgimento dell'attività di "negoziazione per conto proprio" così come definita dal T.U.F.. Tale portafoglio, che non coincide necessariamente con la definizione contabile di *trading,* include anche i titoli di propria emissione riacquistati e destinati all'attività di negoziazione ([5]).

Sono incluse le sole operazioni regolate finanziariamente ([6]).

I titoli e i contratti derivati vanno indicati al *fair value* (i titoli di debito al corso secco) ([7]) dell'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento.

Le consistenze di fine periodo sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari (variabile "codice ISIN" per gli strumenti finanziari con ISIN; variabili "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore di quotazione", "mercato di negoziazione", "categoria emittente", "rapporti con emittente" per gli atri strumenti finanziari).

2. ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

[1] Per i titoli del tipo "*zero coupon bond*" ovvero "*one coupon*" occorre includere anche i ratei di interesse ricompresi nel prezzo della compravendita.
[2] I "*currency interest rate swaps*" valuta contro valuta vanno segnalati una sola volta facendo riferimento alla valuta oggetto di acquisto.
[3] Ivi inclusi i contratti ISOα.
[4] Tali contratti sono segnalati come acquisti o vendite secondo il criterio fissato nelle "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli e derivati".
[5] Relativamente ai derivati, la banca include nel portafoglio di fine periodo il complesso dei contratti detenuti dalla medesima, negoziati nello svolgimento dell'attività di "negoziazione contro proprio". La segnalazione va operata sino alla scadenza contrattuale di tali contratti derivati.
[6] I contratti derivati senza titolo sottostante (ad esempio, "Interest Rate Swap") formano oggetto di segnalazione a partire dal trimestre in cui sono stipulati, anche qualora non sia avvenuto il regolamento del primo differenziale.
[7] Per i titoli del tipo "*zero coupon bond*" ovvero "*one coupon*" occorre includere anche i ratei di interesse ricompresi nel prezzo della compravendita.

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di compravendita di strumenti finanziari, anche se non ancora regolate finanziariamente, effettuate in nome proprio e per conto della clientela. Sono escluse le operazioni di esecuzione di ordini che trovano contropartita nel portafoglio di proprietà della banca segnalante, da segnalare unicamente nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto proprio.

Nell'ambito dell'operatività delle succursali italiane di banche estere, formano oggetto di rilevazione anche le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari effettuate con clientela residente in Italia, qualora gli ordini dei clienti siano eseguiti dalle case madri (si rammenta che, ai fini della disciplina sui servizi d'investimento, le succursali sono soggetti non distinti dalle case madri).

Vanno escluse: a) le operazioni che si configurano come attività di collocamento (che devono essere segnalate nelle voci "attività di collocamento con o senza garanzia") oppure come attività di raccolta ordini (che devono formare oggetto di rilevazione nella voce "attività di ricezione e trasmissione di ordini"); b) le operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli.

Vanno, invece, incluse le operazioni di compravendita effettuate per gestione di patrimoni, qualora la banca segnalante eserciti entrambe le attività (di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli).

Ciascuna operazione di compravendita per conto terzi deve essere segnalata in una sola delle sottovoci 41401.09 e 11 (acquisti) ovvero 41401.13 e 15 (vendite), in relazione al tipo di ordine impartito dalla clientela.

Gli strumenti finanziari vanno valorizzati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all'attività di negoziazione per conto proprio.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati (variabili "raggruppamento titoli/derivati" ovvero "codice ISIN", "indicatore di quotazione", "mercato di negoziazione", "categoria emittente", "rapporti con emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabile "clientela Mifid"); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile "servizio consulenza").

3. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Si distingue tra gestioni di portafogli svolte dalla banca segnalante: a) in proprio (voce 41402 - sottovoci da 01 a 39 e 45); b) su delega ricevuta da terzi (voce 41402 - sottovoci 42, 44 e da 46 a 75). È prevista altresì l'evidenza delle gestioni in proprio di cui al punto a) delegate a terzi (voce 41405).

Le gestioni in proprio comprendono le gestioni di portafogli su base individuale e i fondi pensione. In particolare, si è in presenza di una gestione propria quando il mandato gestorio sia stato conferito alla banca segnalante da un soggetto non abilitato all'attività in esame (es. imprese di assicurazione, finanziarie, persone fisiche etc.) o qualora il mandato sia stato conferito, in qualità di "cliente finale", da un soggetto abilitato all'attività di gestione (es. banca che delega la gestione del portafoglio di proprietà).

Per gestioni delegate da terzi sono da intendersi:

1) gli incarichi affidati alla banca segnalante da soggetti abilitati all'attività di gestione con riferimento all'intero portafoglio o a specifiche scelte di investimento;

2) gli incarichi affidati alla banca segnalante da parte del gestore di un fondo pensione;

3) altri incarichi ricevuti relativi a fattispecie non riconducibili a quelle precedenti.

Le sottovoci relative alle gestioni delegate da terzi di cui al precedente punto sub b) vanno compilate facendo riferimento esclusivamente all'ammontare di patrimonio ricevuto effettivamente in gestione. Pertanto, relativamente, ad esempio, agli incarichi ricevuti dalla banca segnalante relativi a specifiche scelte di investimento deve essere segnalata soltanto la parte del patrimonio per la quale sono state affidate alla banca specifiche scelte di investimento.

Formano oggetto di rilevazione gli acquisti (ivi incluse le sottoscrizioni) e le vendite (ivi inclusi i rimborsi) di strumenti finanziari di debito, di capitale, di quote di O.I.C.R. e di contratti derivati, anche se non ancora regolati finanziariamente (sottovoci 41402.01/03/09/11/47/48/49/51///e 41405.01/03/09/11). Tali compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al mese in cui sono stati stipulati i relativi contratti. Gli strumenti finanziari vanno indicati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all'attività di negoziazione per conto proprio.

Nel "portafoglio di fine periodo" (sottovoci 41402.34-35-59-67 e 41405.34-35) vanno segnalate le "rimanenze" a fine periodo del portafoglio gestito, quale risulta dalle compravendite già regolate finanziariamente, inclusi i contratti derivati ancora aperti alla data di riferimento della segnalazione. In particolare, i titoli di proprietà e i contratti derivati vanno indicati al *fair value* (gli strumenti finanziari di debito al "corso secco" ([1])) dell'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento. Vanno inoltre riportati (sottovoci 41402.36/37/39/45/69/71/73/75 e 41405.36/37/39/45) rispettivamente: i) il valore nominale degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria detenuti in portafoglio; ii) la quantità di strumenti di natura azionaria e parti di OICR detenuti in portafoglio.

Nel caso in cui la banca segnalante acquisisca patrimoni in gestione per effetto di operazioni di carattere straordinario (es. fusioni, acquisti/cessioni rami d'azienda), nel mese nel quale hanno efficacia tali operazioni occorre segnalare:

a) nelle sottovoci "acquisti", "portafoglio di fine periodo" e "raccolta effettuata nel periodo", rispettivamente, gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto delle gestioni di portafogli acquisite;

b) nelle sottovoci "vendite" e "rimborsi effettuati nel periodo", rispettivamente, gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto delle gestioni di portafogli cedute.

Nelle sottovoci relative agli acquisti, alle vendite e al "portafoglio di fine periodo" non vanno segnalate le operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli nonché i conti correnti e i depositi a risparmio (liberi e vincolati).

Nella "Liquidità" per gestione di portafogli (sottovoci 41402.27/33/65/70 e 41405.25/27) formano oggetto di segnalazione le disponibilità liquide in essere a fronte di contratti di gestione, ivi incluse quelle investite in operazioni di pronti contro termine, di riporto, di concessione di titoli in prestito nonché in conti correnti e in depositi a risparmio (liberi e vincolati). Eventuali passività liquide di competenza della clientela non vanno rilevate, ma concorrono unicamente a determinare il valore del "patrimonio gestito".

[1] Per i titoli del tipo "*zero coupon bond*" ovvero "*one coupon*" occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel valore corrente.

Qualora i titoli ricevuti dal cliente prestatario in operazioni di prestito titoli siano venduti dal cliente stesso:

- la liquidità incassata va rilevata per le gestioni proprie nelle sottovoci 27 oppure 33 e per le gestioni delegate da terzi nelle sottovoci 65 oppure 70. Alla chiusura dell'operazione la liquidità in uscita va rilevata in riduzione delle richiamate sottovoci;
- il debito connesso con l'impegno a restituire i titoli venduti alla controparte prestatrice va segnalato, sia per le gestioni proprie che per quelle delegate da terzi, rispettivamente nelle sottovoci 10 e 42, in riduzione del patrimonio gestito. Alla chiusura dell'operazione il citato debito va stornato dalle richiamate sottovoci.

Il "Patrimonio gestito" (sottovoci 41402.10/42 e 41405.10) è rappresentato dalla somma algebrica del "portafoglio di fine periodo", della "liquidità", dei ratei di interesse maturati sulle attività (strumenti finanziari, liquidità, ecc.), e sulle passività, delle eventuali passività non segnalate nella "liquidità" per gestione di portafogli e di tutti gli oneri maturati a carico della clientela.

Nella "Raccolta effettuata nel periodo" (sottovoci 41402.12/44 e 41405.12) va segnalato l'ammontare della liquidità e degli strumenti finanziari conferiti in gestione alla banca segnalante nel mese di riferimento della segnalazione. La segnalazione va effettuata nel mese in cui la banca segnalante riceve la disponibilità dei valori in gestione e li include nel patrimonio gestito. Gli strumenti finanziari vanno indicati al valore corrente (gli strumenti finanziari di debito al "corso secco" ([1])) del giorno di conferimento.

Nei "Rimborsi effettuati nel periodo" (sottovoci 41402.14/46 e 41405.14) va indicato l'ammontare della liquidità e dei valori mobiliari restituiti alla clientela nel mese di riferimento della segnalazione. Gli strumenti finanziari vanno indicati al valore corrente (i titoli di debito al "corso secco" ([2])) del giorno di rimborso.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari gestiti (variabili "raggruppamento titoli/derivati" ovvero "codice ISIN", "indicatore di quotazione", "categoria emittente", "rapporti con emittente", "sostenibilità") e della clientela con la quale si è operato (variabili "clientela Mifid" e "provincia di controparte"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

Ai fini dell'attributo "sostenibilità", il "patrimonio gestito" dovrà essere suddiviso tra:

- la quota qualificabile come art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 – "SDFR";
- la quota qualificabile come art. 8 del medesimo "SDFR";
- la quota qualificabile come art. 9 del medesimo "SDFR";
- la quota eventuale per la quale predetta classificazione non sia applicabile.

[1] Per i titoli del tipo "*zero coupon bond*" ovvero "*one coupon*" occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel prezzo di conferimento.
[2] Per i titoli del tipo "*zero coupon bond*" ovvero "*one coupon*" occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel prezzo di rimborso.

4. ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO CON GARANZIA

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di collocamento con garanzia, ivi incluse quelle con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo. È prevista la distinzione tra "attività di collocamento per conto di società del gruppo" e "attività di collocamento per conto di altre società". È inclusa l'attività di collocamento effettuata mediante promotori finanziari.

Le sottoscrizioni di titoli di Stato (ivi inclusi i BOT fino a concorrenza degli ordini di sottoscrizione ricevuti dalla clientela) effettuate per conto di terzi si configurano: a) come attività di collocamento con o senza garanzia, qualora la banca segnalante abbia sottoscritto apposita convenzione di collocamento con la Banca d'Italia e intervenga all'asta di emissione sulla base di una preventiva richiesta della clientela; b) come "attività di ricezione e trasmissione di ordini", nel caso in cui la banca segnalante non partecipi direttamente all'asta ([1]).

Negli "strumenti finanziari collocati" (sottovoci 41403. da 09 a 15) va segnalato l'ammontare degli strumenti finanziari collocati nel mese di riferimento della segnalazione, ivi inclusi quelli eventualmente collocati presso la medesima banca segnalante. Gli strumenti vanno indicati al prezzo di collocamento.

In caso di distribuzione di quote di O.I.C.R. alla clientela dietro loro richiesta, tale attività si configura come collocamento (con o senza garanzia) qualora la banca segnalante abbia ricevuto dalla SGR emittente l'incarico di collocamento delle quote. Ove la banca segnalante non abbia ricevuto tale incarico, le sottoscrizioni delle quote vanno segnalate nell'ambito della voce 41410 "Attività di ricezione e trasmissione ordini". Tale criterio segnaletico si applica anche alle sottoscrizioni di O.I.C.R. operate sulla base di specifici contratti stipulati con i clienti, che prevedano, ad esempio, che: i) ogni mese vengano sottoscritte, per un importo prefissato, nuove quote di uno o più fondi comuni prestabiliti mediante addebito in c/c; ii) una volta superata una predeterminata soglia di liquidità sul c/c, l'importo eccedente sia automaticamente investito nella sottoscrizione di nuove quote di fondi comuni prestabiliti; iii) al momento dell'accredito della remunerazione delle quote di O.I.C.R. detenute, l'importo ricevuto venga reinvestito in nuove quote del medesimo fondo comune o di altri fondi prestabiliti.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari collocati (variabili "raggruppamento titoli" ovvero "codice ISIN", "indicatore di quotazione", "categoria emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabili "clientela Mifid" e "provincia di controparte"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

5. ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

Valgono i medesimi criteri segnaletici previsti per l'attività di collocamento con garanzia.

Rientrano in questa attività anche il collocamento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) nonché le sottoscrizioni di strumenti

[1] In tale ultimo caso, le sottoscrizioni vanno rilevate nella voce 41410 "Attività di ricezione e trasmissione ordini" nel trimestre in cui avviene l'assegnazione dei titoli alla banca segnalante, considerato che solo in quel momento si può dire che si è verificata l'esecuzione dell'ordine ricevuto dalla clientela.

finanziari diverse da quelle connesse con l'attività di collocamento con preventiva sottoscrizione.

Vanno convenzionalmente rilevate le operazioni di trasferimento, parziale o totale, delle quote di O.I.C.R. detenute dalla clientela relative a fondi differenti appartenenti alla medesima SGR (c.d. *switch*), laddove la banca non sia autorizzata all'esercizio dell'attività di ricezione e trasmissione ordini, considerata la necessità di rilevare comunque tale operatività. In particolare, formano oggetto di segnalazione le sole operazioni di sottoscrizione di quote.

È prevista la distinzione tra "attività di collocamento per conto di società del gruppo" e "attività di collocamento per conto di altre società". È inclusa l'attività di collocamento effettuata mediante promotori finanziari.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari collocati (variabili "raggruppamento titoli" ovvero "codice ISIN", "indicatore di quotazione", "categoria emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabili "clientela Mifid" e "provincia di controparte"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

6. RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA

Nella voce 41422 figurano le segnalazioni dei prodotti finanziari, precedentemente collocati con o senza garanzia, di cui è stato richiesto il rimborso nel periodo di riferimento della segnalazione, o rimborsati perché giunti a naturale scadenza o rimborsati anticipatamente.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari per cui si è richiesto il rimborso (variabili "raggruppamento titoli" ovvero "codice ISIN", "rapporto con l'emittente").

7. NUMERO DEI CONSULENTI FINANZIARI DIPENDENTI E NUMERO DEI CONSULENTI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI

Nelle voci 41408 e 41409 è prevista la segnalazione rispettivamente dei consulenti finanziari dipendenti della società e dei consulenti finanziari mandatari e agenti.

8. ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Nella voce 41410 ("Attività di ricezione e trasmissione di ordini) figurano le operazioni relative a compravendite di strumenti finanziari di debito, di capitale ecc., anche se non ancora regolate finanziariamente, eseguite da intermediari finanziari diversi dalla banca segnalante.

Sono inclusi gli ordini relativi ad operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli.

Vanno convenzionalmente rilevate, sia tra gli acquisti che tra le vendite per i rispettivi importi, le operazioni di trasferimento, parziale o totale, delle quote di OICR detenute dalla clientela relative a fondi differenti appartenenti alla medesima SGR (c.d. *switch*).

Nell'ambito dell'operatività delle succursali italiane di banche estere, formano oggetto di rilevazione anche le operazioni intermediate per conto di clientela residente in Italia, qualora le case madri trasmettano l'ordine per l'esecuzione ad altri intermediari (si rammenta che, ai fini della disciplina sui servizi d'investimento, le succursali sono soggetti non distinti dalle case madri).

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di compravendita per le quali la banca segnalante provvede direttamente all'esecuzione degli ordini ricevuti (ricondotte nell'attività di negoziazione per conto proprio) ovvero agisce in nome proprio e per conto della clientela (da segnalare nell'ambito dell'attività di esecuzione ordini per conto terzi).

Ciascuna operazione è segnalata una sola volta come acquisto o come vendita sulla base del tipo di ordine impartito dal cliente.

Si distingue tra ordini trasmessi ad intermediari appartenenti al medesimo gruppo bancario della banca segnalante o ad altri intermediari.

Gli strumenti finanziari vanno valorizzati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all'attività di negoziazione per conto proprio.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari intermediati (variabili "raggruppamento titoli/derivati" ovvero "codice ISIN" e "rapporti con emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabili "clientela Mifid"); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile "servizio consulenza"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

9. ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Nelle voci 41414 e 41416 formano oggetto di rilevazione il numero dei contratti in essere relativi all'attività di consulenza in materia, rispettivamente, di investimenti e di struttura finanziaria.

10. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO

Nella voce 41418 figurano i volumi scambiati nell'ambito dell'attività di gestione di sistemi organizzati di negoziazione.

11. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE

Nella voce 41423 figurano i volumi scambiati nell'ambito dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio.

12. FINANZIAMENTI CONCESSI AGLI INVESTITORI E DEPOSITI STRUTTURATI

Nelle voci 41435 e 41437 formano oggetto di rilevazione, rispettivamente, i finanziamenti concessi agli investitori esclusivamente finalizzati ad effettuare transazioni su strumenti finanziari nelle quali interviene la banca segnalante e i depositi strutturati.

6. SISTEMI DI PAGAMENTO CON REGOLAMENTO TRAMITE SISTEMI DI COMPENSAZIONE

Nelle procedure di pagamenti interbancari scambiati in forma elettronica e regolati per il tramite del Sistema di compensazione BI-COMP e/o di altri sistemi di compensazione (es. STEP2) possono determinarsi casi di disallineamento temporale fra l'operazione di addebitamento o di accreditamento nei conti della clientela e il regolamento tramite i suddetti sistemi, che discendono dall'invio o dalla ricezione della pertinente messaggistica elettronica in giorni non coincidenti con quello del regolamento stesso.

Con riferimento alle diverse procedure interbancarie (a fronte di operazioni di bonifico, addebito preautorizzato, prelievo da ATM, etc.), nel rispetto della normativa vigente, ove i conti della clientela vengano movimentati dalle banche in data antecedente il giorno di regolamento tramite i suddetti sistemi la relativa contropartita deve essere segnalata nelle seguenti sottovoci:

a) nel caso di operazioni di addebito (es. a fronte di bonifici ordinati, prelievi bancomat con carte emesse dalla banca del cliente, etc.), "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.31) da parte della banca ordinante o banca emittente (banca del debitore) a fronte dell'addebitamento del conto del cliente ordinante o che ha effettuato un prelievo presso sportelli automatici di altre banche;

b) nel caso di operazioni di accredito (es. per incarichi di pagamento e disposizioni di incasso presso la banca del creditore, negoziazione assegni, prelievi di contante a fronte di carte emesse da altre banche), "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28) da parte della banca destinataria (banca del creditore o del beneficiario) a fronte dell'accreditamento del conto del cliente beneficiario o a fronte dei prelievi di contante effettuati da titolari di carte emesse da altre banche.

Per le banche riceventi le disposizioni di pagamento (banca del creditore nei bonifici, banca del debitore negli incarichi di pagamento) si rammenta quanto riportato nel paragrafo "Regole generali di compilazione" delle Avvertenze Generali, laddove si prevede che nell'ambito del sistema informativo interno e nell'ordinamento contabile vengano registrate senza indugio le operazioni originate dall'iniziativa delle controparti e che siano contenute entro livelli fisiologici le contabilizzazioni di tipo transitorio.

7. INFORMAZIONI TRIMESTRALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTO ECONOMICO

Cfr. anche "Avvertenze Generali, Parte A "Istruzioni di carattere generale", paragrafo 3 "Regole generali di compilazione".

La segnalazione di cui alla sottosezione II.5 si riferisce alle sole unità operanti in Italia, è trimestrale e ha carattere cumulativo. Le voci previste nella presente sottosezione includono anche i corrispondenti costi e ricavi delle attività in via di dismissione (IFRS 5).

Il criterio da seguire per la determinazione dei costi e dei ricavi relativi ai periodi contabili di riferimento della segnalazione (primo trimestre, primo semestre, primi nove mesi, intero esercizio) è, in via generale, quello della stretta competenza economica, a prescindere dal momento sia della loro manifestazione finanziaria sia del recepimento nella contabilità aziendale.

Tale criterio tende a individuare, nella maniera più completa e obiettiva, gli elementi reddituali relativi alle operazioni effettivamente sviluppatesi nei diversi periodi considerati, tenendo presenti le condizioni che regolano i rapporti con la clientela e con le istituzioni creditizie, i contratti collettivi o individuali con i dipendenti, le disposizioni di legge che impongono tributi e contributi ecc. Non si intende, pertanto, rilevare l'entità infrannuale delle singole voci di costo e di ricavo in via previsionale, sulla base di aspettative riguardanti l'andamento dei tassi di interesse, l'evoluzione operativa della banca, la dinamica salariale ecc..

Obiettivo della segnalazione è, in linea generale, quello di quantificare il risultato lordo di pertinenza del periodo delle unità operanti in Italia. Tale risultato include pertanto i costi e i ricavi relativi ai rapporti intercorrenti tra la casa madre e le filiali estere. Il dettaglio degli interessi e delle commissioni derivanti dai rapporti attivi e passivi tra la casa madre e le filiali estere è evidenziato nelle voci 5246 e 5276.

Qualora la determinazione degli importi di competenza risulti particolarmente problematica, possono essere indicati i costi o i ricavi effettivamente sostenuti o percepiti a condizione che la componente reddituale da rilevare sia di scarso rilievo nell'ambito dell'operatività aziendale.

Le ripartizioni "residenti – non residenti" e "euro–valuta" vanno operate con riguardo alle operazioni sottostanti.

8. TASSI DI INTERESSE

Ai fini della compilazione della sottosezione I.4 si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n.248 del 26 giugno 2002, "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi d'interesse attivi e passivi".

9. COSTI E RICAVI CONNESSI CON TRANSAZIONI NON FINANZIARIE INTERNAZIONALI

Nella sottosezione II.4 - parte seconda (voce 58790), è prevista la segnalazione, con periodicità trimestrale, dei costi e dei ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali effettuate dalla banca segnalante.

È prevista la classificazione per le seguenti tipologie di transazione (variabile "causale"):

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

Servizi postali e di corriere

Comprendono i servizi per raccolta, trasporto, spedizione e consegna di lettere, giornali, periodici, brochure ed altro materiale stampato, pacchi ed imballaggi. Tali servizi possono essere resi sia da amministrazioni postali nazionali sia da corrieri privati che si avvalgono di una propria rete di distribuzione, con o senza ricorso al sistema di trasporto pubblico per l'erogazione dei propri servizi. Comprendono anche servizi postali allo sportello come la vendita di francobolli, servizi di telegrammi, *mailbox*, etc.. Il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Sono esclusi: servizi finanziari resi da amministrazioni postali (per esempio servizi di postagiro, servizi di conto/deposito o di risparmio postale), da segnalare come "servizi finanziari"; servizi di preparazione posta (quali etichettatura, fascicolazione, imbustamento, imballaggio, etc.) da segnalare come "altri servizi alle imprese non inclusi altrove".

Servizi di telecomunicazione

Comprendono i servizi per la trasmissione di suoni, immagini e altre informazioni attraverso telefono, telex, radio, televisione, internet, teleconferenza, satellite, posta elettronica e altre tecnologie analoghe. Includono anche la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature di comunicazione e dei satelliti, il *leasing* di linee di comunicazione e i servizi di interconnessione internazionale. Si ricorda che il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Esempi: trasmissione di programmi radiofonici e televisivi; noleggio e *leasing* di satelliti e di linee di telecomunicazione; servizi di telefonia fissa e mobile; servizi di *internet backbone*, altri servizi telematici diversi dai servizi di *web hosting* e di *web search portal*.

Sono esclusi: il valore delle informazioni trasportate (da includere in "servizi di informazione di agenzie di stampa" oppure in "altri servizi di informazione"); l'installazione di impianti di telecomunicazioni (da segnalare come "costruzioni"); i servizi di *database*, servizi informatici per l'accesso o la manipolazione di dati, servizi di *web hosting* (da segnalare come "servizi informatici"); i servizi di *web search portal* (da segnalare come "altri servizi di informazione").

COSTRUZIONI

Comprendono la costruzione di edifici, la creazione, l'ammodernamento, la riparazione e l'ampliamento di immobili, il miglioramento di natura ingegneristica dei terreni e la

realizzazione di altre opere di ingegneria civile (inclusi strade, ponti, dighe, ferrovie, porti ed aeroporti). Sono compresi i connessi lavori di installazione e assemblaggio di impianti (compresi quelli di telecomunicazioni) e macchinari, la preparazione del sito, i servizi specializzati quali quelli idraulici, di tinteggiatura e di demolizione. Sono compresi in questa voce anche i lavori di *manutenzione e riparazione* di edifici, di opere di ingegneria civile, di impianti e macchinari (esclusi quelli effettuati su computer, periferiche e apparecchiature e impianti di telecomunicazioni).

È inclusa nelle costruzioni anche l'acquisizione di beni e servizi da parte delle imprese che effettuano i lavori di costruzione nell'economia di ubicazione delle opere e/o in terze economie.

Si distingue tra "costruzioni all'estero" e "costruzioni in Italia" sulla base del paese in cui l'erogazione del servizio di costruzione è realizzata. In dettaglio, nelle "costruzioni all'estero", è necessario indicare i servizi di costruzione erogati all'estero dal segnalante in favore di non residenti; simmetricamente, nelle "costruzioni in Italia", è necessario indicare i servizi di costruzione erogati in Italia da non residenti in favore del segnalante.

Sono esclusi: la progettazione architettonica, pianificazione, sviluppo e supervisione del progetto, cartografia, test e collaudo dell'opera, servizi di ispezione tecnica (tutti i precedenti servizi sono da registrare in "servizi di architettura" o "servizi di ingegneria" o "altri servizi scientifici e tecnici"). Sono esclusi anche i seguenti servizi, da registrare nei "servizi estrattivi e minerari": servizi di perforazione e sondaggio di giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la mobilitazione, trasporto e demobilitazione di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e cementazione di pozzi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, altri *oil and gas field services*; servizi di ingegneria mineraria; servizi di esplorazione geologica e mineraria.

Costruzioni all'estero

Comprendono i servizi prestati dal segnalante in lavori di costruzione ed installazione realizzati all'estero in favore di non residenti e i relativi beni e servizi acquistati dal segnalante nell'economia in cui è ubicata la costruzione e/o in terze economie ovvero i soli beni acquistati in Italia.

Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve intendersi il valore complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali (tenendo conto degli aggiornamenti successivi alla prima versione del contratto).

Sono esclusi: le costruzioni realizzate attraverso una filiale o succursale dell'impresa segnalante residente all'estero; i lavori di costruzione ed installazione all'estero commissionati dal segnalante a non residenti.

Costruzioni in Italia

Comprendono i servizi prestati al segnalante da imprese non residenti in lavori di costruzione e installazione realizzati in Italia e i relativi beni e servizi acquistati nell'economia residente dall'impresa non residente che effettua i lavori di costruzione.

Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve intendersi il valore complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali (tenendo conto degli aggiornamenti successivi al contratto originario).

Sono esclusi: le costruzioni realizzate da imprese non residenti attraverso proprie filiali o succursali ubicate in Italia; i servizi prestati dal segnalante, per lavori di costruzione ed installazione realizzati in Italia, in favore di imprese non residenti.

SERVIZI DI ASSICURAZIONE

Ricavi per esportazioni: registrare

- i premi assicurativi spettanti al segnalante (impresa di assicurazione) in contropartita di soggetti non residenti;

- gli indennizzi spettanti al segnalante in contropartita di imprese di assicurazione non residenti.

Costi per importazioni: registrare

- i premi assicurativi dovuti dal segnalante in favore di imprese di assicurazione non residenti. Includere anche i premi versati dal segnalante a imprese assicurative non residenti, per servizi di assicurazione di cui beneficiano dipendenti del segnalante, comprendendo l'eventuale quota a carico dei dipendenti stessi;

- gli indennizzi dovuti dal segnalante (impresa di assicurazione) in favore di soggetti non residenti.

Premi per assicurazioni vita

Indennizzi per assicurazioni vita

Nelle assicurazioni vita il detentore effettua regolari pagamenti o un singolo pagamento all'assicuratore in modo da garantirsi una somma concordata a una certa data futura; sono incluse anche le "assicurazioni miste" - in cui, oltre alla prestazione "caso vita", è prevista una prestazione in favore dei beneficiari designati in polizza, anche al verificarsi della morte dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.

Sono escluse le assicurazioni "caso morte", per le quali gli indennizzi sono erogati solo in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale (da registrare come "altre assicurazioni dirette").

Premi per garanzie standardizzate del credito

Indennizzi per garanzie standardizzate del credito

Le garanzie standardizzate coprono un rischio di credito a livello collettivo per il quale può essere pertanto definita, sempre a livello collettivo, la probabilità di *default*. Esempi di tali garanzie sono rappresentati dalle garanzie rilasciate dai governi sui crediti all'esportazione, garanzie sui prestiti agli studenti e sui prestiti alle piccole imprese.

Sono escluse le garanzie provenienti da derivati finanziari, le garanzie una tantum e le garanzie del credito definite su base individuale.

Premi per assicurazioni trasporto merci

Indennizzi per assicurazioni trasporto merci

Le assicurazioni trasporto merci coprono i rischi associati al furto, danno o perdita della merce durante il trasporto, indipendentemente dal tragitto delle merci stesse.

Premi per altre assicurazioni dirette

Indennizzi per altre assicurazioni dirette

Le altre assicurazioni dirette comprendono le assicurazioni "caso morte" (per le quali gli indennizzi sono erogati solo in caso di decesso dell'assicurato), le assicurazioni infortuni e malattie, le assicurazioni incidenti per veicoli terrestri, marittimi e aerei, le assicurazioni responsabilità civile, le assicurazioni incendi, le assicurazioni altri danni alla proprietà, le assicurazioni perdite pecuniarie, le assicurazioni viaggi, le garanzie del credito definite su base individuale.

Premi per riassicurazioni

Indennizzi per riassicurazioni

Si realizzano riassicurazioni quando parte del rischio assicurativo viene ceduto da un'impresa di assicurazione ad un altro operatore specializzato.

Ricavi per esportazioni: registrare

- i premi spettanti al segnalante quando esso funge da soggetto riassicuratore, in contropartita di un soggetto non residente.

- gli indennizzi spettanti al segnalante quando esso costituisce il soggetto riassicurato, in contropartita di un soggetto non residente.

Costi per importazioni: registrare

- i premi dovuti dal segnalante quando esso costituisce il soggetto riassicurato, in contropartita di un soggetto non residente.

- gli indennizzi dovuti dal segnalante quando esso funge da soggetto riassicuratore, in contropartita di soggetti non residenti.

Servizi assicurativi ausiliari

Comprendono le commissioni degli agenti, il brokeraggio assicurativo, i servizi di agenzia, i servizi di consulenza assicurativa.

SERVIZI FINANZIARI

Comprendono i servizi erogati da banche, operatori di borsa, imprese di *factoring*, imprese emittenti carte di credito e da altre imprese finanziarie.

Includono: a) le commissioni per servizi finanziari espliciti; b) i margini denaro-lettera dei *dealer*; c) i costi di gestione degli intermediari che detengono attività finanziarie per conto di terzi.

I servizi finanziari espliciti sub a) comprendono ad esempio le commissioni su conti correnti, depositi e prestiti, su garanzie una-tantum (escluse le garanzie standardizzate), su pagamenti anticipati o ritardati. Sono incluse le commissioni relative a lettere di credito, linee di credito, *leasing* finanziario, attività di *money transfer* e cambio valuta. Sono comprese anche le commissioni su transazioni in titoli: mediazioni, collocamento di emissioni, sottoscrizioni e rimborsi; commissioni pagate per la collocazione di contratti in derivati; servizi di gestione delle attività e di custodia titoli.

I servizi finanziari sub b) comprendono i costi di transazione impliciti per servizi resi dagli intermediari che assumono la natura di *dealer*, spesso inclusi indistintamente nelle transazioni finanziarie alle quali si riferiscono. Il margine di profitto lordo del *dealer* è rappresentato dalla differenza denaro-lettera (*bid-ask spread*), ovvero la differenza tra il più basso prezzo *ask* presente sul mercato (il più basso prezzo al quale gli operatori sono disposti ad acquistare uno strumento finanziario) e il più elevato prezzo *bid* presente sul mercato (ovvero il più elevato prezzo al quale gli operatori sono disposti a vendere uno strumento finanziario). Assumendo che il "prezzo di riferimento" è generalmente intermedio tra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, il servizio addebitato al venditore è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di acquisto; analogamente, il valore del servizio fornito all'acquirente è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita. Il servizio può essere misurato anche applicando il margine medio dei *dealers* come percentuale al valore totale delle transazioni operate dai *dealers*.

I servizi finanziari sub c) riguardano le spese amministrative relative al pagamento da parte di intermediari che detengono attività finanziarie per conto di terzi (ad esempio fondi di investimento, *holding*, ecc.). Tali spese sono addebitate a fronte dei costi interni oppure di quelli sostenuti per servizi resi da gestori dei fondi, depositari, banche, contabili, legali. Tali spese possono essere addebitate esplicitamente (come commissione) o pagate implicitamente deducendole dai redditi che i detentori delle attività finanziarie ricevono.

Esempi: commissioni su: depositi, prestiti e mutui ipotecari, lettere di credito, accettazioni bancarie e linee di credito, *leasing* finanziario, *factoring*, transazioni su strumenti finanziari e contratti in derivati, sottoscrizione di collocamenti all'emissione, compravendite immobiliari, altre tipologie di operazioni finanziarie; brokeraggio e rimborso di titoli, consulenza finanziaria, custodia di titoli, attività finanziarie e metalli preziosi, gestione attività finanziarie, servizi di *merger and acquisition*, servizi di finanza d'impresa, servizi di carte di credito, servizi di monitoraggio, di immissione di liquidità, di assunzione dei rischi (diversi dalle assicurazioni), di fusione e acquisizione, di valutazione del credito, di borsa e di amministrazione fiduciaria.

Sono esclusi: gli interessi e il valore del credito, del *leasing* finanziario, dei titoli, ecc. (non si tratta di servizi); i servizi assicurativi (da includere tra i "servizi di assicurazione").

SERVIZI INFORMATICI E DI INFORMAZIONE

Servizi informatici

Comprendono i servizi collegati all'*hardware* ed al *software* e i servizi di elaborazione dati.

Esempi: consulenza e implementazione di *hardware* e *software*; manutenzione e riparazione di computer e periferiche; manutenzione dei sistemi e altri servizi di supporto, come il *training* specifico, cioè fornito nel quadro di una consulenza ad-hoc; analisi,

progettazione e programmazione di sistemi; sviluppo, produzione, offerta e documentazione di *software* personalizzato; *disaster recovery* di dati e/o *software*; servizi di elaborazione dati (*data entry*, tabulazione, elaborazione in *time sharing* ecc.); servizi connessi all'inserimento di pagine web (inclusi i servizi di *web hosting*); servizi di gestione di centri elaborativi.

Sono esclusi: la fornitura di pacchetti *software* non personalizzati (non sono considerati servizi da includere nella segnalazione in oggetto); *training* non specifico, cioè non fornito nel quadro di una consulenza *ad-hoc* (da includere nei "servizi per l'istruzione"); servizi di *internet backbone* (da includere in "servizi di telecomunicazione"); servizi di database e *web search portal* (da includere in "altri servizi di informazione"); compensi per le licenze e la riproduzione e/o distribuzione di *software* (da includere in "compensi per l'uso della proprietà intellettuale"); *leasing* di computer senza operatore (da includere in "altri servizi alle imprese non inclusi altrove").

Servizi di informazione di agenzie stampa

Comprendono i servizi di fornitura ai media (giornali, televisioni, radio, ecc.) di news (notizie, fotografie, articoli, ecc.), da parte di agenzie di stampa ed aziende similari.

Altri servizi di informazione

Esempi: servizi di *database* sia in linea, sia su supporto magnetico, ottico o cartaceo (progetto di *database*, immagazzinamento e diffusione di dati e *database* - incluse *directories* e *mailing lists* - sia *on-line* che attraverso supporti fisici); servizi di *web search portal* (servizi dei motori di ricerca che provvedono a cercare indirizzi internet per i clienti che lo richiedono tramite l'inserimento di parole chiave)*;* fornitura di informazioni *on-line* (ad esempio erogati dai cosiddetti *financial information providers*); abbonamenti a giornali e periodici (diffusi per posta o mezzi elettronici).

Sono esclusi: i servizi di *internet backbone* (da includere in "servizi di telecomunicazione"); i servizi di *web hosting* (da includere in "servizi informatici").

ATTIVITA' INTANGIBILI

Compensi per l'uso della proprietà intellettuale

Comprendono:

a) i ricavi/costi per l'uso di diritti di proprietà (quali brevetti, marchi di fabbrica, *copyright*, processi industriali e disegni, inclusi segreti commerciali e *franchising*). Tali diritti possono derivare da ricerca e sviluppo, così come da attività di *marketing*;

b) i ricavi/costi per l'uso di licenze/diritti per la riproduzione e/o la distribuzione di proprietà intellettuale incorporata in prodotti originali o prototipi (quali *copyright* su libri e manoscritti, programmi informatici, opere cinematografiche e registrazioni sonore) e dei relativi diritti (come per esibizioni dal vivo e trasmissioni televisive, via cavo o via satellite).

Sono esclusi: i diritti per il solo utilizzo di prodotti audiovisivi (da registrare in "servizi audiovisivi ed altri servizi collegati").

Compravendita di attività intangibili

Comprendono i ricavi/costi per l'effettiva/o vendita/acquisto di concessioni e diritti simili, di *royalties* e di altre licenze, a esclusione dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo. Includere anche le somme spettanti o dovute per il trasferimento di calciatori e altri sportivi da una società sportiva residente (impresa segnalante) ad una società sportiva non residente (ricavi per esportazioni) o viceversa (costi per importazioni). La registrazione deve avvenire nel periodo in cui la compravendita è effettuata e per l'intero importo.

Escludere la compravendita in via definitiva dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo (da includere in "acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo").

MERCHANTING

Merchanting - Acquisti e rivendite contestuali

Merchanting - Acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo

Merchanting - Rivendite di beni con acquisto in periodo precedente

Il *merchanting* consiste nell'acquisto di un bene, effettuato dal segnalante con una controparte non residente, e alla sua successiva rivendita ad un terzo soggetto non residente, limitatamente ai casi in cui il bene non sia entrato né uscito dai confini dell'Italia. Sono previsti tre distinti casi di *merchanting*, come dettagliato di seguito.

Gli acquisti e rivendite contestuali si verificano quando l'acquisto e la rivendita del bene sono avvenuti entrambi nel trimestre di riferimento. Occorre registrare tra i costi per importazioni il costo sostenuto dal segnalante per l'acquisto del bene e tra i ricavi per esportazioni il ricavo della sua rivendita.

Gli acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo si riferiscono ai beni acquistati dal segnalante nel trimestre di riferimento e rivenduti alla controparte non residente in un periodo successivo. Occorre segnalare il valore del bene all'acquisto tra i costi per importazioni (nessuna registrazione è richiesta nelle esportazioni), salvo eventuali "operazioni di storno" ([1]).

[1] Ai fini del presente paragrafo si definiscono "operazioni di storno" le rettifiche, totali o parziali, di transazioni non finanziarie che hanno formato oggetto di rilevazione in precedenti trimestri (nel seguito "operazioni originarie").
Ne costituisce un esempio l'annullamento di una fattura, già emessa a fronte di un ricavo per la fornitura di un servizio di telecomunicazioni a non residenti, rivelatasi errata.
Non costituiscono operazioni di storno le rettifiche di errate segnalazioni, non connesse a storni contabili, precedentemente inviate (in tali casi l'ente segnalante è tenuto a produrre una nuova segnalazione con i dati corretti riferita allo specifico trimestre di riferimento).

Le "operazioni di storno" devono essere segnalate come segue:

- se l'operazione di storno e l'operazione originaria si verificano entrambe nell'ambito del trimestre di riferimento, l'importo dell'operazione di storno deve essere portato in detrazione all'importo dell'operazione originaria (segnalando, quindi, solo il saldo);
 Esempio:
 - fattura di euro 5.000 registrata per "Servizi informatici - Ricavi per esportazioni", paese Francia, valuta euro, aprile anno T;
 - storno dell'operazione, sopra riportata, per euro 1.000, effettuato nel mese di maggio anno T.

 Nelle segnalazioni riferite al 30 giugno dell'anno T va segnalato: euro 4.000, per "Servizi informatici - Ricavi per esportazioni", paese Francia, valuta euro.
- se l'operazione di storno si verifica nel trimestre di riferimento mentre quella originaria si è verificata in un precedente trimestre, l'operazione di storno deve essere segnalata nel trimestre di riferimento indicando, convenzionalmente, una transazione di segno opposto (ricavo per esportazioni o costo per importazioni) rispetto a quella dell'operazione originaria.

Le rivendite di beni con acquisto in periodo precedente si riferiscono ai beni rivenduti dal segnalante nel trimestre di riferimento, quando l'acquisto è avvenuto in un periodo precedente. Occorre registrare il ricavo della rivendita del bene tra i ricavi per esportazioni ed il costo originariamente sostenuto per l'acquisto tra i costi per importazioni.

SERVIZI CONNESSI AL COMMERCIO E ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE

Servizi legati al commercio

Comprendono le commissioni e le provvigioni di intermediazione per transazioni su beni e servizi, escludendo i margini relativi alle operazioni di *merchanting*, di cui alle voci precedenti.

Esempi: commissioni e provvigioni per servizi resi da *broker* di merci, agenti, ecc.; servizi per vendite mediante aste.

Sono esclusi: le tariffe di *franchising* (da includere nei "compensi per l'uso di proprietà intellettuale"); il brokeraggio su titoli (da includere in "servizi finanziari"); le tariffe di trasporto (non oggetto di rilevazione).

Riparazioni di beni mobili

Comprende le attività di riparazione e manutenzione di beni mobili diversi da computer, periferiche e apparecchiature di telecomunicazione effettuate sia sul sito del riparatore/manutentore sia altrove e finalizzate al ripristino delle funzionalità e/o delle caratteristiche originarie di tali beni. Si registrano tra le esportazioni i lavori di riparazione/manutenzione effettuati dal segnalante su beni mobili di proprietà di non residenti e tra le importazioni i lavori di riparazione/manutenzione effettuati da non residenti su beni mobili di proprietà del segnalante. Occorre registrare il valore della riparazione/ manutenzione e non il valore dei beni su cui la riparazione è effettuata. La voce include anche le parti e gli eventuali materiali utilizzati nella riparazione/manutenzione forniti dal riparatore e inclusi nelle spese. Sono comprese le riparazioni e la manutenzione di navi, aerei ed altri mezzi di trasporto, ad eccezione della loro pulizia.

Sono esclusi: le riparazioni di edifici, opere di ingegneria civile, impianti – compresi quelli di telecomunicazioni – e macchinari (da includere nelle "costruzioni"), le riparazioni di computer e periferiche (da includere nei "servizi informatici"), parti e materiali fatturati separatamente (non sono considerati servizi).

Lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi

Comprende le lavorazioni (ad esempio raffinamento di petrolio, lavorazione di metalli, assemblaggio di macchinari, confezione di articoli di abbigliamento, ecc.) su beni inviati in un paese estero, senza cambiamento di proprietà, per essere sottoposti a un processo di

Esempio:
- fattura di euro 5.000 registrata per "Servizi informatici - Ricavi per esportazioni", paese Francia, valuta euro, aprile anno T;
- storno dell'operazione, sopra riportata, per euro 1.000, effettuato nel mese di ottobre anno T.

Nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell'anno T va segnalato euro 1.000, "Servizi informatici - Costi per importazioni", paese Francia, valuta euro.

lavorazione e successivamente venduti nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi. E' necessario registrare esclusivamente il valore del compenso richiesto o pagato per il servizio manifatturiero su fattori di produzione fisici di proprietà altrui (che non è necessariamente pari alla differenza tra il valore dei beni inviati in lavorazione e il valore dei beni dopo la lavorazione). Si registra tra i costi per importazioni il valore delle lavorazioni su beni di proprietà del segnalante inviati in un paese estero e successivamente rivenduti dal segnalante in un qualsiasi paese estero. Si registra tra i ricavi per esportazioni il valore delle lavorazioni effettuate in Italia dal segnalante su beni di proprietà di non residenti, che sono successivamente rivenduti in Italia e/o in paesi terzi dai soggetti non residenti.

Sono esclusi: le lavorazioni su beni che, dopo il processo di lavorazione, vengono rispediti al paese di origine; l'assemblaggio di costruzioni prefabbricate (da includere nelle "costruzioni"), l'etichettatura e l'imballaggio accessori al trasporto (da includere nei "servizi postali e di corriere" se il trasporto è effettuato tramite corriere).

Bunkeraggi e provviste di bordo

Comprendono i beni (ad esempio carburanti, provviste, scorte) acquistati dal segnalante, all'estero e da non residenti, ai fini della operatività di propri vettori (ad esempio aerei e navi). Nessuna registrazione è richiesta dal lato delle esportazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono esclusi i servizi eventualmente collegati alla fornitura dei suddetti beni (ad esempio pilotaggio di navi, rimorchio, immagazzinamento) e la manutenzione (da includere in "riparazioni beni mobili").

Leasing operativo

Comprende il noleggio di navi, aerei e attrezzature di trasporto (vagoni ferroviari, container, etc.) senza operatore o equipaggio ed il noleggio di altri tipi di beni. Devono essere inclusi in questa voce anche gli affitti/noleggi di edifici o attrezzature a fini commerciali.

Sono esclusi: il leasing finanziario (non si tratta di servizi); il *leasing* di linee di telecomunicazione (da includere in "servizi di telecomunicazione"); il noleggio di navi o aerei con equipaggio; il noleggio di veicoli ai viaggiatori non residenti.

SERVIZI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA MANAGERIALE

Servizi legali

Comprendono la consulenza legale e i servizi di rappresentanza in procedimenti legali, giudiziari e statutari, i servizi di redazione di documentazione legale e i servizi di deposito atti.

Servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile

Comprendono i servizi connessi alle registrazioni contabili, i servizi di *auditing* di documenti contabili, finanziari e di bilancio, i servizi di consulenza e pianificazione fiscale e contabile.

Consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni

Comprendono i servizi di consulenza, guida e assistenza operativa alle imprese per la definizione delle politiche aziendali, delle strategie e della pianificazione generale.

Esempi: servizi di *management auditing*; servizi di consulenza manageriale, inerente risorse umane, produzione e progettazione; consulenza e guida operativa relative all'immagine dei clienti e alle relazioni con il pubblico e le istituzioni.

Servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi d'opinione

Comprendono l'ideazione, la creazione e la commercializzazione di pubblicità, il collocamento presso i media, compreso l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari, la promozione all'estero di prodotti, i servizi espositivi per fiere ed eventi similari, le ricerche di mercato, il *telemarketing* e i sondaggi d'opinione.

RICERCA E SVILUPPO

Servizi di ricerca e sviluppo

Comprendono la fornitura di servizi di ricerca e sviluppo personalizzati (creati *ad hoc*) e non relativi alla ricerca di base, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi. Sono comprese in questa categoria le attività nell'ambito delle scienze fisiche, sociali e umane, incluso lo sviluppo di sistemi operativi che rappresentano progressi tecnologici. È altresì inclusa la ricerca commerciale relativa all'elettronica, ai medicinali e alla biotecnologia.

Sono esclusi: l'acquisto/vendita di diritti di proprietà (da registrare in "acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo") e l'acquisto/vendita relativo a licenze di riproduzione o uso (da registrare nella voce "compravendita di attività intangibili"), studi tecnici (da registrare in "servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici") e attività di consulenza (da registrare nella voce "consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni").

Acquisto/Vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo

Comprendono la vendita in via definitiva dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo: brevetti, *copyright*, processi e disegni industriali (inclusi i segreti commerciali).

Altri servizi di ricerca e sviluppo

Comprendono le altre attività di collaudo e di sviluppo di prodotti/processi non inclusi nelle voci "servizi di ricerca e sviluppo" e "acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo".

SERVIZI SCIENTIFICI, DI ARCHITETTURA, DI INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI

Servizi di architettura

Comprendono i servizi relativi alla progettazione di edifici.

Servizi di ingegneria

Comprendono servizi relativi al progetto, lo sviluppo e l'utilizzo di macchine, materiali, attrezzature, strutture, processi e sistemi (ad es. progetti, pianificazioni e studi).

Sono esclusi: i servizi di progettazione di edifici (inclusi in "servizi di architettura"), i servizi connessi all'industria estrattiva e mineraria (inclusi in "trattamento rifiuti e disinquinamento" e in "servizi estrattivi e minerari") e tutti i servizi connessi alle costruzioni (inclusi in "costruzioni").

Altri servizi scientifici e tecnici

Comprendono rilevamenti, cartografie, collaudo e certificazione di prodotto e i servizi di ispezione tecnica.

TRATTAMENTO RIFIUTI E DISINQUINAMENTO, SERVIZI AGRICOLI E MINERARI

Trattamento rifiuti e disinquinamento

Comprendono i servizi di trattamento dei rifiuti radioattivi e di altri tipi di rifiuti, i servizi di decontaminazione del suolo, di pulizia di siti inquinati (anche a seguito di perdite di petrolio), di ripristino di siti minerari e, in generale, di pulizia e recupero dell'ambiente.

Servizi agricoli

Comprendono i servizi collegati all'agricoltura.

Esempi: Fornitura di macchine agricole con operatore; servizi di mietitura; trattamento del raccolto; controllo pesticidi; servizi di cura e alimentazione del bestiame; servizi veterinari; servizi per la caccia, forestali, ecc.

Servizi estrattivi e minerari

Comprendono i servizi collegati all'industria estrattiva e mineraria.

Esempi: Servizi di perforazione e sondaggio giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la mobilitazione, trasporto e demobilitazione di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e cementazione di pozzi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, altri *oil and gas field services*; servizi di ingegneria mineraria; servizi di esplorazione geologica e mineraria.

ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE NON INCLUSI ALTROVE

Altri servizi alle imprese non inclusi altrove

Comprendono un insieme eterogeneo e residuale di servizi alle imprese, non ricompresi nelle voci precedenti.

Esempi: servizi di collocamento personale; servizi investigativi e di sicurezza; servizi di interprete e traduzione; servizi fotografici; servizi di pulizia (ad esclusione di quelli relativi ai mezzi di trasporto); servizi immobiliari; servizi di preparazione posta.

Servizi tra imprese collegate non inclusi altrove

Categoria residuale comprendente i pagamenti per servizi che non possono essere allocati in alcuna delle precedenti voci di servizi alle imprese, che si realizzano intra-gruppo, cioè tra filiali, società controllate, società partecipate, altre impresi appartenenti allo stesso gruppo di imprese, e la casa madre. Sono inclusi i pagamenti, tra i sopra citati soggetti, che rappresentano contributi delle filiali, controllate, partecipate, ecc. ai costi generali di gestione e/o il rimborso di spese regolate direttamente dalla casa madre.

SERVIZI PERSONALI, CULTURALI E RICREATIVI

Servizi audiovisivi e altri servizi collegati

Comprendono i servizi relativi alla produzione di film, videotape, programmi radio e televisivi (dal vivo o registrati) e album musicali. Sono inclusi anche i compensi relativi al noleggio di prodotti audiovisivi, le spese per l'accesso a canali televisivi criptati (servizi via satellite o via cavo), le spese relative a manoscritti e registrazioni - prodotti su larga scala e venduti/acquistati direttamente o per uso permanente (se scaricati elettronicamente) - e la compravendita di manoscritti originali, registrazioni audio, film, ecc.

Esempi: compensi per attori, produttori e registi; compensi per musicisti e cantanti.

Sono esclusi: l'acquisto/vendita di diritti di film, programmi radiofonici o televisivi, composizioni musicali, ecc. (da registrare come "compravendita di attività intangibili"), i compensi o le licenze per riprodurre e/o distribuire prodotti audiovisivi (inclusi in "compensi per l'uso della proprietà intellettuale").

Servizi per l'istruzione

Si tratta di servizi collegati con la cultura e l'istruzione. Includono sia i servizi erogati "in loco" (il soggetto che eroga il servizio si reca nell'economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati "a distanza" (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: corsi per corrispondenza; corsi televisivi o via internet; corsi con insegnante che eroga il servizio direttamente nel paese che lo riceve; servizi per l'istruzione forniti all'estero da imprese residenti (esportazioni) o in Italia da imprese non residenti (importazioni).

Sono esclusi i servizi per l'istruzione che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o servizi per l'istruzione erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Servizi per la salute

Comprendono i servizi forniti da medici, infermieri, personale paramedico e quelli forniti da laboratori di analisi, ospedali, cliniche, ecc. Includono sia i servizi erogati "in loco" (il soggetto che eroga il servizio si reca nell'economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati "a distanza" (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: servizi sanitari forniti direttamente all'estero da imprese residenti (esportazioni) o in Italia da imprese non residenti (importazioni); servizi per la salute resi a distanza.

Sono esclusi: i servizi veterinari (da includere in "servizi agricoli") e i servizi per la salute che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o servizi per la salute erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Servizi culturali e ricreativi

Comprendono i servizi associati a musei ed altre attività culturali, sportive, ricreative e connesse al gioco, eccetto i servizi acquistati da persone al di fuori della loro economia di residenza. Con riferimento al gioco, deve essere indicata solo la quota relativa al servizio erogato dall'operatore che gestisce il concorso/gioco.

Esempi: servizi di archivi, biblioteche, musei e altre istituzioni culturali; servizi legati ad attività sportive e ricreative.

Sono esclusi gli altri servizi ricreativi che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o altri servizi ricreativi erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Altri servizi personali

Comprendono servizi sociali, quote associative dovute ad associazioni di categoria, servizi domestici. Sono inclusi anche i premi di calciatori e altri sportivi.

SERVIZI GOVERNATIVI

Beni e servizi forniti ad ambasciate e consolati stranieri

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad ambasciate e consolati di governi stranieri, e a Organismi Internazionali, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali "operazioni di storno". Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

Beni e servizi forniti a unità militari straniere

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad agenzie ed unità militari di governi stranieri, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali "operazioni di storno". Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

Beni e servizi forniti ad altre entità governative straniere

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, a uffici di informazione o promozione turistica, istituzioni educative, ecc. di governi stranieri, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni salvo eventuali "operazioni di storno". Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

TRASFERIMENTI UNILATERALI IN CONTO CAPITALE

Imposte in conto capitale

Comprendono i costi relativi a imposte versate dal segnalante a soggetti pubblici non residenti (amministrazioni centrali, enti locali, organismi comunitari, ecc.), che si caratterizzano per essere versate a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto posseduti dal segnalante o sul valore di beni trasferiti per effetto di lasciti, donazioni o altri trasferimenti. Sono incluse in questa voce le imposte straordinarie sul patrimonio, ad esempio i tributi sull'incremento di valore dei terreni in seguito alla modifica della loro destinazione da terreni agricoli a terreni edificabili a fini commerciali o abitativi. Sono sempre considerate costi per importazioni salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono da includere esclusivamente le imposte versate <u>direttamente</u> a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Contributi agli investimenti

Comprendono i ricavi relativi a contributi agli investimenti, in denaro o in natura, erogati al segnalante da soggetti pubblici non residenti senza contropartita di risorse reali o finanziarie, che comportano o finanziano l'acquisizione di capitale fisso (beni di investimento). Contributi in natura sono ad esempio trasferimenti da parte di soggetti non residenti di attrezzature, macchinari o altre apparecchiature. Sono sempre da considerare ricavi per esportazioni salvo eventuali "operazioni di storno".

Anche per i trasferimenti di tipo rateale si applica il principio contabile di competenza registrando la transazione nel trimestre in cui il contributo viene deliberato, indipendentemente dal momento in cui le singole rate sono regolate. Qualora l'adozione di tale principio comporti difficoltà operative è data facoltà di basare l'allocazione temporale delle rate sulle date di effettiva erogazione.

Sono da includere esclusivamente i contributi ricevuti <u>direttamente</u> da soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Altri trasferimenti unilaterali in conto capitale

Comprendono i trasferimenti non inclusi nelle altre voci del conto capitale. Sono incluse in questa voce le donazioni di denaro, effettuate da soggetti non residenti, destinate all'acquisizione di capitale fisso; gli indennizzi versati, al di fuori di un rapporto assicurativo,

da soggetti non residenti al segnalante in quanto proprietario di beni strumentali distrutti o danneggiati al seguito di eventi bellici, altri avvenimenti politici o calamità naturali; i trasferimenti versati da soggetti non residenti al segnalante di perdite eccezionali dovute a cause esterne all'impresa; lasciti e donazioni straordinarie di importo considerevole, compresi quelli a istituzioni senza scopo di lucro.

Sono esclusi: lasciti e donazioni ordinarie di importo non considerevole, compresi quelli a istituzioni senza scopo di lucro (da registrare in "altri trasferimenti unilaterali correnti"); i trasferimenti relativi a cancellazioni di debiti (da registrare come "cancellazione del debito").

Cancellazione del debito

È la cancellazione volontaria, parziale o totale, di un debito all'interno di un accordo contrattuale tra il segnalante e un soggetto non residente. Tale cancellazione è considerata come un trasferimento dal creditore al debitore pari all'ammontare del debito al momento della cancellazione.

Sono escluse da questa voce le svalutazioni dei crediti.

TRASFERIMENTI UNILATERALI CORRENTI E AFFITTO DI RISORSE NATURALI

Imposte sui prodotti

Comprendono i costi relativi a imposte versate dal segnalante a soggetti pubblici non residenti, con riferimento alle singole unità di beni o di servizi prodotti o scambiati. Devono essere incluse, ad esempio: le imposte sulle operazioni finanziarie e di capitale da corrispondere in sede di acquisto e vendita di attività finanziarie e non finanziarie, comprese le divise estere; le imposte sull'immatricolazione degli autoveicoli; i diritti su spettacoli e intrattenimenti. Sono escluse le imposte pagate su lasciti e donazioni e altri trasferimenti. Sono sempre considerate costi per importazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono da includere esclusivamente le imposte versate <u>direttamente</u> a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Imposte sulla produzione

Comprendono i costi relativi a imposte versate dal segnalante a soggetti pubblici non residenti, che gravano sui terreni, sul capitale fisso o sul fattore lavoro impiegati nel processo di produzione, indipendentemente dalla quantità o dal valore dei beni o servizi prodotti o scambiati. Devono essere incluse, ad esempio: le imposte sulla proprietà o sull'utilizzo di terreni, fabbricati o altre opere impiegati nell'attività di produzione; imposte sull'utilizzo di capitale fisso (veicoli, impianti, macchinari) ai fini della produzione, a prescindere dal fatto che tali beni siano di proprietà o noleggiati; imposte su operazioni internazionali (viaggi all'estero, rimesse dall'estero, ecc.) ai fini della produzione; tasse versate per ottenere licenze professionali e per l'esercizio di attività, imposte sull'inquinamento provocato dalle attività di produzione. Sono sempre considerate costi per importazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Imposte sui redditi e sul patrimonio

Comprendono i costi relativi a imposte sul reddito e sul patrimonio versate periodicamente dal segnalante a soggetti pubblici non residenti per pagamenti obbligatori unilaterali, in denaro o in natura. Devono essere incluse, ad esempio: le imposte sul reddito o sugli utili e le imposte sui guadagni in conto capitale. Sono sempre considerate costi per importazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Contributi ai prodotti

Comprendono i ricavi relativi a contributi erogati al segnalante da soggetti non residenti, ad esempio istituzioni dell'Unione Europea, con l'obiettivo di influenzarne i livelli di produzione o i prezzi. Tali contributi sono erogati per singola unità di bene o servizio prodotto o importato. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono da includere esclusivamente i contributi erogati direttamente da soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Contributi alla produzione

Comprendono i ricavi relativi a contributi erogati al segnalante da soggetti non residenti, ad esempio istituzioni dell'Unione Europea, con l'obiettivo di influenzarne i livelli di produzione o i prezzi. Tali contributi sono erogati per l'esercizio dell'attività di produzione e comprendono: i contributi sui salari o sulla manodopera (sia con riferimento alla forza lavoro totale sia all'occupazione di particolari categorie di lavoratori, ad esempio disabili o disoccupati per lunghi periodi di tempo, o ai costi dei programmi di formazione professionale organizzati o finanziati dal segnalante); i contributi per la riduzione dell'inquinamento; i contributi in conto interessi finalizzati a facilitare operazioni di investimento. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono da includere esclusivamente i contributi erogati direttamente da soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Affitto di risorse naturali

Comprendono i trasferimenti tra il segnalante e un soggetto non residente quale corrispettivo per aver messo a disposizione risorse naturali. Sono inclusi, ad esempio, gli importi ricevuti/pagati a fronte dello sfruttamento di terreni o giacimenti minerari di proprietà o per diritti di pesca, legnatico e pascolo. Sono inclusi gli importi ricevuti/pagati per lo sfruttamento di acque e fiumi all'interno dei terreni di proprietà messi a disposizione. Dall'importo ricevuto/pagato devono essere dedotte le imposte sui terreni o spese di manutenzione a carico del proprietario. Se il contratto prevede anche l'utilizzo di edifici, ad esempio compresi all'interno di un'azienda agricola, gli importi relativi a tale utilizzo non

devono essere inclusi, a meno che il contratto preveda un pagamento unico senza distinzione esplicita tra terreni ed edifici, nel qual caso è possibile segnalare l'intero importo.

Altri trasferimenti unilaterali correnti

Comprendono i trasferimenti senza contropartita di risorse reali o finanziarie, diversi dalle imposte, tasse, contributi e affitto di risorse naturali sopra specificati. Sono inclusi: donazioni di beni di consumo o di somme di denaro destinate al consumo, contributi volontari alle istituzioni senza scopo di lucro, vendite a non residenti di biglietti di lotterie, scommesse, ecc. (ricavi per esportazioni), esborsi a non residenti per vincite (costi per importazioni), borse di studio erogate (costi per importazioni), risarcimenti di danni e penali dovuti a/spettanti (costi per importazioni/ricavi per esportazioni) da soggetti non residenti al di fuori di un rapporto assicurativo e finanziamenti a fondo perduto destinati alla ricerca erogati/ricevuti (costi per importazioni/ricavi per esportazioni).

Sono esclusi: lasciti e donazioni straordinarie di importo considerevole, compresi quelli a istituzioni senza scopo di lucro (da registrare negli "altri trasferimenti unilaterali in conto capitale").

SALARI E STIPENDI

Ai fini del presente paragrafo per "salari e stipendi" si intendono i costi per importazioni sostenuti dal segnalante per rapporti di lavoro dipendente intrattenuti con soggetti non residenti, comprensivi di retribuzioni lorde, contributi e imposte a carico del lavoratore e contributi a carico del datore di lavoro.

In relazione a rapporti di lavoro dipendente che il segnalante intrattiene con soggetti non residenti, va segnalata la somma delle retribuzioni lorde, comprensive di contributi e imposte a carico del lavoratore e di contributi a carico del datore di lavoro. Le retribuzioni da considerare sono sia quelle in denaro (inclusi gli straordinari e le indennità di malattia e maternità a carico o meno del datore di lavoro), che quelle in natura (beni, servizi e altri benefits forniti gratis o a prezzi ridotti).

Sono esclusi i compensi erogati a favore di lavoratori non residenti non subordinati, ad esempio per la fornitura di consulenze o altri servizi, da includere nelle voci pertinenti dei servizi. Inoltre, è necessario ricordare che i lavoratori che risiedono in Italia da un anno o più, o hanno intenzione di farlo, sono da considerare residenti; pertanto, i costi del lavoro relativi a tali soggetti sono esclusi dalla voce "salari e stipendi". Sono sempre considerati costi per importazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

10. RAPPORTI PARTECIPATIVI CON SOCIETA' NON RESIDENTI

Nella sottosezione I.3 è prevista la segnalazione dei rapporti partecipativi con imprese non residenti e dei relativi dividendi.

Sono in particolare richieste le seguenti informazioni:

- *Titoli e strumenti partecipativi di capitale detenuti in società estere* (voce 58160)
- *Patrimonio della banca segnalante detenuto da società estere* (voce 58165)
- *Dividendi incassati da società estere* (voce 58186)
- *Dividendi pagati alle società estere* (voce 58191)

Ai fini della segnalazione delle suddette voci, rilevano le seguenti controparti estere:

1) "Partecipate dirette e controllate indirette"

 Imprese non residenti partecipate direttamente dalla banca segnalante in misura pari o superiore al 10% (c.d. partecipate dirette), nonché quelle che risultano essere controllate indirettamente dalla banca segnalante (c.d. controllate indirette). Per controllo si intende il possesso, anche in via indiretta, di una quota del capitale sociale superiore al 50%. Le percentuali del 10% e del 50% sono riferite al capitale sociale dell'impresa partecipata, espresso in azioni con diritto di voto o quote di partecipazione non rappresentate da titoli.

 Esempio 1: la banca A detiene una partecipazione del 100% nel capitale dell'impresa B; B detiene una partecipazione del 90% nell'impresa C ed una partecipazione del 25% nell'impresa D; a sua volta, l'impresa C possiede una partecipazione del 5% nel capitale della banca A.

 Dal punto di vista di A:

 - B è una "partecipata diretta";
 - C è una "controllata indiretta" (per il tramite di B);
 - D non è né una "partecipata diretta" né una "controllata indiretta" e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

 La banca A dovrà pertanto segnalare:

 - nella sottovoce 58160.06 la partecipazione del 100% del capitale di B ("partecipata diretta");
 - nella sottovoce 58165.08 la partecipazione del 5% del proprio capitale detenuta da C ("controllata indiretta").

2) "Partecipanti dirette e controllanti indirette"

 Imprese non residenti partecipanti direttamente al capitale della banca segnalante in misura pari o superiore al 10% (c.d. partecipanti dirette), nonché quelle che controllano indirettamente la banca segnalante (c.d. controllanti indirette). Per controllo si intende il possesso, anche in via indiretta, di una quota del capitale sociale superiore al 50%. Le percentuali del 10% e del 50% sono riferite al capitale sociale dell'impresa partecipata, espresso in azioni con diritto di voto o quote di partecipazione non rappresentate da titoli.

Esempio 2: la banca A è partecipata al 100% dall'impresa B; B è partecipata all'80% dall'impresa C e al 20% dall'impresa D; a sua volta, la banca A detiene una partecipazione del 5% nel capitale dell'impresa C.

Dal punto di vista di A:

- B è una "partecipante diretta";
- C è una "controllante indiretta" (per il tramite di B);
- D non è né una "partecipante diretta" né una "controllante indiretta" e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 100% del proprio capitale detenuta da B ("partecipante diretta");
- nella sottovoce 58160.08 la partecipazione del 5% del capitale di C ("controllante indiretta").

Esempio 3: la banca A è partecipata al 30% dall'impresa B; B è partecipata all'80% dall'impresa C e al 20% dall'impresa D.

Dal punto di vista di A:

- B è una "partecipante diretta";
- C non è né una "partecipante diretta" né una "controllante indiretta" e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso;
- D non è né una "partecipante diretta" né una "controllante indiretta" e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 30% del proprio capitale detenuta da B ("partecipante diretta").

3) "*Fellow enterprises*"

Imprese non residenti diverse da quelle precedenti (vale a dire non partecipate per almeno il 10% dalla banca segnalante, né partecipanti il capitale della banca segnalante in misura pari o superiore al 10%, né legate alla banca segnalante da una relazione di controllo indiretto (attivo o passivo)), ma che risultano essere controllate (direttamente o indirettamente) dallo stesso soggetto (residente o non residente) che controlla (direttamente o indirettamente) la banca segnalante. Ai fini della nozione di controllo si rinvia a quanto detto nei punti 1 e 2.

Esempio 4: la banca A è partecipata al 60% dall'impresa B; B partecipa al 100% l'impresa C e al 20% l'impresa D; a sua volta, l'impresa C detiene una partecipazione del 5% nel capitale della banca A.

Dal punto di vista di A:

- B è una "partecipante diretta";
- C è una "*fellow enterprise*" (A e C sono entrambe controllate da B);
- D non ricade in nessuna delle fattispecie sopra descritte e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 60% del proprio capitale detenuta da B ("partecipante diretta");
- nella sottovoce 58165.10 la partecipazione del 5% del proprio capitale detenuta da C ("*fellow enterprise*").

Esempio 5: la banca A è partecipata al 100% dall'impresa B; B è partecipata al 100% dall'impresa C; C partecipa all'80% l'impresa D; a sua volta, la banca A detiene una partecipazione del 5% nel capitale dell'impresa D.

Dal punto di vista di A:

- B è una "partecipante diretta";
- C è una "controllante indiretta" (tramite B);
- D è una "*fellow enterprise*" (A e D sono entrambe controllate da C, la prima tramite B, la seconda direttamente);

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 100% del proprio capitale detenuta da B ("partecipante diretta");
- nella sottovoce 58160.10 la partecipazione del 5% del capitale di D ("*fellow enterprise*").

Ciascuna controparte deve essere definita in modo univoco per ciascuna voce, anche nel caso in cui ricada contemporaneamente in due o più delle definizioni previste. A tal fine, occorre seguire i seguenti criteri: in primo luogo, i legami diretti prevalgono sui legami indiretti; in subordine, nella segnalazione delle voci 58160 e 58186 prevalgono i legami attivi, per le voci 58165 e 58191 i legami passivi.

Esempio 6: la banca A partecipa al 100% l'impresa B; B partecipa al 90% l'impresa C; C, a sua volta, partecipa al 20% la banca A.

Nella segnalazione della partecipazione passiva da parte di C, la banca A identificherà C come partecipante diretta, pur essendo questa anche una controllata indiretta (prevalenza dei legami diretti su quelli indiretti).

Supponendo poi che A detenga, a sua volta, una partecipazione del 5% nel capitale di C, nella segnalazione della partecipazione attiva di A in C, la banca A identificherà C come controllata indiretta, pur essendo questa anche una partecipante diretta (prevalenza dei legami attivi su quelli passivi).

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58160.06 la partecipazione del 100% del capitale di B ("partecipata diretta");
- nella sottovoce 58160.06 la partecipazione del 5% del capitale di C ("controllata indiretta");
- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 20% del proprio capitale detenuta da C ("partecipante diretta").

11. TRASLAZIONE DEL RISCHIO

Le voci da 58352 a 58359 vanno segnalate dalle sole banche non incluse nella segnalazione consolidata "Informazioni per Paese di controparte" di cui alla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata".

Vanno rilevate le esposizioni verso soggetti residenti in un determinato Paese – rappresentate, rispettivamente, da attività finanziarie per cassa, da garanzie e impegni e da derivati - per le quali, in caso di inadempienza del debitore principale, la banca possa rivolgersi ad un soggetto residente in un altro Paese (c.d. traslazione del rischio), obbligato:

- in virtù di specifici strumenti di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale (limitatamente alle garanzie reali finanziarie);
- in relazione ai legami esistenti con l'originario mutuatario (ad esempio, nel caso di una filiale di una società insediata in un altro Paese ([1])).

Pertanto, 'eventuale traslazione del rischio su soggetti residenti nel medesimo Paese in cui risiede il debitore principale non va rilevata ([2]).

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non condizionate. Nel caso di garanzie personali, il garante deve assumere l'impegno giuridicamente vincolante di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto ([3]).

Nel caso di garanzie rappresentate da depositi di contanti presso banche residenti in Paesi della "zona A" ([4]), la traslazione del rischio va effettuata sul Paese della banca depositaria; per le rimanenti garanzie la traslazione del rischio va imputata in capo al Paese e settore dei soggetti emittenti i valori dati in garanzia.

[1] I crediti vantati verso filiali di società residenti in un altro Paese vanno imputati alle filiali stesse, con traslazione del rischio sulla casa madre (da includere, convenzionalmente, tra le garanzie personali) pur in assenza di specifiche garanzie contrattuali di quest'ultima; ciò in base al presupposto che la succursale affidata costituisca una parte, sprovvista di personalità giuridica, della casa madre.

[2] Pertanto, deve formare oggetto di rilevazione:
la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso residenti in Italia siano assistite da garanzie prestate da soggetti non residenti;
la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti non residenti siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti in Italia;
la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti residenti nel Paese estero Z siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti nel Paese estero Y.

[3] Con riferimento alle "lettere di patronage", vanno, pertanto, considerate soltanto quelle che non abbiano natura "dichiarativa" del rapporto di partecipazione della società controllante ma per le quali risulti preminente la funzione di garanzia, in quanto l'impegno assunto possa effettivamente configurarsi come un'obbligazione di tipo fidejussorio, con carattere accessorio rispetto a quello principale della controllata (ad esempio, quando contengano, tra l'altro, l'esplicito impegno della società controllante, in caso di variazione della sua partecipazione azionaria o a semplice richiesta della banca finanziatrice, a sistemare e regolare completamente ogni debito della società controllata, ovvero quelle che comunque comportino per la società controllante l'eventualità di un concreto impegno finanziario finalizzato al pagamento dei cennati debiti).

[4] La zona A è costituita dai Paesi OCSE e da quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB). L'elenco dei Paesi OCSE e di quelli equiparati è riportato nel "Glossario" della presente Circolare. Viceversa, i Paesi OCSE che abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi cinque anni devono essere assimilati ai Paesi extra OCSE considerati ai fini della presente segnalazione.

L'ammontare del rischio traslato da segnalare non può mai eccedere l'esposizione nei confronti del debitore principale. In particolare, qualora un'esposizione sia assistita dalla garanzia di più soggetti, il trasferimento del rischio va effettuato nei confronti del garante che, sulla base degli elementi a disposizione del segnalante, verrebbe escusso in caso di inadempienza del debitore principale. Nell'ipotesi di garanzie prestate "pro–quota" da una pluralità di soggetti occorre considerare, per la rispettiva quota, tutti i garanti.

Le informazioni devono essere classificate in relazione ai seguenti attributi informativi ([1]):

- "valuta" di denominazione del rapporto;
- "Stato" di residenza della controparte (debitore principale);
- "settore di attività economica" della controparte (debitore principale);
- "Stato" di residenza del garante;
- "settore di attività economica" del garante;
- "tipo garanzia", che prevede la seguente ripartizione: 1) garanzie reali finanziarie; 2) garanzie personali; 3) derivati creditizi;
- "vita residua", che prevede la seguente ripartizione: 1) a vista e fino a 1 anno (include le attività scadute e/o sconfinanti non classificate come "attività deteriorate" e le attività scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione); 2) da oltre 1 fino a 2 anni; 3) oltre 2 anni; 4) non applicabile (ad esempio, sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per debitore).

[1] Per l'esatta individuazione delle variabili informative associate alle varie voci si rimanda a quanto previsto nelle regole di compilazione delle voci.

12. CLASSIFICAZIONE DEI RICAVI E DEI COSTI NELLE CATEGORIE IFRS 18

Nelle Sottosezioni II.5, III.3, III.4 e III.5 per la classificazione dei ricavi e dei costi assume rilievo la valutazione dell'attività aziendale principale ai sensi dell'IFRS 18. In particolare, laddove specificato, le ripartizioni dei ricavi e dei costi vanno operate sulla base delle seguenti categorie di conto economico: "ricavi e costi operativi", "investimenti" e "finanziamenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi") come definite dall'IFRS 18 e indicato nelle disposizioni contenute nella Circolare n. 262.

D) INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI

I dati della Sezione III ("Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi") si distinguono in "segnalazioni armonizzate" e "segnalazioni non armonizzate".

La Sottosezione III.1 costituisce le "segnalazioni armonizzate" del Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni.

La Sottosezione III.1 deve essere trasmessa dalle banche italiane e dalle succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IFRS adottati dall'Unione Europea secondo quando previsto dal Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: "Regolamento"). Tale Sottosezione va trasmessa anche dal Bancoposta e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie (cfr. Avvertenze Generali, Parte A, paragrafo 6).

La Sottosezione III.1 deve essere inoltre trasmessa dalle succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base di principi contabili diversi dagli IFRS secondo quando previsto dal Regolamento.

Le Sottosezioni da III.2 a III.6 costituiscono le "segnalazioni non armonizzate" e devono essere trasmesse: i) dalle banche italiane, dalle succursali italiane di banche comunitarie le cui casi madri redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IFRS adottati dall'Unione Europea, dalle succursali italiane di banche extracomunitarie e dal Bancoposta; ii) dalle succursali italiane di banche comunitarie che redigono il bilancio sulla base di principi contabili diversi dagli IFRS, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 2.

Per la periodicità e i termini di invio delle Sezioni III, Sottosezioni da 1 a 5 si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, Parte A, paragrafo 4.

Per la Sottosezione III.6 si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 284.

1. SEGNALAZIONI ARMONIZZATE

Ai fini della segnalazione della sottosezione III.1 si applica quanto segue alle banche che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IFRS adottati dall'Unione europea:

a) le banche italiane significative non facenti parte di un gruppo vigilato significativo e le succursali italiane significative di banche comunitarie non partecipanti al MVU di cui all'art. 6 paragrafo 1 del Regolamento compilano le informazioni specificate nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117 ("informazioni finanziarie su base consolidata", c.d. "FINREP") nel rispetto di quanto disposto nello stesso articolo 6 del Regolamento;

b) le altre banche italiane, le succursali italiane meno significative di banche comunitarie non aderenti al MVU con totale attivo superiore a 3 mld. (di cui all'art. 13.1 del suddetto Regolamento) compilano i modelli di cui all'allegato III al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2024/3117 elencati nell'allegato 1 ("Segnalazione finanziaria armonizzata semplificata"), tabella 1 del Regolamento. Le altre banche italiane segnalano altresì il modello F12.02 "Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda)" di cui all'allegato III del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2024/3117;

c) le succursali italiane di banche extracomunitarie e il Bancoposta compilano le informazioni di cui all'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato V del Regolamento stesso,

limitatamente ai Modelli indicati nell'allegato I del Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni.

Sono altresì tenute a compilare le informazioni di cui all'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato V del Regolamento stesso, le succursali italiane di banche comunitarie, diverse da quelle di cui ai precedenti punti a) e b), limitatamente alle seguenti aree informative:

- Modello F 2 – "Prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio";
- Modello F 16.1 – "Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio: interessi attivi e passivi per strumento e settore della controparte";
- Modello F 16.3 – "Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdite) d'esercizio: utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento;

Ai fini della segnalazione di tali Sottosezioni si applica quanto segue alle succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base di principi contabili diversi dagli IFRS:

a) le succursali italiane significative di banche comunitarie non partecipanti al MVU di cui all'art. 6 paragrafo 3 del Regolamento compilano le informazioni specificate nell'articolo 12 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117 ("informazioni finanziarie su base consolidata", c.d. "FINREP") nel rispetto di quanto disposto nello stesso articolo 6 del Regolamento;

b) le succursali italiane meno significative di banche comunitarie non aderenti al MVU con totale attivo non inferiore a 3 mld. (di cui all'art. 13.1 del suddetto Regolamento) compilano i modelli di cui all'allegato IV al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2024/3117elencati nell'allegato 1 ("Segnalazione finanziaria armonizzata semplificata"), tabella 2 del Regolamento;

Sono altresì tenute a compilare le informazioni di cui all'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato V del Regolamento stesso, le succursali italiane di banche comunitarie, diverse da quelle di cui ai precedenti punti a) e b), limitatamente alle seguenti aree informative:

- Modello F 2 – "Prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio";
- Modello F 16.1 – "Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio: interessi attivi e passivi per strumento e settore della controparte";
- Modello F 16.3 – "Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdite) d'esercizio: utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento;

Eventuali variazioni apportate dalle banche in sede di approvazione del bilancio andranno comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestività, provvedendo alle opportune rettifiche secondo le modalità a tal fine previste.

2. SEGNALAZIONI NON ARMONIZZATE

Le banche compilano le Sottosezioni da III.2 a III.6 per intero, salvo quanto precisato per le succursali italiane di banche estere nelle "Avvertenze Generali, Parte A "Istruzioni di carattere generale", paragrafo 6 "Succursali italiane di banche estere".

Inoltre le succursali italiane di banche comunitarie relativamente alla Sottosezione III.2 trasmettono solo le sottovoci: da 40774.02 a 40774.08, da 40781.02 a 40781.08, da 40783.02 a 40783.10 e da 40783.32 a 40783.40, 40803 e 40805.

Relativamente alla Sottosezione III.2, Parte 2 "Qualità del credito", in caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso del periodo di riferimento della segnalazione, occorre rilevare convenzionalmente gli aumenti (acquisti) o le diminuzioni (vendite) nelle sottovoci residuali "altre variazioni in aumento" o "altre variazioni in diminuzione".

Nelle Sottosezioni III.3 e III.4 i costi e i ricavi vengono segnalati distinguendo tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero; queste ultime sono ripartite per paese di insediamento. Gli importi segnalati sono determinati aggregando i dati delle unità operanti in Italia con quelle delle unità operanti all'estero. Dalla rilevazione sono pertanto esclusi i rapporti tra casa madre e unità operanti all'estero nonché i rapporti tra queste ultime.

La Sottosezione III.5 è relativa all'intera azienda, ad eccezione di alcune voci per le quali è richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero. Per alcune voci è richiesto il dato riferito alle sole unità operanti in Italia.

Per le Sottosezioni III.3, III.4 e III.5, laddove specificato, le ripartizioni dei ricavi e dei costi vanno operate sulla base delle seguenti categorie di conto economico: "ricavi e costi operativi", "investimenti" e "finanziamenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi") come definite dall'IFRS 18 e indicato nelle disposizioni contenute nella Circolare n. 262 , cfr, Avvertenze generali, Parte C, paragrafo "Classificazione dei ricavi e dei costi nelle categorie IFRS 18".

La segnalazione relativa al primo semestre dell'esercizio deve includere anche il risultato delle valutazioni delle attività aziendali in essere alla fine del primo semestre. Le valutazioni vanno effettuate secondo i medesimi criteri di bilancio.

Le ripartizioni "residenti - non residenti" e "euro - valuta" vanno operate con riguardo alle operazioni sottostanti.

Convenzionalmente, nel caso di operazioni di fusione, le singole voci di costo e di ricavo dovranno includere le quote relative alle società oggetto dell'operazione a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui essa avviene.

Eventuali variazioni apportate dalle banche in sede di approvazione del bilancio andranno comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestività, provvedendo alle opportune rettifiche secondo le modalità a tal fine previste.

Le succursali italiane di banche comunitarie che applicano principi contabili diversi dagli IFRS producono le segnalazioni non armonizzate applicando le seguenti regole convenzionali di riclassificazione:

A) dati patrimoniali (sottosezione III.2, limitatamente alle voci richieste)

- i titoli e le operazioni in bilancio e "fuori bilancio" classificati in contabilità nel portafoglio non immobilizzato confluiscono convenzionalmente nel portafoglio "attività finanziarie detenute per la negoziazione";
- i titoli di debito e le operazioni in bilancio e "fuori bilancio" classificati in contabilità nel portafoglio immobilizzato confluiscono convenzionalmente nel portafoglio "attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva";
- i titoli di capitale diversi da quelli classificati nel portafoglio non immobilizzato confluiscono nelle "partecipazioni".

B) conto economico (sottosezioni da III.3 a III.5)

- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo delle attività finanziarie classificate nel portafoglio non immobilizzato (titoli non immobilizzati, valute, derivati su crediti del "trading book", ecc.) deve essere rilevato nelle voci relative al portafoglio di negoziazione secondo le rispettive forme tecniche;
- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo dei titoli di debito classificati nel portafoglio immobilizzato devono essere rilevati, rispettivamente, nelle voci relative alle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito e tra le perdite e gli utili da cessione delle attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva;
- gli oneri e proventi straordinari devono essere rilevati tra gli altri oneri/proventi di gestione.

3. FILIAZIONI DI GRUPPI BANCARI ITALIANI SIGNIFICATIVI

Le banche capogruppo di gruppi bancari italiani significativi ([1]), con riferimento alle filiazioni stabilite in un Paese comunitario non partecipante al MVU o in un Paese extracomunitario aventi un totale attivo superiore a 3 miliardi di euro (cfr. art. 9 del Regolamento) compilano i modelli di cui all'allegato III al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2024/3117 elencati nell'allegato 1 ("Segnalazione finanziaria armonizzata semplificata"), tabella 1 del Regolamento.

[1] Nel caso in cui la capogruppo sia una società finanziaria, i dati riferiti alle filiazioni saranno trasmessi, convenzionalmente, da una delle banche del gruppo. Sarà cura della capogruppo comunicare alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche - quale banca del gruppo trasmetterà tali dati.

E) GLOSSARIO

Banche

Le banche di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del T.U. (d. lgs. n. 385/93).

Le banche estere sono rappresentate dagli organismi che siano stati autorizzati dalle pertinenti Autorità di vigilanza a esercitare l'attività bancaria come definita dall'art. 10, comma 1, del T.U. (d. lgs. n. 385/93). In particolare, per le banche comunitarie si fa riferimento all'elenco di cui all'art.4 del Regolamento della Banca Centrale Europea n.1071 del 24 settembre 2013 pubblicato dalla medesima BCE (lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie).

Ai fini della classificazione fra le banche di enti esteri non ancora censiti come tali, le banche segnalanti sono tenute a trasmettere la richiesta di riconoscimento della qualifica bancaria alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi di richiesta relativa a soggetti diversi da banche comunitarie comprese nell'anzidetto elenco della BCE ovvero da aziende extracomunitarie censite nel *Bankers' Almanac* ([1]), le banche segnalanti devono produrre copia della licenza bancaria ottenuta dal corrispondente estero oppure attestazione della competente autorità di vigilanza dalla quale risulti il rilascio dell'autorizzazione; devono altresì fornire idonea documentazione in cui sia data indicazione delle tipologie di operazioni consentite. Ove necessario, tutta la documentazione deve essere corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, inglese o francese.

Sono assimilate alle banche le Banche Multilaterali di Sviluppo ponderate allo zero per cento secondo la vigente disciplina prudenziale.

Banche Centrali

Sono incluse le Banche Centrali Nazionali e la Banca Centrale Europea.

Cash Back

L'operazione di prelievo di contante effettuata tramite POS o altro dispositivo presso un commerciante congiuntamente al pagamento per l'acquisto di beni o servizi dello stesso commerciante, a valere sul conto detenuto dall'acquirente presso un intermediario.

Cash in Shop

L'operazione in cui il cliente dell'azienda segnalante richiede un prelievo di contante, a valere sul proprio conto, attraverso il terminale (POS o altro dispositivo) gestito dall'esercente convenzionato con l'azienda stessa o con un'altra azienda. L'operazione di prelievo non è collegata ad alcuna operazione di pagamento.

Clientela

Comprende tutti i soggetti diversi dalle banche e dalle Banche Centrali.

Contactless

Tipo di tecnologia associata ad una carta (fisica e/o virtuale), che consente di disporre operazioni di pagamento in cui sia il pagatore che il beneficiario dell'operazione (e/o le loro apparecchiature) si trovano nello stesso luogo fisico ("senza contatto").

Conto corrente

[1] Nei casi in cui l'azienda estera figuri nel *Bankers' Almanac* come succursale estera ("*foreign branch*") di banche, va richiesto anche il censimento dell'azienda bancaria madre.

Operazioni nelle quali sia consentito di effettuare (nelle forme d'uso ed anche in più riprese) prelevamenti e versamenti sui conti e di disporre su questi per corrispondenza; ciò a prescindere dal fatto che sia previsto o meno il passaggio a debito o a credito dei conti stessi.

Qualora diverse dipendenze intrattengano singoli conti con il medesimo correntista, occorre regolarsi come segue:

a) segnalare un solo importo (risultante dalla somma algebrica dei vari saldi contabili) se l'articolazione in più conti abbia mero carattere interno e non derivi da più rapporti posti in essere con la stessa controparte;

b) segnalare nei conti correnti passivi, in un unico importo, la somma complessiva dei saldi contabili creditori e, in quelli attivi, la somma dei saldi contabili debitori, qualora con la medesima controparte siano intrattenuti più rapporti distinti di conto.

Conti correnti di corrispondenza per servizi resi

Rapporti di conto corrente con banche e con società specializzate caratterizzate dalla reciprocità delle rimesse e dal tendenziale bilanciamento delle posizioni di debito e di credito in relazione ai servizi resi e ricevuti.

Crediti di firma

Per crediti di firma connessi con operazioni di natura finanziaria si intendono i crediti di firma concessi a sostegno di operazioni volte all'acquisizione di mezzi finanziari. Per crediti di firma connessi con operazioni di natura commerciale si intendono i crediti di firma concessi a garanzia di specifiche transazioni commerciali.

Nei casi in cui non è possibile operare la ripartizione tra crediti di firma connessi con operazioni di natura commerciale e crediti di firma connessi con operazioni di natura finanziaria, l'attribuzione deve essere effettuata per intero alla tipologia di operazioni alla cui copertura è ragionevole ritenere che risulti in prevalenza destinata la garanzia.

Derivati finanziari

Si riportano di seguito le definizioni delle principali tipologie di contratti derivati finanziari:

– "*future*": il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare a una data prestabilita determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

– "*option*": il contratto derivato che attribuisce a una delle parti, dietro il pagamento di un corrispettivo detto premio, la facoltà - da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso - di acquistare o di vendere determinate attività a un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento ([1]). Si definiscono "*plain vanilla*" le opzioni nelle quali il *pay-off* è una funzione lineare del parametro di riferimento; si definiscono "esotiche" le opzioni in cui l'anzidetta funzione non è lineare (es. opzioni barriera, opzioni binarie, opzioni asiatiche, ecc.);

– "*forward rate agreement*": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

[1] Fra le "*options*" rientrano anche gli ordinari contratti a premio (*dont*, *stellage* ecc.) negoziati in borsa nonchè i *warrant* (su titoli di debito; titoli di capitale, ecc.) circolanti in modo autonomo.

– "*interest rate swap*": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi diversi.

Derivati creditizi

Si riportano di seguito le principali definizioni utilizzate con riguardo ai derivati creditizi:

– "*protection buyer*": il soggetto che acquista la protezione del rischio di credito (ovvero vende il rischio di credito);

– "*protection seller*": il soggetto che vende la protezione dal rischio di credito (ovvero acquista il rischio di credito);

– "*underlying asset*": l'attività iscritta nel bilancio del "*protection buyer*" oggetto di copertura;

– "*reference obligation*": le attività verso un singolo debitore o una pluralità di debitori ("*basket*") sottostanti ai derivati su crediti alle quali si fa riferimento per la valutazione del relativo merito di credito;

– "*reference entity*": il nominativo (i nominativi) o il Paese (nel caso di rischio sovrano) cui si riferisce la "*reference obligation*";

– "*basket*": pluralità di debitori a cui si riferisce il contratto derivato su crediti. Nel "basket" l'obbligo di pagamento a carico del "*protection seller*" sorge, di regola, con la prima inadempienza che si riscontra nel gruppo di debitori. A ciascun debitore può essere abbinato anche un importo liquidabile differente da quelli assegnati agli altri debitori;

– "*credit default product*": contratti con i quali il "*protection seller*" assume il rischio di credito relativo a una determinata attività ("*reference obligation*") dietro corresponsione di un premio da parte del "*protection buyer*".

Il "*protection seller*" si impegna a pagare al "*protection buyer*", nel caso in cui si verifichi un "*credit event*", un importo pari:

a) al deprezzamento della "*reference obligation*" rispetto al suo valore iniziale ("*cash settlement variable*");

b) all'intero valore nozionale della "*reference obligation*" in cambio della consegna ("*physical delivery*") della stessa o di altro strumento finanziario equivalente ("*deliverable obligation*") indicato nel contratto;

c) ad un ammontare fisso predeterminato ("*binary payout*");

– "*credit-linked note*": contratti che possono assimilarsi a titoli di debito emessi dal "*protection buyer*" o da una società veicolo, i cui detentori ("*protection seller*") – in cambio di un rendimento pari alla somma del rendimento di un titolo (generalmente "*risk-free*") di pari durata e del premio ricevuto per la copertura del rischio di credito sulla "*reference obligation*" – assumono il rischio di perdere (totalmente o parzialmente) il capitale a scadenza ed il connesso flusso di interessi al verificarsi di un "*credit event*" relativo alla "*reference entity*".

Nella sostanza, le CLN configurano un prodotto finanziario strutturato, costituito dalla combinazione di un titolo (c.d. "titolo ospite" ([1])) e di un derivato su crediti;

[1] Il "titolo ospite" è lo strumento finanziario che incorpora il derivato su crediti.

– "*credit spread option*": contratti con i quali il "*protection buyer*" si riserva il diritto, dietro pagamento di un premio, di riscuotere dal "*protection seller*" una somma dipendente dalla differenza positiva tra lo "*spread*" di mercato e quello fissato nel contratto ("*strike spread*") applicata al valore nozionale della "*reference obligation*";

– "*credit spread swap*": contratti con i quali il "*protection buyer*" acquisisce il diritto di riscuotere dal "*protection seller*", alla data di scadenza del contratto stesso, una somma corrispondente alla differenza positiva tra lo "*spread*" di mercato corrente a tale data e quello fissato nel contratto ("*strike spread*") applicata al valore nozionale della "*reference obligation*" ed assume parallelamente l'obbligo di versare al "*protection seller*" il controvalore della differenza negativa tra i due "*spread*";

– "*total rate of return swap*": contratti con i quali il "*protection buyer*" (detto anche "*total return payer*") si impegna a cedere tutti i flussi di cassa generati dalla "*reference obligation*" al "*protection seller*" (detto anche "*total return receiver*"), il quale trasferisce in contropartita al "*protection buyer*" flussi di cassa collegati all'andamento del "*reference rate*".

Alle date di pagamento dei flussi di cassa cedolari (oppure alla data di scadenza del contratto) il "*total return payer*" corrisponde al "*total return receiver*" l'eventuale apprezzamento della "*reference obligation*" (cioè un importo pari alla differenza positiva tra il valore di mercato e quello iniziale della "*reference obligation*"); nel caso di deprezzamento della "*reference obligation*" sarà invece il "*total return receiver*" a versare il relativo controvalore al "*total return payer*".

Documenti

Fatture, quietanze, ricevute.

Documenti rappresentativi di titoli

Documenti ricevuti e/o emessi in occasione di operazioni di compravendita o di sottoscrizione di titoli che non siano stati ancora posti in circolazione dagli enti emittenti.

Esigibile

Credito il cui pagamento è previsto entro 4 giorni dalla data di rilevazione.

Fair value

Valore di mercato calcolato secondo le regole previste dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Fondi di previdenza del personale

Fondi di previdenza complementare iscritti, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 252/2005, nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo decreto ("fondi interni").

I restanti fondi di previdenza complementare ("fondi esterni") non costituiscono oggetto di segnalazione.

Gerarchia del fair value (livelli)

Le valutazioni ai fair value sono classificate sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i seguenti livelli:

a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su mercato attivo per le attività o passività oggetto di valutazione (livello1);

b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello2);

c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello3).

Istituzioni finanziarie monetarie

Istituzioni finanziarie monetarie censite nella lista pubblicata mensilmente dalla BCE nel proprio sito web http://www.ecb.int.

Leasing finanziario

Per la definizione di leasing finanziario si fa riferimento a quanto previsto dallo IFRS 16 "Appendice A".

Merci

Merci e titoli rappresentativi di merci.

Non riscuotibile

Titoli e cedole emessi da soggetti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la quale sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo.

Operazioni di "denaro caldo"

Operazioni che si concretizzano in finanziamenti di norma contabilizzati su un conto diverso dal conto corrente ordinario, regolati a tassi particolari e rimborsabili su iniziativa di una delle due parti con un preavviso minimo.

Operazioni di pagamento basate su carta

Servizi basati sull'infrastruttura e sulle regole commerciali di uno schema di carte di pagamento per effettuare un'operazione di pagamento tramite carta, dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici o software, se il risultato è un'operazione tramite carta di debito, prepagata o di credito. Tra le operazioni di pagamento basate su carta non rientrano le operazioni basate su altri tipi di servizi di pagamento.

Operazioni "fuori bilancio"

Rientrano nella presente categoria:

1) i derivati finanziari;

2) i derivati creditizi;

3) le garanzie rilasciate;

4) gli impegni a erogare fondi, ivi inclusi i depositi e i finanziamenti stipulati da erogare a una data futura predeterminata (a pronti o a termine).

Organismi Internazionali

Si riporta, a titolo esemplificativo, un elenco di Organismi Internazionali:

– Fondo Monetario Arabo;

– Commissione delle Comunità Europee;

– Banca Internazionale per la Cooperazione Economica;

– Associazione Internazionale per lo Sviluppo;

– Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo;

– Banca Internazionale di Investimenti;

– Fondo Monetario Internazionale;

– Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

Sono esclusi gli Organismi Internazionali a carattere bancario assimilati alle banche.

Paesi della "zona A" ([1])

Arabia Saudita, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento (PISP)

Per «prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento», ai sensi dell'articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366, si intende un prestatore di servizi di pagamento che svolge il «servizio di disposizione di ordine di pagamento» ovvero dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento.

Prestatore di servizi di informazione sui conti (AISP)

Per «prestatore di servizi di informazione sui conti», ai sensi dell'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2015/2366, si intende un prestatore di servizi online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.

Rischio di portafoglio

Dati da desumere dalle schede rischio o da altri partitari con riferimento agli effetti, altri titoli di credito (escluse le cedole) e ai documenti scontati (inclusi quelli riscontati "pro solvendo") che abbiano scadenza successiva alla data di rilevazione; fa eccezione il portafoglio finanziario diretto, l'evidenza del cui rischio va mantenuta in essere per il tempo usualmente accordato al debitore per il rinnovo.

Gli effetti pagabili a vista devono considerarsi scaduti nel giorno in cui il debitore è stato invitato a presentarsi per il pagamento.

Vanno esclusi gli effetti a scadere compresi tra le "sofferenze".

Saldo liquido

Saldo del conto determinato sulla base di tutte le partite (dare e avere), contabilmente rilevate, che abbiano valuta maturata alla data di riferimento della segnalazione, indipendentemente dal segno del saldo contabile.

Strumento di pagamento basato su carta

Qualsiasi strumento di pagamento, compresi carte, telefoni cellulari, computer e ogni altro dispositivo tecnologico contenenti l'applicazione di pagamento adatta, che consente al pagatore di disporre un'operazione di pagamento basata su carta che non sia un bonifico o un addebito diretto come definito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 260/2012

Titoli

[1] Sotto la condizione che non abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi 5 anni.

Valori mobiliari in genere e documenti rappresentativi di titoli.

Termine

Termine di scadenza del contratto, considerati gli eventuali accordi modificativi dei patti iniziali.

Breve: fino a 12 mesi;

Medio/lungo: superiore a 12 mesi.

Nel caso di operazioni di credito con durata originaria oltre il breve termine che alla scadenza prestabilita sono tacitamente prorogate e trasformate in operazioni revocabili a vista, le stesse sono classificate a breve termine una volta scaduto il termine originario.

I contratti che prevedono una durata prestabilita e una o più opzioni di rimborso anticipato vanno imputati nelle classi a breve o a medio/lungo termine facendo riferimento alla sola durata prestabilita, senza considerare le opzioni di rimborso anticipato.

I contratti che prevedono affidamenti irrevocabili a medio/lungo termine nei quali i clienti possono effettuare utilizzi di breve durata (ad esempio, di 1 3, 6 o 12 mesi), con possibilità alla scadenza degli stessi di rimborsare in tutto o in parte le somme prelevate, ripristinando (totalmente o parzialmente) il margine disponibile, oppure di rinnovare gli utilizzi per altri brevi periodi senza superare le originarie date di scadenza contrattuale degli affidamenti, vanno classificati (con riferimento sia agli impegni sia agli utilizzi) tra le operazioni a medio/lungo termine, facendo riferimento alle prestabilite durate contrattuali degli affidamenti.

Valore contabile

Valore per il quale la partita figura nella contabilità aziendale.

Valore nominale

Valore plateale, vale a dire valore o importo apparente dal titolo o dal documento.

Per i titoli a capitale rivalutabile e per i certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento il valore nominale è convenzionalmente pari, rispettivamente, al valore nominale originario dei titoli e al valore calcolato sulla base di quello unitario iniziale fissato dal regolamento di ciascun fondo.

Valuta

Le partite in valuta includono tutte le operazioni espresse (o indicizzate) in valute diverse dall'euro.

Sezione:

I – DATI STATISTICI MENSILI

Le informazioni si riferiscono alle sole unità operanti in Italia.

Sottosezione:

1 – SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVO

Voce: **58000**

CASSA

È prevista la classificazione per "valuta".

02 BIGLIETTI E MONETE

Biglietti e monete aventi corso legale nei rispettivi Paesi di emissione o, se non aventi più corso legale, ancora nei termini per il rimborso. Sono escluse le monete acquisite a scopo numismatico o di collezione.

06 METALLI PREZIOSI E MONETE

La presente sottovoce include: oro, argento e altri metalli preziosi; valori di proprietà dell'azienda detenuti a scopo di negoziazione nonché le monete acquisite a scopo numismatico o di collezione aventi corso legale. I valori detenuti a fini di investimento e le monete da collezione non aventi corso legale sono incluse nella voce 58016.

12 ALTRI VALORI

Sono inclusi i valori bollati nonché gli assegni circolari e i titoli equiparati emessi dall'azienda dichiarante ovvero da propri corrispondenti sulla base di uno specifico mandato.

Voce: **58005**

FINANZIAMENTI

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Nella presente voce vanno rilevati i finanziamenti diversi da quelli rilevati fra le "Sofferenze" (voce 58007).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e dei write-off ([1]). Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

I finanziamenti acquisiti nell'ambito di operazioni di fusione devono essere rilevati al valore nominale.

È prevista la classificazione per "valuta".

VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE:

È richiesto il dettaglio "nominativo delle controparti".

Sono inclusi i rapporti attivi con proprie filiali estere.

DEPOSITI:

02 A VISTA

Sono inclusi anche i conti correnti di corrispondenza per servizi resi nonché gli eventuali "scoperti transitori di corriere" (ivi incluse le partite transitorie connesse con negoziazione di euro contro valuta), nonché i "conti nostri" intrattenuti con banche non residenti.

04 OVERNIGHT

Include i depositi con vincolo di scadenza fino a 24 ore o a 1 giorno lavorativo.

06 ALTRI DEPOSITI

È incluso anche il deposito di riserva obbligatoria.

Per i depositi che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso, la durata originaria corrisponde, convenzionalmente, alla durata del preavviso.

[1] Per la definizione di write-off cfr. voce 58007.

08 CERTIFICATI DI DEPOSITO

Include i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi dalla banca segnalante.

10 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

In questa sottovoce vanno ricondotte le operazioni "pronti contro termine" e di riporto attivo che non superano il test di *derecognition* previsto dall'IFRS 9.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell'operazione.

14 ALTRI FINANZIAMENTI

Finanziamenti non rientranti nelle precedenti sottovoci (ad es. conti correnti, mutui, anticipi, accettazioni bancarie - ex L.24/7/78 n.388 - e valori assimilati - *promissory notes* e *banker's acceptances* - rilasciati dalla banca segnalante o da altre banche e negoziati "pro soluto", "*commercial papers*", polizze di credito commerciali, cambiali finanziarie, certificati di investimento, contratti di capitalizzazione emessi da imprese assicurative ([2]) e altri valori assimilabili negoziati "pro soluto", depositi cauzionali connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari).

VERSO CLIENTELA:

È prevista la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica" e "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti); inoltre, limitatamente alle sottovoci 58005.26, 58005.28, 58005.30, 58005.32, 58005.34, 58005.42, è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

22 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni s.b.f.".

La riduzione del rischio per s.b.f. va effettuata a maturazione della valuta alla data di rilevazione (ovvero al momento dell'eventuale pagamento per contanti prima della maturazione della valuta).

La valuta è quella applicata alla presentazione dei recapiti s.b.f., anche nel caso in cui siano stati raggruppati più appunti aventi scadenze differenti, calcolando la cosiddetta valuta media. Quest'ultima deve essere calcolata solo con riferimento a effetti e a documenti che scadono in ciascun mese o in periodi di tempo inferiori.

[2] Per i contratti di capitalizzazione che si configurano come uno strumento finanziario assimilabile a un certificato di deposito del tipo "zero coupon bond" – in cui su una somma di denaro (premio) versata dalla banca viene calcolato, per il periodo di durata del certificato, un rendimento periodico che matura in regime di capitalizzazione composta su base annua a decorrere dal tempo di emissione – il capitale versato andrà aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento dell'emissione) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

24 CONTI CORRENTI

Figurano nella presente sottovoce anche gli eventuali "scoperti transitori di corriere", i conti correnti di corrispondenza attivi per servizi resi con società specializzate nella gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria (ad esempio, S.I.A., Monte Titoli, CLEARSTREAM, Euroclear) nonché i conti correnti postali.

26 MUTUI

Va segnalato l'importo residuo in linea capitale dei finanziamenti oltre il breve termine (a prescindere dall'esistenza o meno di garanzie a presidio) che non abbiano la forma tecnica del c/c o altre specificamente previste (prestiti personali, prestiti contro cessione di stipendio ecc.) e il cui rientro sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento che preveda, alla scadenza di ogni singola rata, la liquidazione dei relativi interessi. Nel caso di mutui agevolati prorogati "*ope legis*" occorre segnalare l'intero ammontare delle rate arretrate che hanno beneficiato del provvedimento di proroga.

Le operazioni che presentano tali caratteristiche vanno ricondotte nella presente sottovoce anche se la decorrenza del piano di ammortamento risulti posticipata rispetto alla data di perfezionamento delle operazioni stesse (c.d. preammortamento).

Vanno in ogni caso ricondotti nella presente sottovoce gli "anticipi in conto mutui", cioè le erogazioni di credito la cui conversione in mutuo definitivo si realizza attraverso la sottoscrizione di un atto integrativo del contratto di finanziamento originariamente stipulato, anche nel caso in cui non sia possibile determinare il pertinente piano di ammortamento. Fra gli "anticipi in conto mutui" vanno considerate anche le somministrazioni parziali di mutui ipotecari effettuate per stati di avanzamento dei lavori, cioè i finanziamenti che si perfezionano attraverso la stipula di un contratto condizionato con relativa accensione di ipoteca e la successiva graduale erogazione di somme in occasione della quale vengono sottoscritti singoli atti di somministrazione. In tal caso infatti, ultimata la fase delle erogazioni, si giunge alla stipula del contratto definitivo, con il quale si integrano le condizioni negoziali fissate nei singoli atti di somministrazione.

Sono invece esclusi i "prefinanziamenti", cioè i finanziamenti che si configurano quali autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) le quali soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di un successivo finanziamento e sono destinate a essere rimborsate con il ricavato di quest'ultimo finanziamento. Il loro importo deve essere segnalato nelle sottovoci relative alle forme tecniche utilizzate a tale scopo.

Vanno altresì ricondotti nella presente sottovoce anche i casi di finanziamenti con piano di ammortamento in cui il rimborso delle quote capitale (previsto, ad esempio, semestralmente) non coincide con la liquidazione degli interessi (perché prevista, ad esempio, trimestralmente).

I finanziamenti devono figurare in questa voce soltanto al momento dell'effettiva erogazione del mutuo comunque eseguita (pagamento in contanti o a mezzo assegni, accreditamento in un conto fruttifero del mutuatario ecc.). Quelli non ancora erogati non vanno inclusi nella voce, anche se scritturati in appositi conti di evidenza interna della banca.

Le operazioni di mutuo per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto devono continuare ad essere classificate tra i mutui, salvo che non ricorrano i presupposti per il passaggio a sofferenza della posizione (come, ad esempio, nel caso di perdita del beneficio del temine dipendente dallo stato di insolvenza del debitore).

I versamenti anticipati su rate a scadere devono essere evidenziati fra le "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.31) o fra i "Debiti - conti correnti passivi – a vista" (sottovoce 58030.21 e 23) a seconda che siano, rispettivamente, infruttiferi o fruttiferi di interessi. Tali versamenti devono essere dedotti dalle corrispondenti rate nel giorno di scadenza delle rate stesse ancorché non sia scaduto il termine ultimo previsto dal contratto per il pagamento ([3]). Gli acconti su rate scadute e i versamenti anticipati su rate scadenti il giorno successivo al mese di riferimento della segnalazione vanno portati a diretto abbattimento delle rate stesse.

Se le rate in scadenza nel corso del mese di riferimento sono pagabili presso altre banche, la pertinente quota capitale deve continuare a essere segnalata nella presente sottovoce fintantoché non sia stato comunicato l'avvenuto pagamento; la corrispondente quota interessi deve invece essere segnalata fino alla comunicazione di pagamento fra le "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28).

Nella segnalazione dei mutui agevolati gestiti contabilmente in base al piano di ammortamento al tasso di mercato, qualora il contributo venga riscosso successivamente al termine di scadenza della rata corrispondente, il contributo deve essere convenzionalmente portato in diminuzione del credito a scadere in linea capitale per la parte che eccede la quota interessi della rata.

I mutui il cui onere di ammortamento, in base a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, è posto a carico del bilancio dello Stato, vanno segnalati in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Diversamente, nella voce 58095 occorre rilevare l'ammontare dei mutui indicando il soggetto beneficiario degli stessi.

CARTE DI CREDITO:

28 ANTICIPI TECNICI

[3] Pertanto i versamenti anticipati su rate in scadenza alla fine del mese di riferimento sono dedotti sia nel caso in cui le rate siano esigibili alla medesima data sia nel caso in cui le rate siano esigibili il mese successivo.

Nel caso di addebito dei conti della clientela in data successiva a quella di regolamento, per il tramite di sistemi di compensazione, degli utilizzi di carte di credito, i crediti conseguenti a tale sfasamento temporale (c.d. "anticipi tecnici") vanno ricondotti nella presente sottovoce.

30 UTILIZZI

Vanno rilevati i finanziamenti accordati alla clientela per la rateizzazione degli importi rivenienti dall'utilizzo di carte di credito.

32 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

Figurano nella presente sottovoce i prestiti contro cessione di stipendio (concessi sia in base a norme di legge sia in base a convenzioni private) e finanziamenti a compagnie di assicurazione per prestiti contro cessione di stipendio.

La controparte di tali operazioni deve essere identificata sempre negli effettivi prenditori, fra i quali sono da comprendere le compagnie di assicurazione soltanto nel caso in cui esse siano dirette beneficiarie di un finanziamento da utilizzare per la concessione di prestiti della specie e non anche quando agiscano in qualità di semplici mandatarie delle banche.

34 PRESTITI PERSONALI

Figurano nella presente sottovoce solo i prestiti personali con piano di ammortamento.

36 OPERAZIONI DI FACTORING

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di factoring".

38 LEASING FINANZIARIO

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI:

In questa sottovoce vanno ricondotte le operazioni "pronti contro termine" e di riporto attivo che non superano il test di *derecognition*.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell'operazione.

39 CON CONTROPARTI CENTRALI

41 ALTRI

42 ALTRI FINANZIAMENTI

Finanziamenti non rientranti nelle precedenti sottovoci.

Vanno ricondotti nella presente sottovoce ad esempio:

- le operazioni di "denaro caldo";

- i corrispettivi con regolamento differito delle cessioni di attività aziendali;

- i finanziamenti concessi a organi di una procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione (ad esempio, prededuzione);

- le operazioni di prestito d'uso di oro greggio che prevedano la facoltà per il cliente di restituire, a scadenza, il quantitativo d'oro ricevuto ovvero di acquisirne l'intero ammontare (o quota parte), corrispondendo il controvalore nella divisa estera prevista dal contratto determinato sulla base della quotazione ufficiale di mercato del metallo. La corrispondente provvista in "oro" va segnalata tra i "Debiti - altri debiti", sottovoci 58030.12 o 40, a seconda che il rapporto di provvista sia intrattenuto rispettivamente con banche ovvero con clientela ;

- le operazioni di prestito su pegno di cose mobili (oggetti preziosi e non preziosi), con emissione di polizze al portatore, effettuate ai sensi dell'art. 48 del T.U.B.;

- gli impieghi, non deteriorati e deteriorati, effettuati con fondi di terzi in amministrazione sia con rischio sia senza rischio a carico dell'azienda vanno segnalati per un importo comprensivo anche degli interessi scaduti;

- gli effetti e i documenti scontati pro-soluto vengono rilevati in base al valore nominale, al netto dei risconti passivi. Sono inclusi gli effetti e i documenti scontati pro-soluto e trasmessi per l'incasso a proprie filiali o a terzi;

- finanziamenti non regolati in conto corrente posti in essere ai sensi degli artt. 1846 e seguenti del c.c.;

- buoni postali fruttiferi, libretti di risparmio postale e altre forme di risparmio postale; si precisa che il settore controparte da indicare è quello della Cassa depositi e prestiti, salvo per i buoni postali fruttiferi indicati nell'allegato 2 del DM 5.12.2003 (G.U. 12.12.2003, n. 288), per i quali il settore controparte da indicare è quello del Tesoro;

- accettazioni bancarie (*ex* L.24/7/78 n.388) a valori assimilati (*promissory notes* e *banker's acceptances*) rilasciati dalla banca segnalante o da altre banche e negoziati "pro soluto";

- "*commercial papers*", polizze di credito commerciali, cambiali finanziarie, certificati di investimento, contratti di capitalizzazione emessi da imprese assicurative ([4]) e altri valori assimilabili negoziati "pro soluto";

[4] Per i contratti di capitalizzazione che si configurano come uno strumento finanziario assimilabile a un certificato di deposito del tipo "*zero coupon bond*" – in cui su una somma di denaro (premio) versata dalla banca viene calcolato, per il periodo di durata del certificato, un rendimento periodico che matura in regime di capitalizzazione composta su base annua a decorrere dal tempo di emissione –

- polizze vita emesse da imprese assicurative, ivi incluse le polizze di natura finanziaria (ad esempio, polizze c.d. *"unit-linked"* e *"index-linked"*);

- sconti di annualità, di semestralità o di contributi da corrispondere da parte di enti pubblici residenti in forza di leggi o di convenzioni;

- depositi cauzionali connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari;

- differenze (registrate nella contabilità interna fra i "debitori diversi" o in conti similari) che si determinano nel caso in cui operazioni di credito agevolato prevedono un contributo di importo costante (pari alla differenza tra le rate di ammortamento al tasso agevolato e quelle al tasso "pieno") e vengono contabilmente gestite sulla base del piano di ammortamento al tasso agevolato;

- le operazioni di leasing "*in costruendo*" per le quali il contratto prevede il trasferimento sostanziale di tutti i rischi derivanti dalla realizzazione del bene in capo al locatario e dei beni in attesa di locazione;

- pronti contro termine attivi con facoltà di rivendita a termine da parte del cessionario che non superano il test di *derecognition*;

- importi da prelevare presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale per anticipi effettuati alle Amministrazioni pubbliche nell'ambito del sistema della Tesoreria Unica. Tali importi vanno segnalati in contropartita delle Amministrazioni pubbliche che hanno beneficiato dell'anticipazione e si riferiscono sia alla parte per la quale c'è capienza nei relativi conti presso il conto di tesoreria unica, sia alla parte eventuale per la quale non c'è capienza (in quest'ultimo caso, ove però il finanziamento non sia concesso con una forma tecnica prevista in altra sottovoce);

- il credito nei confronti della Cassa Compensazione e Garanzia che si determina nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC);

- gli interessi attivi maturati ed esigibili su aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento nonché sugli sconfinamenti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, del 3 agosto 2016 per i quali il cliente non ha autorizzato l'addebito sul conto. Gli interessi maturati e non ancora esigibili vanno ricondotti nella sottovoce 58020.16.

il capitale versato andrà aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento dell'emissione) degli interesse maturati in regime di capitalizzazione composta.

Voce: **58007**

SOFFERENZE

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Qualità del credito".

Deve essere ricondotta nella presente voce l'intera esposizione per cassa (mutui, conti correnti, titoli ecc.) nei confronti di soggetti classificati in sofferenza. Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2008 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove le banche non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale della sottovoci 20 e 52 "non ripartite".

L'importo da segnalare è comprensivo degli interessi (ivi inclusi quelli di mora) contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti ([5]) nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l'attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto le banche che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione "in conto" (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l'importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto dei write-off ([6]). Per esigenze di quadratura vanno ricondotte tra le "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.31) le partite concernenti il rischio di portafoglio incluse nella presente voce e che concorrano anche alla formazione del saldo di altre voci dell'attivo (ad esempio partite viaggianti).

Gli acconti sulle posizioni in sofferenza devono essere portati a diretto abbattimento delle stesse.

Non vanno incluse nella presente voce:

a) le partite in contenzioso non derivanti da operazioni creditizie, da evidenziare nella sottovoce 58020.28;

b) le partite (o le quote di partite) da cancellare perché ritenute irrecuperabili, che non sono state ancora oggetto di cancellazione contabile;

c) i finanziamenti concessi a organi di una procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione (ad esempio, prededuzione), da rilevare nella sottovoce 58005.42.

È prevista la classificazione per "valuta".

VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE:

[5] Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.
[6] Per la definizione di write-off si rinvia alla Circolare 262 del 22 dicembre 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione".

Ad eccezione della sottovoce 58007.18 è previsto il dettaglio "nominativo delle controparti".

DEPOSITI:

02 A VISTA

04 OVERNIGHT

06 ALTRI DEPOSITI

08 CERTIFICATI DI DEPOSITO

Include i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi dalla banca segnalante.

10 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

14 ALTRI FINANZIAMENTI

18 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", per "portafoglio contabile" e per "indicatore di quotazione IAS". Sono incluse anche le cedole. Sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi (cfr. sottovoce 08).

19 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

Nella presente sottovoce figurano le esposizioni in sofferenza rappresentate da strumenti partecipativi di capitale diverse da quelle che hanno forma di titoli (ad esempio, associazione in partecipazione).

20 NON RIPARTITE

VERSO CLIENTELA:

Ad eccezione della sottovoce 58007.50 è prevista la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica" e "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti); inoltre, per le sottovoci 58007.26, 58007.28, 58007.30, 58007.34, 58007.36 58007.44, 58007.52 è richiesta anche la "finalità del credito".

22 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

24 CONTI CORRENTI

26 MUTUI

CARTE DI CREDITO:

28 ANTICIPI TECNICI

30 UTILIZZI

34 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

36 PRESTITI PERSONALI

38 OPERAZIONI DI FACTORING

40 LEASING FINANZIARIO

42 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

44 ALTRI FINANZIAMENTI

50 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", "portafoglio contabile" e per "indicatore di quotazione IAS".

51 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

Nella presente sottovoce figurano le esposizioni in sofferenza rappresentate da strumenti partecipativi di capitale diverse da quelle che hanno forma di titoli (ad esempio, associazione in partecipazione).

52 NON RIPARTITE

Voce: **58010**

TITOLI

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli e derivati".

Nella presente voce vanno rilevati i titoli di debito (obbligazioni, titoli subordinati ecc.) e i titoli di capitale (ivi incluse le quote di O.I.C.R.), qualunque sia il portafoglio contabile di allocazione.

È richiesta la classificazione per "valuta", per "codice ISIN", per "portafoglio contabile" e per "indicatore di quotazione IAS".

Gli eventuali scoperti tecnici vanno rilevati nella sottovoce 58045.24.

L'importo da segnalare va depurato delle eventuali componenti reddituali (interessi e risultato della negoziazione).

Sono inclusi:

- i titoli temporaneamente ceduti dalla banca con operazioni di pronti contro termine passivi che non danno luogo a cancellazione dall'attivo nonché i titoli temporaneamente acquistati dalla banca con operazioni di pronti contro termine attivi che danno luogo all'iscrizione dei titoli nell'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Riporti, pronti contro termine e prestito titoli");

- le cedole oggetto di operazioni di "*coupon stripping*" indipendentemente dal fatto che l'operazione sia identificata da uno specifico codice ISIN;

- le cedole di proprietà acquisite sulla base di contratti di sconto e di cessione.

Sono escluse:

- le "Sofferenze" (sottovoci 58007.18 e 50);

- le accettazioni bancarie (cfr. sottovoci 58005.14 e 42);

- i titoli temporaneamente acquistati dalla banca con operazioni di pronti contro termine attivi che non danno luogo all'iscrizione dei titoli nell'attivo nonché i titoli temporaneamente ceduti dalla banca con operazioni di pronti contro termine passivi che danno luogo alla cancellazione dei titoli dall'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Riporti, pronti contro termine e prestito titoli");

- i buoni postali fruttiferi (cfr. sottovoce 58005.42), i certificati di deposito e i buoni fruttiferi (cfr. sottovoce 58005.08);

- le azioni o le quote emesse dalla banca segnalante (cfr. voce 58012);

- i titoli propri riacquistati.

02 NON IMPEGNATI

06 IMPEGNATI

Ad esempio a fronte di operazioni di pronti contro termine passivi, riporti, prestito titoli, cauzioni, *collateral*, ecc..

Relativamente all'operatività sul Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC) e alle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono considerati come impegnati tutti i titoli dati in garanzia, anche quando l'importo delle operazioni di finanziamento è inferiore al valore cauzionale.

Con riferimento alle operazioni *triparty repo* vanno segnalati come impegnati i titoli oggetto di tali operazioni.

Voce: **58011**

STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

Nella presente sottovoce figurano le esposizioni, non in sofferenza, rappresentate da strumenti partecipativi di capitale diverse da quelle che hanno forma di titoli (ad esempio, associazione in partecipazione, partecipazioni in fondi consortili, ecc).

02 EMESSI DA BANCHE

È prevista la classificazione per "valuta" e "nominativo delle controparti".

06 EMESSI DA CLIENTELA

È prevista la classificazione per "valuta", "settore di attività economica" e "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

Voce: **58012**

AZIONI O QUOTE PROPRIE

È prevista la classificazione per “valuta”.

Va segnalato il valore contabile.

Voce: **58014**

FONDO DI DOTAZIONE DELLE FILIALI ALL'ESTERO

È prevista la classificazione per "valuta" e per "Stato di controparte".

Voce: **58016**

ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI

Per la presente voce è prevista la classificazione per "valuta".

Al lordo dei corrispondenti fondi di ammortamento.

Comprende le spese incrementative e le partite in attesa di imputazione definitiva relative a tali attività.

Sono incluse le collezioni di francobolli, le monete acquisite a scopo numismatico o di collezione non aventi corso legale.

Il locatario rileva i diritti d'uso acquisiti per il leasing secondo quanto definito dall'IFRS 16.

Voce: **58020**

ALTRE ATTIVITÀ

È prevista la classificazione per "valuta".

DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI:

È prevista la classificazione per "Stato di controparte" e per "Settore di attività economica".

02 SOFFERENZE

04 ALTRE

06 RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE NEGATIVO

10 PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA

14 PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE

Partite per le quali sono ancora in corso le operazioni per l'individuazione della relativa natura (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Partite viaggianti e sospese").

16 INTERESSI MATURATI SU APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Vanno segnalati nella presente sottovoce gli interessi attivi maturati e non ancora esigibili su aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento nonché sugli sconfinamenti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, del 3 agosto 2016. Per la segnalazione degli interessi maturati ed esigibili cfr. sottovoce 58005.42.

18 INTERESSI E COMPETENZE DA ADDEBITARE E DA PERCEPIRE

Nella presente sottovoce vanno segnalati:

- gli interessi e le competenze maturati, scaduti e non ancora addebitati in conto. Vanno ricompresi anche eventuali interessi di mora (esclusi quelli relativi a posizioni in sofferenza);

- gli interessi e le competenze maturati e da riscuotere e non addebitabili in conto. Vanno ricompresi anche eventuali interessi di mora e oneri accessori (esclusi quelli relativi a posizioni in sofferenza).

Va rilevata, convenzionalmente, anche la quota interessi dei canoni scaduti riguardanti operazioni di leasing finanziario e connessi oneri accessori (esclusi quelli relativi a posizioni in sofferenza).

ASSEGNI DI C/C:

19 TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE

INSOLUTI E AL PROTESTO:

20 TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE

21 TRATTI SU TERZI

23 CREDITI COMMERCIALI

Nella presente sottovoce vanno segnalati i crediti derivanti da forniture di beni e servizi non finanziari.

24 RATEI ATTIVI SU TITOLI DI DEBITO

Nella presente sottovoce vanno segnalati unicamente i ratei attivi su titoli in portafoglio. I restanti ratei attivi vanno rilevati nella sottovoce 58020.28.

27 RISCONTI ATTIVI SU TITOLI DI DEBITO

Nella presente sottovoce vanno segnalati unicamente i risconti attivi su titoli emessi. I restanti risconti attivi vanno rilevati nella sottovoce 58020.28.

28 ALTRE

Nella presente sottovoce figurano tutte le attività che non sono riconducibili nelle precedenti voci e sottovoci e che non rappresentano la materialità di titoli, documenti e altri valori ricevuti dalla banca (ad esempio documenti ricevuti s.b.f., ecc.).

A titolo esemplificativo sono inclusi:

- i depositi cauzionali connessi con la prestazione di attività e di servizi non finanziari; ove tali depositi cauzionali (in nome proprio e per conto di terzi) siano costituiti mediante trasferimento al beneficiario (depositario) di fondi messi a disposizione dal terzo (ordinante), il debito dell'azienda segnalante verso quest'ultimo soggetto va rilevato nelle "Altre passività - altre" (cfr. sottovoce 58045.31). Qualora la costituzione dei depositi cauzionali (attivi e passivi) avvenga a valere su fondi anticipati dalla banca segnalante in favore del soggetto ordinante, va registrata - oltre ai rapporti di deposito - anche l'accensione di un finanziamento nei confronti dell'ordinante, da rilevare tra gli "Finanziamenti - verso clientela - altri finanziamenti" (cfr. sottovoce 58005.42). Eventuali altre cauzioni (costituite in nome proprio e per conto di terzi) che non comportino movimento di fondi devono essere segnalate - in quanto garanzie sostitutive di depositi cauzionali - tra i "Crediti di firma" di cui alla voce 58385;

- gli investimenti del fondo di previdenza del personale diversi da quelli in titoli e immobili;

- contributi in arretrato per operazioni a tasso agevolato;

- gli acconti versati per acquisto di titoli (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli e derivati";

- gli acconti versati per acquisto di valuta;

- costi in attesa di imputazione definitiva (costi non imputati al conto economico, in quanto non ancora sicuramente a carico della banca dichiarante ovvero non ancora definiti come costi di gestione - ad esempio anticipi su diarie; partite irrecuperabili a seguito di fatti estintivi del credito);

- partite fiscali varie (acconti versati al fisco a qualunque titolo, compresi gli anticipi relativi alle ritenute da applicare sugli interessi da riconoscere ai depositanti; credito di imposta - quota capitale e quota interessi; l'importo contabilizzato delle attività per imposte anticipate; ecc.);

- interessenze ai fondi di solidarietà ed equiparati;

- partite in contenzioso non derivanti da operazioni creditizie;

- ammanchi, malversazioni, rapine e altre insussistenze;

- partite transitorie per negoziazioni di valuta contro euro ovvero relative a bonifici e giroconti (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Contrattazioni di depositi e di finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto");

- migliorie e spese incrementative su beni di terzi;

- ratei e risconti attivi (diversi da quelli di cui alle sottovoci 58020.24 e 27);

- acconti sui dividendi erogati a favore dei soci.

26 SBILANCIO PROFITTI E PERDITE

Saldo tra il totale dei costi e dei ricavi registrati nella contabilità generale relativi al corrente esercizio e al precedente esercizio (quest'ultimo va segnalato nel periodo intercorrente tra il primo giorno dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono le spese e le perdite e la data di approvazione del bilancio che comprende tali spese e perdite). Sono comprese le sopravvenienze passive.

30 PERDITE PORTATE A NUOVO

Vanno, convenzionalmente, rilevate anche le eventuali riserve negative (ad esempio, da *First Time Adoption*) diverse da quelle che confluiscono nella sottovoce 58020.06

34 SBILANCIO PER QUADRATURA CONTABILE

Eventuali disallineamenti tra i criteri di rilevazione previsti per la presente sezione e la contabilità interna. Va indicato il saldo.

Sottosezione:

2 – SITUAZIONE PATRIMONIALE: PASSIVO

Voce: **58030**

DEBITI

Va segnalato il valore nominale al netto dei rimborsi; i debiti del tipo "zero coupon bond" e "one coupon" vanno rilevati sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

Le passività a fronte di attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall'attivo (diverse da quelle relative ad operazioni di pronti contro termine passive che non superano il test di *derecognition* previsto dall'IFRS 9 da ricondurre nelle sottovoci 58030.10, 37 e 39) vanno segnalate:

a) se associate ad operazioni di cartolarizzazioni, nella sottovoce 58030.28 applicando convenzionalmente una durata originaria oltre i 2 anni;

b) se associate ad altre cessioni, nelle sottovoci 58030.08 o 58030.28, a seconda della tipologia del cessionario, applicando convenzionalmente la durata originaria maggiore tra quelle riferite ai crediti oggetto di cessione.

VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE:

E' prevista la classificazione per "valuta" e per dettaglio "nominativo delle controparti". Sono inclusi i rapporti con proprie filiali all'estero.

DEPOSITI:

A VISTA:

Sono inclusi anche i conti correnti di corrispondenza per servizi resi, gli eventuali "scoperti transitori di corriere" (ivi incluse le partite transitorie connesse con negoziazione di euro contro valuta), i "conti loro" intrattenuti con banche non residenti nonché i depositi cauzionali a vista fruttiferi costituiti da terzi connessi con operazioni finanziarie.

E' prevista la classificazione per "valuta" e "nominativo delle controparti".

00 TRASFERIBILI

I depositi trasferibili sono quei depositi che sono direttamente trasferibili a richiesta del depositante per l'effettuazione di pagamenti (mediante, ad esempio, RID, MAV, bonifici, l'utilizzo di carte di credito, di carte di debito, di moneta elettronica, di assegni), senza ritardi di rilievo, restrizioni o penali. Sono esclusi i depositi che possono essere utilizzati solo per il ritiro di contante, nonché i depositi i cui fondi possono essere ritirati solo attraverso il trasferimento a un altro conto del medesimo titolare.

01 ALTRI

OVERNIGHT:

Include i depositi con vincolo di scadenza fino a 24 ore o a 1 giorno lavorativo e i depositi cauzionali a vista infruttiferi costituiti da terzi connessi con operazioni finanziarie.

03 TRASFERIBILI

Per la definizione di depositi trasferibili cfr. sottovoce 01.

05 ALTRI

06 DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO

Depositi senza durata prestabilita che possono essere rimborsati allo scadere del periodo di preavviso contrattualmente previsto o prima della scadenza di tale periodo applicando una penale.

Sono, inoltre, inclusi i depositi e i conti correnti che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso; per tali passività la durata originaria corrisponde, convenzionalmente, alla durata del preavviso.

Sono altresì inclusi i depositi a risparmio liberi.

08 DEPOSITI CON DURATA STABILITA

Vanno segnalati tutti i depositi e i conti correnti vincolati a tempo, ivi inclusi quelli che prevedono anche un preavviso di rimborso.

09 CERTIFICATI DI DEPOSITO

Certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi.

Gli interessi maturati, da riconoscere in via posticipata ai possessori di buoni fruttiferi e di certificati di deposito, non devono essere compresi nella presente sottovoce, ma vanno ricondotti tra le "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.31) quando non sia possibile effettuarne l'accredito in conto al beneficiario.

I certificati di deposito del tipo "zero coupon bond" e "one coupon" vanno, peraltro, rilevati sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

Per i certificati di deposito al portatore, in via generale la residenza e il settore economico della controparte va identificata tenendo conto del primo collocamento. La residenza in Italia è presunta per i certificati di deposito collocati sul territorio italiano.

10 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

In questa sottovoce vanno ricondotte le passività a fronte di operazioni "pronti contro termine" che non superano il test di *derecognition* previsto dall'IFRS 9.

Sono incluse le operazioni di riporto passivo.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell'operazione.

12 ALTRI DEBITI

Nella presente sottovoce figurano le altre forme di finanziamento ricevute da altre banche e Banche Centrali diverse da quelle richiamate nelle sottovoci precedenti (ad esempio mutui, anticipazioni passive non regolate in conto corrente, finanziamenti in conto corrente, assegni circolari nominativi e al portatore).

VERSO CLIENTELA:

E' prevista la classificazione per "valuta", per "settore di attività economica" e "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

Nel caso di certificati di deposito al portatore emessi per il tramite di altre banche per i quali la banca segnalante non disponga delle necessarie informazioni sulla provincia e sul settore di attività economica dei sottoscrittori va, convenzionalmente, segnalato: a) come provincia della controparte quella dello sportello della banca corrispondente che ha emesso i certificati; b) come settore di attività economica il valore "unità non classificabili".

DEPOSITI A VISTA:

Vi figurano anche i conti correnti con enti ammassatori e i depositi cauzionali a vista fruttiferi costituiti da terzi connessi con operazioni finanziarie. Sono, altresì, inclusi i conti correnti con assegni a copertura garantita nonché i depositi a risparmio presentanti, con carattere non transitorio, saldo non superiore a € 51,65 (c.d. partite minime). E' lasciata alla banca segnalante la facoltà di attribuire tali partite fra le altre sottovoci dei depositi.

E' prevista la classificazione per "valuta", "settore di attività economica" e "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

13 TRASFERIBILI

Per la definizione di depositi trasferibili cfr. sottovoce 01.

15 ALTRI

DEPOSITI OVERNIGHT:

Convenzionalmente vi rientrano gli assegni bancari tratti da diversi stabilimenti della banca segnalante (c.d. assegni bancari interni), gli assegni con fondi a disposizione (o di traenza) che permettono al beneficiario di incassare, mediante la sottoscrizione degli assegni stessi (per traenza e per quietanza), i fondi messi a sua disposizione da un terzo presso la banca segnalante, le somme infruttifere a disposizione della clientela (ad esempio, conti di attesa, partite transitorie, depositi cauzionali a vista connessi con operazioni finanziarie), gli interessi maturati da riconoscere ai possessori di buoni fruttiferi e di certificati di deposito quando non sia possibile effettuarne l'accredito in conto al beneficiario, i dividendi a disposizione dei soci della banca, ecc..

17 TRASFERIBILI

Per la definizione di depositi trasferibili cfr. sottovoce 01.

19 ALTRI

CONTI CORRENTI PASSIVI:

A VISTA:

21 CONTI CORRENTI TRASFERIBILI

Nella presente sottovoce figurano anche eventuali "scoperti transitori di corriere", nonché i cosiddetti conti correnti ordinari (conti di deposito posti in essere con rilascio di libretti, sui quali i prelevamenti vengono di regola effettuati con assegni). Vanno altresì segnalati i conti transitori fruttiferi di qualsiasi natura compresi i contributi per operazioni a tasso agevolato percepiti anticipatamente, non in forma attualizzata, e fruttiferi di interessi (i contributi in forma attualizzata vanno invece inclusi nella sottovoce 58045.31).

I conti fruttiferi in valuta diversi dai conti di attesa e dalle partite transitorie che vanno ricondotte nella sottovoce 58045.31.

I conti correnti presentanti, con carattere non transitorio, saldo non superiore a € 51,65 (c.d. partite minime). E' lasciata alla banca segnalante la facoltà di attribuire tali partite nella sottovoce 22 "Altri".

23 ALTRI

Vi rientrano anche i conti correnti di corrispondenza per servizi resi con società specializzate nella gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria (ad esempio, S.I.A., Monte Titoli, CLEARSTREAM e Euroclear).

22 ALTRI CONTI CORRENTI PASSIVI

Sono esclusi i conti correnti vincolati a tempo e quelli che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso, da ricondurre, rispettivamente, nelle sottovoci 28 e 30.

28 DEPOSITI CON DURATA STABILITA

Vanno segnalati tutti i depositi e i conti correnti vincolati a tempo, ivi inclusi quelli che prevedono anche un preavviso di rimborso. Sono inclusi i depositi cauzionali costituiti da terzi, connessi con operazioni finanziarie, con durata stabilita.

30 DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO

Depositi senza durata prestabilita che possono essere rimborsati allo scadere del periodo di preavviso contrattualmente previsto o prima della scadenza di tale periodo applicando una penale.

Sono, inoltre, inclusi i depositi e i conti correnti che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso; per tali passività la durata originaria corrisponde, convenzionalmente, alla durata del preavviso.

Sono altresì inclusi i depositi a risparmio liberi.

32 ASSEGNI CIRCOLARI

Sono inclusi gli assegni circolari nominativi e al portatore

CERTIFICATI DI DEPOSITO:

Certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi.

Gli interessi maturati, da riconoscere in via posticipata ai possessori di buoni fruttiferi e di certificati di deposito, non devono essere compresi nella presente sottovoce, ma vanno ricondotti tra le "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.31) quando non sia possibile effettuarne l'accredito in conto al beneficiario.

I certificati di deposito del tipo "zero coupon bond" e "one coupon" vanno, peraltro, rilevati sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

Per i certificati di deposito al portatore, in via generale la residenza e il settore economico della controparte va identificata tenendo conto del primo collocamento. La residenza in Italia è presunta per i certificati di deposito collocati sul territorio italiano.

34 A SCADERE

36 SCADUTI DA RIMBORSARE

Vanno inclusi anche i buoni fruttiferi e i certificati di deposito scaduti in attesa che il portatore eserciti la facoltà di rinnovo.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:

In questa sottovoce vanno ricondotte le passività a fronte di operazioni "pronti contro termine" che non superano il test di *derecognition* previsto dall'IFRS 9.

Sono incluse le operazioni di riporto passivo.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell'operazione.

37 CON CONTROPARTI CENTRALI

39 ALTRI

40 ALTRI DEBITI

Nella presente sottovoce figurano tutte le altre forme di indebitamento con clientela non specificatamente richiamate nelle sottovoci precedenti.

Sono inclusi ad esempio:

- le operazioni di provvista di oro, i cui prestiti di uso vanno ricondotti nella sottovoce 58005.42;

- finanziamenti da organismi internazionali;

- fondi di terzi in amministrazione. In particolare, va incluso l'ammontare complessivo dei fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni di impiego (con o senza rischio a carico della azienda), previste e disciplinate da apposite leggi - che trovano di regola attuazione tramite regolamenti e/o convenzioni per realizzare le finalità delle leggi stesse - e non aventi, quindi, natura di deposito;

- il debito nei confronti della Cassa Compensazione e Garanzia che si determina nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC).

Sono considerati anche i fondi ricevuti da soggetti (non bancari) diversi da quelli anzidetti, quando la loro attività viene svolta in esecuzione di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici in base ad apposito provvedimento normativo.

Non rientrano in tale categoria i fondi la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfettario (commissioni o provvigioni) a favore dell'azienda. La gestione di questi fondi, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata, in genere, dalla circostanza che l'organo deliberante le relative operazioni di impiego è esterno all'azienda e che questa svolge esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell'ente interessato. Se nello svolgimento di tali servizi vi sia assunzione di rischio, parziale o totale, a carico dell'azienda, esso va segnalato tra i crediti di firma. Qualora le somme, per un limitato lasso di tempo, siano nella piena disponibilità economico-finanziaria dell'azienda, esse devono essere ricondotte: a) nel passivo, nelle sottovoci 58030.21 e 23 ("Debiti – verso clientela – conti correnti passivi – a vista") o nella sottovoce 58045.31 ("Altre passività - altre") a seconda che siano fruttifere o meno di interessi; b) all'attivo, nelle specifiche voci di pertinenza in relazione ai concreti utilizzi.

Voce: **58035**

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli e derivati".

Va segnalato il valore nominale al netto dei riacquisti effettuati (da rilevare anch'essi al valore nominale).

. L'eventuale utile o perdita da negoziazione va rilevato, rispettivamente nella voce 58045.30 o nella voce 58020.26.

E' richiesta la classificazione per "valuta", "codice ISIN", "Stato di controparte", "settore di attività economica" e per "portafoglio contabile".

È prevista inoltre la ripartizione per "oggetto di PCT con IFM residenti in Italia", "oggetto di PCT con IFM residenti in altri paesi UEM (diversi dall'Italia)", "oggetto di PCT con soggetti diversi da IFM" e "non oggetto di PCT" (variabile: "titoli oggetto di PCT").

Le obbligazioni del tipo "zero coupon bond" e "one coupon" vanno rilevate sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

Per i titoli al portatore, ai fini della settorizzazione economica e della classificazione territoriale, la controparte da prendere in considerazione è il primo prenditore.

Sono inclusi i titoli subordinati. Sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi (cfr. voce 58030 sottovoci 09, 34 e 36).

CON GARANZIA DEL CAPITALE:

Formano oggetto di rilevazione i titoli che assicurano, alla scadenza, il rimborso integrale della quota capitale.

01 A SCADERE

03 SCADUTI DA RIMBORSARE

SENZA GARANZIA DEL CAPITALE:

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo "Strumenti finanziari strutturati".

Formano oggetto di rilevazione i titoli che non assicurano, alla scadenza, il rimborso integrale della quota capitale (ad esempio, *credit linked notes*).

05 A SCADERE

07 SCADUTI DA RIMBORSARE

Voce: **58040**

PATRIMONIO

E' richiesta la classificazione per "valuta".

02 CAPITALE

Ammontare delle azioni o delle quote sottoscritte al netto dell'importo non ancora versato alla data di riferimento della segnalazione. Sono incluse anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari nonché quelle rimborsabili.

Per le banche costituite nella forma di società per azioni gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni di aumento di capitale rilevano solo a partire dal mese nel corso del quale è avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese.

Nel caso di operazioni di aumento del capitale già omologate ma la cui realizzazione sia diluita nel tempo le banche devono segnalare l'ammontare versato delle nuove azioni sottoscritte nel corso del mese cui si riferisce la segnalazione.

06 FONDO DI DOTAZIONE

Voce da valorizzare dalle sole filiali italiane di banche estere.

10 RISERVE

14 STRUMENTI DI CAPITALE

Ammontare complessivo degli strumenti rappresentativi di patrimonio netto, diversi dal capitale e dalle riserve.

Voce: **58045**

ALTRE PASSIVITÀ

E' prevista la classificazione per "valuta".

02 DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI

E' prevista la classificazione per "Stato di controparte" e per "Settore di attività economica".

FONDI RETTIFICATIVI:

Costituiscono oggetto di segnalazione nella presente voce sia i fondi (iscritti nella contabilità generale delle banche segnalanti) che assolvono la funzione di rettificare i valori dei finanziamenti, dei titoli di debito e dei titoli di capitale, che sono portati nel bilancio in diminuzione dei valori suddetti sia l'ammontare cumulato delle svalutazioni operate in contabilità generale direttamente in conto (svalutazione diretta).

SU ESPOSIZIONI PER CASSA:

BANCHE CENTRALI E BANCHE:

03 SOFFERENZE

05 ALTRE ESPOSIZIONI

CLIENTELA:

07 SOFFERENZE

09 ALTRE ESPOSIZIONI

08 SU ALTRE ATTIVITÀ

Vanno inclusi:

- i fondi di ammortamento di attività materiali e immateriali;

- gli eventuali altri fondi rettificativi di attività diversi da quelli sopra richiamati (ad esempio, svalutazioni di attività fuori bilancio).

10 RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE POSITIVO

14 PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA

18 PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE

Partite per le quali sono ancora in corso le operazioni per la individuazione della relativa natura (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Partite viaggianti e sospese").

22 INTERESSI E COMPETENZE DA ACCREDITARE

Nella presente sottovoce vanno segnalati gli interessi e le competenze maturati, scaduti e non ancora accreditati in conto.

24 TITOLI DI PROPRIETÀ: SCOPERTI TECNICI

Saldi avere relativi al singolo titolo.

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

25 DEBITI COMMERCIALI

Nella presente sottovoce vanno segnalati i debiti connessi con forniture di beni e servizi non finanziari.

28 RATEI PASSIVI SU TITOLI DI DEBITO

Nella presente sottovoce vanno segnalati unicamente i ratei passivi su titoli emessi. I restanti ratei passivi vanno rilevati nella sottovoce 58045.31.

29 RISCONTI PASSIVI SU TITOLI DI DEBITO

Nella presente sottovoce vanno segnalati unicamente i risconti passivi su titoli in portafoglio. I restanti risconti passivi vanno rilevati nella sottovoce 58045.31.

31 ALTRE

Nella presente sottovoce figurano tutte le passività che non sono riconducibili nelle precedenti voci e sottovoci e che non rappresentano le contropartite contabili delle voci che identificano la materialità di titoli, documenti e altri valori ricevuti dalla banca.

A titolo esemplificativo sono inclusi:

- il fondo di trattamento di fine rapporto del personale; al riguardo, si precisa che tale fondo può essere valorizzato ai sensi sia dei criteri ex art. 2120 del codice civile sia dello IAS 19;

- i fondi per rischi e oneri (ad esempio, i fondi di previdenza del personale, i fondi imposte e tasse ecc.);

- contributi per operazioni a tasso agevolato percepiti anticipatamente in forma attualizzata. Per i contributi anticipati non in forma attualizzata e fruttiferi di interessi cfr. sottovoci 58030.21 e 23;

- i versamenti anticipati infruttiferi su rate di mutui e su altri finanziamenti a scadere. Se fruttiferi, tali versamenti devono essere ricondotti nelle sottovoci 58030.21 e 23. Gli acconti relativi a finanziamenti (sia in linea capitale sia in linea interessi) già scaduti vanno, viceversa, portati a diretto abbattimento dell'ammontare dei crediti stessi;

- gli acconti ricevuti per vendita di titoli (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli e derivati");

- acconti ricevuti per vendita di valute;

- ricavi non imputati a conto economico, in quanto non ancora sicuramente a favore della banca segnalante ovvero non ancora definiti come ricavi di gestione (c.d. ricavi in attesa di imputazione definitiva);

- importi da versare al fisco per conto terzi;

- somme di terzi per depositi cauzionali non connessi con operazioni finanziarie (ad esempio, depositi cauzionali ricevuti da locatari di immobili di proprietà della banca);

- partite transitorie per negoziazioni di valuta contro euro ovvero relative a bonifici e giroconti (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Contrattazioni di depositi e di finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto");

- ratei e risconti passivi (diversi da quelli di cui alle sottovoci 58045.28 e 29).

30 SBILANCIO PROFITTI E PERDITE

Saldo tra il totale dei ricavi e dei costi registrati nella contabilità generale relativi al corrente esercizio e al precedente esercizio (quest'ultimo va segnalato nel periodo intercorrente tra il primo giorno dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono le rendite e i profitti e la data di approvazione del bilancio che comprende tali rendite e profitti). Sono comprese le sopravvenienze attive.

32 UTILI PORTATI A NUOVO

34 SBILANCIO PER QUADRATURA CONTABILE

Eventuali disallineamenti tra i criteri di rilevazione previsti per la presente sezione e la contabilità interna. Va indicato il saldo.

Sottosezione:

3 – SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

Voce: **58060**

MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO E DI CAPITALE IN PORTAFOGLIO

Nella presente voce figurano i movimenti del portafoglio titoli di proprietà (voce 58010, sottovoci 58007.18 e 50, sottovoce 58045.24).

È richiesta la classificazione per "valuta", "codice ISIN" e per "portafoglio contabile".

02 ACQUISTI

Movimenti dare del conto titoli relativi esclusivamente a operazioni di acquisto concluse dalla banca segnalante in nome proprio, il cui ammontare va determinato in base al prezzo al corso secco dei titoli stessi.

I movimenti da segnalare devono riguardare tutte le operazioni già regolate, qualunque sia la controparte.

06 VENDITE E RIMBORSI

Movimenti avere del conto titoli relativi esclusivamente alle operazioni di vendita nonché ai rimborsi.

Relativamente alle vendite vanno incluse le sole operazioni concluse dalla banca segnalante in nome proprio; il relativo ammontare va determinato in base al prezzo al corso secco dei titoli stessi.

Per i rimborsi va segnalato il valore di rimborso dei titoli scaduti e/o estratti nel periodo di riferimento della segnalazione.

I movimenti da segnalare devono riguardare tutte le operazioni già regolate, qualunque sia la controparte.

Voce: **58065**

RAPPORTI CON BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta, limitatamente alle sottovoci da 02 a 30, la classificazione per "valuta".

RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI:

ATTIVI:

02 FINANZIAMENTI

06 TITOLI

PASSIVI:

10 DEBITI

14 TITOLI

RAPPORTI FUORI BILANCIO:

È prevista l'indicazione del nominativo della controparte. Le sottovoci da 18 a 30 fanno riferimento ai margini su linee di credito sia per cassa sia di firma.

Nelle sottovoci relative agli impegni revocabili vanno ricondotti gli impegni revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso ovvero provvisti di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore, nonché gli altri impegni riconducibili tra quelli "a rischio basso" ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito e di controparte.

Nelle sottovoci relative agli impegni irrevocabili vanno ricondotti gli impegni diversi da quelli revocabili, vale a dire quelli riconducibili nelle categorie "rischio pieno", "rischio medio" e "rischio medio/basso" ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito e di controparte.

MARGINI SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE:

18 IRREVOCABILI

20 REVOCABILI

MARGINI SU LINEE DI CREDITO CONCESSE:

22 IRREVOCABILI

24 REVOCABILI

CREDITI DI FIRMA:

28 IMPEGNI A FORNIRE GARANZIE

Sono inclusi gli impegni verso i sistemi interbancari di garanzia (Fondo di Risoluzione, Fondo interbancario di tutela dei depositi, Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, fondi di solidarietà ed equiparati).

30 RILASCIATI

RAPPORTI CON BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO:

FINANZIAMENTI:

Cfr. voce 58005, sottovoci da 02 a 14 e voce 58007, sottovoci da 02 a 14 e 20.

32 SOGGETTI RESIDENTI

34 ALTRI SOGGETTI RESIDENTI NELL'AREA UEM

DEBITI:

Cfr. voce 58030, sottovoci da 00 a 12.

36 SOGGETTI RESIDENTI

38 ALTRI SOGGETTI RESIDENTI NELL'AREA UEM

Voce: **58070**

RAPPORTI CON CLIENTELA

È prevista la classificazione per "valuta".

RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI:

ATTIVI:

02 CREDITI

04 TITOLI

PASSIVI:

Nella presente sottovoce figurano i rapporti subordinati passivi per cassa verso clientela.

06 DEBITI

08 TITOLI

RAPPORTI FUORI BILANCIO:

CREDITI DI FIRMA RILASCIATI:

È prevista la classificazione per "settore di attività economica" e per "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

10 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE

14 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA

MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CONCESSE A CLIENTELA:

Per la definizione di margini revocabili e irrevocabili cfr. voce 58065.

Eventuali margini disponibili relativi a prefinanziamenti su contratti di mutuo non formano oggetto di rilevazione.

È prevista la classificazione per "settore di attività economica".

24 MARGINI IRREVOCABILI

28 MARGINI REVOCABILI

Voce: **58080**

WRITE-OFF DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Formano oggetto di rilevazione unicamente i write-off di attività finanziarie intervenuti nel periodo di riferimento della segnalazione, così come definiti nella voce 58007 ([1]).

RELATIVI A FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA CEDUTI A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE:

Formano oggetto di rilevazione i write-off di finanziamenti verso clientela che nel mese di riferimento della segnalazione sono stati oggetto di operazioni di cessione a soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie. Sono incluse nel perimetro di rilevazione anche le perdite da cessione determinate come la differenza tra (a) il valore nominale al netto dei rimborsi e dei write-off e al lordo delle rettifiche di valore (cfr. voci 58005 e 58007) e (b) le somme ricevute a titolo di corrispettivo della cessione.

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "finalità" e "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti). Con riferimento alle sottovoci da 22 a 94 è richiesta anche la classificazione per "sofferenze". Per le sottovoci da 22 a 50 è richiesta la classificazione per "tipo servicer" e, nel caso di finanziamenti ceduti a società veicolo residenti in Italia, per le sottovoci da 22 a 34 anche la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

Nel caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

22 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

[1] Si ipotizzi che la banca X al 31 dicembre dell'anno T abbia all'attivo un finanziamento verso clientela di ammontare pari a 100. Si ipotizzi che la banca X nel mese di aprile dell'anno T+1, a seguito di un write-off svaluti il finanziamento per un importo pari a 20 e che pertanto tale attività venga iscritta nell'attivo per 80 (100 – 20). Nella segnalazione riferita al mese di aprile dell'anno T+1 la banca X segnalerà un importo pari a 20 in una delle sottovoci da 58080.70 a 58080.82, a seconda della forma tecnica del finanziamento.
Si supponga che nel mese di maggio dell'anno T+1 la banca X ceda tale finanziamento (con un'operazione che comporta la *derecognition* dall'attivo) a una società finanziaria (non classificata come istituzione finanziaria monetaria) ad un prezzo di cessione pari a 50. Nella segnalazione riferita al mese di maggio dell'anno T+1 la banca X segnalerà un importo pari a 30 (80 – 50) in una delle sottovoci da 58080.38 a 58080.50, a seconda della forma tecnica del finanziamento. Per completezza si precisa che in tal caso la voce 58242 va valorizzata per50

26 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente sottovoce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell'area UEM, così come definiti nella voce 58222.

Vanno inoltre incluse nella presente sottovoce le operazioni di "denaro caldo".

34 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione degli importi da segnalare nelle precedenti sottovoci.

Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

ALTRE CESSIONI:

38 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

42 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente sottovoce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell'area UEM, così come definiti nella voce 58222.

Vanno inoltre incluse nella presente sottovoce le operazioni di "denaro caldo".

50 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione degli importi da segnalare nelle precedenti sottovoci.

Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:

Relativamente ai "finanziamenti non oggetto di cancellazione dall'attivo" (sottovoci 54, 58e 66), nel caso in cui successivamente la banca originator cancelli i finanziamenti dall'attivo, tali ultimi sono segnalati nelle citate sottovoci con segno negativo. I medesimi vanno segnalati con segno positivo nelle sottovoci relative ai "finanziamenti oggetto di cancellazione dall'attivo" (sottovoci 22, 2634, 38, 42 e 50).

54 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

58 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente sottovoce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell'area UEM, così come definiti nella voce 58222.

Vanno inoltre incluse nella presente sottovoce le operazioni di "denaro caldo".

66 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione degli importi da segnalare nelle precedenti sottovoci.

Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

RELATIVI A FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA NON OGGETTO DI CESSIONE:

Write-off di finanziamenti verso clientela non oggetto di cessione.

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "ramo di attività economica" e "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti); per le sottovoci da 70 a 82 è richiesta anche la "finalità".

70 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

74 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente sottovoce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell'area UEM, così come definiti nella voce 58222.

Vanno inoltre incluse nella presente sottovoce le operazioni di "denaro caldo".

82 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione di quanto riportato nelle precedenti sottovoci. Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

RELATIVI AD ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE:

Write-off di attività finanziarie diverse da quelle da segnalare nelle precedenti sottovoci. Vi figurano, ad esempio, i write-off di finanziamenti ceduti a istituzioni finanziarie monetarie nonché i write-off di finanziamenti verso istituzioni finanziarie monetarie.

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "ramo di attività economica" e "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti); per le sottovoci da 86 a 92 è richiesta anche la "finalità".

FINANZIAMENTI:

86 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

88 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente sottovoce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell'area UEM, così come definiti nella voce 58222.

Vanno inoltre incluse nella presente sottovoce le operazioni di "denaro caldo".

92 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione di quanto riportato nelle precedenti sottovoci. Sono altresì escluse le sottovoci 58007.18, 19, 50 e 51.

94 TITOLI

Cfr. voce 58010 e sottovoci 58007.18 e 50.

98 ALTRE ATTIVITÀ

Vi figurano, ad esempio, i write-off di strumenti partecipativi di capitale (cfr. sottovoci 58007.19 e 51 e voce 58011).

Voce: **58081**

WRITE-OFF DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Formano oggetto di rilevazione i write-off di attività finanziarie per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer*, intervenuti nel periodo di riferimento della segnalazione, così come definiti nella voce 58007. Sono incluse anche le perdite da cessione determinate come la differenza tra (a) il valore nominale al netto dei rimborsi e dei write-off e al lordo delle rettifiche di valore (Cfr. 58202, 58204, 58208, 58210, 58212, 58252) e (b) le somme ricevute a titolo di corrispettivo della cessione.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti), "finalità del credito" e "sofferenze."

Per la sottovoce 58081.14 è richiesto anche il "nominativo" del soggetto *originator*.

Per la sottovoci 08, 10, 12, 14, 22 e 24 è richiesto, nel caso di veicoli residenti in Italia, il numero di operazione di cartolarizzazione, mentre in caso di veicoli non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:

FINANZIAMENTI SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

OGGETTO DI RICESSIONE

08 CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE

10 CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRE IFM RESIDENTI

NON OGGETTO DI RICESSIONE

12 CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE

14 CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRE IFM RESIDENTI

FINANZIAMENTI CEDUTI DALLA IFM SEGNALANTE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE DIVERSI DA CARTOLARIZZAZIONE

16 A IFM RESIDENTI

18 AD ALTRE IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO

20 AD ALTRI SOGGETTI

NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:

FINANZIAMENTI SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

22 CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE

24 CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRE IFM RESIDENTI

ALTRI FINANZIAMENTI CEDUTI DALLA IFM SEGNALANTE:

26 A IFM RESIDENTI

28 AD ALTRE IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO

30 AD ALTRI SOGGETTI

Voce: **58242**

CESSIONI DI FINANZIAMENTI

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le cessioni (pro-solvendo e pro-soluto) di finanziamenti realizzate nel periodo di riferimento, distintamente a seconda che comportino o meno la cancellazione dei finanziamenti dalle voci pertinenti dell'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie").

Va indicato il valore complessivo ricevuto a titolo di corrispettivo della cessione.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti) e "finalità del credito", "tipo servicer"; "sofferenze".

La variabile "tipo servicer" deve essere valorizzata con la tipologia del soggetto che svolgerà l'attività di *servicing* per i crediti oggetto di cessione. È richiesta la distinzione tra: banca originator, altre banche residenti, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, soggetti esteri, altri soggetti. In caso di cessione di crediti da controparte cessionaria residente diversa da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e società veicolo per la cartolarizzazione, la variabile "tipo servicer" deve essere convenzionalmente valorizzata con il codice riferito ad "altri soggetti".

Per la sottovoce 02 e 12 nel caso di cessioni a società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione del numero di operazione di cartolarizzazione. Nel caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

Per la sottovoce 12 è prevista la variabile "tipo cessione". In relazione ai valori di tale attributo informativo, si precisa quanto segue:

- il valore "warehousing" va utilizzato nelle fasi di warehousing delle operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la società veicolo non ha ancora emesso i titoli ABS e l'acquisto delle attività è finanziato dalla società veicolo iscrivendo una passività di pari importo verso la stessa banca originator (ovvero - in tutto o in parte – verso un altro intermediario finanziario);

- il valore "auto-cartolarizzazioni" va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione nelle quali la banca *originator* acquista il complesso dei titoli ABS emessi dalla società veicolo;

- il valore "auto-cartolarizzazioni grandfathered" va utilizzato in relazione alle operazioni di auto-cartolarizzazione effettuate entro la data del 30 novembre 2008 e per le quali la banca aveva segnalato nell'attivo - sino alla data del 31 maggio 2010 - i titoli ABS riacquistati;

- il valore "altre cartolarizzazioni" va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione diverse da quelle sopra indicate e nelle quali la banca originator non procede alla cancellazione dei finanziamenti dall'attivo.

Nella sottovoce in argomento formano oggetto di rilevazione anche i "trasferimenti" operati da una categoria di cessione all'altra (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie"). Ad esempio:

- nell'ambito della fase di "warehousing", nel momento in cui la società veicolo provvede ad emettere i titoli ABS e sempre che non ricorrano le condizioni per la cancellazione dei finanziamenti dall'attivo, l'ammontare dei finanziamenti ceduti va segnalato come "warehousing" con segno negativo e come "altre cartolarizzazioni" con segno positivo;

- nell'ambito di una "auto-cartolarizzazione grandfathered", nel caso in cui, successivamente all'operazione, la banca ceda i titoli ABS e tale cessione non comporti la cancellazione dei finanziamenti dall'attivo, tali ultimi sono segnalati come "auto-cartolarizzazioni grandfathered" con segno negativo e come "altre cartolarizzazioni" con segno positivo;

- nell'ambito delle "altre cartolarizzazioni", nel caso in cui successivamente la banca originator ceda i titoli ABS e tale cessione comporti la cancellazione dei finanziamenti dall'attivo, tali ultimi sono segnalati come "altre cartolarizzazioni" con segno negativo. I medesimi vanno segnalati con segno positivo nelle sottovoci relative ai "finanziamenti oggetto di cancellazione dall'attivo: operazioni di cartolarizzazione".

FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

02 CESSIONI A VEICOLI PER LA CARTOLARIZZAZIONE

06 CESSIONI A IFM RESIDENTI

08 CESSIONI A IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO

10 CESSIONI AD ALTRI SOGGETTI

FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

12 CESSIONI A VEICOLI PER LA CARTOLARIZZAZIONE

14 CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND

16 CESSIONI A IFM RESIDENTI

18 CESSIONI A IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO

20 CESSIONI AD ALTRI SOGGETTI

Voce: **58244**

ACQUISTI DI FINANZIAMENTI

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli acquisti di finanziamenti oggetto di iscrizione nell'attivo effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione.

Non rientrano le operazioni di fusione e acquisizione, per le quali alla fine del periodo di riferimento della segnalazione l'ente acquisito non esiste più.

Va indicato il valore pari al prezzo corrisposto per l'acquisto.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti), "finalità del credito", "tipo servicer", "sofferenze".

La variabile "tipo servicer" deve essere valorizzata con la tipologia del soggetto che svolgeva l'attività di servicing per i crediti oggetto di acquisto. È richiesta la distinzione tra: banca originator, altre banche residenti, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, soggetti esteri, altri soggetti. In caso di acquisto di crediti da controparte cedente residente diversa da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e società veicolo per la cartolarizzazione, la variabile "tipo servicer" deve essere convenzionalmente valorizzata con il codice riferito ad "altri soggetti".

Per le sottovoci 02, 06, 08, 10 è prevista l'individuazione dell'eventuale componente relativa a precedenti operazioni di cessione effettuate dalla medesima banca, che non avevano dato luogo alla cancellazione dei corrispondenti finanziamenti (variabile "tipo cessione").

Per la sottovoce 02 nel caso di acquisti da società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione del numero di operazione di cartolarizzazione. Nel caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

02 DA SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE

04 DA VEICOLO DI COVERED BOND

06 DA IFM RESIDENTI

08 DA IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO

10 DA ALTRI SOGGETTI

Voce: **58246**

FINANZIAMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CESSIONE PRO-SOLUTO

Vanno inclusi esclusivamente i finanziamenti acquisiti nell'ambito di operazioni di cessione di crediti "pro-soluto", diverse dall'operatività in factoring, indicati nella voce 58005 e nella 58007. Non rientrano i finanziamenti acquisiti nell'ambito di operazioni di fusione.

Nella presente voce va indicata la differenza tra (a) valore nominale al netto di rimborsi e dei write-off e al lordo delle rettifiche di valore (voci 58005 e 58007) e (b) le somme versate a titolo di corrispettivo dell'acquisizione ([2]).

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti), "finalità del credito", "sofferenze".

02 CARTE DI CREDITO UTILIZZI

04 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

06 ALTRI FINANZIAMENTI

[2] Si ipotizzi che la banca X, ad una data contabile precedente alla data di riferimento, abbia acquisito un finanziamento al prezzo di acquisto pari a 30. Si ipotizzi inoltre che il valore nominale del finanziamento in questione era pari a 100 e che nel periodo intercorso sino alla data di riferimento la banca abbia registrato a titolo di rimborso del finanziamento in oggetto un importo pari a 20. Nella segnalazione riferita al mese di riferimento la voce 58246 va valorizzata per un importo pari a 50. La voce 58248 nella fattispecie non va valorizzata in quanto l'acquisizione del finanziamento è avvenuta in un periodo diverso da quello oggetto di segnalazione.

Voce: **58248**

RIVALUTAZIONI DEI FINANZIAMENTI

Nella presente voce vanno indicate unicamente quelle rivalutazioni dei finanziamenti che sono intervenute nel periodo di riferimento della segnalazione. Vi figurano, ad esempio, le rivalutazioni determinate come differenza tra il valore nominale (Cfr. 58005 e 58007) e le somme versate a titolo di corrispettivo della cessione ([3]).

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti), "finalità del credito", "sofferenze".

02 CARTE DI CREDITO UTILIZZI

04 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

06 ALTRI FINANZIAMENTI

[3] Si ipotizzi che la banca X nel periodo di riferimento abbia acquisito un finanziamento al prezzo di acquisto pari a 30. Si ipotizzi inoltre che il valore nominale del finanziamento in questione era pari a 100. Nella segnalazione riferita al mese di riferimento la voce 58248 va valorizzata per un importo pari a 70. La voce 58248 nella fattispecie rappresentata non va valorizzata nei mesi successivi a quello dell'acquisizione del finanziamento.

Voce: **58088**

CONTI CORRENTI ATTIVI: UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO S.B.F.

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni e anticipi salvo buon fine (s.b.f.)”.

Voce: **58089**

RINEGOZIAZIONE EX LEGGE N. 126/2008: MUTUI

Cfr. sottovoce 58005.26.

Forma oggetto di rilevazione il valore nominale dei mutui in essere rinegoziati ai sensi della legge n. 126/2008, al netto dei rimborsi effettuati sino alla data di riferimento della segnalazione.

Voce: **58090**

RISPARMIO POSTALE

È prevista la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", per "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE:

02 LIBERI

Comprende i libretti di risparmio "ordinari" e "giovani".

04 VINCOLATI

Comprende i libretti giudiziari.

BUONI POSTALI FRUTTIFERI:

Va indicato il valore di emissione.

ORDINARI:

16 CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)

18 CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI

A TERMINE:

22 CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)

24 CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI

28 A SCADENZA

Comprende i Buoni postali a 18 mesi.

32 INDICIZZATI

36 ALTRI

40 ALTRO RISPARMIO POSTALE

Comprende le forme di risparmio postale diverse da quelle previste nelle precedenti sottovoci.

Voce: **58093**

DEPOSITI ACCESI DALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICONDUCIBILI A PROCEDURE GIUDIZIALI

Formano oggetto di rilevazione i depositi accesi dall'autorità giudiziaria riconducibili a procedure giudiziali (esecuzioni mobiliari, immobiliari, concordati, liquidazioni giudiziali, ecc.)

È richiesta la classificazione per "provincia" del soggetto depositante.

Voce: **58095**

FINANZIAMENTI CON OBBLIGO DI RIMBORSO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia" del soggetto beneficiario e "finalità del finanziamento".

Cfr. le voci 58005 e 58007 (escluse le sottovoci 58007.18, 19, 50 e 51).

Voce: **58100**

TITOLI DI CAPITALE E QUOTE O.I.C.R. DI PROPRIETÀ – QUANTITÀ

Cfr. voci 58010, 58007.18 e 58007.50.

Per ciascun titolo va segnalata la quantità di azioni o il numero di quote di proprietà della banca segnalante.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", "depositario", "portafoglio contabile" e per "indicatore di quotazione IAS".

La variabile di classificazione "depositario" indica l'eventuale soggetto depositario presso il quale sono depositati i titoli. Nel caso di titoli oggetto di riporti passivi, PCT passivi o di prestito titoli occorre indicare nel campo depositario la modalità "titolo non disponibile".

Voce: **58115**

TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETÀ - VALORE NOMINALE

Cfr. voci 58010, 58007.18 e 58007.50.

Per ciascun titolo va segnalato il valore nominale.

È richiesta la classificazione per "valuta", "codice ISIN", "depositario", "portafoglio contabile" e per "indicatore di quotazione IAS".

La variabile di classificazione "depositario" indica l'eventuale soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nel caso di operazioni di riporti passivi, PCT passivi o di prestito titoli occorre indicare nel campo depositario la modalità "titolo non disponibile".

Voce: **58123**

TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE RIACQUISTATI

La presente voce si riferisce a tutti i titoli di debito emessi dalla banca segnalante temporaneamente riacquistati dalla stessa.

È richiesta la classificazione per "valuta", "codice ISIN", "Stato di controparte", "settore di attività economica" e "portafoglio contabile". Le variabili "Stato di controparte" e "settore di attività economica" vanno riferite alla controparte dell'operazione di riacquisto.

Va segnalato il valore nominale.

Le obbligazioni del tipo "zero coupon bond" e "one coupon" vanno rilevate sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

02 CON GARANZIA DEL CAPITALE

Cfr. voce 58035, sottovoci 01 e 03.

06 SENZA GARANZIA DEL CAPITALE

Cfr. voce 58035, sottovoci 05 e 07.

Voce: **58125**

MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO EMESSI

Va segnalato il valore nominale.

Le obbligazioni del tipo "zero coupon bond" e "one coupon" vanno rilevate sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

È richiesta la classificazione per "valuta", "codice ISIN", "Stato di controparte", "settore di attività economica" e "portafoglio contabile".

02 RIMBORSI

Vanno esclusi i riacquisti di propri titoli.

06 EMISSIONI

Titoli di nuova emissione, con esclusione delle vendite di propri titoli riacquistati.

Voce: **58130**

TITOLI RICEVUTI PER RIPORTI ATTIVI, PCT ATTIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO

Cfr. voci 58005 sottovoci 10, 39 e 41 e 58007 sottovoci 10 e 42.

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", "depositario" e, nel caso di controparti residenti, anche per "settore di attività economica".

La variabile di classificazione "depositario" indica il soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Qualora i titoli siano stati successivamente ceduti, nella variabile "depositario" occorre indicare la modalità "titolo non disponibile".

02 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

Sono esclusi i titoli oggetto di operazioni *triparty repo* da ricondurre nella sottovoce 12.
È richiesta l'indicazione della valuta di denominazione.

06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Sono esclusi i titoli oggetto di operazioni *triparty repo* da ricondurre nella sottovoce 16.
Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

OGGETTO DI TRIPARTY REPO:

Con riferimento alla piattaforma X-COM di Monte Titoli e alla negoziazione dei relativi panieri *triparty* sulle piattaforme e-MID Repo e MTS Repo, le sottovoci 12 e 16 possono essere alimentate direttamente con le informazioni contenute nella messaggistica SWIFT, operando i necessari raccordi.

12 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

16 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58135**

TITOLI IMPEGNATI PER RIPORTI PASSIVI, PCT PASSIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO

Cfr. voce 58030 sottovoci 10, 37 e 39.

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", "depositario" e, nel caso di controparti residenti, anche per "settore di attività economica".

Limitatamente alle sottovoci 02 e 06 è richiesta anche la ripartizione per "Stato della controparte".

La variabile di classificazione "depositario" indica il soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nei casi in cui il titolo non rimane in deposito presso la banca segnalante occorre indicare la modalità "titolo non disponibile".

LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE:

02 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

È richiesta l'indicazione della valuta di denominazione.

06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

NON LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE:

10 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

Sono esclusi i titoli oggetto di operazioni *triparty repo* da ricondurre nella sottovoce 20.
È richiesta l'indicazione della valuta di denominazione.

14 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Sono esclusi i titoli oggetto di operazioni *triparty repo* da ricondurre nella sottovoce 24.
Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

OGGETTO DI TRIPARTY REPO:

Con riferimento alla piattaforma X-COM di Monte Titoli e alla negoziazione dei relativi panieri *triparty* sulle piattaforme e-MID Repo e MTS Repo, le sottovoci 12 e 16 possono essere alimentate direttamente con le informazioni contenute nella messaggistica SWIFT, operando i necessari raccordi.

20 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

24 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58140**

TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI DEBITO - VALORE NOMINALE

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli di terzi ricevuti in deposito".

Nella presente voce vanno segnalati i titoli di debito di terzi depositati presso la banca segnalante in base ad un contratto di deposito titoli. Sono esclusi dalla rilevazione i titoli temporaneamente ceduti dalla banca segnalante nel caso di operazioni di PCT e di riporto passivi che non superano il test di *derecognition* previsto dall'IFRS 9 lasciati dal cessionario in deposito presso la banca. Sono convenzionalmente inclusi i titoli che la banca segnalante ha temporaneamente acquisito nel caso di PCT e di riporti attivi ma che non ha iscritto tra le proprie attività (ad es. PCT attivi con obbligo di rivendita) da segnalare nella sottovoce 28.

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", "Stato del depositante" e "settore di attività economica". Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

Limitatamente alle sottovoci da 02 a 28 è richiesta anche la ripartizione per "valuta" e "depositario".

La variabile di classificazione "depositario" indica il soggetto presso il quale sono sub-depositati i titoli.

I titoli oggetto di *triparty repo* vanno ricondotti nella sottovoce 38.

02 A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE

CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI:

10 O.I.C.R.

14 FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CONNESSI CON L'ATTIVITÀ DI GESTIONI DI PORTAFOGLI:

24 INDIVIDUALI

26 COLLETTIVE

28 ALTRI RAPPORTI

38 OGGETTO DI TRIPARTY REPO:

Con riferimento alla piattaforma X-COM di Monte Titoli e alla negoziazione dei relativi panieri *triparty* sulle piattaforme e-MID Repo e MTS Repo, la presente sottovoce può essere alimentata direttamente con le informazioni contenute nella messaggistica SWIFT, operando i necessari raccordi.

Voce: **58145**

TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R. – QUANTITÀ

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli di terzi ricevuti in deposito".

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Nella presente voce vanno segnalati i titoli di capitale e le quote di O.I.C.R. depositati presso la banca segnalante in base ad un contratto di deposito titoli. Sono esclusi dalla rilevazione i titoli temporaneamente ceduti dalla banca segnalante nel caso di operazioni di PCT passivi con obbligo di rivendita e di riporti passivi e lasciati dal cessionario in deposito presso la banca. Sono convenzionalmente inclusi i titoli che la banca segnalante ha temporaneamente acquisito nel caso di PCT attivi con obbligo di rivendita e di riporti attivi, da segnalare nella sottovoce 28.

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", "Stato del depositante" e "settore di attività economica". Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

Limitatamente alle sottovoci da 02 a 28 è richiesta anche la ripartizione per "depositario".

La variabile di classificazione "depositario" indica il soggetto presso il quale sono sub-depositati i titoli.

I titoli oggetto di *triparty repo* vanno ricondotti nella sottovoce 38.

02 A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE

CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI:

10 O.I.C.R.

14 FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CONNESSI CON L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI:

24 INDIVIDUALI

26 COLLETTIVE

28 ALTRI RAPPORTI

38 OGGETTO DI TRIPARTY REPO:

Con riferimento alla piattaforma X-COM di Monte Titoli e alla negoziazione dei relativi panieri *triparty* sulle piattaforme e-MID Repo e MTS Repo, la presente sottovoce può essere alimentata direttamente con le informazioni contenute nella messaggistica SWIFT, operando i necessari raccordi.

Voce: **58148**

TITOLI DI PROPRIETÀ NON ISCRITTI NELL'ATTIVO

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli e derivati".

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i titoli di proprietà connessi con operazioni che, sul piano sostanziale, non danno luogo alla loro iscrizione nell'attivo della banca segnalante (ad esempio, titoli connessi con operazioni pronti contro termine attive o con operazioni di cartolarizzazione di proprie attività non cancellate dall'attivo, titoli obbligazionari di propria emissione riacquistati). Vi figurano, convenzionalmente, i titoli ricevuti nell'ambito di operazioni di prestito titoli e i certificati di deposito riacquistati.

È richiesta la classificazione per "valuta", per "codice ISIN" e per "indicatore di quotazione IAS".

02 NON IMPEGNATI

Sono esclusi i titoli oggetto di operazioni di *triparty repo* da ricondurre nella sottovoce 22.

IMPEGNATI:

Sono esclusi i titoli oggetto di operazioni di *triparty repo* da ricondurre nella sottovoce 28.

06 OPERAZIONI DI CREDITO SULL'EUROSISTEMA

Sono inclusi i certificati di deposito di propria emissione riacquistati – coperti da garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011 – forniti a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la BCE.

10 OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO

14 ALTRI

OGGETTO DI TRIPARTY REPO:

Con riferimento alla piattaforma X-COM di Monte Titoli e alla negoziazione dei relativi panieri *triparty* sulle piattaforme e-MID Repo e MTS Repo, le sottovoci 22 e 28 possono essere alimentate direttamente con le informazioni contenute nella messaggistica SWIFT, operando i necessari raccordi.

Ai fini della segnalazione del *fair value* dei titoli ricevuti in operazioni PCT attive, si può indicare il valore corrente riportato nella messaggistica SWIFT. In caso di difficoltà nella valorizzazione della variabile "Indicatore di quotazione" si può utilizzare il valore "Non applicabile".

22 NON IMPEGNATI

28 IMPEGNATI

Voce: **58155**

RAPPORTI CON CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA

Vanno rilevati esclusivamente i rapporti per cassa, inclusi i margini in titoli.

È richiesta la classificazione per "valuta".

ATTIVI:

02 PRONTI CONTRO TERMINE

03 OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO

04 ALTRI

PASSIVI:

05 OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO

06 PRONTI CONTRO TERMINE

08 ALTRI

Voce: **58160**

TITOLI E STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE DETENUTI IN SOCIETÀ ESTERE

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo "Rapporti partecipativi con società non residenti".

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 58007.18, 58007.19, 58007.50, 58007.51, 58010 e 58011.

È richiesta la classificazione per "valuta", "codice ISIN" (nel caso di strumenti non rappresentati da titoli occorre utilizzare il valore "non applicabile"), "Stato di controparte" e per "settore di attività economica".

06 PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE

08 PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE

10 FELLOW ENTERPRISES

Voce: **58165**

PATRIMONIO DELLA BANCA SEGNALANTE DETENUTO DA SOCIETÀ ESTERE

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo "Rapporti partecipativi con società non residenti".

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 58040.

È richiesta la classificazione per "valuta", "codice ISIN", "Stato di controparte" e per "settore di attività economica".

06 PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE

08 PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE

10 FELLOW ENTERPRISES

Voce: **58170**

MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI

Per moneta elettronica, si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i soli fondi caricati che alla data di riferimento della segnalazione risultano essere "liberi" cioè che non siano già stati utilizzati in pagamenti.

PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO:

10 SUPPORTO FISICO (CARTA):

16 NETWORK

Per la definizione di "NETWORK" cfr. voce 58633 sottovoce 16.

18 ALTRO

Per la definizione di "altro" cfr. voce 58633 sottovoce 18.

PER CARATTERISTICHE TECNICHE:

20 CARTA DI MONETA ELETTRONICA

Per la definizione di "carta di moneta elettronica" cfr. voce 58633 sottovoce 20.

22 CONTO DI MONETA ELETTRONICA

Per la definizione di "conto di moneta elettronica" cfr. voce 58633 sottovoce 22.

Voce: **58186**

DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETÀ ESTERE

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo "Rapporti partecipativi con società non residenti".

I dividendi devono essere segnalati per l'intero importo nel mese in cui sono liquidati.

È prevista la distinzione per "valuta" e "Stato di controparte".

02 PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE

04 PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE

06 FELLOW ENTERPRISES

Voce: **58191**

DIVIDENDI PAGATI ALLE SOCIETÀ ESTERE

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo "Rapporti partecipativi con società non residenti".

I dividendi devono essere segnalati per l'intero importo nel mese in cui sono liquidati.

È prevista la distinzione per "valuta" e "Stato di controparte".

02 PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE

04 PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE

06 FELLOW ENTERPRISES

Voce: **58195**

PREMI, MARGINI E DIFFERENZIALI REGOLATI NEL PERIODO

Nella presente voce vanno segnalati i premi, i margini di variazione e i differenziali pagati e incassati nel mese di riferimento della segnalazione a fronte di contratti derivati (creditizi e finanziari) stipulati con soggetti non residenti.

È prevista la distinzione per "valuta" e "Stato di controparte".

02 INCASSATI

06 PAGATI

Voce: **58200**

VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE DETENUTI IN SOCIETÀ ESTERE

Movimenti relativi all'aggregato di cui alla voce 58011 per la parte relativa alle società estere.

È prevista la classificazione per "valuta", "Stato di controparte" e per "settore di attività economica".

02 INCREMENTI

Figurano nella presente sottovoce: le costituzioni all'estero di nuove società; l'acquisizione di una nuova partecipazione (superiore o uguale al 10%); l'aumento di una partecipazione esistente (quando la percentuale finale è superiore o uguale al 10%); l'aumento di capitale di una partecipazione esistente (a parità di percentuale di partecipazione); il ripianamento di perdite.

06 DECREMENTI

Figurano nella presente sottovoce: la diminuzione di una partecipazione esistente (quando la percentuale iniziale è superiore o uguale al 10%); la dismissione di una partecipazione esistente.

Voce: **58202**

ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.), escluse quelle in sofferenza, oggetto di operazioni di cessione, che continuano ad essere rilevate nell'attivo della situazione patrimoniale.

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005, 58010 e 58011.

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

È richiesta la distinzione tra cartolarizzazioni con attività di *servicing* svolta da (variabile "tipo *servicer*"): 1) banca *originator*; 2) altre banche residenti; 3) intermediari finanziari ex art. 106 TUB; 4) soggetti esteri; 5) altri soggetti.

È richiesta la classificazione per "tipo cessione" (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie"); i valori previsti per tale attributo sono i seguenti:
- "*warehousing*";
- "auto-cartolarizzazioni";
- "auto-cartolarizzazioni grandfathered";
- "altre cartolarizzazioni".

Per le operazioni per le quali la banca svolga attività di *servicing* e la società veicolo sia residente in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione. Nel caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", "indicatore quotazione IAS" e "portafoglio contabile".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITÀ

CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione a società veicolo finalizzate all'emissione di *covered bond*.

BANCA SEGNALANTE FINANZIATRICE:

28 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti), "ramo di attività economica" e "finalità del credito".

30 MUTUI

32 ALTRI FINANZIAMENTI

34 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", "indicatore quotazione IAS" e "portafoglio contabile".

36 ALTRE ATTIVITÀ

BANCA SEGNALANTE NON FINANZIATRICE:

38 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti), "ramo di attività economica" e "finalità del credito".

40 MUTUI

42 ALTRI FINANZIAMENTI

44 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", "indicatore quotazione IAS" e "portafoglio contabile".

46 ALTRE ATTIVITÀ

ALTRE CESSIONI:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione, diverse da quelle segnalate nelle precedenti sottovoci, che ai sensi dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) non devono formare oggetto di cancellazione ("*derecognition*") dall'attivo. Sono escluse le attività oggetto di pronti contro termine passivi con obbligo di rivendita a carico del cessionario.

50 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

È richiesta altresì la ripartizione per tipo di cessionario: cessione a IFM residenti, cessione a IFM di altri paesi dell'area dell'euro, cessioni ad altri soggetti.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 54, 56, 58, 60 e 66, è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

È richiesta altresì la ripartizione per tipo di cessionario: cessione a IFM residenti, cessione a IFM di altri paesi dell'area dell'euro, cessioni ad altri soggetti.

52 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

54 MUTUI

56 CARTE DI CREDITO

58 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

60 PRESTITI PERSONALI

62 OPERAZIONI DI FACTORING

64 LEASING FINANZIARIO

66 ALTRI FINANZIAMENTI

68 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", "indicatore quotazione IAS" e "portafoglio contabile".

70 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

72 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **58204**

ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.) in sofferenza oggetto di operazioni di cessione, che continuano ad essere rilevate nell'attivo della situazione patrimoniale.

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per la voce 58007.

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

È richiesta la distinzione tra cartolarizzazioni con attività di *servicing* svolta da (variabile "tipo *servicer*"): 1) banca *originator*; 2) altre banche residenti; 3) intermediari finanziari ex art. 106 TUB; 4) soggetti esteri; 5) altri soggetti.

È richiesta la classificazione per "tipo cessione" (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie"); i valori previsti per tale attributo sono i seguenti:

- "*warehousing*";
- "auto-cartolarizzazioni";
- "auto-cartolarizzazioni grandfathered";
- "altre cartolarizzazioni".

Per le operazioni per le quali la banca svolga attività di *servicing* e la società veicolo sia residente in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione. In caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", "indicatore quotazione IAS" e "portafoglio contabile".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITÀ

25 SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione a società veicolo finalizzate all'emissione di *covered bond*.

BANCA SEGNALANTE FINANZIATRICE:

28 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti), "ramo di attività economica" e "finalità del credito".

30 MUTUI

32 ALTRI FINANZIAMENTI

34 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", "indicatore quotazione IAS" e "portafoglio contabile".

36 ALTRE ATTIVITÀ

BANCA SEGNALANTE NON FINANZIATRICE:

38 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti), "ramo di attività economica" e "finalità del credito".

40 MUTUI

42 ALTRI FINANZIAMENTI

44 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", "indicatore quotazione IAS" e "portafoglio contabile".

46 ALTRE ATTIVITÀ

ALTRE CESSIONI:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione, diverse da quelle segnalate nelle precedenti sottovoci, che ai sensi dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) non devono formare oggetto di cancellazione ("*derecognition*") dall'attivo. Sono escluse le attività oggetto di pronti contro termine passivi con obbligo di rivendita a carico del cessionario.

50 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

È richiesta altresì la ripartizione per tipo di cessionario: cessione a IFM residenti, cessione a IFM di altri paesi dell'area dell'euro, cessioni ad altri soggetti.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 54, 56, 58, 60 e 66, è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

È richiesta altresì la ripartizione per tipo di cessionario: cessione a IFM residenti, cessione a IFM di altri paesi dell'area dell'euro, cessioni ad altri soggetti.

52 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

54 MUTUI

56 CARTE DI CREDITO

58 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

60 PRESTITI PERSONALI

62 OPERAZIONI DI FACTORING

64 LEASING FINANZIARIO

66 ALTRI FINANZIAMENTI

68 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", "indicatore quotazione IAS" e "portafoglio contabile".

È altresì richiesta la ripartizione per tipo di cessionario: cessione a IFM residenti, cessione a IFM di altri paesi dell'area dell'euro, cessioni ad altri soggetti.

70 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

72 ALTRE ATTIVITÀ

74 SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

È altresì richiesta la ripartizione per tipo di cessionario: cessione a IFM residenti, cessione a IFM di altri paesi dell'area dell'euro, cessioni ad altri soggetti.

Voce: **58206**

PASSIVITÀ A FRONTE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie" nonché la voce 58030.

Nella presente voce vanno rilevate le passività a fronte delle attività oggetto di operazioni di cessione che non hanno formato oggetto di cancellazione dall'attivo (cfr. voci 58202 e 58204).

Va segnalato l'importo delle passività al netto di quelle sottoscritte o eventualmente riacquistate dalla banca segnalante (es. titoli ABS).

Le variabili di classificazione richieste sono riferite al cessionario.

Sono escluse le passività connesse con operazioni di pronti contro termine passive che non superano il test di *derecognition* previsto dall'IFRS 9.

02 VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta la classificazione per "valuta" e per "nominativo" della controparte.

VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica" e "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

06 PASSIVITÀ ASSOCIATE AD OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

10 PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ALTRE CESSIONI

Voce: **58208**

ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.), escluse quelle in sofferenza, oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall'attivo della banca segnalante e per le quali tale ultima svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005, 58010 e 58011.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione. In caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

Per le sottovoci da 02 a 18 è altresì richiesta la distinzione per "ri-cessione ad altri veicoli. Il caso di ri-cessione ad altri veicoli è da intendersi come la successiva cessione dei finanziamenti dal veicolo cessionario dei finanziamenti bancari a un ulteriore veicolo per la cartolarizzazione. Tali finanziamenti vanno convenzionalmente rilevati come bancari.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione della "valuta" e del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per "valuta" e "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica" e provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITÀ

È richiesta la classificazione per "valuta".

Voce: **58210**

ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Nella presente voce figurano le attività finanziarie in sofferenza (finanziamenti, titoli, ecc.) oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall'attivo della banca segnalante e per le quali tale ultima svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per la voce 58007.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione. In caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

Per le sottovoci da 02 a 20 e 26 è altresì richiesta la distinzione per "ri-cessione ad altri veicoli". Il caso di ri-cessione ad altri veicoli è da intendersi come la successiva cessione dei finanziamenti dal veicolo cessionario dei finanziamenti bancari a un ulteriore veicolo per la cartolarizzazione. Tali finanziamenti vanno convenzionalmente rilevati come bancari.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione della "valuta" e del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per "valuta" e "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITÀ

È richiesta la classificazione per "valuta".

26 SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

Voce: **58212**

ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI IFM RESIDENTI IN ITALIA - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.) oggetto di operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia diverse dalla banca segnalante, per le quali tale ultima svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005, 58007, 58010 e 58011.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione. In caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

Per le sottovoci da 04 a 18, 26 e da 30 a 44, è richiesta l'indicazione nominativa dell'*originator*.

Per le sottovoci da 02 a 20, 26 e da 28 a 44 è richiesta la distinzione per "ri-cessione ad altri veicoli". Il caso di ri-cessione ad altri veicoli è da intendersi come la successiva cessione dei finanziamenti dal veicolo cessionario dei finanziamenti bancari a un ulteriore veicolo per la cartolarizzazione (segnalando il codice censito della SV che ricede – variabile "Codice censito originator"). Tali finanziamenti vanno convenzionalmente rilevati come bancari.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto originator.

SOFFERENZE:

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITÀ

26 SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:

28 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 32, 34, 36, 38 e 44 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

30 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

32 MUTUI

34 CARTE DI CREDITO

36 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

38 PRESTITI PERSONALI

40 OPERAZIONI DI FACTORING

42 LEASING FINANZIARIO

44 ALTRI FINANZIAMENTI

46 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN".

48 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

50 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

SOFFERENZE:

52 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 56, 58, 60, 62 e 68 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

54 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

56 MUTUI

58 CARTE DI CREDITO

60 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

62 PRESTITI PERSONALI

64 OPERAZIONI DI FACTORING

66 LEASING FINANZIARIO

68 ALTRI FINANZIAMENTI

70 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN".

72 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

74 ALTRE ATTIVITÀ

76 SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:

78 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 82, 84, 86, 88 e 94 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

80 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

82 MUTUI

84 CARTE DI CREDITO

86 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

88 PRESTITI PERSONALI

90 OPERAZIONI DI FACTORING

92 LEASING FINANZIARIO

94 ALTRI FINANZIAMENTI

96 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN".

98 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

99 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **58216**

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITÀ DI SERVICING

Nella presente voce figurano le attività (finanziamenti, titoli, ecc.) oggetto di operazioni di cartolarizzazione da parte di soggetti diversi dalle IFM residenti nei Paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci della sottosezione I.1 ("Dati statistici mensili - Situazione patrimoniale: attivo").

Relativamente alle regole di cancellazione delle attività non finanziarie occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nei pertinenti principi contabili internazionali (ad es., IAS 16 relativamente ad immobili, impianti e macchinari).

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione. In caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

Per le sottovoci da 04 a 18, 25 e da 28 a 42, è richiesta l'indicazione nominativa dell'*originator*.

CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB:

ATTIVITÀ CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

SOFFERENZE:

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITÀ

25 SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

ALTRE ATTIVITÀ:

26 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 30, 32, 34, 36 e 42 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

28 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

30 MUTUI

32 CARTE DI CREDITO

34 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

36 PRESTITI PERSONALI

38 OPERAZIONI DI FACTORING

40 LEASING FINANZIARIO

42 ALTRI FINANZIAMENTI

44 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN".

46 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

48 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

50 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 54, 56, 58, 60 e 66 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

52 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

54 MUTUI

56 CARTE DI CREDITO

58 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

60 PRESTITI PERSONALI

62 OPERAZIONI DI FACTORING

64 LEASING FINANZIARIO

66 ALTRI FINANZIAMENTI

68 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN".

70 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

72 ALTRE ATTIVITÀ

74 SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI:

76 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 80, 82, 84, 86 e 92 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

78 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

80 MUTUI

82 CARTE DI CREDITO

84 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

86 PRESTITI PERSONALI

88 OPERAZIONI DI FACTORING

90 LEASING FINANZIARIO

92 ALTRI FINANZIAMENTI

94 TITOLI

È richiesta la classificazione per "codice ISIN".

96 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

98 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **58252**

ATTIVITÀ FINANZIARIE PROPRIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE CON CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO DIVERSE DALLE CARTOLARIZZAZIONI - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr, "Avvertenze generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Nella presente voce figurano le attività finanziarie oggetto di operazione di cessione diverse dalle cartolarizzazioni, che hanno formato oggetto di cessione con cancellazione della banca segnalante e per le quali tale ultima svolge il ruolo di servicer.

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005 e 58007.

FINANZIAMENTI:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti), "finalità del credito", "sofferenze".

02 A IFM RESIDENTI

04 A IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO

06 AD ALTRI SOGGETTI

TITOLI IN SOFFERENZA

È richiesta la classificazione per "codice ISIN".

08 A IFM RESIDENTI

10 A IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO

12 AD ALTRI SOGGETTI

Voce: **58254**

RIVALUTAZIONI DI FINANZIAMENTI DI IFM RESIDENTI OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE – ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr, "Avvertenze generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Nella presente voce vanno indicate le rivalutazioni su finanziamenti per i quali la banca svolge il ruolo di servicer, determinate anche come differenza tra il valore nominale (Cfr. 58202, 58204, 58208, 58252, 58210, 58212) e le somme versate a titolo di corrispettivo della cessione intervenute nel periodo di riferimento della segnalazione.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti), "finalità del credito" e "sofferenze".

Per la sottovoce 02. 04, 06, 08, 16 e 18 qualora la residenza del veicolo sia in Italia, è richiesta la segnalazione del numero di operazione di cartolarizzazione. Nel caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

Per la sottovoce 08 è altresì richiesto il "nominativo" del soggetto originator.

OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALLA IFM CEDENTE:

FINANZIAMENTI SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

OGGETTO DI RICESSIONE

02 CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE

04 CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRE IFM RESIDENTI

NON OGGETTO DI RICESSIONE

06 CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE

08 CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRE IFM RESIDENTI

ALTRI FINANZIAMENTI CEDUTI DALLA IFM SEGNALANTE:

10 A IFM RESIDENTI

12 AD ALTRE IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO

14 AD ALTRI SOGGETTI

NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALLA IFM CEDENTE:

FINANZIAMENTI SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

16 CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE

18 CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRE IFM RESIDENTI

ALTRI FINANZIAMENTI CEDUTI DALLA IFM SEGNALANTE:

20 A IFM RESIDENTI

22 AD ALTRE IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO

24 AD ALTRI SOGGETTI

Voce: **58218**

ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI: TITOLI DI DEBITO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i titoli di debito emessi da società veicolo, detenuti dalla banca segnalante, connessi con operazioni di cartolarizzazione effettuate dalla banca segnalante che non hanno superato il test di cancellazione ("*derecognition*") previsto dall'IFRS 9.

Sono inclusi i titoli rivenienti da "auto-cartolarizzazioni".

È richiesta la classificazione per "valuta" e per "codice ISIN".

02 VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Va indicato il valore dell'esposizione determinato come se l'operazione avesse dato luogo all'integrale cancellazione delle attività sottostanti dal bilancio della banca segnalante (banca *originator*). A tal fine va segnalato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione dei titoli, al netto di eventuali rimborsi e di write-offs. Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

06 VALORE NOMINALE

Nella presente sottovoce figurano, tra l'altro, i titoli che ai fini della determinazione del valore da rimborsare prevedono l'applicazione di un coefficiente di rettifica (c.d. "*pool factor*") al valore nominale di emissione ([4]). L'importo da rilevare per i titoli in esame corrisponde al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. "*pool factor*").

[4] Ad esempio, un "*pool factor*" pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a € 100 sono stati rimborsati al tempo T € 47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€ 100) per il "*pool factor*" (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€ 52,3).

Voce: **58220**

PRESTITI SINDACATI

02 OPERAZIONI PER CASSA ATTIVE

Cfr. voci 58005 e 58007.

Formano oggetto di rilevazione i prestiti sindacati erogati da due o più intermediari finanziari ("*pool*"), con assunzione di rischio a carico di ciascun partecipante al "*pool*", sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.

Il prestatario deve essere a conoscenza dell'esistenza del "*pool*".

Ciascun partecipante al "*pool*" (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare la sola quota di rischio a proprio carico, facendo riferimento, per quanto riguarda la individuazione della controparte, al prenditore finale dei fondi.

È prevista la classificazione per "settore di attività economica" e "valuta".

06 OPERAZIONI PER CASSA PASSIVE

Cfr. voce 58030.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti che la singola banca o un *"pool"* di banche ha ricevuto da due o più intermediari finanziari. Nel secondo caso (provvista in *"pool"*), ciascun partecipante al "*pool*" (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare la sola quota effettivamente ricevuta.

È prevista la classificazione per "settore di attività economica" e "valuta".

Voce: **58221**

PRESTITI SINDACATI: WRITE-OFF E RIVALUTAZIONI

02 WRITE-OFF

Formano oggetto di rilevazione i write-off intercorsi nel mese di riferimento sui prestiti sindacati (cfr. 58220.02).

La presente sottovoce rappresenta un di cui della voce 58080 (ad eccezione delle sottovoci 54, 58, 66). È richiesta la classificazione per "settore di attività economica" e "valuta".

Oltre ai write-off relativi ai prestiti sindacati non oggetto di cessione, sono incluse convenzionalmente anche le perdite da cessione con cancellazione dalle consistenze in essere che sono determinate come differenza tra (a) il valore nominale al netto dei rimborsi e dei write-off e al lordo delle rettifiche di valore e (b) le somme ricevute a titolo di corrispettivo della cessione intervenute nel periodo di riferimento della segnalazione.

04 RIVALUTAZIONI

Nella presente voce vanno indicate anche le rivalutazioni determinate come differenza tra il valore nominale (Cfr. 58220.02) e le somme versate a titolo di corrispettivo della cessione intervenute nel periodo di riferimento della segnalazione.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica" e "valuta".

Voce: **58222**

PRESTITI ROTATIVI A FAMIGLIE ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E SOCIETÀ NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM

Cfr. voce 58005, sottovoci 22, 36 e 42 e voce 58007, sottovoci 22, 38 e 44.

I prestiti rotativi sono finanziamenti che possiedono le seguenti caratteristiche: 1) il debitore può utilizzare senza preavviso i fondi nei limiti di credito approvati; 2) il margine disponibile si ricostituisce in funzione dei rimborsi effettuati.

Nella presente voce vanno incluse anche le operazioni di "denaro caldo".

Sono escluse le esposizioni a fronte di carte di credito.

Occorre rilevare l'importo complessivo dovuto dal debitore, inclusi gli eventuali sconfinamenti.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica" e "valuta".

02 SOFFERENZE

06 ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **58224**

FONDI RETTIFICATIVI SU ESPOSIZIONI PER CASSA RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI FUSIONE

Cfr. voce 58045, sottovoci 03, 05, 07 e 09.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce la differenza positiva tra il valore nominale (al netto dei write-off operati dalla società incorporata) delle attività cedute e il fair value di tali attività considerato ai fini dell'operazione di fusione.

BANCHE CENTRALI E BANCHE:

02 SOFFERENZE

04 ALTRE ESPOSIZIONI

CLIENTELA:

08 SOFFERENZE

10 ALTRE ESPOSIZIONI

Voce: **58226**

ACQUISTO E VENDITA DI BANCONOTE IN EURO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le esportazioni (vendite) e le importazioni (acquisti) di banconote in euro, effettuate con persone giuridiche residenti al di fuori dei paesi UEM.

Sono escluse le eventuali operazioni "al dettaglio" effettuate tramite ATM/POS.

L'informazione sul taglio delle banconote può essere oggetto di stima.

Va segnalato il controvalore delle banconote in euro acquistate o vendute.

È richiesta la classificazione per "Stato di controparte".

ACQUISTI

02 BANCONOTE DA 5 EURO

04 BANCONOTE DA 10 EURO

06 BANCONOTE DA 20 EURO

08 BANCONOTE DA 50 EURO

10 BANCONOTE DA 100 EURO

12 BANCONOTE DA 200 EURO

14 BANCONOTE DA 500 EURO

VENDITE

16 BANCONOTE DA 5 EURO

18 BANCONOTE DA 10 EURO

20 BANCONOTE DA 20 EURO

22 BANCONOTE DA 50 EURO

24 BANCONOTE DA 100 EURO

26 BANCONOTE DA 200 EURO

28 BANCONOTE DA 500 EURO

Voce: **58228**

CREDITI DI IMPOSTA EX L. 214/11

Cfr. sottovoce 58020.28.

Figurano nella presente voce i crediti di imposta connessi con la trasformazione delle attività fiscali differite di cui alla legge n. 214/11.

Voce: **58117**

TITOLI DI PROPRIETÀ: SCOPERTI TECNICI

Cfr. sottovoce 58045.24.

È richiesta la classificazione per "codice ISIN" e limitatamente alla sottovoce 02 per "valuta".

02 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58230**

WRITE-OFF DI ATTIVITÀ FINANZIARIE: TITOLI

Cfr. sottovoce 58080.94.

È richiesta la classificazione per "codice ISIN" e limitatamente alla sottovoce 02 per "valuta".

02 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58119**

TITOLI PER I QUALI NON È PREVISTA LA CODIFICA ISIN

Cfr. voce 58010.

Figurano nella presente voce i titoli segnalati nella voce 58010, ma privi di codice ISIN (ad es. quote di s.r.l. prive di codice ISIN).

Non vanno segnalati i titoli in corso di codifica, nonché quelli codificati come scaduti e non liquidati.

EMESSI DA BANCHE

È richiesta la ripartizione per "valuta" e "nominativo della controparte".

02 TITOLI DI DEBITO

04 TITOLI DI CAPITALE

EMESSI DA CLIENTELA

È richiesta la ripartizione per "valuta", per "settore di attività economica" del soggetto emittente e, nel caso di soggetti non residenti, per "Stato" di residenza dell'emittente.

08 TITOLI DI DEBITO

10 TITOLI DI CAPITALE

Voce: **58063**

MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO E DI CAPITALE PER I QUALI NON È PREVISTA LA CODIFICA ISIN E DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

Figurano nella presente voce i movimenti del portafoglio titoli di proprietà segnalati nella voce 58060 privi di codice ISIN (ad es. quote di s.r.l. prive di codice ISIN), nonché i movimenti relativi agli strumenti partecipativi di capitale segnalati nella voce 58011.

Non vanno segnalati i titoli in corso di codifica, nonché quelli codificati come scaduti e non liquidati.

ACQUISTI

EMESSI DA BANCHE

È richiesta la ripartizione per "valuta" e "nominativo della controparte".

02 TITOLI DI DEBITO

04 TITOLI DI CAPITALE

06 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

EMESSI DA CLIENTELA

È richiesta la ripartizione per "valuta", per "settore di attività economica" dell'emittente e, nel caso di soggetti non residenti, per "Stato" di residenza dell'emittente.

10 TITOLI DI DEBITO

12 TITOLI DI CAPITALE

14 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

VENDITE E RIMBORSI

EMESSI DA BANCHE

È richiesta la ripartizione per "valuta" e "nominativo della controparte".

18 TITOLI DI DEBITO

20 TITOLI DI CAPITALE

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

EMESSI DA CLIENTELA

È richiesta la ripartizione per "valuta", per "settore di attività economica" dell'emittente e, nel caso di soggetti non residenti, per "Stato" di residenza dell'emittente.

26 TITOLI DI DEBITO

28 TITOLI DI CAPITALE

30 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

Voce: **3896**

AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA OBBLIGATORIA

Le disposizioni in materia di riserva obbligatoria emanate dalla Banca Centrale Europea[5] prevedono, fra l'altro, l'esclusione dall'aggregato soggetto a ROB dei rapporti passivi intrattenuti con le autorità bancarie centrali dei paesi aderenti all'UEM e la Banca Centrale Europea. Pertanto, i rapporti passivi intrattenuti con tali soggetti devono formare oggetto di rilevazione, convenzionalmente, nelle sottovoci relative alle "istituzioni soggette a riserva obbligatoria".

DEPOSITI A VISTA E OVERNIGHT:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 00, 01, 03, 05, 12 (per la parte riferita agli assegni circolari), 13, 15, 17, 19, 21, 23, 22, 32.

02 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

04 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 08, 09, 12 (esclusi gli assegni circolari), 28, 34, 36, 40 (limitatamente alla quota di depositi con scadenza predeterminata fino a due anni).

06 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

08 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 08, 09, 12, 28, 34, 36, 40 (limitatamente alla quota di depositi con scadenza predeterminata oltre due anni).

10 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

12 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO FINO A 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 06 e 30 (limitatamente alla quota di depositi rimborsabili con preavviso fino a due anni).

14 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

[5] Articolo 5 del Regolamento BCE/2021/1 (cfr. Regolamento (UE) 2021/378).

16 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 06 e 30 (limitatamente alla quota di depositi rimborsabili con preavviso oltre due anni).

18 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

20 ALTRI SOGGETTI

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58035 (limitatamente alla quota di titoli con scadenza predeterminata fino a due anni).

22 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce l'ammontare dei titoli con durata contrattuale inferiore o pari a due anni per i quali la banca sia in grado di dimostrare, alla data di riferimento della segnalazione, l'effettiva detenzione da parte dei soggetti riconducibili in questa sottovoce. Qualora la banca non segua per il complesso dei titoli l'anzidetto criterio analitico di individuazione dei detentori, nella presente sottovoce deve allocare l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore complessivo dei titoli per l'aliquota forfettaria indicata dalla BCE.

24 ALTRI SOGGETTI

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce l'ammontare dei titoli con durata contrattuale inferiore o pari a due anni non incluso nella precedente sottovoce 3896.22.

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58035 (limitatamente alla quota di titoli con scadenza predeterminata oltre due anni).

26 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce l'ammontare dei titoli con durata contrattuale superiore ai due anni per i quali la banca segnalante sia in grado di dimostrare, alla data di riferimento della segnalazione, l'effettiva detenzione da parte dei soggetti riconducibili in questa sottovoce.

28 ALTRI SOGGETTI

Qualora la banca non segua per il complesso dei titoli l'anzidetto criterio analitico di individuazione dei detentori, nella presente sottovoce deve allocare l'intero ammontare dei titoli emessi.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 10, 37 e 39.

34 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

36 ALTRI SOGGETTI

Nella presente sottovoce va convenzionalmente incluso il debito nei confronti della Cassa di Compensazione e Garanzia nell'ambito dell'operatività sul Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC), segnalato nella sottovoce 58030.40.

Voce: **58468**

FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE IN EURO A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E SOCIETÀ NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM (VALORE NOMINALE)

La presente voce costituisce un dettaglio delle sottovoci 58005 da 22 a 42 e 58007 da 22 a 44.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti con durata originaria superiore a un anno erogati a famiglie e a società non finanziarie.

È prevista la classificazione per "settore di attività economica".

Vanno segnalate anche la durata residua dell'operazione e la durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse.

Voce: **58317**

FINANZIAMENTI CON RIMBORSO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO: EROGAZIONI E RIMBORSI

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia" del soggetto beneficiario e per "finalità del finanziamento".

02 EROGAZIONI

04 RIMBORSI

Voce: **58235**

DEBITI PER LEASING

Vanno rilevati i debiti del locatario iscritti a fronte di operazioni di leasing.

02 VERSO BANCHE

La presente sottovoce rappresenta un di cui della sottovoce 58030.12.

È prevista la ripartizione per "valuta" e per dettaglio "nominativo delle controparti". Sono inclusi i rapporti con proprie filiali all'estero.

04 VERSO CLIENTELA

La presente sottovoce rappresenta un di cui della sottovoce 58030.40.

È prevista la ripartizione per "valuta", per "settore di attività economica" e per "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

Voce: **58260**

CASH POOLING NOZIONALE - FINANZIAMENTI

Prestiti (sotto forma di scoperti di conto) prelevati da cash pool nozionali da parte di partecipanti al pool. I prestiti non coperti contrattualmente da meccanismi di cash pooling, ma concessi a partecipanti al pool non sono inclusi.

Per «cash pooling nozionale» s'intendono gli accordi di cash pooling forniti da un'IFM (o da IFM) a un gruppo di soggetti (i «partecipanti al pool») in cui gli interessi da corrispondere o da riscuotere da parte dell'IFM sono calcolati in conformità a una posizione netta «nozionale» di tutti i conti del pool e in cui ciascun partecipante al pool:

- mantiene un conto separato; e

- può effettuare prelievi allo scoperto garantiti da depositi di altri partecipanti al pool senza trasferimento di fondi tra conti.

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005.

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti), "finalità del credito".

Voce: **58265**

CASH POOLING NOZIONALE - DEBITI

Posizioni di cash pooling nozionale costituite da depositi overnight detenuti in cash pool nozionali dai partecipanti al pool. Per «cash pooling nozionale» s'intendono gli accordi di cash pooling forniti da un'IFM (o da IFM) a un gruppo di soggetti (i «partecipanti al pool») in cui gli interessi da corrispondere o da riscuotere da parte dell'IFM sono calcolati in conformità a una posizione netta «nozionale» di tutti i conti del pool e in cui ciascun partecipante al pool:

- mantiene un conto separato; e

- può effettuare prelievi allo scoperto garantiti da depositi di altri partecipanti al pool senza trasferimento di fondi tra conti.

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per la voce 58030 e costituisce un dettaglio delle sottovoci da 58030.13 a 23.

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica" e "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti).

Voce: **58270**

DISPONIBILITÀ DI BENI IMMOBILI

Abitazioni, altri fabbricati e strutture (sia esistenti che in fase di sviluppo) e terreni appartenenti legalmente a soggetti segnalanti, anche per uso proprio.

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 58016 (Attività materiali e immateriali).

Voce: **52151**

OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ DEL CREDITO

È prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.

Per le sottovoci 02, 10, 14 e 22 è inoltre prevista la ripartizione per esposizioni deteriorate/esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

Per le sottovoci 06, 10, 18 e 22 viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

Le sottovoci 02 e 14 sono infine ripartite tra crediti verso la pubblica amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile "Tipo credito")([6]).

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:

02 CORRISPETTIVO

VALORE NOMINALE

06 CEDENTI

10 DEBITORI CEDUTI

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:

14 ANTICIPO

VALORE NOMINALE

18 CEDENTI

22 DEBITORI CEDUTI

[6] Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Voce: **52153**

OPERAZIONI DI ACQUISTO CREDITI DIVERSE DAL FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ DEL CREDITO

Per la definizione di "pro soluto" e "pro solvendo" si rinvia al paragrafo 8 "Factoring" delle Avvertenze Generali.

È prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.

Per le sottovoci 02, 10, 14 e 22 è inoltre prevista la ripartizione per esposizioni deteriorate/esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

Per le sottovoci 06, 10, 18 e 22 viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

Le sottovoci 02 e 14 sono infine ripartite tra crediti verso la pubblica amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile "Tipo credito")([7]).

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:

02 CORRISPETTIVO

VALORE NOMINALE

06 CEDENTI

10 DEBITORI CEDUTI

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:

14 ANTICIPO

VALORE NOMINALE

18 CEDENTI

22 DEBITORI CEDUTI

[7] Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Voce: **52155**

ASSEGNI CIRCOLARI VERSO BANCHE

Sono inclusi gli assegni circolari nominativi e al portatore.

La presente voce rappresenta un di cui della sottovoce 58030.12.

Sottosezione:

4 – TASSI DI INTERESSE

Le voci di cui alla presente sottosezione sono riportate nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”. Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente sottosezione, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n.248 del 26 giugno 2002, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi”.

Sezione:

II – ALTRI DATI STATISTICI

Sottosezione:

1 – DATI PATRIMONIALI

PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI

Salvo diversamente specificato, le informazioni si riferiscono alle sole unità operanti in Italia e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58306**

TITOLI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO DA RESIDENTI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli di terzi in deposito".

Nelle sottovoci relative al numero dei clienti va segnalato il numero delle persone fisiche e delle persone giuridiche che hanno depositato titoli presso la banca segnalante, a prescindere dal numero dei conti.

Nel caso in cui si abbiano più cointestatari di un unico conto, questi devono essere considerati come un solo cliente.

02 AMMONTARE TOTALE

Nella presente sottovoce va segnalato l'ammontare totale dei titoli depositati da valorizzare in base al *fair value* dei titoli stessi.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica". Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

È altresì richiesta la distinzione in base al valore complessivo dei titoli depositati (variabile "classi di importo cliente"), al valore dei titoli depositati per ciascuna tipologia di titoli (variabile "classi di importo tipologia titoli"), al "raggruppamento titoli" e all'"area geografica".

04 NUMERO DEI CLIENTI PER TIPOLOGIA TITOLI

Sono richieste le medesime classificazioni della sottovoce 02.

06 NUMERO DEI CLIENTI

Rispetto alla sottovoce 04 non è richiesta la distinzione per "raggruppamento titoli" e "classi di importo tipologia titoli" .

10 NUMERO DEI CONTI

È richiesto il "settore di attività economica" e la "provincia di controparte".

Voce: **58307**

TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: FAIR VALUE

Cfr. voci 58140, 58145, 58922 e 58925.

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" e "codice ISIN". Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

Limitatamente alla sottovoce 38 è richiesta anche la ripartizione per "Stato del depositante".

I titoli oggetto di operazioni di *triparty repo* vanno ricondotti nella sottovoce 38.

02 A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE

CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI:

10 O.I.C.R.

14 FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CONNESSI CON L'ATTIVITÀ DI GESTIONI DI PORTAFOGLI:

24 COLLETTIVE

26 INDIVIDUALI

28 ALTRI RAPPORTI

38 OGGETTO DI TRIPARTY REPO

Con riferimento alla piattaforma X-COM di Monte Titoli e alla negoziazione dei relativi panieri *triparty* sulle piattaforme e-MID Repo e MTS Repo, la presente sottovoce può essere alimentata direttamente con le informazioni contenute nella messaggistica SWIFT, operando i necessari raccordi.

Voce: **58308**

QUOTE DI O.I.C.R. E POLIZZE ASSICURATIVE (RAMO VITA)

La presente voce ha periodicità semestrale.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione: a) del settore (sottogruppo) di attività economica; b) della provincia di residenza.

È prevista la classificazione per categoria emittente dello strumento finanziario.

QUOTE DI O.I.C.R. (FAIR VALUE):

Vanno segnalate esclusivamente le quote di O.I.C.R. distribuite a terzi per le quali non è stato stipulato un contratto di deposito titoli. Il certificato cumulativo delle quote di O.I.C.R. detenuto in deposito gratuito amministrato presso la banca depositaria non deve formare oggetto di rilevazione da parte di quest'ultima.

È richiesta la classificazione per "raggruppamento titoli".

È richiesta la seguente distinzione: a) quotati su mercati ufficiali attivi; b) quotati su mercati ufficiali non attivi; c) quotati su altri mercati attivi; d) non quotati; e) in corso di quotazione. La nozione di "mercato attivo" è quella prevista dagli IAS/IFRS.

03 EMESSE DA FONDI ISTITUITI DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO DEL GRUPPO

05 EMESSE DA FONDI ISTITUITI DA ALTRE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

POLIZZE ASSICURATIVE RAMO VITA (RISERVE TECNICHE):

Formano oggetto di rilevazione le polizze assicurative ramo vita (ad esempio "unit-linked" e "index-linked") distribuite a terzi, per le quali non è stato stipulato un contratto di deposito. Va rilevato il valore attuale degli impegni futuri (prestazioni) al netto del valore attuale degli impegni futuri del contraente (premi) alla data di rilevazione ("riserve matematiche pari al controvalore del contratto").

06 EMESSE DA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE DEL GRUPPO

08 EMESSE DA ALTRE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

Voce: **58320**

CLASSIFICAZIONE PER DESTINAZIONE ECONOMICA: FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE SULL'INTERNO

Ammontare dei finanziamenti oltre il breve termine sull'interno concessi a clientela residente.

Sono esclusi i crediti per cassa all'esportazione. Nel caso di sconto di portafoglio "pro–solvendo" la classificazione va effettuata avendo riguardo al debitore ceduto.

È richiesta la classificazione per "tipo tasso" e "destinazione economica di investimento" nonchè, per le sole sottovoci 02 e 06 il "tipo contratto". Per le sottovoci 02, 06 e 10, la "provincia di controparte". Tale ultima variabile di classificazione fa riferimento alla destinazione dell'investimento; le operazioni agevolate in favore di residenti per la costituzione di società all'estero vanno segnalate utilizzando il previsto codice convenzionale.

02 CONSISTENZE

Cfr. voce 58005 (sottovoci da 22 a 42, escludendo le sottovoci 39 e 41).

I valori ammessi per la variabile "tipo contratto" sono i seguenti: "acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: non rinegoziato", "acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: rinegoziato".

06 EROGAZIONI

I valori ammessi per la variabile "tipo contratto" sono i seguenti: "acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: nuovi contratti", "acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: surroghe", "acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: sostituzioni".

10 ESTINZIONI E RIMBORSI

Valgono, specularmente, i criteri di segnalazione prescritti per la sottovoce 06, "Erogazioni".

DOMANDE RICEVUTE:

12 NUMERO

14 AMMONTARE

DOMANDE ACCOLTE:

16 NUMERO

18 AMMONTARE

Voce: **58322**

FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono escluse dalla presente voce i finanziamenti oggetto di rinegoziazione di condizioni precedentemente determinate.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica".

EROGAZIONI NEL PERIODO:

02 INDICIZZATE AL TASSO BCE

04 ALTRE INDICIZZAZIONI

TAEG SUI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:

08 INDICIZZATE AL TASSO BCE

10 ALTRE INDICIZZAZIONI

NUMERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:

14 INDICIZZATE AL TASSO BCE

16 ALTRE INDICIZZAZIONI

Voce: **58323**

FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica".

CONSISTENZE:

02 INDICIZZATE AL TASSO BCE

04 ALTRE INDICIZZAZIONI

Voce: **58325**

FINANZIAMENTI A CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SPORTELLO

Cfr. voce 58005 (sottovoci da 22 a 42, escluse le sottovoci 39 e 41) e 58007 (sottovoci da 22 a 52, escluse le sottovoci 42, 50 e 51).

La presente voce ha periodicità annuale.

È prevista la classificazione per "sportello".

02 TOTALE FINANZIAMENTI

NUMERO DEI RAPPORTI:

Numero dei rapporti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

06 CONTI CORRENTI

08 ALTRI

Voce: **58330**

DEPOSITI DI CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SPORTELLO

Cfr. voce 58030 (sottovoci da 13 a 36, esclusa la sottovoce 32).

La presente voce ha periodicità annuale.

È richiesta la classificazione per "sportello".

02 TOTALE DEPOSITI

NUMERO DEI RAPPORTI:

04 CONTI CORRENTI

06 ALTRI

Voce: **58335**

FINANZIAMENTI A CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA

Ai fini dell'individuazione delle operazioni da considerare nella presente voce cfr. voce 58005 (sottovoci da 22 a 42, escluse le sottovoci 39 e 41) e 58007 (sottovoci da 22 a 52, escluse le sottovoci 42, 50 e 51).

La presente voce ha periodicità semestrale.

Per la sottovoce 02 è prevista la classificazione per "settore di attività economica" e "provincia di sportello". Per le restanti sottovoci è richiesta la classificazione per "settore di attività economica" e "provincia di controparte".

02 TOTALE FINANZIAMENTI

04 NUMERO DEI CLIENTI (IN UNITÀ)

Numero delle persone fisiche e delle persone giuridiche alle quali la banca segnalante ha erogato finanziamenti alla data di segnalazione, a prescindere dal numero dei rapporti esistenti.

Nel caso in cui si abbiano più cointestatari di un unico fido, questi devono essere considerati come un solo cliente. Ai fini della classificazione economica vanno segnalati il settore o l'eventuale ramo di attività economica propri di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i contestatari del fido stesso.

NUMERO DEI RAPPORTI:

Numero dei rapporti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

06 CONTI CORRENTI

08 ALTRI

Voce: **58340**

DEPOSITI DI CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA DELLO SPORTELLO

Cfr. voce 58030 (sottovoci da 13 a 36, esclusa la sottovoce 32).

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la classificazione per "settore di attività economica" e "provincia di sportello".

02 TOTALE DEPOSITI

NUMERO DEI RAPPORTI:

04 CONTI CORRENTI

06 ALTRI

Voce: **58341**

DEPOSITI DI CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA DELLA CONTROPARTE

Cfr. voce 58030 (sottovoci da 13 a 36, esclusa la sottovoce 32).

La presente voce ha periodicità trimestrale.

E' prevista la classificazione per "settore di attività economica", per "provincia di controparte" e per "classe di importo della clientela".

Nelle sottovoci relative al numero dei clienti va segnalato il numero delle persone fisiche e delle persone giuridiche intestatarie di depositi presso la banca segnalante, a prescindere dal numero di tali depositi.

Nel caso in cui un cliente sia intestatario di più depositi, la "classe di importo della clientela" si riferisce alla somma delle disponibilità presenti in ciascun deposito.

Nel caso in cui si abbiano più cointestatari di un unico deposito, questi devono essere considerati come un solo cliente. Ai fini della classificazione per settore di attività economica e provincia di controparte, va segnalato il settore e la provincia propri di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del deposito stesso.

DEPOSITI:

02 TOTALE

03 DI CUI: CONTI CORRENTI

NUMERO DEI CLIENTI:

04 TOTALE

06 DI CUI: CONTI CORRENTI

Voce: **58350**

GESTIONE DI PORTAFOGLI

Nel caso di gestione di portafogli delegate da terzi, la banca delegata deve indicare come controparte: a) la banca delegante, nel caso di delega ricevuta da banche italiane; b) il cliente, nel caso di delega ricevuta da altri soggetti.

È prevista la classificazione per "settore di attività economica" e "provincia di controparte" nel caso di soggetti residenti.

02 AMMONTARE

Cfr. sottovoce 41402.10 e 41402.42.

06 NUMERO DEI CLIENTI

Voce: **58352**

TRASLAZIONE DEL RISCHIO: ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Traslazione del rischio".

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

È prevista la classificazione per "valuta", "Stato" della controparte, "settore di attività economica" della controparte, "Stato" del garante, "settore di attività economica" del garante, "tipo garanzia", "vita residua" e, per le unità operanti all'estero, stato di insediamento della filiale estera.

ATTIVITÀ NON DETERIORATE:

02 FINANZIAMENTI

Cfr. voce 58005 (relativamente ai finanziamenti non deteriorati).

04 TITOLI DI DEBITO

Cfr. voci 58010 (relativamente ai titoli di debito non deteriorati).

ATTIVITÀ DETERIORATE:

08 FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 (relativamente ai finanziamenti deteriorati), 58007 (ad eccezione delle sottovoci 18 e 50).

10 TITOLI DI DEBITO

Cfr. voci 58007.18 e 50 (relativamente ai titoli di debito) e 58010 (relativamente ai titoli di debito deteriorati).

Voce: **58354**

TRASLAZIONE DEL RISCHIO: GARANZIE E IMPEGNI

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Traslazione del rischio".

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

È prevista la classificazione per "valuta", "Stato" della controparte, "settore di attività economica" della controparte, "Stato" del garante, "settore di attività economica" del garante e "tipo garanzia".

02 CREDITI DI FIRMA

Cfr. voce 58385.

ALTRI IMPEGNI:

IRREVOCABILI:

04 PER CASSA

Cfr. voce 58387, sottovoci da 02 a 08.

06 DI FIRMA E ALTRI IMPEGNI

Cfr. voce 58387, sottovoci da 14 a 24.

08 REVOCABILI

Cfr. voce 58388.

Voce: **58356**

TRASLAZIONE DEL RISCHIO: DERIVATI

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Traslazione del rischio".

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

È prevista la classificazione per "valuta", "Stato" della controparte, "settore di attività economica" della controparte, "Stato" del garante, "settore di attività economica" del garante e "tipo garanzia".

02 DERIVATI FINANZIARI - FAIR VALUE POSITIVI

Per i derivati finanziari non rientranti in accordi di compensazione, cfr. sottovoci 58470.08/16/26/36, 58475.08/16/26/36 e 58480.08/16/26/36 (relativamente ai derivati OTC).

Per i derivati finanziari rientranti in accordi di compensazione del tipo "*single product"* e per i derivati creditizi e finanziari rientranti in accordi di compensazione del tipo "*cross products*", cfr. sottovoce 58485.02 (relativamente ai derivati OTC).

06 DERIVATI CREDITIZI - FAIR VALUE POSITIVI

Vanno segnalati i soli derivati creditizi inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza laddove la banca sia acquirente di protezione.

Per i derivati creditizi non rientranti in accordi di compensazione, cfr. sottovoce 58470.46 (relativamente ai derivati OTC).

Per i derivati creditizi rientranti in accordi di compensazione del tipo "*single product*", cfr. sottovoce 58485.02 (relativamente ai derivati OTC).

Voce: **58358**

TRASLAZIONE DEL RISCHIO: SEGNALAZIONE NEGATIVA

La presente voce va compilata unicamente dalle banche che, pur rientranti nell'ambito di applicazione della specifica richiesta informativa ([1]), non hanno posizioni da segnalare alla data di riferimento.

Va convenzionalmente indicato il valore "1".

[1] Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Traslazione del rischio".

Voce: **58359**

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA NON ASSISTITI DA TRASLAZIONE DEL RISCHIO

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Traslazione del rischio".

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti verso clientela diversi da quelli assistiti da traslazione del rischio, segnalati nella voce 58352 sottovoci 02 e 08.

È prevista la classificazione per "valuta", "Stato" della controparte, "settore di attività economica" della controparte, vita residua e, per le unità operanti all'estero, stato di insediamento della filiale estera.

Cfr. voci 58005 sottovoci da 22 a 42 e 58007 sottovoci da 22 a 52.

Voce: **52190**

OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RIPARTIZIONE PER FASCE DI SCADUTO

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale del montecrediti, in essere alla data di riferimento della segnalazione, relativo ad operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto, che hanno la Pubblica Amministrazione (P.A.) come debitore ceduto. È prevista la ripartizione per fasce di scaduto (variabile "fascia scaduto") e per settore di attività economica e per provincia di residenza della P.A. L'attributo informativo "fascia scaduto" va compilato facendo riferimento ai giorni trascorsi tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data di riferimento della segnalazione.

PRO SOLUTO:

04 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

08 ALTRI CREDITI

PRO SOLVENDO:

14 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

18 ALTRI CREDITI

Voce**: 52192**

OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INCASSI INTERVENUTI NEL PERIODO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli incassi totali o parziali realizzati nel periodo di riferimento della segnalazione, relativi a crediti verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) acquisiti nell'ambito di operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto.

E' prevista la ripartizione degli incassi per fasce di scaduto (variabile "Fascia scaduto"), per settore di attività economica e provincia di residenza della P.A..

Nel caso di incassi parziali, per la compilazione dell'attributo "fascia scaduto" si rinvia alla voce 52190. Nel caso di incasso totale con azzeramento del credito, la "fascia scaduto" va determinata considerando il lasso temporale intercorrente tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data in cui è avvenuto l'incasso totale.

PRO SOLUTO:

04 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

08 ALTRI CREDITI

PRO SOLVENDO:

14 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

18 ALTRI CREDITI

Voce: **52194**

OPERAZIONI DI FACTORING: CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CEDUTI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale (al netto degli incassi) del montecrediti relativo a crediti nei confronti della P.A. - acquisiti per operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto – per la quota ceduta dall'intermediario segnalante, nel periodo di riferimento della segnalazione, mediante cessioni che soddisfano le condizioni per la cancellazione (*derecognition*) dall'attivo dell'intermediario segnalante ai sensi dell'IFRS 9.

È prevista la ripartizione per Codice censito del soggetto cessionario.

04 CARTOLARIZZAZIONI

08 ALTRE CESSIONI

PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI

I dati contenuti nella presente parte si riferiscono all'intera azienda e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58360**

FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA

Va segnalato il valore contabile, al lordo delle rettifiche di valore complessive. Le banche che in contabilità procedono alla svalutazione diretta dei finanziamenti devono ricomprendere nella presente voce l'ammontare delle svalutazioni contabilizzate.

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile "Stato unità segnalante"); è prevista, inoltre, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio" e attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") nonché la classificazione per "portafoglio contabile" e per esposizioni deteriorate/esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

VERSO BANCHE CENTRALI:

01 DEPOSITI A VISTA

Sono considerati depositi "a vista" le disponibilità che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso. Rientrano tra i depositi "a vista" anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.

02 RISERVA OBBLIGATORIA

04 DEPOSITI A SCADENZA

06 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

08 ALTRI

09 SOFFERENZE NON RIPARTITE

VERSO BANCHE:

11 CONTI CORRENTI

13 DEPOSITI A VISTA

Cfr. sottovoce 01.

14 DEPOSITI A SCADENZA

12 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

16 MUTUI

18 FINANZIAMENTI PER LEASING

20 ALTRI FINANZIAMENTI

22 SOFFERENZE NON RIPARTITE

VERSO CLIENTELA:

28 CONTI CORRENTI E DEPOSITI

30 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

MUTUI:

34 SU IMMOBILI RESIDENZIALI

36 ALTRI

LEASING FINANZIARIO:

CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI:

38 STRUMENTALE

40 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

42 AUTOVETTURE

44 AEROMOBILI E NAVI

46 ALTRO

48 CREDITI PER CONTRATTI NON ATTIVI

50 CREDITI PER CANONI SCADUTI

52 ALTRI CREDITI

OPERAZIONI DI FACTORING:

54 CON NOTIFICA AL DEBITORE

56 SENZA NOTIFICA AL DEBITORE

58 PRESTITI PERSONALI E CESSIONE DEL QUINTO

CARTE DI CREDITO:

60 REVOLVING

62 ALTRE

64 ALTRI FINANZIAMENTI

68 SOFFERENZE NON RIPARTITE

Voce: **58366**

FINANZIAMENTI: DATI SETTORIALI E TERRITORIALI SULLA QUALITÀ DEL CREDITO

Cfr. voce 58360.

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

Va segnalato il valore contabile, al lordo delle rettifiche di valore complessive. Le banche che in contabilità procedono alla svalutazione diretta dei finanziamenti devono ricomprendere nella presente voce l'ammontare delle svalutazioni contabilizzate.

È richiesta la distinzione: a) tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile "Stato unità segnalante"); b) tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio" e attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate"); c) per "portafoglio contabile"; nel caso di finanziamenti deteriorati è escluso il portafoglio "attività finanziarie detenute per la negoziazione", che va ricondotto – tra i finanziamenti non deteriorati – nelle sottovoci 12 e 26.

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e ai finanziamenti scaduti/sconfinanti deteriorati è prevista la distinzione tra finanziamenti oggetto di concessioni deteriorati e altri finanziamenti (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

BANCHE CENTRALI E BANCHE:

02 SOFFERENZE

04 INADEMPIENZE PROBABILI

08 FINANZIAMENTI SCADUTI/SCONFINANTI DETERIORATI

FINANZIAMENTI NON DETERIORATI:

10 OGGETTO DI CONCESSIONI

12 ALTRI FINANZIAMENTI

CLIENTELA:

È prevista anche la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" e "finalità del credito".

14 SOFFERENZE

16 INADEMPIENZE PROBABILI

20 FINANZIAMENTI SCADUTI/SCONFINANTI DETERIORATI

FINANZIAMENTI NON DETERIORATI:

24 OGGETTO DI CONCESSIONI

26 ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **58370**

PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA IN:

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile "Stato unità segnalante").

Nella presente voce vanno segnalati i possessi azionari che rivestono la natura di "partecipazioni" secondo le vigenti Istruzioni di Vigilanza.

I possessi azionari oggetto di segnalazione nella presente voce vanno valorizzati secondo le regole previste a fini prudenziali.

BANCHE:

10 PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%

12 PARTECIPAZIONI PARI O INFERIORI AL 10%

ENTI FINANZIARI DIVERSI DAGLI ENTI STRUMENTALI:

16 PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%

18 PARTECIPAZIONI PARI O INFERIORI AL 10%

20 ENTI STRUMENTALI

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE:

24 IMPRESE DI ASSICURAZIONE

26 SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA

28 SOCIETÀ DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

IMPRESE NON FINANZIARIE:

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE:

32 QUOTATE

34 NON QUOTATE

ALTRE PARTECIPAZIONI:

36 QUOTATE

38 NON QUOTATE

Voce: **58372**

PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA: DETTAGLI INFORMATIVI

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 58370.

Formano oggetto di segnalazione le partecipazioni acquisite nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento, per recupero crediti e in imprese in temporanea difficoltà finanziaria secondo quanto stabilito nelle vigenti Istruzioni di Vigilanza.

02 ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO

06 ACQUISITE PER RECUPERO CREDITI

10 IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA

ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO:

14 QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI

18 QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE

Voce: **58376**

IMMOBILI AD USO FUNZIONALE

02 DI PROPRIETÀ

DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING:

08 QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI

12 QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE

Voce: **58385**

GARANZIE RILASCIATE

Cfr. voce 40690.

Va segnalato il valore contabile.

È richiesta la classificazione per "valuta".

CREDITI DI FIRMA:

CLIENTELA:

02 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE

04 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA

BANCHE:

06 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE

CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA:

07 IMPEGNI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE A SISTEMI NAZIONALI DI GARANZIA DEI DEPOSITI

09 ALTRI

10 ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI

Voce: **58387**

IMPEGNI IRREVOCABILI

Cfr. voce 40691.

Va segnalato il valore contabile.

Sono esclusi i finanziamenti deliberati da stipulare.

È richiesta la classificazione per "valuta".

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:

CONCESSI A CLIENTELA:

02 A UTILIZZO CERTO

04 A UTILIZZO INCERTO

CONCESSI A BANCHE:

06 A UTILIZZO CERTO

08 A UTILIZZO INCERTO

10 IMPEGNI SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE DI PROTEZIONE

ALTRI IMPEGNI:

IMPEGNI A RILASCIARE CREDITI DI FIRMA IRREVOCABILI A:

14 CLIENTELA

16 BANCHE

24 ALTRI

Voce: **58388**

IMPEGNI REVOCABILI

Va segnalato il valore contabile.

Sono esclusi i finanziamenti deliberati da stipulare.

È richiesta la classificazione per "valuta".

PARTE TERZA - VITA RESIDUA – RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Durata residua per data di scadenza del capitale (Vita residua - rischio di liquidità)".

Salvo diversamente specificato, i dati contenuti nella presente parte si riferiscono all'intera azienda e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58446**

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante da parte del gruppo segnalante (da segnalare nella voce 58447).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile "tipo tasso"), tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile "portafoglio contabile"), nonché la classificazione per "indicatore di quotazione IAS" e "valuta".

Con riferimento ai titoli di debito è prevista la ripartizione per zona geografica dell'emittente (Italia; altri Paesi dell'area Euro; altri Paesi dell'UE; Altri paesi europei non UE; America del Nord, America Centrale, America del Sud, Asia, Africa, Oceania e Non Classificabile), variabile ("Stato").

Limitatamente al portafoglio bancario è altresì prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

TITOLI DI DEBITO:

STANZIABILI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE CENTRALI

IMPEGNATI

01 TITOLI DI STATO

02 TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

03 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA

04 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO

TITOLI EMESSI DA BANCHE:

05 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

06 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

07 COVERED BOND

08 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:

09 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

10 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

11 TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

12 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:

13 TITOLI SUBORDINATI

14 ALTRI TITOLI

15 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

NON IMPEGNATI

21 TITOLI DI STATO

22 TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

23 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA

24 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO

TITOLI EMESSI DA BANCHE:

25 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

26 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

27 COVERED BOND

28 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:

29 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

30 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

31 TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

32 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:

33 TITOLI SUBORDINATI

34 ALTRI TITOLI

35 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

NON STANZIABILI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE CENTRALI

IMPEGNATI

41 TITOLI DI STATO

42 TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

43 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA

44 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO

TITOLI EMESSI DA BANCHE:

45 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

46 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

47 COVERED BOND

48 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:

49 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

50 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

51 TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

52 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:

53 TITOLI SUBORDINATI

54 ALTRI TITOLI

55 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

NON IMPEGNATI

61 TITOLI DI STATO

62 TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

63 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA

64 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO

TITOLI EMESSI DA BANCHE:

65 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

66 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

67 COVERED BOND

68 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:

69 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

70 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

71 TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

72 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:

73 TITOLI SUBORDINATI

74 ALTRI TITOLI

75 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

82 QUOTE DI OICR

FINANZIAMENTI A:

84 BANCHE CENTRALI

BANCHE:

86 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

88 ALTRI FINANZIAMENTI

CLIENTELA:

90 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

92 ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **58447**

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte della banca e quelli con facoltà che non superano il test di *derecognition* dell'IFRS 9.

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile "tipo tasso"), tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile "portafoglio contabile"), nonché la classificazione per "valuta".

Limitatamente al portafoglio bancario è altresì prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

02 CON BANCHE CENTRALI

06 CON BANCHE

10 CON CLIENTELA

Voce: **58448**

PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi i pronti contro termine passivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante a carico del cessionario (da segnalare nella voce 58449).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile "tipo tasso") e tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile "portafoglio contabile").

È altresì richiesta la classificazione per "indicatore di quotazione IAS" e "valuta".

DEBITI VERSO BANCHE:

02 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

06 DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

10 ALTRI DEBITI

Vi figura anche la quota dei debiti subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

DEBITI VERSO CLIENTELA:

14 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

18 DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

22 ALTRI DEBITI

Vi figura anche la quota dei debiti subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE:

26 TITOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

30 ALTRI TITOLI

Vi figura anche la quota dei titoli subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

34 ALTRE PASSIVITÀ

Voce: **58449**

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

Formano oggetto di segnalazione i pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine da parte della banca nonché quelli che prevedono per il cessionario la facoltà di rivendita a termine e che non superano il test di *derecognition* dell'IFRS 9.

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile "tipo tasso"), tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile "portafoglio contabile"), nonché la classificazione per "valuta".

02 CON BANCHE CENTRALI

06 CON BANCHE

10 CON CLIENTELA

Voce: **58450**

OPERAZIONI FUORI BILANCIO

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Durata residua per data di scadenza del capitale (Vita residua - rischio di liquidità)".

È richiesta la distinzione tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile "portafoglio contabile"), nonché la classificazione per "valuta".

È altresì richiesta, ad eccezione delle sottovoci 05, 06, 13 e 14, la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile "tipo tasso").

DERIVATI FINANZIARI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

DERIVATI CREDITIZI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

05 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

DERIVATI FINANZIARI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

08 POSIZIONI LUNGHE

12 POSIZIONI CORTE

DERIVATI CREDITIZI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

13 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA RICEVERE:

BANCHE

16 POSIZIONI LUNGHE

20 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA

24 POSIZIONI LUNGHE

28 POSIZIONI CORTE

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:

BANCHE

32 POSIZIONI LUNGHE

36 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA

40 POSIZIONI LUNGHE

44 POSIZIONI CORTE

48 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

52 GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE

Voce: **58451**

ESPOSIZIONI CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI PROPRIE ATTIVITÀ

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le esposizioni connesse con operazioni di cartolarizzazione proprie che non hanno superato il test di "*derecognition*" previsto dall'IFRS 9.

Si distingue tra esposizioni senior, mezzanine e junior (variabile "tipologia esposizione"). È altresì richiesta la classificazione per "valuta".

ESPOSIZIONI PER CASSA:

02 TITOLI DI DEBITO

06 ALTRE ATTIVITÀ

IMPEGNI IRREVOCABILI AD EROGARE FONDI:

10 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

CONTRATTI DERIVATI:

18 POSIZIONI LUNGHE

22 POSIZIONI CORTE

Voce: **58455**

FINANZIAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (VALORE NOMINALE)

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 58005, sottovoci da 22 a 42 e 58007, sottovoci da 22 a 44.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti concessi alla pubblica amministrazione italiana.

È prevista la classificazione per "valuta", "settore di attività economica" e "tipo tasso".

PARTE QUARTA - VITA RESIDUA – RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse (Vita residua - rischio di tasso di interesse)".

Salvo diversamente specificato, i dati contenuti nella presente parte si riferiscono all'intera azienda e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58403**

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati attivi (cfr. voce 58415) e i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante a carico della banca segnalante (cfr. voce 58410).

È richiesta la classificazione per "valuta"; per le sottovoci da 04 a 32 e da 44 a 72 è richiesta, inoltre, la classificazione per "raggruppamento titoli", "settore di attività economica" e "indicatore di quotazione IAS".

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO FISSO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

04 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

08 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

12 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

16 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

20 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

24 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

28 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

32 ALTRI TITOLI DI DEBITO

ALTRE ATTIVITÀ:

36 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

40 ALTRE

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

44 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

48 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

52 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

56 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

60 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

64 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

68 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

72 ALTRI TITOLI DI DEBITO

ALTRE ATTIVITÀ:

76 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

80 ALTRE

Voce: **58405**

PORTAFOGLIO BANCARIO: ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati attivi (cfr. voce 58415) e i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine da parte della banca (cfr. voce 58410).

È richiesta la classificazione per "valuta"; per le sottovoci da 04 a 32 e da 62 a 76 è richiesta, inoltre, la classificazione per "raggruppamento titoli", "settore di attività economica" e "indicatore di quotazione IAS".

È prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO FISSO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

04 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

08 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

12 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

16 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

20 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

24 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

26 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

32 ALTRI TITOLI DI DEBITO

FINANZIAMENTI:

36 A BANCHE CENTRALI

A BANCHE:

40 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI FINANZIAMENTI:

44 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

48 ALTRI

A CLIENTELA:

52 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI FINANZIAMENTI:

56 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

60 ALTRI

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

62 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

64 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

66 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

68 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

70 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

72 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

74 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

76 ALTRI TITOLI DI DEBITO

FINANZIAMENTI:

78 A BANCHE CENTRALI

A BANCHE:

80 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI FINANZIAMENTI:

82 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

84 ALTRI

A CLIENTELA:

86 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI FINANZIAMENTI:

88 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

90 ALTRI

Voce: **58410**

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

È richiesta la classificazione per "valuta" e "tipo tasso".

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte della banca e quelli con facoltà che non superano il test di *derecognition* dell'IFRS 9.

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

02 CON BANCHE CENTRALI

04 CON BANCHE

06 CON CLIENTELA

PORTAFOGLIO BANCARIO:

È prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

08 CON BANCHE CENTRALI

10 CON BANCHE

12 CON CLIENTELA

Voce: **58415**

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI

Cfr. voce 40809.

È richiesta la classificazione per "valuta" e "tipo tasso".

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE:

05 ADDITIONAL TIER 1

07 TIER 2

08 ALTRI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche gli strumenti finanziari del tipo "*junior*" e "*mezzanine*" connessi con operazioni di cartolarizzazione.

PORTAFOGLIO BANCARIO:

È prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE:

13 ADDITIONAL TIER 1

15 TIER 2

16 ALTRI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche gli strumenti finanziari del tipo "*junior*" e "*mezzanine*" connessi con operazioni di cartolarizzazione.

Voce: **58420**

DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI (VALORE NOZIONALE)

È richiesta la classificazione per "valuta" e "tipo tasso".

Sono incluse le operazioni di compravendita di titoli e valute a pronti ancora da regolare.

Con riferimento ai derivati su titoli di capitale, metalli preziosi (eccetto oro) e merci, che prevedono alla scadenza lo scambio del sottostante, vanno segnalate le posizioni (lunghe o corte) relative al flusso finanziario, da rilevare alla data di regolamento di tali contratti.

DERIVATI DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

DERIVATI DI COPERTURA:

08 POSIZIONI LUNGHE

10 POSIZIONI CORTE

ALTRI DERIVATI:

Nelle presenti sottovoci figurano anche i derivati negoziati con terzi che replicano contratti derivati interni di copertura di posizioni del portafoglio bancario.

14 POSIZIONI LUNGHE

16 POSIZIONI CORTE

Voce: **58425**

DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI (DELTA EQUIVALENT VALUE)

È richiesta la classificazione per "valuta" e "tipo tasso".

Con riferimento ai derivati su titoli di capitale, metalli preziosi (eccetto oro) e merci, che prevedono alla scadenza lo scambio del sottostante, vanno segnalate le posizioni (lunghe o corte) relative al flusso finanziario, da rilevare alla data di regolamento di tali contratti.

DERIVATI DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

DERIVATI DI COPERTURA:

08 POSIZIONI LUNGHE

10 POSIZIONI CORTE

ALTRI DERIVATI:

OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:

CONNESSE CON ATTIVITÀ FINANZIARIE:

18 POSIZIONI LUNGHE

22 POSIZIONI CORTE

CONNESSE CON PASSIVITÀ FINANZIARIE:

26 POSIZIONI LUNGHE

30 POSIZIONI CORTE

ALTRE OPZIONI:

Nelle presenti sottovoci figurano anche i derivati negoziati con terzi che replicano contratti derivati interni di copertura di posizioni del portafoglio bancario.

34 POSIZIONI LUNGHE

38 POSIZIONI CORTE

Voce: **58430**

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

È richiesta la classificazione per "valuta" e "tipo tasso".

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati passivi (cfr. voce 58445) e i pronti contro termine passivi (cfr. voce 58440).

02 VERSO BANCHE

VERSO CLIENTELA:

08 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

12 ALTRE PASSIVITÀ

Voce: **58435**

PORTAFOGLIO BANCARIO: PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

È richiesta la classificazione per "valuta" e "tipo tasso".

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati passivi (cfr. voce 58445) e i pronti contro termine passivi (cfr. voce 58440).

DEBITI VERSO BANCHE:

02 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI DEBITI:

04 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

06 ALTRI

DEBITI VERSO CLIENTELA:

08 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA:

09 DEPOSITI A RISPARMIO LIBERI:

ALTRI DEBITI:

10 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

13 ALTRI

TITOLI DI DEBITO:

14 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

16 ALTRI

ALTRE PASSIVITÀ:

18 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

20 ALTRE

Voce: **58440**

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

È richiesta la classificazione per "valuta" e "tipo tasso".

Formano oggetto di segnalazione i pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine da parte della banca nonché quelli che prevedono per il cessionario la facoltà di rivendita a termine e che non superano il test di *derecognition* dell'IFRS 9.

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

04 CON BANCHE

06 CON CLIENTELA

PORTAFOGLIO BANCARIO:

16 CON BANCHE

18 CON CLIENTELA

Voce: **58445**

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI PASSIVI

È richiesta la classificazione per "valuta" e "tipo tasso".

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE:

05 ADDITIONAL TIER 1

07 TIER 2

08 ALTRI

Voce: **58460**

DEPOSITI E FINANZIAMENTI

È richiesta la classificazione per "valuta" e "tipo tasso".

DA RICEVERE DA:

BANCHE:

01 POSIZIONI LUNGHE

03 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA:

05 POSIZIONI LUNGHE

07 POSIZIONI CORTE

Voce: **58465**

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI A

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

BANCHE:

02 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA:

10 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

Voce: **58346**

ESPOSIZIONI CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI PROPRIE ATTIVITÀ

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le esposizioni connesse con operazioni di cartolarizzazioni proprie che non hanno superato il test di "*derecognition*" previsto dall'IFRS 9.

Si distingue tra esposizioni senior, mezzanine e junior (variabile "tipologia esposizione"). È altresì richiesta la classificazione per "valuta".

ESPOSIZIONI PER CASSA:

02 TITOLI DI DEBITO

06 ALTRE ATTIVITÀ

IMPEGNI IRREVOCABILI AD EROGARE FONDI:

10 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

CONTRATTI DERIVATI:

18 POSIZIONI LUNGHE

22 POSIZIONI CORTE

PARTE QUINTA - DERIVATI

I dati contenuti nella presente parte si riferiscono all'intera azienda e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58470**

DERIVATI DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli e derivati".

È prevista la classificazione per tipologia di sottostante (variabile "sottostante"), "valuta", "settore di attività economica", "Stato di controparte", "indicatore di quotazione IAS", "natura contratto derivato", "tipologia derivato" e "accordo di compensazione". Ad eccezione delle sottovoci 20, 26, 28, 36 e 38 è altresì prevista la classificazione per tipologia di derivato (variabile "raggruppamento derivati").

I derivati su tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come "posizioni lunghe" ("acquisti") o come "posizioni corte" ("vendite") a seconda che comportino per la banca segnalante l'acquisto o la vendita del tasso fisso. I *basis swap* vanno convenzionalmente indicati nelle "posizioni lunghe".

I derivati su indici azionari sono classificati convenzionalmente come "posizioni lunghe" ("acquisti") o come "posizioni corte" ("vendite") a seconda che comportino per la banca segnalante l'acquisto o la vendita dell'indice contrattualmente predeterminato.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

Relativamente ai derivati creditizi, le variabili di classificazione relative all'"acquisto di protezione" (vendita del rischio) sono riferite al "protection seller", quelle relative alla "vendita di protezione" (acquisto del rischio) sono riferite al "protection buyer".

Nella presente voce non vanno inclusi i derivati interni.

DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI:

VALORE NOZIONALE:

02 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

08 POSITIVO

10 NEGATIVO

DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI:

VALORE NOZIONALE:

12 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

16 POSITIVO

18 NEGATIVO

DERIVATI FINANZIARI STRUTTURATI:

NON OGGETTO DI SCOMPOSIZIONE:

20 VALORE NOZIONALE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

26 POSITIVO

28 NEGATIVO

OGGETTO DI SCOMPOSIZIONE:

VALORE NOZIONALE:

32 POSIZIONI LUNGHE

34 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

36 POSITIVO

38 NEGATIVO

DERIVATI CREDITIZI:

VALORE NOZIONALE:

42 ACQUISTI DI PROTEZIONE

44 VENDITE DI PROTEZIONE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

46 POSITIVO

48 NEGATIVO

Voce: **58475**

DERIVATI DI COPERTURA

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

Per i criteri di compilazione di tale voce cfr. quanto previsto per la voce 58470.

DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI:

VALORE NOZIONALE:

02 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

08 POSITIVO

10 NEGATIVO

DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI:

VALORE NOZIONALE:

12 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

16 POSITIVO

18 NEGATIVO

DERIVATI FINANZIARI STRUTTURATI:

OGGETTO DI SCOMPOSIZIONE:

VALORE NOZIONALE:

32 POSIZIONI LUNGHE

34 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

36 POSITIVO

38 NEGATIVO

DERIVATI CREDITIZI:

VALORE NOZIONALE:

42 ACQUISTI DI PROTEZIONE

44 VENDITE DI PROTEZIONE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

46 POSITIVO

48 NEGATIVO

Voce: **58480**

ALTRI DERIVATI

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

Per i criteri di compilazione di tale voce cfr. quanto previsto per la voce 58470.

DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI:

VALORE NOZIONALE:

02 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

08 POSITIVO

10 NEGATIVO

DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI:

VALORE NOZIONALE:

12 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

16 POSITIVO

18 NEGATIVO

DERIVATI FINANZIARI STRUTTURATI:

OGGETTO DI SCOMPOSIZIONE:

VALORE NOZIONALE:

32 POSIZIONI LUNGHE

34 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

36 POSITIVO

38 NEGATIVO

DERIVATI CREDITIZI:

VALORE NOZIONALE:

42 ACQUISTI DI PROTEZIONE

44 VENDITE DI PROTEZIONE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

46 POSITIVO

48 NEGATIVO

Voce: **58485**

DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - FAIR VALUE AL NETTO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli e derivati".

È prevista la classificazione per "settore di attività economica" e "Stato di controparte".

02 POSITIVO

04 NEGATIVO

PARTE SESTA - PARTITE VIAGGIANTI E SOSPESE

I dati della presente parte si riferiscono alle sole unità operanti in Italia e hanno periodicità trimestrale.

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Partite viaggianti fra filiali operanti in Italia e altre partite sospese".

Voce: **58490**

CLASSIFICAZIONE PER AGGREGATI PATRIMONIALI DI DESTINAZIONE FINALE (CONTI DELL'ATTIVO)

RAPPORTI ATTIVI CON BANCHE:

Rapporti attivi, qualunque sia la forma tecnica, escluse le operazioni di sconto (cfr. voce 58005.14).

12 PARTITE ATTIVE

14 PARTITE PASSIVE

TITOLI:

22 PARTITE ATTIVE

24 PARTITE PASSIVE

FINANZIAMENTI A CLIENTELA:

Finanziamenti a clientela, qualunque sia la forma tecnica, escluse sia le operazioni di sconto (cfr. voce 58005.42), sia le partite in sofferenza (cfr. voce 58007).

32 PARTITE ATTIVE

34 PARTITE PASSIVE

ALTRE VOCI DELL'ATTIVO:

92 PARTITE ATTIVE

94 PARTITE PASSIVE

Voce: **58495**

CLASSIFICAZIONE PER AGGREGATI PATRIMONIALI DI DESTINAZIONE FINALE (CONTI DEL PASSIVO)

RAPPORTI PASSIVI CON BANCHE:

Rapporti passivi qualunque sia la forma tecnica.

02 PARTITE ATTIVE

04 PARTITE PASSIVE

DEPOSITI E C/C PASSIVI CON CLIENTELA:

12 PARTITE ATTIVE

14 PARTITE PASSIVE

ALTRE VOCI DEL PASSIVO:

92 PARTITE ATTIVE

94 PARTITE PASSIVE

Voce: **58500**

PARTITE VIAGGIANTI E SOSPESE NON RIPARTITE

02 ATTIVE

04 PASSIVE

Sottosezione:

2 – SERVIZI DI INVESTIMENTO

I dati riferiti alla presente sottosezione si riferiscono all'intera azienda.

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Servizi di investimento".

Voce: **41400**

ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

I contratti derivati su tassi d'interesse o su indici azionari (diversi dalle opzioni) sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda che comportino per la banca segnalante l'acquisto o la vendita del tasso fisso o dell'indice contrattualmente predeterminato. Gli "*interest rate swaps*" che prevedono lo scambio di due tassi indicizzati vanno, convenzionalmente, segnalati come acquisti. I "*domestic currency swaps*" sono classificati, convenzionalmente, come "acquisti" se la banca riceve (paga) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente; viceversa come "vendite" se la banca paga (riceve) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente. I contratti derivati che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

IN QUALITÀ DI MARKET MAKER:

È richiesta la classificazione per "rapporti con emittente". Per le sottovoci 05 e 09 è inoltre richiesta la classificazione per "codice ISIN". Per le sottovoci 07 e 11 è altresì richiesta la ripartizione per "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore quotazione", "mercato di negoziazione", e "categoria emittente".

ACQUISTI

05 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

07 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

VENDITE

09 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

11 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

IN CONTROPARTITA DI ORDINI:

È richiesta la classificazione per "rapporti con emittente", "clientela MIFID", "servizio consulenza" e "servizio in contropartita". Per le sottovoci 13 e 17 è inoltre richiesta la classificazione per "codice ISIN". Per le sottovoci 15 e 19 è altresì richiesta la ripartizione per "indicatore quotazione", "raggruppamento titoli/derivati", "categoria emittente" e "mercato di negoziazione".

ACQUISTI

Formano oggetto di segnalazione gli acquisti operati dalla banca segnalante in contropartita di ordini di vendita ricevuti dalla clientela. In tal caso, per la sottovoce 15, l'attributo informativo "Mercato di negoziazione" va segnalato, a seconda dei casi, con il valore 226 "Internalizzazione sistematica" oppure 227 "Altro".

13 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

15 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

VENDITE

Formano oggetto di segnalazione le vendite operate dalla banca segnalante in contropartita di ordini di acquisto ricevuti dalla clientela. In tal caso, per la sottovoce 19, l'attributo informativo "Mercato di negoziazione" va segnalato, a seconda dei casi, con il valore 226 "Internalizzazione sistematica" oppure 227 "Altro".

17 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

19 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

È richiesta la classificazione per "rapporti con emittente". Per la sottovoce 21 è inoltre richiesta la classificazione per "codice ISIN". Per la sottovoce 22 è altresì richiesta la ripartizione per "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore quotazione", "mercato di negoziazione" e "categoria emittente".

21 TITOLI

22 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

24 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41401**

ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO TERZI

I contratti derivati su tassi d'interesse o su indici azionari (diversi dalle opzioni) sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda che comportino per il cliente l'acquisto o la vendita del tasso fisso o dell'indice contrattualmente predeterminato. Gli "*interest rate swaps*" che prevedono lo scambio di due tassi indicizzati vanno, convenzionalmente, segnalati come acquisti. I "*domestic currency swaps*" sono classificati, convenzionalmente, come "acquisti" se il cliente riceve (paga) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente; viceversa come "vendite" se il cliente paga (riceve) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente. I contratti derivati che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo, convenzionalmente, riferimento alla valuta da acquistare.

Le banche segnalanti appartenenti a un gruppo bancario segnalano nella presente voce anche gli ordini ricevuti da altra entità del gruppo riferiti ad operazioni di acquisto o di vendita disposte dalla clientela di tale ultima entità. In tal caso, ai fini dell'attributo informativo "clientela Mifid" va utilizzato il codice "520" (controparti qualificate) per identificare l'entità da cui hanno ricevuto l'ordine.

È richiesta la classificazione per "rapporti con emittente", "clientela MIFID" e "servizio consulenza".

Per le sottovoci 09, 13 e 17 è inoltre richiesta la classificazione per "codici ISIN". Per le sottovoci 11, 15 e 19 è altresì prevista la ripartizione per "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore quotazione", "mercato di negoziazione" e "categoria emittente".

ACQUISTI:

09 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

11 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

VENDITE:

13 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

15 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

NUMERO DI OPERAZIONI NEL PERIODO:

17 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

19 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

24 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41402**

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

I contratti derivati su tassi d'interesse o su indici azionari (diversi dalle opzioni) sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda che comportino per il cliente l'acquisto o la vendita del tasso fisso o dell'indice contrattualmente predeterminato. Gli "*interest rate swaps*" che prevedono lo scambio di due tassi indicizzati vanno, convenzionalmente, segnalati come acquisti. I "*domestic currency swaps*" sono classificati, convenzionalmente, come "acquisti" se il cliente riceve (paga) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente; viceversa come "vendite" se il cliente paga (riceve) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente. I contratti derivati che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo, convenzionalmente, riferimento alla valuta da acquistare.

È richiesta la classificazione per "tipo gestione" distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero (variabile: "Stato unità segnalante").

GESTIONI PROPRIE (CON O SENZA DELEGA A TERZI):

ACQUISTI

È richiesta inoltre la classificazione per "clientela MIFID", e "rapporti con emittente".

Limitatamente alla sottovoce 01 viene altresì richiesta la ripartizione per "codice ISIN". Per la sottovoce 03 è inoltre richiesta la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente", "raggruppamento titoli/derivati"

01 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

03 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

VENDITE

È richiesta inoltre la classificazione per "clientela MIFID", e "rapporti con emittente".

Limitatamente alla sottovoce 09 viene altresì richiesta la ripartizione per "codice ISIN". Per la sottovoce 11 è inoltre richiesta la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente", "raggruppamento titoli/derivati"

09 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

11 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

10 PATRIMONIO GESTITO

È richiesta inoltre la classificazione per "rapporti con emittente", "clientela MIFID" e per "sostenibilità".

12 RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per "provincia di controparte" e "clientela MIFID".

14 RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per "provincia di controparte" e "clientela MIFID".

16 NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Numero dei contratti di gestione patrimoniali in essere alla data di riferimento della segnalazione.

È richiesta inoltre la classificazione per "clientela MIFID".

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

È altresì richiesta la ripartizione per "rapporti con emittente".

34 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN" e "clientela MIFID".

35 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente", "raggruppamento titoli/derivati", e "clientela MIFID".

La segnalazione può assumere valore negativo.

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA – VALORE NOMINALE:

36 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN" e "clientela MIFID".

37 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente", "raggruppamento titoli/derivati" e "clientela MIFID".

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR – QUANTITÀ:

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

39 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN" e "clientela MIFID".

45 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente", "raggruppamento titoli/derivati" e "clientela MIFID".

LIQUIDITÀ:

È richiesta inoltre la classificazione per "clientela MIFID".

33 INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE

27 ALTRO

25 NUMERO DI CLIENTI

È richiesta la classificazione per "classe di importo cliente".

29 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

GESTIONI DELEGATE DA TERZI:

Per le sottovoci relative alle gestioni delegate da terzi è prevista la classificazione per soggetto delegante (variabile: "delegante/delegato").

ACQUISTI

È richiesta inoltre la classificazione per "rapporti con emittente".

Limitatamente alla sottovoce 47 viene altresì richiesta la ripartizione per "codice ISIN". Per la sottovoce 48 è inoltre richiesta la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente", "raggruppamento titoli/derivati"

47 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

48 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

VENDITE

È richiesta inoltre la classificazione per "rapporti con emittente".

Limitatamente alla sottovoce 49 viene altresì richiesta la ripartizione per "codice ISIN". Per la sottovoce 51 è inoltre richiesta la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente", "raggruppamento titoli/derivati"

49 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

51 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

42 PATRIMONIO GESTITO

È richiesta inoltre la classificazione per "clientela MIFID" e "sostenibilità".

44 RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per "provincia di controparte".

46 RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per "provincia di controparte".

56 NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Forma oggetto di segnalazione il numero dei rapporti ricevuti in gestione, in essere alla data di riferimento della segnalazione, e non il numero dei soggetti che conferisce la delega.

È richiesta inoltre la classificazione per "clientela MIFID".

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

59 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN" e "clientela MIFID".

67 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente", "raggruppamento titoli/derivati", "rapporti con emittente" e "clientela MIFID".

La segnalazione può assumere valore negativo.

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA – VALORE NOMINALE:

69 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN" e "clientela MIFID".

71 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente", "raggruppamento titoli/derivati", "rapporti con emittente" e "clientela MIFID".

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR – QUANTITÀ:

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

73 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN" e "clientela MIFID".

75 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente", "raggruppamento titoli/derivati", "rapporti con emittente" e "clientela MIFID".

LIQUIDITÀ:

65 INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE

70 ALTRO

74 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41403**

ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO CON GARANZIA

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile: "Stato unità segnalante"), per "provincia di controparte", per "clientela MIFID" e per "servizio consulenza".

Formano oggetto di rilevazione anche i *covered warrant* e i *certificates* collocati.

PER CONTO DI SOCIETÀ DEL GRUPPO:

Formano oggetto di rilevazione anche le quote di OICR emesse da fondi comuni gestiti da società di gestione appartenenti al medesimo gruppo dell'intermediario segnalante. Nell'ambito del gruppo della banca segnalante, ai fini della presente voce, vanno convenzionalmente ricomprese anche tutte le società di gestione e SICAV, italiane ed estere, non appartenenti al gruppo bancario dell'intermediario segnalante ma che sono "consorelle" di quest'ultimo ([1]).

09 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN COLLOCATI

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN",.

11 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN COLLOCATI

È richiesta inoltre la classificazione per "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore quotazione" e "categoria emittente".

PER CONTO DI ALTRE SOCIETÀ:

13 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN COLLOCATI

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN".

15 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN COLLOCATI

È richiesta inoltre la classificazione per "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore quotazione" e "categoria emittente".

28 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

[1] Si ipotizzino, a titolo di esempio, le seguenti fattispecie: a) l'intermediario segnalante è controllato da un soggetto estero che a sua volta controlla una società di gestione estera X; in tal caso, tra le operazioni di collocamento "per conto di società del gruppo", formano oggetto di segnalazione anche le quote di OICR emesse dalla società di gestione X collocate dall'intermediario segnalante; b) l'intermediario segnalante fa parte di un conglomerato che include anche società di assicurazione che controllano la SGR italiana Z e la società di gestione estera Y. In tal caso, tra le operazioni oggetto di collocamento "per conto di società del gruppo" vanno segnalate anche le quote di OICR emesse dalla SGR Z e dalla società di gestione Y collocate dall'intermediario segnalante.

Voce: **41404**

ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile: "Stato unità segnalante"), per "provincia di controparte", per "clientela MIFID" e per "servizio consulenza".

Formano oggetto di rilevazione anche i *covered warrant* e i *certificates* collocati.

PER CONTO DI SOCIETÀ DEL GRUPPO:

Formano oggetto di rilevazione anche le quote di OICR emesse da fondi comuni gestiti da società di gestione appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante (cfr. voce 41403).

Nelle sottovoci 09 e 11 vanno segnalati, convenzionalmente, anche i titoli di propria emissione, distribuiti dalla banca segnalante.

09 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN COLLOCATI

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN".

11 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN COLLOCATI

È richiesta inoltre la classificazione per "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore quotazione" e "categoria emittente".

PER CONTO DI ALTRE SOCIETÀ:

13 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN COLLOCATI

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN".

15 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN COLLOCATI

È richiesta inoltre la classificazione per "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore quotazione" e "categoria emittente".

24 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41422**

RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA

Nella presente voce vanno segnalati i valori di mercato dei prodotti finanziari, precedentemente collocati con o senza garanzia, di cui è stato richiesto il rimborso nel periodo di riferimento della segnalazione, o rimborsati perché giunti a naturale scadenza o rimborsati anticipatamente.

È richiesta la ripartizione per "rapporti con emittente".

01 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN".

03 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "raggruppamento titoli/derivati".

Voce: **41405**

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI DELEGATE A TERZI

È richiesta la classificazione per "tipo gestione" e soggetto delegato (variabile: "delegante/delegato") distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero (variabile: "Stato unità segnalante").

La presente voce costituisce un dettaglio delle corrispondenti sottovoci riferite alle gestioni proprie della voce 41402 .

ACQUISTI

Limitatamente alla sottovoce 01 viene altresì richiesta la ripartizione per "codice ISIN". Per la sottovoce 03 è richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli/derivati".

01 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

03 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

VENDITE

Limitatamente alla sottovoce 09 viene altresì richiesta la ripartizione per "codice ISIN". Per la sottovoce 11 è richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli/derivati".

09 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

11 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

10 PATRIMONIO GESTITO

È richiesta inoltre la classificazione per "sostenibilità".

12 RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per "provincia di controparte".

14 RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per "provincia di controparte".

16 NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Forma oggetto di segnalazione il numero dei rapporti gestiti affidati a terzi, in essere alla data di riferimento della segnalazione, e non il numero dei contratti stipulati con gli enti cui è stata conferita la delega.

È richiesta inoltre la classificazione per "clientela MIFID".

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

34 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN" e "clientela MIFID".

35 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente", "raggruppamento titoli/derivati", "rapporti con emittente" e "clientela MIFID".

La segnalazione può assumere valore negativo.

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA– VALORE NOMINALE

36 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN" e "clientela MIFID".

37 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente", "raggruppamento titoli/derivati", "rapporti con emittente" e "clientela MIFID".

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR – QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

39 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "codice ISIN" e "clientela MIFID".

45 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente", "raggruppamento titoli/derivati", "rapporti con emittente" e "clientela MIFID".

LIQUIDITÀ:

25 INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE

27 ALTRO

29 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41408**

NUMERO DEI CONSULENTI FINANZIARI DIPENDENTI

Numero dei consulenti finanziari dipendenti della banca segnalante.

Voce: **41409**

NUMERO DEI CONSULENTI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI

Numero dei consulenti finanziari non dipendenti della banca segnalante.

Voce: **41410**

ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Figurano nella presente voce anche gli ordini ricevuti dalla clientela e trasmessi per l'esecuzione a una società appartenente al medesimo gruppo della banca segnalante da rilevare nelle sottovoci 01, 05, 07, 13 e 14.

NUMERO OPERAZIONI INTERMEDIATE NEL PERIODO CON:

Numero totale degli ordini relativi a compravendite eseguite da intermediari diversi dalla banca segnalante nel mese di riferimento della segnalazione.

È richiesta la classificazione per "clientela MIFID", "raggruppamento titoli/derivati" e "servizio consulenza".

01 SOCIETÀ DEL GRUPPO

03 ALTRI INTERMEDIARI

CONTROVALORE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL PERIODO PER IL TRAMITE DI:

Controvalore degli ordini relativi ad acquisti di titoli di debito, di titoli di capitale e di contratti derivati eseguiti da intermediari diversi dalla banca segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione.

Qualora la banca segnalante non sia a conoscenza del prezzo di contratto, le operazioni oggetto dell'ordine vanno valorizzate al prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti.

È richiesta la classificazione per "rapporti con emittente", "clientela MIFID" e "servizio consulenza".

Limitatamente alle sottovoci 05, 09 è inoltre richiesta la classificazione per "codice ISIN". Per le sottovoci 07 e 11 e altresì prevista la ripartizione per "raggruppamento titoli/derivati".

SOCIETÀ DEL GRUPPO

05 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

07 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

ALTRI INTERMEDIARI

09 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

11 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

CONTROVALORE OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO PER IL TRAMITE DI:

Controvalore degli ordini relativi a vendite di titoli di debito, titoli di capitale e di contratti derivati eseguite da intermediari diversi dalla banca segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione.

Qualora la banca segnalante non sia a conoscenza del prezzo di contratto, le operazioni oggetto dell'ordine vanno valorizzate al prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti.

È richiesta la classificazione per "rapporti con emittente", "clientela MIFID" e "servizio consulenza".

Limitatamente alle sottovoci 13, 15 è inoltre richiesta la classificazione per "codice ISIN". Per le sottovoci 14 e 17 e altresì prevista la ripartizione per "raggruppamento titoli/derivati".

SOCIETÀ DEL GRUPPO

13 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

14 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

ALTRI INTERMEDIARI

15 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

17 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

16 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41414**

ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

02 NUMERO CONTRATTI IN ESSERE

Nella presente sottovoce va indicato il numero di contratti per consulenza in materia di investimenti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

È prevista la ripartizione tra "consulenza su base indipendente" e "consulenza non su base indipendente" (variabile "Servizio consulenza"), per "classi di importo cliente" e "clientela MIFID".

10 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41416**

ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI STRUTTURA FINANZIARIA

02 NUMERO CONTRATTI IN ESSERE

Nella presente sottovoce va indicato il numero di contratti per consulenza in materia di struttura finanziaria in essere alla data di riferimento della segnalazione.

10 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41432**

NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA CONSULENTI FINANZIARI DIPENDENTI

Formano oggetto di rilevazione i clienti che abbiano effettuato almeno una operazione nel periodo di riferimento. Nel caso in cui un medesimo cliente abbia effettuato nel mese operazioni relative a diversi servizi di investimento, lo stesso va rilevato una sola volta.

Voce: **41434**

NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA CONSULENTI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI

Formano oggetto di rilevazione i clienti che abbiano effettuato almeno una operazione nel periodo di riferimento. Nel caso in cui un medesimo cliente abbia effettuato nel mese operazioni relative a diversi servizi di investimento, lo stesso va rilevato una sola volta.

Voce: **41418**

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO

02 VOLUMI SCAMBIATI

10 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41423**

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE

02 VOLUMI SCAMBIATI

10 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41419**

STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA

STRUMENTI FINANZIARI IN DEPOSITO

Cfr. "Avvertenze generali", paragrafo "Titoli di terzi ricevuti in deposito".

Formano oggetto di rilevazione gli strumenti finanziari a custodia o in amministrazione della clientela acquisiti nell'ambito della prestazione di uno o più servizi di investimento da parte della banca (ad esempio, attività di collocamento).

Non formano oggetto di rilevazione gli strumenti finanziari della clientela segnalati nella voce 41402 "Attività di gestione di portafogli".

È richiesta la classificazione per "codice ISIN", "rapporti con emittente", "clientela MIFID" e "servizio consulenza", distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero (variabile: "Stato unità segnalante"). In particolare, l'attributo informativo "servizio consulenza" va segnalato anche nel caso di strumenti finanziari detenuti dalla clientela per i quali la banca segnalante non ha prestato al cliente alcun servizio di consulenza utilizzando il valore "3".

Con riferimento all'attributo informativo "rapporti con emittente":

- gli strumenti finanziari emessi dall'ente segnalante vanno segnalati, convenzionalmente, con il codice "01 – Società o ente controllante";
- le quote di OICR emesse da soggetti appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante vanno segnalati con il codice "05 – Altro soggetto appartenente al gruppo".

02 DI DEBITO: VALORE NOMINALE

Cfr. sottovoce 58140.02

Nella presente sottovoce vanno indicati anche i *covered warrant* e i *certificates* detenuti dalla clientela segnalati fra i titoli obbligazionari nella sottovoce 58140.02.

06 DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'

Cfr. sottovoce 58145.02

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Nella presente sottovoce vanno, convenzionalmente, indicati anche i *covered warrant* e i *certificates* detenuti dalla clientela diversi da quelli segnalati fra i titoli obbligazionari nella sottovoce 58140.02.

10 DI DEBITO, DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: FAIR VALUE

Cfr. sottovoce 58307.02

Formano oggetto di segnalazione nella presente sottovoce anche gli strumenti finanziari per i quali non è disponibile una quotazione di mercato; per la determinazione del *fair value* si adottano i metodi di valutazione utilizzati internamente dalla banca segnalante.

Nella presente sottovoce vanno, convenzionalmente, indicati anche i *covered warrant* e i *certificates* detenuti dalla clientela.

DERIVATI PRIVI DI CODICE ISIN

Formano oggetto di rilevazione i derivati privi di codice ISIN che, in relazione allo svolgimento di un servizio di investimento (ad esempio, attività di negoziazione per conto proprio), sono stipulati con la clientela ovvero da questa depositati presso la banca segnalante sulla base di un contratto di deposito. Sono esclusi i derivati inclusi nell'ambito delle gestioni di portafogli (cfr. voce 41402). I derivati provvisti di codice ISIN andranno convenzionalmente segnalati nelle precedenti sottovoci.

È richiesta la classificazione per "raggruppamenti titoli/derivati", "rapporti con emittente", "categoria emittente", "indicatore quotazione", "clientela MIFID" e "servizio consulenza", distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero (variabile: "Stato unità segnalante").

14 VALORE NOZIONALE

18 FAIR VALUE

22 NUMERO CLIENTI

È richiesta la classificazione per "clientela MIFID" e la distinzione in base al valore patrimonio del cliente detenuto presso la banca, ivi inclusa la liquidità (variabile "classi di importo cliente").

24 NUMERO CONTRATTI

Formano oggetto di segnalazione nella presente sottovoce il numero dei contratti, in essere a fine periodo, relativi ai servizi di investimento ad eccezione di quelli relativi alle gestioni patrimoniali già segnalati nelle sottovoci 41402.16 e 56.

È richiesta la classificazione per "clientela MIFID".

Voce: **41435**

FINANZIAMENTI CONCESSI AGLI INVESTITORI

Figurano nella presente voce l'importo totale dei finanziamenti concessi agli investitori esclusivamente finalizzati ad effettuare transazioni su strumenti finanziari nelle quali interviene la banca segnalante e il numero dei rapporti interessati da tale operatività in essere alla data di riferimento della segnalazione.

È richiesta la classificazione per "clientela MIFID". Limitatamente alla sottovoce 02 è richiesta la ripartizione per "classi di importo cliente".

02 TOTALE FINANZIAMENTI

06 NUMERO DEI RAPPORTI

Voce: **41437**

DEPOSITI STRUTTURATI

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce l'ammontare dei depositi strutturati di cui all'art. 1, comma 6-decies del TUF e il numero dei rapporti di deposito in essere alla data di riferimento della segnalazione.

È richiesta la classificazione per "clientela MIFID".

02 TOTALE DEPOSITI

06 NUMERO DEI RAPPORTI

Sottosezione:

3 – SERVIZI DI PAGAMENTO

Le informazioni si riferiscono alle sole unità operanti in Italia.

Voce: **58520**

MOVIMENTI E NUMERO DEGLI ASSEGNI CIRCOLARI E MOVIMENTI DEGLI ASSEGNI BANCARI INTERNI

Tra gli assegni circolari sono compresi quelli emessi da propri corrispondenti cui è stato conferito il mandato per l'emissione di tali titoli.

Per assegni bancari interni si intendono quelli tratti tra diversi stabilimenti dell'azienda dichiarante.

Gli assegni postali vidimati sono assimilati agli assegni circolari.

Limitatamente alle voci 58520.02 e 58520.12 è prevista la ripartizione per "settore di attività economica", "Stato di controparte" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Per "settore di attività economica" si fa riferimento al settore del cliente dell'azienda segnalante che richiede l'emissione dell'assegno per "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento alla provincia dello sportello che emette il titolo.

MOVIMENTI ASSEGNI CIRCOLARI:

02 EMISSIONI

Importo complessivo degli assegni circolari della banca segnalante emessi dalla stessa nel corso del trimestre, nonché ammontare degli accrediti ricevuti nel corso del trimestre da propri corrispondenti a seguito della emissione di assegni circolari della banca segnalante.

06 ESTINZIONI

NUMERO ASSEGNI CIRCOLARI:

10 SITUAZIONE ALLA FINE DEL TRIMESTRE PRECEDENTE

12 EMESSI

Numero degli assegni circolari dell'azienda dichiarante emessi dalla stessa nel corso del trimestre, nonché numero di quelli emessi da corrispondenti e relativi agli accrediti ricevuti dall'azienda dichiarante nel corso del trimestre.

16 ESTINTI

20 SITUAZIONI ALLA FINE DEL TRIMESTRE IN CORSO

MOVIMENTI ASSEGNI BANCARI INTERNI:

22 EMISSIONI

24 ESTINZIONI

Voce: **58525**

ASSEGNI ADDEBITATI IN CONTO PER OPERAZIONI DIVERSE DA APPROVVIGIONAMENTO DI CONTANTE

Per le banche il riferimento è agli assegni bancari, per le Poste spa il riferimento è agli assegni postali "ordinari".

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", "Stato di controparte", e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Per "settore di attività economica" si fa riferimento al settore del cliente dell'azienda segnalante il cui conto viene addebitato e per "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58530**

ASSEGNI SU FONDI A DISPOSIZIONE (O DI TRAENZA)

Per assegni su fondi a disposizione (o di traenza) si intendono quelli che permettono al beneficiario di incassare, mediante sottoscrizione degli assegni stessi (per traenza e per quietanza), i fondi messi a disposizione da un terzo presso la banca.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "Stato di controparte" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Per "settore di attività economica" si fa riferimento al settore del cliente dell'azienda segnalante che mette a disposizione la provvista (soggetto debitore) e per "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento alla provincia dello sportello che emette il titolo.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58532**

ASSEGNI INCASSATI: NUMERO E AMMONTARE

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce tutti gli assegni circolari, bancari e su fondi a disposizione (o di traenza) presentati dal beneficiario degli stessi presso l'ente segnalante per l'incasso. Per le definizioni si rinvia alle voci 58520, 58525 e 58530.

Non sono inclusi gli "assegni bancari interni" di cui alla voce 58520.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "Stato di controparte" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Per il "settore di attività economica" si fa riferimento al settore del cliente beneficiario che incassa l'assegno, per lo "Stato di controparte" si fa riferimento alla banca emittente o dell'emittente mentre per la "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento alla provincia dello sportello presso il quale l'operazione viene effettuata dal cliente.

ASSEGNI CIRCOLARI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

ASSEGNI BANCARI:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

ASSEGNI SU FONDI A DISPOSIZIONE (O DI TRAENZA):

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58535**

ASSEGNI, EFFETTI, ALTRI DOCUMENTI ALL'INCASSO RISULTATI INSOLUTI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Formano oggetto di segnalazione le operazioni non andate a buon fine per incapienza del conto di addebito o, comunque, per mancato pagamento da parte del debitore.

Sono esclusi gli storni e le operazioni non eseguite per motivi tecnici o per contestazioni da parte del debitore.

ASSEGNI:

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione", ovvero la provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

EFFETTI E ALTRI DOCUMENTI CARTACEI:

Quota parte della voce 58570.02 e della voce 58570.12

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione", ovvero la provincia dello sportello presso cui sono stati assunti i titoli per l'incasso.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

RIBA E RICEVUTE SIMILARI:

Quota parte della voce 58570.22 e della voce 58570.32.

Nelle sottovoci 10 e 12 vanno ricomprese le ricevute bancarie elettroniche ed altre disposizioni di incasso presentate mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Per il settore di attività economica si fa riferimento al settore del cliente dell'azienda segnalante, per la "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento alla provincia dello sportello presso cui sono stati assunti i titoli per l'incasso.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

ADDEBITI PREAUTORIZZATI:

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Per il settore di attività economica si fa riferimento al settore del cliente dell'azienda segnalante, per la "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento alla provincia dello sportello presso cui il cliente debitore detiene il conto.

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58550**

BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA

Per bonifico si intende l'ordine impartito da un cliente alla propria banca di mettere una data somma a disposizione di un terzo beneficiario del pagamento.

Nella segnalazione vanno inclusi i giroconti - ossia i trasferimenti di fondi tra conti intestati al medesimo cliente - tra conti aperti presso banche diverse; vanno invece esclusi i giroconti tra i conti aperti all'interno della stessa banca. Non vanno inclusi i pagamenti effettuati tramite i modelli di pagamento unificato F23 e F24 da segnalare nella voce 58552.

Con riguardo agli ordini multipli - ossia disposti da clienti relativi a una pluralità di bonifici (es. per pagamento stipendi) - vanno rilevati i bonifici eseguiti e non gli ordini.

La quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) deve essere segnalata in qualità di banca "passiva" destinataria della disposizione CBI.

Vanno inoltre inclusi (cfr. anche la voce 58577, sottovoci 10 e 12):

- i pagamenti disposti dagli enti pubblici, in genere a fronte di mandati;

- i bonifici permanenti ossia le disposizioni di pagamento ricorrenti, di norma di importo fisso (es. pagamento affitto), che la banca esegue a fronte di un ordine permanente impartito da un proprio cliente;

- i bonifici verso l'estero disposti da propria clientela e trasmessi a banche estere direttamente o tramite altre banche italiane;

- per Poste spa, i postagiro interni, i vaglia postali, gli Eurogiro e i Postagiro.

Vanno invece esclusi:

- gli incassi di enti pubblici, in genere a fronte di reversali, acquisiti allo sportello (per cassa o con addebito in conto corrente) dalle banche che svolgono servizi di tesoreria o di cassa per conto degli enti stessi e che vanno segnalati nella voce 58745 "Movimenti dei conti correnti con clientela ordinaria";

- i trasferimenti di fondi a favore di esercenti commerciali derivanti dall'utilizzo di carte di debito o di credito e quelli a favore di beneficiari di incassi con addebito preautorizzato e di altri incassi conto terzi;

- i bonifici inviati all'estero dalla banca segnalante ma disposti dalla clientela presso altre banche.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "Stato di controparte", per "classe di importo", per "modalità di avvio" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso cui il cliente detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

Limitatamente alle sottovoci 58550.42 e 58550.44 è prevista la ripartizione per "Tipo inizializzazione".

Per il "settore di attività economica" si fa riferimento al settore del cliente della banca segnalante che dispone il bonifico, per lo "Stato di controparte" si fa riferimento alla banca presso cui è acceso il conto del beneficiario.

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

Bonifici disposti dal cliente ordinante mediante l'utilizzo di supporti cartacei (lettera o modulistica di sportello).

02 NUMERO

12 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

Bonifici disposti mediante l'utilizzo di supporti magnetici o A.T.M.

34 NUMERO

36 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

Bonifici disposti mediante collegamenti telematici (diversi da internet) o telefonici (ivi inclusi i messaggi inviati attraverso telefoni tipo SMS).

42 NUMERO

44 AMMONTARE

INTERNET:

Bonifici disposti mediante reti aperte (ivi inclusi i messaggi Extranet o Internet inviati con dispositivi diversi dal PC, quali ad esempio i dispositivi WAP).

50 NUMERO

52 AMMONTARE

Voce: **58552**

MODELLI DI PAGAMENTO UNIFICATO

Vanno ricompresi nella seguente voce i modelli F23 e F24.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Il "settore di attività economica" va riferito al cliente ordinante mentre la "provincia di esecuzione dell'operazione" si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale l'operazione viene effettuata dal cliente. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58555**

BONIFICI RICEVUTI DA PROPRIA CLIENTELA

La presente voce ha periodicità semestrale.

Per la definizione di "bonifico" si veda la voce 58550.

Sono inclusi i bonifici messi a disposizione dei beneficiari e i vaglia postali internazionali.

Con riguardo agli ordini multipli - ossia relativi a una pluralità di bonifici - vanno rilevati i singoli bonifici ricevuti e non gli ordini.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "Stato di controparte", per "classe di importo" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso cui il cliente detiene il conto.

La variabile "Stato di controparte" va riferita alla banca dell'ordinante. Il "settore di attività economica" va riferito al cliente beneficiario.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58560**

OPERAZIONI DI "MONEY TRANSFER"

La presente voce ha periodicità trimestrale e si riferisce alle sole operazioni poste in essere nel trimestre di riferimento.

Operazioni di trasferimento fondi, effettuate in convenzione con intermediari finanziari.

Sono considerate le operazioni di trasferimento fondi effettuate da prestatori di servizi di pagamento italiani autorizzati al servizio di "money transfer", che operano mediante apposite infrastrutture di colloquio.

Resta ferma la possibilità per l'ordinante di fornire la provvista per la successiva esecuzione del servizio di rimessa attingendo i fondi da un conto di pagamento. Parimenti, in alternativa al ritiro dei fondi in contante, il beneficiario può chiederne l'accredito su un conto di pagamento successivamente alla conclusione dell'operazione di rimessa.

Sono comunque escluse dalla segnalazione le operazioni di trasferimento fondi che ai fini della legislazione in materia di servizi di pagamento nell'area unica dei pagamenti in euro si configurino quali servizi di bonifico o addebito diretto.

OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ITALIA

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "Stato di controparte", per "provincia di esecuzione dell'operazione", per "canale distributivo", per "provincia di residenza dell'ordinante/beneficiario" e per "tipologia di provvista" (in contanti/con strumenti diversi dal contante).

IN ENTRATA

La variabile "settore di attività economica" va riferita al beneficiario.

La variabile "Stato di controparte" va riferita all'ordinante.

La "provincia di esecuzione dell'operazione" è quella dello sportello (o punto vendita) presso cui il beneficiario ha ritirato l'importo trasferito.

La variabile "provincia di residenza dell'ordinante/beneficiario" è quella di residenza anagrafica del beneficiario.

10 NUMERO

14 AMMONTARE

IN USCITA

La variabile "settore di attività economica" va riferita all'ordinante.

La variabile "Stato di controparte" va riferita al destinatario dell'importo trasferito.

La "provincia di esecuzione dell'operazione" è quella dello sportello (o del punto vendita) presso cui viene ordinata l'operazione.

La variabile "provincia di residenza dell'ordinante/beneficiario" è quella di residenza anagrafica dell'ordinante.

18 NUMERO

22 AMMONTARE

OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ALTRI PAESI IN CUI OPERA LA BANCA

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "Stato di controparte", per "Stato di esecuzione dell'operazione", per "canale distributivo" e per "tipologia di provvista" (in contanti/con strumenti diversi dal contante).

IN ENTRATA

La variabile "Stato di controparte" va riferita all'ordinante.

La variabile "settore di attività economica" va riferita al beneficiario.

Lo Stato di esecuzione dell'operazione si riferisce a quello della filiale della banca presso cui il beneficiario ha ritirato l'importo trasferito.

26 NUMERO

30 AMMONTARE

IN USCITA

La variabile "Stato di controparte" va riferita al destinatario dell'importo trasferito.

La variabile "settore di attività economica" va riferita all'ordinante.

Lo Stato di esecuzione dell'operazione si riferisce a quello del punto vendita presso cui viene eseguita l'operazione.

34 NUMERO

38 AMMONTARE

Voce: **58565**

ADDEBITI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Gli addebiti eseguiti in serie/blocco devono essere segnalati conteggiando le singole transazioni.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "Stato di controparte", per "classe di importo", per "modalità di avvio" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto addebitato.

Il "settore di attività economica" va riferito al cliente che detiene il conto. Lo "Stato di controparte" fa riferimento alla banca del beneficiario.

A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PRE-AUTORIZZATE:

Addebiti eseguiti su conti di propri clienti a fronte di disposizioni di incasso impartite (alla banca segnalante o ad altra banca) dal beneficiario, sulla base di preautorizzazione rilasciata dal cliente debitore. Vanno inclusi sia gli addebiti preautorizzati effettuati a fronte di disposizioni di incasso conformi a standard definiti in ambito interbancario (es. Rapporti Interbancari Accentrati - R.I.A., Rapporti Interbancari Diretti - R.I.D.) sia quelli eseguiti a fronte di disposizioni non standardizzate.

Vanno anche inclusi gli addebiti originati da disposizioni provenienti dall'estero.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE:

Addebiti eseguiti su conti di propri clienti per il pagamento di cambiali, tratte, ricevute bancarie cartacee, incassi mediante avviso (Mav), ricevute bancarie elettroniche (RiBa) e ricevute similari.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58567**

ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

Accrediti eseguiti su conti a fronte di disposizioni di incasso presentate dalla clientela, sulla base di preautorizzazioni rilasciate dai debitori. Gli accrediti eseguiti in serie/blocco devono essere segnalati conteggiando le singole transazioni.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "classe di importo", per "modalità di avvio" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del debitore mentre la "provincia di esecuzione dell'operazione" si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

È inoltre richiesta la ripartizione tra accrediti con mandato elettronico e accrediti senza mandato elettronico (variabile "Modalità consenso") e per "schema di addebito".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58570**

EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI ASSUNTI E SCADUTI PRESSO L'AZIENDA SEGNALANTE O INVIATI AD ALTRE AZIENDE PER L'INCASSO

Effetti, altri titoli di credito e documenti assunti (per operazioni di sconto, SBF e dopo incasso) da propria clientela che, nel periodo di rilevazione, sono scaduti presso l'azienda segnalante o sono stati da essa inviati ad altre banche, italiane o estere, per l'incasso. Sono esclusi gli effetti diretti, le disposizioni di incasso eseguite mediante addebiti preautorizzati e gli incassi mediante avviso (Mav).

Sono inclusi nella segnalazione gli effetti "a vista".

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "settore di attività economica" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Per lo "Stato di controparte" si fa riferimento alla banca dell'emittente, per il settore di attività economica si fa riferimento al settore del cliente dell'azienda segnalante, per la "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento alla provincia dello sportello presso il quale il cliente ha presentato i titoli per l'incasso.

CAMBIALI, TRATTE E RICEVUTE BANCARIE CARTACEE:

02 NUMERO

12 AMMONTARE

RIBA E RICEVUTE SIMILARI:

Ricevute bancarie elettroniche ed altre disposizioni di incasso presentate mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici.

22 NUMERO

32 AMMONTARE

Voce: **58575**

INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV)

Operazioni standardizzate di incasso mediante avviso presentate dal beneficiario alla banca segnalante e non preventivamente domiciliate presso la stessa o altra banca.

La segnalazione fa carico alla banca presso la quale il beneficiario del pagamento ha presentato gli avvisi di incasso.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "Stato di controparte".

Per il "settore di attività economica" si fa riferimento al settore del cliente della banca segnalante cioè al beneficiario, per la "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento alla provincia dello sportello presso cui il cliente beneficiario detiene il conto, per lo "Stato di controparte" si fa riferimento alla banca del debitore.

02 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58577**

BOLLETTINI DI CONTO

Le banche dovranno segnalare gli incassi effettuati per il tramite di bollettini bancari, (es. "Freccia"), postali; le Poste Spa gli incassi effettuati per il tramite di bollettini di conto corrente.

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione".

Per le sottovoci 14, 16, 22 e 24 la "provincia di esecuzione dell'operazione" si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale l'operazione viene effettuata dal pagatore. Per le sottovoci 18, 20, 26 e 28 la "provincia di esecuzione dell'operazione" si riferisce alla provincia: 1) di installazione dell'apparecchiatura utilizzata per il pagamento, ove presente; 2) di residenza del cliente. Per le sottovoci 26 e 28, nel caso di incassi tramite rete terza, la provincia di esecuzione dell'operazione, ove non conosciuta, andrà valorizzata utilizzando l'opzione "non applicabile".

Limitatamente alle sottovoci da 14 a 28 è inoltre richiesta la classificazione per "tipologia di provvista".

SU MANDATO SOTTOSCRITTO CON ALTRO INTERMEDIARIO

Vanno segnalate le operazioni di incasso per il tramite di bollettini effettuate in esecuzione di un sottostante rapporto di mandato sottoscritto preventivamente dall'ente segnalante con altro intermediario (es. Poste Italiane) anche tramite adesione a una piattaforma che realizza una condizione assimilabile a un accordo.

Non rientrano in questa categoria i pagamenti effettuati mediante addebiti preautorizzati nonché quelli associati agli incassi mediante avviso (m.a.v.) o alle Ri.Ba.

OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLO

Vanno ricomprese le operazioni effettuate presso sportelli (in presenza di un operatore) o assimilati (ad es. Tabaccai).

14 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

16 AMMONTARE

OPERAZIONI NON EFFETTUATE ALLO SPORTELLO

18 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

20 AMMONTARE

SU MANDATO SOTTOSCRITTO CON L'ENTE BENEFICIARIO

È altresì prevista la ripartizione per "settore di attività economica", "Stato di controparte", "tipo incasso" e "tipo mandato".

La variabile "settore di attività economica" va riferita al cliente beneficiario del pagamento.

Vanno segnalate le operazioni di incasso per il tramite di bollettini effettuate in esecuzione di un sottostante rapporto di mandato sottoscritto preventivamente dall'ente segnalante direttamente con l'ente beneficiario del pagamento (c.d. "ente fatturatore"), anche tramite adesione a una piattaforma che realizza una condizione assimilabile a un accordo (es. PagoPA ([1])).

Non rientrano in questa categoria i pagamenti effettuati mediante addebiti preautorizzati nonché quelli associati agli incassi mediante avviso (m.a.v.) o alle Ri.Ba.

OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLO

Vanno ricomprese le operazioni effettuate presso sportelli (in presenza di un operatore) o assimilati (ad es. Tabaccai).

22 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

24 AMMONTARE

OPERAZIONI NON EFFETTUATE ALLO SPORTELLO

26 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

28 AMMONTARE

[1] Nel caso di pagamenti effettuati tramite PagoPA, il settore di attività economica, ove non conosciuto (ad es. il beneficiario non è cliente del soggetto segnalante), andrà valorizzato con l'opzione "non applicabile".

SENZA MANDATO

È altresì prevista la ripartizione per "settore di attività economica" e "Stato di controparte".

La variabile "settore di attività economica" va riferita al cliente beneficiario del pagamento. Nel caso di beneficiari non clienti del segnalante, il settore di attività economica, ove non conosciuto, andrà valorizzato utilizzando l'opzione "non applicabile".

Vanno segnalate le operazioni di incasso per il tramite di bollettini diverse da quelle con mandato; in questo caso l'operazione di pagamento produce gli effetti di un normale bonifico e, pertanto, va segnalata anche nella voce 58550 "bonifici disposti da propria clientela".

10 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

12 AMMONTARE

Voce: **58585**

POINTS OF SALES (P.O.S.) O ALTRI DISPOSITIVI DIVERSI DA ATM: NUMERO APPARECCHIATURE FISICHE

Apparecchiature automatiche di proprietà della banca segnalante, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, collocate presso esercizi commerciali, mediante le quali i soggetti abilitati possono effettuare l'addebito/accredito automatico del proprio conto bancario a fronte del pagamento dei beni o dei servizi acquistati o prelievo di contante e l'accredito/addebito del conto intestato all'esercente tramite una procedura automatizzata gestita, direttamente o per il tramite di altro ente, dalla stessa banca segnalante o dal gruppo di banche offerente il servizio. Nel caso in cui la proprietà sia in capo ad un soggetto non vigilato (es. proprietà dell'esercizio commerciale) la segnalazione è in capo a chi gestisce l'apparecchiatura.

Vanno esclusi i cosiddetti POS virtuali.

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "settore di attività economica", per "tecnologia chip", per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code", "ramo di attività economica" e per "provincia di sportello". "Provincia di sportello" e "localizzazione del dispositivo" si riferiscono rispettivamente alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con la banca segnalante. Nella distinzione per "tecnologia chip", i terminali "Microchip compliant" sono quelli compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

Viene inoltre richiesta la distinzione in base alla presenza della funzione "*contactless*" (variabile "*contactless*") e in base alla tipologia di transazione consentita (variabile "tipo transazione").

La classificazione per settore di attività economica fa riferimento agli esercizi commerciali presso cui sono installati i terminali.

POS

16 CIRCUITO NAZIONALE

Numero dei POS abilitati esclusivamente ai circuiti nazionali.

18 CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE

Vanno segnalati i POS non compresi nella precedente sottovoce 16.

ALTRI DISPOSITIVI

20 CIRCUITO NAZIONALE

22 CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE

Voce: **58587**

POINTS OF SALES (P.O.S.): NUMERO APPARECCHIATURE VIRTUALI

Vanno segnalati nella presente voce i POS diversi da apparecchiature fisiche (ad es. i punti vendita "on line" nell'ambito del commercio elettronico).

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", per la valorizzazione della quale si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Voce: **58586**

POINTS OF SALE (P.O.S.) CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE

Apparecchiature automatiche installate presso esercizi con i quali l'istituto di pagamento segnalante ha stipulato uno specifico contratto di "acquiring". Per la definizione di "acquirer" si vede la voce 58630.

Vanno esclusi i cosiddetti POS virtuali.

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per "provincia di sportello", "settore di attività economica" e per "localizzazione del dispositivo". La distribuzione territoriale ("provincia di sportello" e "localizzazione del dispositivo") va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

La settorizzazione fa riferimento alla distribuzione dei terminali attivi per gruppo di attività economica degli esercizi commerciali presso cui sono installati.

Viene inoltre richiesta la distinzione in base alla presenza della funzione "*contactless*" (variabile "*contactless*") e la ripartizione per tipologia di transazione consentita (variabile "tipo transazione").

CONVENZIONATI ESCLUSIVAMENTE CON L'ENTE SEGNALANTE:

Si intendono tutti i terminali POS presso i quali il soggetto segnalante risulta l'unico "acquirer".

MONOCIRCUITO

02 CIRCUITO CARTE DI DEBITO

06 ALTRO CIRCUITO

MULTICIRCUITO

Vanno comprese le apparecchiature sulle quali è possibile operare su più circuiti con carte di pagamento.

10 CIRCUITI CARTE DI DEBITO

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare esclusivamente con carte di debito.

14 ALTRI CIRCUITI

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare esclusivamente con carte diverse da carte di debito (ad es. carte di credito).

18 CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare con più tipologie di carta di pagamento (es. carte di debito, carte di credito, carte prepagate etc.).

CONVENZIONATI CON PIÙ SOGGETTI:

Si intendono tutti i terminali POS presso i quali il soggetto segnalante non risulta essere l'unico "acquirer".

MONOCIRCUITO

22 CIRCUITO CARTE DI DEBITO

26 ALTRO CIRCUITO

MULTICIRCUITO

Vanno comprese le apparecchiature sulle quali è possibile operare su più circuiti con carte di pagamento.

30 CIRCUITI CARTE DI DEBITO

Cfr. sottovoce 58586.10.

34 ALTRI CIRCUITI

Cfr. sottovoce 58586.14.

38 CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI

Cfr. sottovoce 58586.18.

Voce: **58588**

DISPOSITIVI DIVERSI DA POS E DA ATM CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE

Apparecchiature automatiche diverse da POS e da ATM installate presso esercizi con i quali l'ente segnalante ha stipulato uno specifico contratto di "acquiring". Per la definizione di "acquirer" si vede la voce 58630.

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per "provincia di sportello", "settore di attività economica" e "localizzazione del dispositivo". La distribuzione territoriale ("provincia di sportello" e "localizzazione del dispositivo") va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

La settorizzazione fa riferimento alla distribuzione dei terminali attivi per gruppo di attività economica degli esercizi commerciali presso cui sono installati.

Viene inoltre richiesta la distinzione in base alla presenza della funzione "*contactless*" (variabile "*contactless*") e la ripartizione per tipologia di transazione consentita (variabile "tipo transazione").

Voce: **58590**

AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONE)

Apparecchiature automatiche di pertinenza dell'azienda segnalante, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, abilitate ad operare con il pubblico, che consentono l'effettuazione di operazioni di cassa con il contestuale aggiornamento del saldo dei conti di pertinenza della clientela ed, eventualmente, di altre operazioni bancarie con carattere sia dispositivo (giroconti, bonifici, ecc.) sia informativo (interrogazioni su saldi e movimenti dei conti ecc.). Vanno incluse altresì le macchine a disposizione della clientela che permettono il prelievo di contanti senza la presenza di un operatore (ad esempio i c.d. "Totem").

Le informazioni riportate in questa voce della matrice riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione semestrale).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "provincia di sportello" riferite rispettivamente allo Stato e alla provincia in cui è insediata l'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con la banca segnalante.

Viene inoltre richiesta la distinzione in base alla presenza della funzione "*contactless*" (variabile "*contactless*").

PRESSO SPORTELLI:

A.T.M. collocati presso le dipendenze (sia all'interno sia all'esterno) dell'azienda dichiarante o nelle loro immediate adiacenze.

02 SOLO CASH DISPENSER

A.T.M. che consentono il solo prelievo di contante.

04 MULTIFUNZIONE

A.T.M. che consentono, oltre il prelievo di contante, ulteriori operazioni bancarie di pagamento (versamento di contante, bonifici, pagamento di utenze ecc.).

PRESSO IMPRESE O ENTI:

A.T.M. collocati presso imprese o enti in virtù di una specifica convenzione stipulata fra questi e la banca, la cui operatività sia riservata al personale di tali imprese o enti.

12 SOLO CASH DISPENSER

14 MULTIFUNZIONE

IN LUOGO PUBBLICO:

A.T.M. posti a distanza dagli sportelli bancari, collocati in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico.

22 SOLO CASH DISPENSER

24 MULTIFUNZIONE

Voce: **58595**

AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER CARATTERISTICHE OPERATIVE)

Le informazioni riportate in questa voce della matrice riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per "tecnologia chip" e per "provincia di sportello". Tale ultima si riferisce alla provincia di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con la banca segnalante. Nella distinzione per "tecnologia chip", le apparecchiature "Microchip compliant" sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

02 CIRCUITO NAZIONALE

Numero degli ATM abilitati esclusivamente ai circuiti nazionali.

04 CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE

Vanno segnalati gli ATM non compresi nella precedente sottovoce 02.

Voce: **58605**

SERVIZI DI HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI

Servizi (dispositivi e/o informativi) prestati alla clientela per via telematica. Vanno anche inclusi i servizi interbancari di *corporate banking* e di *cash management* di cui alla voce 58615. Sono invece esclusi i servizi di *phone banking* che vanno segnalati nella voce 58610 "servizi telematici diversi da *home* e *corporate banking*: numero di clienti".

Va specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali la banca segnalante offre servizi della specie tramite collegamenti diretti, reti bancarie o non bancarie e tramite Internet.

Nel caso di un cliente che operi tramite più di una rete, il cliente va riportato in ciascuna delle sottovoci interessate.

Nel caso di servizi interbancari di corporate banking o di cash management che prevedano la distinzione tra banca "proponente" o "attiva" (che assiste il cliente nella realizzazione del collegamento direttamente o tramite una struttura tecnica delegata) e banca "passiva" (che prende in carico le disposizioni pervenute dalla banca "attiva" e/o invia a quest'ultima flussi informativi sullo stato dei conti), la segnalazione va riferita esclusivamente ai clienti per i quali la banca opera come banca "attiva"; non vanno invece considerati i clienti per i quali la banca segnalante opera come banca "passiva".

Nei servizi offerti tramite Internet vanno segnalati i clienti che hanno stipulato con la banca segnalante appositi contratti per l'accesso a servizi informativi e/o dispositivi tramite Internet e che hanno utilizzato il servizio almeno una volta nell'anno.

Nei servizi offerti su altre reti sono compresi i collegamenti attivati attraverso: i) la rete di proprietà della banca segnalante; ii) le reti di proprietà di più banche o di società collegate o controllate da una o più banche; iii) la Rete Nazionale Interbancaria; iv) reti non bancarie "chiuse" di proprietà di società private di servizi telematici a valore aggiunto controllate da operatori non bancari; v) Videotel. Vanno segnalati il numero dei clienti che hanno usato tali servizi almeno una volta nell'anno.

Nella presente voce vanno inclusi anche i servizi offerti tramite app a fronte di contratti di Home e Corporate banking.

Le informazioni riportate in questa voce della matrice riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo dei clienti alla data del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista la ripartizione per "provincia di controparte". Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

Limitatamente alle sottovoci 06, 08, 20 e 22 viene richiesta la ripartizione tra collegamenti effettuati tramite app da dispositivo mobile, tramite web e sia tramite app che tramite web (variabile "tecnologia").

SERVIZI ALLE FAMIGLIE:

TRAMITE INTERNET:

06 CON FUNZIONI INFORMATIVE

08 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

TRAMITE ALTRE RETI:

16 CON FUNZIONI INFORMATIVE

18 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

SERVIZI A ENTI E IMPRESE:

TRAMITE INTERNET:

20 CON FUNZIONI INFORMATIVE

22 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

TRAMITE ALTRE RETI:

26 CON FUNZIONI INFORMATIVE

28 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

Voce: **58610**

SERVIZI "TELEMATICI" DIVERSI DA HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI

Va specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali la banca segnalante offre servizi della specie.

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo degli operatori alla data del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

Nella voce vanno segnalati i clienti che hanno utilizzato il servizio almeno una volta nell'anno.

È prevista la ripartizione per "provincia di controparte". Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

PHONE BANKING:

Nell'ambito del phone banking vanno classificati i servizi attivabili via telefono mediante la mera digitazione di appositi codici e quelli che pur permettendo di interagire con un operatore presuppongono comunque la digitazione di appositi codici necessari per l'identificazione del cliente stesso.

PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE:

02 CON FUNZIONI INFORMATIVE

06 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

PER SERVIZI A ENTI E IMPRESE:

10 CON FUNZIONI INFORMATIVE

14 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

ALTRI:

Ad esempio, servizi telematici offerti dalla banca segnalante ai propri dipendenti mediante terminali utilizzati in ufficio per l'esercizio dell'attività lavorativa.

18 CON FUNZIONI INFORMATIVE

22 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

Voce: **58615**

SERVIZI INTERBANCARI DI CORPORATE BANKING E DI CASH MANAGEMENT: NUMERO DEI CLIENTI

La presente voce ha periodicità annuale.

Vanno indicati i servizi di tipo sia informativo sia dispositivo, offerti nell'ambito di iniziative interbancarie che prevedono la distinzione tra banca "proponente" o "attiva" (che assiste il cliente nella realizzazione del collegamento direttamente o tramite una struttura tecnica delegata) e banca "passiva" (che prende in carico le disposizioni pervenute dalla banca "attiva" e/o invia a quest'ultima flussi informativi sullo stato dei conti).

La segnalazione va riferita esclusivamente ai clienti per i quali la banca opera come banca "attiva" e rappresenta una quota del totale dei servizi offerti a enti e imprese indicati nella voce 58605 - sottovoci da 20 a 28 e nella voce 58610 - sottovoci 10 e 14.

È prevista la ripartizione per "provincia di controparte". Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

Voce: **58620**

CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: NUMERO

La presente voce ha periodicità semestrale.

La voce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di "issuing".

Va indicato il numero delle carte di debito in essere alla data di riferimento della segnalazione rilasciate dalla banca dichiarante, al netto delle carte che alla medesima data risultino per qualsiasi motivo disabilitate. Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M., P.O.S. o altro dispositivo, che determinano, di regola entro il giorno successivo all'effettuazione dell'operazione, l'addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

Vanno anche incluse le c.d. carte "virtuali" ([2]) nei casi in cui generino un nuovo rapporto contrattuale con il titolare ([3]). Pertanto le carte in circolazione emesse su supporto fisico già oggetto di segnalazione e per le quali venga anche previsto un utilizzo in forma smaterializzata, oppure che sono oggetto di smaterializzazione, vanno segnalate una sola volta.

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di debito assolvono ad altre funzioni (di credito, prepagate, di garanzia assegni).

È prevista la ripartizione per "tecnologia chip" e per "provincia controparte". Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale. Nella distinzione per "tecnologia chip", le carte di debito "Microchip compliant" sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

Viene inoltre prevista la ripartizione per "digitalizzazione".

SOLO CIRCUITO NAZIONALE:

Numero delle carte di debito che possono essere utilizzate esclusivamente su circuiti nazionali.

02 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

04 UTILIZZABILI SU ATM, POS O ALTRO DISPOSITIVO

CIRCUITO INTERNAZIONALE:

[2] Per carta "virtuale" si intende una carta di pagamento (credito/debito/moneta elettronica) smaterializzata e digitalizzata su supporti o *devices* quali ad esempio *smartphone* e *tablet*.
[3] Ai fini dell'identificazione di un nuovo rapporto rileva l'attribuzione di un numero univoco (ad es. il PAN) abbinato alla carta. Non formano oggetto di rilevazione i c.d. Token eventualmente abbinati alle carte di pagamento.

Numero delle carte di debito che possono essere utilizzate esclusivamente su circuiti internazionali.

10 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

12 UTILIZZABILI SU ATM, POS O ALTRO DISPOSITIVO

CIRCUITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE:

Vanno segnalate le carte di debito non comprese nelle precedenti sottovoci 02, 04, 10 e 12.

14 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

16 UTILIZZABILI SU ATM POS O ALTRO DISPOSITIVO

Voce: **58622**

CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE MULTIFUNZIONE: NUMERO

La presente voce ha periodicità semestrale e rappresenta un "di cui" della voce 58620.

È prevista la ripartizione per "digitalizzazione".

Vanno ricomprese esclusivamente le carte di debito con funzioni combinate di addebito, contante e moneta elettronica.

Voce: **58625**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)

La voce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di "issuing".

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Non vanno incluse nella presente voce le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente (ad es. i bonifici disposti mediante l'utilizzo di ATM per cui la carta di debito assume funzione esclusivamente identificativa vanno segnalati nelle sottovoci 58550.34 e 36).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "localizzazione del dispositivo" e "settore di attività economica". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento mentre il settore di attività economica è riferito al possessore della carta. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di debito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

Inoltre, limitatamente alle sottovoci 03, 07 10, 13 e da 12 a 19 è richiesta la ripartizione in base al settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile "MCC").

SU ATM DELL'AZIENDA (MODALITÀ NON A DISTANZA):

NUMERO:

01 PRELIEVI

03 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

05 PRELIEVI

07 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU ATM DI ALTRI OPERATORI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

NUMERO:

09 PRELIEVI

10 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

11 PRELIEVI

13 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA (MODALITÀ NON A DISTANZA):

12 NUMERO

14 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

16 NUMERO

18 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PAGAMENTO SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58728.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici da segnalare nelle sottovoci relative a operazioni su POS, ATM o altro dispositivo.

17 NUMERO

19 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH BACK

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 12, 14, 16 e 18.

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:

20 NUMERO

22 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

24 NUMERO

26 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop back (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:

28 NUMERO

30 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

32 NUMERO

34 AMMONTARE

Voce: **58630**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer" ([4]) e pertanto va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "Stato emittente". Per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di debito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE:

Vanno segnalate esclusivamente le operazioni effettuate tramite l'utilizzo di POS o altri dispositivi fisici. È prevista la ripartizione per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE:

PAGAMENTO

03 NUMERO

05 AMMONTARE

[4] Si considera "acquirer" la banca che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di "acquiring"), è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché di norma del trasferimento dei fondi a favore dell'esercente.

PRELIEVO

Non vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO (CASH BACK) GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 02 e 04.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58632**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO SU RETE – MODALITÀ A DISTANZA (LATO ACQUIRING)

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer". Per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili presso esercizi commerciali da segnalare nella voce 58630.

È prevista la ripartizione per "Stato emittente", "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code".

Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Per i pagamenti mobile P2P la localizzazione del dispositivo e la provincia di esecuzione dell'operazione corrispondo rispettivamente allo Stato emittente e alla provincia di residenza del beneficiario.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di debito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58633**

MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE

Per moneta elettronica, si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

Non formano oggetto di segnalazione gli strumenti rilasciati ad esercenti commerciali utilizzabili solo per ricevere pagamenti effettuati dalla clientela e per riversare tali fondi sui propri conti ([5]).

Va segnalato il numero degli strumenti in circolazione alla data di riferimento della segnalazione, con esclusione di quelle bloccate o disabilitate. Tra gli strumenti in circolazione vanno incluse anche le c.d. carte virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620). Vanno ricompresi gli strumenti non ricaricabili e quelli multifunzionali che assolvono altre funzioni (di debito, di credito, di garanzia assegni).

È prevista la classificazione per "digitalizzazione".

Limitatamente alle voci 58633.02, 58633.20 e 58633.22 è prevista la ripartizione per "provincia controparte". Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

PER TIPOLOGIA:

02 NOMINATIVI

04 ANONIMI

PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO:

09 SUPPORTO FISICO (CARTA)

16 NETWORK

Nel network il valore monetario è memorizzato sul server centrale (dotato del relativo software), accessibile dall'utente tramite codice di accesso senza l'impiego di una carta fisica (ad esempio "virtual card" o "scratch card").

18 ALTRO

[5] Gli strumenti in questione si riferiscono a dispositivi emessi a favore di esercenti commerciali al solo fine di consentire loro di ricevere i pagamenti relativi ai beni o servizi offerti. Tali dispositivi non consentono in alcun modo di attivare funzionalità di prelievo di contante o di pagamento.

Vanno inclusi in questa voce gli strumenti di moneta elettronica non considerati nelle precedenti sottovoci 09 e 16 (ad es. valore monetario memorizzato su PC utente, tablet, smartphone, etc.).

PER CARATTERISTICHE TECNICHE:

20 CARTA DI MONETA ELETTRONICA

Vanno indicate le carte emesse dall'ente segnalante e utilizzate dalla clientela come dispositivo di accesso a un valore monetario direttamente memorizzato sulla carta stessa.

22 CONTO DI MONETA ELETTRONICA

Vanno indicati i conti (anche ad accesso con carta) su cui è memorizzata moneta elettronica e in cui il saldo può essere utilizzato dal titolare del conto per effettuare pagamenti e trasferire fondi fra conti.

.

Voce: **58635**

MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING)

Per la definizione di "moneta elettronica" si veda la voce 58633.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni effettuate, in Italia e all'estero, con "moneta elettronica" emessa dall'azienda segnalante.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Non vanno incluse nella presente voce le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "localizzazione del dispositivo".

L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

Per le sottovoci relative alle operazioni di pagamento è prevista l'ulteriore ripartizione per settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile "MCC").

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

02 NUMERO

06 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

07 NUMERO

08 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58738.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili presso esercizi commerciali da segnalare nelle sottovoci relative a operazioni presso esercizi commerciali o presso ATM.

10 NUMERO

14 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO:

PRESSO ATM:

18 NUMERO

22 AMMONTARE

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH BACK:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 02, 06, 10 e 14.

23 NUMERO

25 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:

32 NUMERO

34 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

36 NUMERO

38 AMMONTARE

OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA:

26 NUMERO

30 AMMONTARE

Voce: **58640**

MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di "moneta elettronica" si veda la voce 58633.

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer". Per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, in Italia o all'estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", per "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "Stato emittente".

Per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione", nelle operazioni non a distanza, si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese e alla provincia in cui è situato il punto vendita e si rimanda al Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE

Vanno segnalate esclusivamente le operazioni effettuate tramite l'utilizzo di POS o altri dispositivi fisici. È prevista la ripartizione per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PRESSO ATM

Non vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente.

03 NUMERO

05 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO

PRESSO ATM:

Operazioni di prelevamento di contante effettuate presso ATM gestiti dalla banca segnalante con "strumenti di moneta elettronica" propri e/o emessi da altri soggetti.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO– CASH BACK:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 02 e 04.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario.

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58641**

OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA SU RETE – MODALITÀ A DISTANZA (LATO ACQUIRING)

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer. Per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili presso esercizi commerciali da segnalare nella voce 58640.

È prevista la ripartizione per "Stato emittente", "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code".

Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente, per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione" si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Per i pagamenti mobile P2P la localizzazione del dispositivo e la provincia di esecuzione dell'operazione corrispondo rispettivamente allo Stato emittente e alla provincia di residenza del beneficiario.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58645**

MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE

Per la definizione di "moneta elettronica" si veda la voce 58633.

Numero e ammontare degli strumenti emessi nel periodo di riferimento (prima emissione) e delle successive operazioni di ricarica (operazioni che consentono il trasferimento di un valore elettronico da un emittente di moneta elettronica al titolare della carta con funzione di moneta elettronica).

Tra gli strumenti emessi nel periodo di riferimento vanno considerate anche le c.d. carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "tipo terminale" e per "localizzazione del dispositivo". È altresì richiesta la ripartizione per "Stato di controparte" , limitatamente alle sottovoci da 32 a 42 e per "Stato dell'ordinante" limitatamente alle sottovoci da 20 a 30. L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer").

PRIMA EMISSIONE:

CARTA DI MONETA ELETTRONICA

20 NUMERO

22 AMMONTARE

CONTO DI MONETA ELETTRONICA

AD ACCESSO CON CARTA

24 NUMERO

26 AMMONTARE

ALTRO

28 NUMERO

30 AMMONTARE

SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA:

CARTA DI MONETA ELETTRONICA

32 NUMERO

34 AMMONTARE

CONTO DI MONETA ELETTRONICA

AD ACCESSO CON CARTA

36 NUMERO

38 AMMONTARE

ALTRO

40 NUMERO

42 AMMONTARE

Voce: **58650**

MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Per la definizione di "moneta elettronica" si veda la voce 58633.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero degli esercizi commerciali, tradizionali o "virtuali" (ossia operanti tramite Internet), per i quali l'azienda svolge funzioni di "acquirer" relativamente agli acquisti effettuati con "moneta elettronica". Per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte". L'attributo si riferisce alla sede legale dell'esercizio commerciale.

Per esercizi convenzionati attivi si intendono quelli che hanno originato almeno un'operazione nel periodo di riferimento.

ESERCIZI TRADIZIONALI

È prevista la ripartizione per "canale operativo".

01 ATTIVI SENZA TERMINALE POS

Nella presente sottovoce vanno convenzionalmente inclusi anche gli esercizi convenzionati che utilizzano dispositivi/lettori o "*app*" diversi dal POS per l'inizializzazione del pagamento con carta virtuale (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

03 NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS

04 ATTIVI CON TERMINALE POS

05 NON ATTIVI CON TERMINALE POS

06 ESERCIZI VIRTUALI

Voce: **58660**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer" - per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630 - e pertanto va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti. La presente voce non va invece segnalata dalle banche che, pur avendo negoziato i "voucher" di spesa, non hanno stipulato un contratto di "acquiring" con l'esercente stesso.

Formano oggetto di segnalazione il numero e l'ammontare delle operazioni effettuate presso gli esercizi convenzionati, basate su carte proprie o emesse da altri soggetti (residenti e non residenti).

Vanno segnalate esclusivamente le operazioni effettuate tramite l'utilizzo di POS o altri dispositivi fisici. Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione", "Stato emittente" e settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile "MCC").

Per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

OPERAZIONI GESTITE TRAMITE MEZZO ELETTRONICO:

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite mezzo elettronico.

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALLA BANCA SEGNALANTE:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

DA ALTRI SOGGETTI:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

ALTRE OPERAZIONI:

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite mezzo non elettronico.

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALLA BANCA SEGNALANTE:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

DA ALTRI SOGGETTI:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58662**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO SU RETE - MODALITÀ A DISTANZA

La presente voce va segnalata con cadenza semestrale.

La presente voce riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer" - per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630 - e pertanto va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti. La presente voce non va invece segnalata dalle banche che, pur avendo negoziato i "voucher" di spesa, non hanno stipulato un contratto di "acquiring" con l'esercente stesso.

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili presso esercizi commerciali da segnalare nella voce 58660.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione", "Stato emittente" e "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code".

Per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento al Paese e alla provincia in cui è situato il punto vendita e si rimanda al Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Per i pagamenti mobile P2P la localizzazione del dispositivo e la provincia di esecuzione dell'operazione corrispondono rispettivamente allo Stato emittente e alla provincia di residenza del beneficiario.

Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

24 NUMERO

26 AMMONTARE

Voce: **58664**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE

La presente voce ha periodicità semestrale

Formano oggetto di segnalazione il numero e l'ammontare delle operazioni effettuate presso gli ATM, basate su carte proprie o emesse da altri soggetti (residenti e non residenti). Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Non vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente.

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione", "localizzazione del dispositivo" e "Stato emittente".

Per "provincia di esecuzione dell'operazione" e "localizzazione del dispositivo" si intende rispettivamente la provincia e il paese in cui è localizzata l'apparecchiatura, per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

20 NUMERO

22 AMMONTARE

Voce: **58680**

NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE

La presente voce ha periodicità semestrale; va segnalata dalle sole banche che emettono proprie carte di credito. Pertanto tale voce non deve formare oggetto di rilevazione da parte delle banche che curano esclusivamente la distribuzione di carte di credito emesse da altri soggetti (ad esempio, nel caso di operazioni riferite a CartaSi, essendo quest'ultima emessa da Servizi Interbancari, le banche non sono tenute a rilevare la presente voce).

Numero di carte di credito in circolazione emesse dalla banca segnalante sia direttamente che per il tramite di altri soggetti. È prevista la ripartizione per "tipo carta".

Vanno altresì incluse le c.d. carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

02 CO-BRANDED

Numero delle carte di credito emesse dalla banca segnalante in collaborazione con altri operatori offerenti beni o servizi.

06 ALTRE

Voce: **58685**

NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE PER FUNZIONI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno incluse anche le c.d. carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per "tipo carta" e per "tecnologia chip". Per quest'ultima, le carte di credito "Microchip compliant" sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

02 MONOFUNZIONALI

06 MULTIFUNZIONALI

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di credito assolvono ad altre funzioni (di debito, prepagate, di garanzia assegni).

Voce: **58695**

NUMERO DELLE POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO

La presente voce ha periodicità annuale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero delle posizioni sulle quali è stata registrata almeno una operazione nell'anno.

Vanno incluse anche le c.d. carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "tipo carta".

CON REGOLAMENTO:

02 CON ADDEBITO IN CONTO

Numero delle posizioni regolate mediante l'addebito preautorizzato in conto corrente.

06 CON ALTRI STRUMENTI

Numero delle posizioni regolate mediante assegni bancari, circolari ecc..

CON MODALITÀ DI RIMBORSO:

Le carte che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

10 IN UN'UNICA SOLUZIONE

14 CON RATEIZZAZIONE

CON LIMITE DI SPESA:

18 FINO A 1.500 EURO

22 SUPERIORE A 1.500 EURO

26 SENZA LIMITE DI SPESA

Voce: **58700**

ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce (escluse le sottovoci 58700.14, 58700. 16, 58700. 18 e 58700.20) si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'ammontare degli anticipi di contante ai possessori di carte di credito.

Non vanno incluse nella presente voce le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente

Vanno esclusi gli anticipi di contante derivanti da operazioni "cash back" e "cash in shop" segnalate nelle voci 58702 e 58703.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" limitatamente alle sottovoci 10 e 12. L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario.

È altresì richiesta la "localizzazione del dispositivo" e lo schema di carte di pagamento (variabile "PCS"). Per "localizzazione del dispositivo" si fa riferimento al paese in cui è installata l'apparecchiatura o è situato lo sportello.

Viene inoltre prevista la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile "modalità di rimborso"). Le carte che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO PROPRI SPORTELLI O TRAMITE ATM A:

È prevista la ripartizione per "tipo terminale" e per "provincia di esecuzione dell'operazione".

PORTATORI DI PROPRIA CARTA:

Anticipi concessi dalla banca segnalante a favore dei titolari di carte emesse dalla banca stessa. È prevista la ripartizione per "tipo carta".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI ALTRA CARTA:

La presente sottovoce va segnalata da ogni banca che effettui anticipi di contante ai portatori di carte emesse da altri soggetti (residenti e non residenti).

DI EMITTENTI NAZIONALI:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

DI EMITTENTI ESTERI:

18 NUMERO

20 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTE EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE:

Anticipi a favore di possessori di carte di credito emesse dalla banca segnalante effettuati da altri soggetti. È prevista la ripartizione per "tipo carta".

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58702**

ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO: CASH BACK E CASH IN SHOP (LATO ISSUING)

La presente voce ha periodicità semestrale.

Non vanno incluse nella presente voce le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

È altresì richiesta la "localizzazione del dispositivo" e lo schema di carte di pagamento (variabile "PCS"). Per "localizzazione del dispositivo" si fa riferimento al Paese in cui è installata l'apparecchiatura.

Viene inoltre prevista la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile "modalità di rimborso"). Le carte che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

CASH BACK

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario.

Il numero e l'importo dell'operazione di anticipo contante sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 58705.02 e 58705.04.

20 NUMERO

22 AMMONTARE

CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario.

24 NUMERO

26 AMMONTARE

Voce: **58703**

ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO: CASH BACK E CASH IN SHOP (LATO ACQUIRING)

La presente voce ha periodicità semestrale.

È richiesta la ripartizione per "Stato emittente", "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "localizzazione del dispositivo". Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente, per "provincia di esecuzione dell'operazione" e "localizzazione del dispositivo" si fa riferimento al Paese in cui è installata l'apparecchiatura.

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE - CASH BACK:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario.

Il numero e l'importo delle operazioni di anticipo di contante sono distinti dalle operazioni di pagamento da segnalare nelle voci 58660 e 58662.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58705**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Figurano nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni di pagamento, basate su carte di credito emesse dalla banca segnalante, effettuate, sia in Italia sia all'estero, dai titolari delle carte stesse.

Vanno incluse anche le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "localizzazione del dispositivo", per "tipo carta" e per settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile "MCC"). L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

Operazioni effettuate sia in Italia sia all'estero.

Non vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente.

05 NUMERO

07 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58727.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58720**

NUMERO DELLE CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Figura nella presente voce il numero delle carte di credito emesse dall'ente segnalante sia direttamente sia per il tramite di altri soggetti, che alla data del 30 giugno ovvero al 31 dicembre risultino in circolazione.

Vanno incluse anche le c.d. carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la distinzione per "tipo carta" e per "provincia di controparte". Tale ultima è riferita alla provincia di residenza del titolare della carta.

Viene inoltre prevista la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile "modalità di rimborso"). Le carte che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

Limitatamente alle sottovoci 01 e 03 viene richiesta la ripartizione per "digitalizzazione".

La segnalazione relativa al primo semestre sarà riferita al periodo 1 gennaio – 30 giugno.

La segnalazione relativa al secondo semestre deve tener conto del semestre precedente; sarà quindi riferita al periodo 1 gennaio – 31 dicembre.

ATTIVE

Carte utilizzate almeno una volta nel periodo di riferimento della segnalazione che, alla data del 30 giugno ovvero del 31 dicembre, non risultino bloccate.

Per le carte attive viene richiesta anche l'indicazione della tecnologia utilizzata (EMV compliant, non EMV compliant)

01 SU RETE

03 ALTRO

06 NON ATTIVE

Carte che non sono state mai utilizzate nel periodo di riferimento della segnalazione che, alla data del 30 giugno ovvero del 31 dicembre, non risultino bloccate.

BLOCCATE

Numero delle carte di credito bloccate a qualsiasi titolo. Per tale sottovoce è richiesto di specificare la causale distinguendo tra blocco di sicurezza (a causa di furti, smarrimenti e utilizzi fraudolenti), blocco per insolvenza e blocco tecnico (blocchi diversi dai precedenti o natura del blocco non determinabile).

12 BLOCCO DI SICUREZZA

14 BLOCCO DI INSOLVENZA

16 BLOCCO TECNICO

Voce: **58725**

NUMERO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

La presente voce ha periodicità annuale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

Numero degli esercizi, alla data di riferimento della segnalazione, con i quali l'ente segnalante ha in essere una convenzione per l'accettazione di pagamenti basati su carte di credito, distinto per categoria commerciale (settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code) e provincia della sede legale dell'esercizio stesso.

Per esercizi convenzionati attivi si intendono quelli che hanno originato almeno un'operazione nel periodo di riferimento.

Ai fini della compilazione della presente voce per "periodo di riferimento" si intende dal 1° gennaio alla data di segnalazione.

È prevista la ripartizione per "canale operativo" ad esclusione delle sottovoci 24 e 30.

ATTIVI SENZA TERMINALE POS:

Nelle sottovoci 16 e 18 vanno convenzionalmente inclusi anche gli esercizi convenzionati che utilizzano dispositivi/lettori o "app" diversi dal POS per l'inizializzazione del pagamento con carta virtuale (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

16 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

18 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS:

20 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

22 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

ATTIVI CON TERMINALE POS:

Si intendono tutti i terminali pos installati o meno dall'ente segnalante.

24 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE

Numero degli esercizi convenzionati per l'accettazione di pagamenti basati su carte di credito esclusivamente su rete (es. Internet).

26 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI

Numero degli esercizi convenzionati ad esclusione di quelli segnalati nella precedente sottovoce.

28 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

NON ATTIVI CON TERMINALE POS:

Si intendono tutti i terminali POS, installati o meno dall'ente segnalante.

30 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE

Numero degli esercizi convenzionati per l'accettazione di pagamenti con carte di credito esclusivamente su rete (es. Internet)

32 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI

Numero degli esercizi convenzionati ad esclusione di quelli segnalati nella precedente sottovoce.

34 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **58730**

VERSAMENTO CONTANTE SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno rilevati il numero e l'ammontare dei versamenti di contante sui conti della propria clientela, esclusi i versamenti tramite ATM, che vanno segnalati nella voce 58735 e quelli effettuati tramite operazioni "cash in shop" segnalati nella voce 58737.

Sono oggetto di rilevazione anche le operazioni:

- "miste", ossia relative al versamento contestuale di contante e titoli di credito;

- effettuate tramite Cassa Continua;

- di vendita di banconote estere con accredito sui conti in euro.

È prevista la distinzione per "Stato di controparte", "settore di attività economica" e "provincia di esecuzione dell'operazione".

Gli attributi "Stato di controparte" e "provincia di esecuzione dell'operazione" si riferiscono rispettivamente allo Stato e alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto. Per "settore di attività economica" si fa riferimento al settore del cliente, beneficiario dell'accredito.

SU CONTO CORRENTE

01 NUMERO

02 AMMONTARE

SU DEPOSITO A RISPARMIO

03 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58735**

VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM

La presente voce ha periodicità semestrale.

Operazioni di versamento di contante effettuate dalla propria clientela tramite l'utilizzo di ATM dell'azienda segnalante o di altre aziende del "gruppo".

È prevista la distinzione per "localizzazione dispositivo", "settore di attività economica" e "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

È altresì prevista la ripartizione per "modalità di identificazione".

04 NUMERO

06 AMMONTARE

Voce: **58737**

VERSAMENTO CONTANTE: CASH IN SHOP

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno rilevati il numero e l'ammontare dei versamenti di contante sui conti della propria clientela, effettuati presso terminale POS (o altro dispositivo) gestito dall'esercente convenzionato con l'azienda stessa o con un'altra azienda.

È prevista la distinzione per "localizzazione dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58740**

APPROVVIGIONAMENTO DI CONTANTE DA PARTE DI PROPRIA CLIENTELA PRESSO LO SPORTELLO

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Va segnalato l'ammontare di tutte le operazioni di approvvigionamento di contante effettuate dalla propria clientela presso lo sportello dell'azienda segnalante o altri sportelli del gruppo, ad esclusione di quelle eseguite tramite ATM rilevate nella voce 58625 – sottovoci 01, 05, 09 e 11 e 58635 – sottovoci 18 e 22, nonchè di quelle eseguite tramite l'utilizzo di carte di credito presso lo sportello dell'azienda segnalante rilevate nella voce 58700.

È prevista la distinzione per "Stato di controparte", "settore di attività economica" e "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

DA CONTO CORRENTE (ESCLUSO ATM):

In questa voce vanno segnalati anche i resti eventualmente richiesti dalla clientela in occasione di versamento di titoli di credito nonché di acquisti di banconote estere se regolati con addebito in conto.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

DA DEPOSITO A RISPARMIO:

Movimenti dare dei depositi a risparmio (liberi, vincolati, nominativi e al portatore).

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58745**

MOVIMENTI DEI CONTI CORRENTI CON CLIENTELA ORDINARIA

La presente voce ha periodicità semestrale.

La voce riguarda i movimenti dare e avere rilevati dalle aziende in base alle proprie evidenze contabili interne, relative a tutte le operazioni in conto corrente, qualunque sia il segno del saldo contabile a fine mese. Vanno esclusi i movimenti collegati a rettifiche valuta, storni e saldi.

Tra le operazioni "book entry" (per la definizione si veda BCE - Blue Book on Payment and Securities Settlement in the EU-luglio 2007), vanno segnalate le operazioni originate dall'azienda segnalante senza un ordine separato o l'ausilio di uno specifico strumento di pagamento a disposizione del proprio correntista ed eseguite tramite semplice "scritturazione" contabile tra i movimenti del conto corrente.

Tra le "disposizioni in addebito" e "in accredito", vanno segnalate tutte le altre operazioni di conto corrente, inclusi i prelievi o i versamenti di contante e quelle relative al regolamento di operazioni finanziarie o in cambi.

MOVIMENTI DARE:

DISPOSIZIONI IN ADDEBITO:

Vanno segnalate tutte le operazioni di addebito del conto corrente con clientela ordinaria (ad es. originate da pagamenti o da altre operazioni finanziarie), con esclusione di quelle segnalate nella successiva sottovoce "book entry in addebito".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

"BOOK ENTRY" IN ADDEBITO:

Vanno segnalate le seguenti tipologie di operazioni di addebito del conto corrente ("debit entry"):

- per capitalizzazione interessi e altre competenze dovuti dalla clientela;

- per commissioni sui servizi bancari addebitate alla clientela;

- per il pagamento di tasse e altri oneri fiscali connessi agli investimenti finanziari, se separatamente addebitato sul conto del cliente e senza un ordine separato dello stesso all'azienda segnalante;

- per rimborso di prestiti da parte della clientela.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

MOVIMENTI AVERE:

DISPOSIZIONI IN ACCREDITO:

Vanno segnalate tutte le operazioni di accredito del conto corrente con clientela ordinaria (ad es. originate da incassi o da altre operazioni finanziarie) con esclusione di quelle segnalate nella sottovoce successiva "book entry" in accredito.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

BOOK ENTRY" IN ACCREDITO:

Vanno segnalate le seguenti tipologie di operazioni di accredito del conto corrente (credit entry):

- per capitalizzazione interessi bancari a favore della clientela, al netto della ritenuta fiscale, i recuperi di spesa tenuta conto e spese similari portati dall'azienda in riduzione dell'accredito interessi;

- per pagamento di dividendi a favore del correntista beneficiario;

- per somme riconosciute a fronte di prestiti concessi al cliente.

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58750**

COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI

DISPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA:

02 CON MODALITÀ TRADIZIONALE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58550.02 e 58550.12.

04 CON MODALITÀ AUTOMATIZZATA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle sottovoci da 58550.34 a 58550.52.

06 RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58555.02 e 58555.04.

Voce: **58755**

COMMISSIONI ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO

02 PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.02 e 58565.04.

06 PER ADDEBITI NON PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.10 e 58565.12.

08 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alla voce 58567.

10 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58570 e 58575.

Voce: **58760**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO

Per le sottovoci 04 e 06 è prevista la distinzione per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code".

Vanno incluse anche le operazioni con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

02 SU ATM CON CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di "issuing".

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'utilizzo di carte di debito a fronte delle operazioni di prelievo di contante da ATM di cui alla voce 58625 – sottovoci 01, 05, 09 e 11.

04 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Ammontare delle commissioni applicate agli esercenti convenzionati dall'azienda segnalante (c.d. *merchant fees*) in qualità di soggetto "acquirer" (per la definizione cfr. voce 58630), a fronte di operazioni di pagamento con carte di debito di cui alle voci 58630.02 e 58630.04.

06 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Ammontare altri proventi da esercenti convenzionati con l'azienda segnalante, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce 58760.04.

08 ALTRI PROVENTI SU CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di "issuing".

Ammontare dei canoni o altre commissioni forfetarie riconducibili all'emissione della carta, applicati alla clientela titolare.

Voce: **58765**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

È prevista, limitatamente alle sottovoci 08 e 10, la distinzione per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code".

Vanno incluse anche le operazioni con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di "issuing".

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall'ente segnalante.

04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di "issuing".

Commissioni maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall'ente segnalante a seguito di rimborso rateale, anticipo contante, acquisto beni o servizi (es. pedaggio autostrada, carburante), rimborsi spese e diritti su oscillazione cambi.

08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l'ente emittente per operazioni di pagamento con carte di credito (cd. *merchant fee*).

10 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Proventi da esercenti convenzionati con l'azienda segnalante, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce (es. gestione terminale POS, canoni, etc.).

Voce: **58770**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA

Vanno incluse anche le operazioni con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall'ente segnalante.

04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela a fronte di operazioni di pagamento o prelievo di contante effettuate nel periodo di riferimento con moneta elettronica. Vanno incluse le commissioni di ricarica.

06 SU ATM DI PROPRIETÀ O GESTITI DALL'AZIENDA

Ammontare delle commissioni applicate ai possessori di moneta elettronica per operazioni di prelievo su ATM di proprietà o gestiti dall'azienda segnalante, di cui alle voci 58640.06 e 58640.08.

08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA

È prevista la distinzione per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code".

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l'ente emittente per operazioni di pagamento con moneta elettronica (cd. *merchant fee*) di cui alle voci 58640.02 e 58640.04.

Voce: **58775**

COMMISSIONI INTERBANCARIE

ATTIVE:

02 SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

04 SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO

06 SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA

08 SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

PASSIVE:

10 SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

12 SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO

14 SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA

16 SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Voce: **58780**

RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE

06 COMMISSIONI

Figurano nella presente sottovoce i proventi, di competenza del periodo, rivenienti dall'applicazione di spese periodiche o variabili sui conti correnti (sia creditori sia debitori) della propria clientela (es. canoni, spese forfetarie, spese di liquidazione, spese per il rilascio di libretti di assegni, spese di registrazione dei movimenti non coperti dal canone periodico).

08 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE

Figurano nella presente sottovoce i proventi, di competenza del periodo, che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall'intermediario per la gestione dei conti correnti della propria clientela (es. imposte di bollo, spese di invio di estratti conto, spese per la duplicazione dei documenti).

Voce: **58781**

CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DI CONTI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per operatività di "*Correspondent banking*" si intende un accordo mediante il quale una banca (la "*customer bank*" oppure la banca ordinante) mette a disposizione di un'altra banca (la "*service provider bank*" oppure la banca beneficiaria) le somme di denaro per l'esecuzione delle disposizioni di pagamento, provenienti dalla clientela, che non sono immediatamente regolate nei sistemi di pagamento ([6]).

A tal fine, il conto in essere presso la "*customer bank*" intestato alla "*service provider bank*" si definisce "Conto Loro"; il conto presso la "*service provider bank*" intestato alla "*customer bank*" si definisce "Conto Nostro" ([7]).

Formano oggetto di rilevazione il numero dei "Conti Loro" e dei "Conti Nostro" detenuti dalla "*customer bank*" (o dalla banca ordinante) e dalla "*service provider bank*" (o dalla banca beneficiaria).

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei "Conti Loro" e "Conti Nostro" (Italia, paesi UME - diversi dall'Italia, altre paesi UE non UME, extra UE).

Qualora la banca segnalante intrattenga con la banca corrispondente sia un "Conto Nostro" che un "Conto Loro", nella presente voce vanno rilevati i conti "Loro"/"Nostro" in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Qualora la banca segnalante utilizzi un unico conto ("Conto Nostro" o "Conto Loro" ovvero un conto reciproco) con la banca corrispondente per i pagamenti inviati e ricevuti, nella presente voce tale conto va, convenzionalmente, segnalato sia nella sottovoce 02 ("Conti Loro") sia nella sottovoce 04 ("Conti Nostro").

02 "CONTI LORO"

04 "CONTI NOSTRO"

[6] Tali accordi vengono normalmente utilizzati dalle "*customer banks*" o dalle banche ordinanti per gestire ordini della clientela per transazioni *cross-border* in valuta estera. In taluni casi il Correspondent banking consente la partecipazione indiretta della "*customer bank*" ai sistemi di pagamento.

[7] A fronte di una medesima operazione la banca può assumere contemporaneamente la veste di "*customer bank*" (banca ordinante) e di "*service provider bank*" (banca beneficiaria).

Voce: **58782**

CORRESPONDENT BANKING: IMPORTI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per la definizione di "*Correspondent banking*" si veda la voce 58781.

Formano oggetto di rilevazione le somme accreditate nei "Conti loro" (a fronte di pagamenti inviati) e quelle addebitate nei "Conti nostro" (a fronte di pagamenti ricevuti), nel periodo di riferimento della segnalazione ([8]), per l'esecuzione di disposizioni di pagamento provenienti dalla clientela.

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei "Conti Loro" e "Conti Nostro" (Italia, paesi UME - diversi dall'Italia, altre paesi UE non UME, extra UE).

Qualora la banca segnalante intrattenga con la banca corrispondente sia un "Conto Nostro" che un "Conto Loro" nella sottovoce 02 vanno segnalati i pagamenti inviati per conto della propria clientela, rilevati in contabilità come accrediti (movimenti avere) dei "Conti Loro"; viceversa nella sottovoce 04 vanno segnalati i pagamenti ricevuti per conto della clientela della banca corrispondente, rilevati in contabilità come addebiti (movimenti dare) dei "Conti Nostro".

Qualora la banca segnalante utilizzi un unico conto ("Conto Nostro" o "Conto Loro" ovvero un conto reciproco) con la banca corrispondente, ai fini della rilevazione delle sottovoci 02 "Conti Loro" e 04 "Conti Nostro" si applicano i medesimi criteri previsti nel caso precedente con due conti, anche se i movimenti dare e avere si riferiscono al conto unico.

02 "CONTI LORO"

04 "CONTI NOSTRO"

[8] Esempio 1. Si ipotizzi che la banca X debba effettuare, per conto di un suo cliente, un pagamento di 100 euro ad un cliente della banca Y e che l'operazione rientri nella definizione di Correspondent Banking.
La Banca X segnalerà: Voce: "Correspondent Banking – conti loro (banca Y) – importi" =100 euro.
La Banca Y segnalerà: Voce "Correspondent Banking – conti nostro (banca X) – importi"=100 euro.
Esempio 2. Si ipotizzi che la banca X debba effettuare, per conto di un suo cliente, un pagamento di 500 euro ad un cliente della banca Y e che, per eseguire l'operazione, le due debbano appoggiarsi ad una terza banca Z.
La Banca X segnalerà: Voce "Correspondent Banking" – conti loro (banca Z) - importi =500 euro. La Banca Z segnalerà: Voce "Correspondent Banking – conti nostro (banca X) – importi" =500 euro e Voce "Correspondent Banking" – conti loro (banca Y)- importi =500 euro. La banca Y segnalerà: Voce "Correspondent Banking" – conti nostro (banca Z)- importi =500 euro.

Voce: **58783**

CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DEI MOVIMENTI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per la definizione di "*Correspondent banking*" si veda la voce 58781.

Nella presente voce vanno rilevati i movimenti relativi a tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento della segnalazione.

Si applicano i medesimi criteri segnaletici previsti per la voce 58782.

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei "Conti Loro" e "Conti Nostro" (Italia, paesi UME - diversi dall'Italia, altre paesi UE non UME, extra UE).

02 "CONTI LORO"

04 "CONTI NOSTRO"

Voce: **58784**

CORRESPONDENT BANKING: SALDI MEDI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per la definizione di "*Correspondent banking*" si veda la voce 58781.

Forma oggetto di segnalazione la media aritmetica dei saldi giornalieri dei "Conti Loro" e/o "Conti Nostro" registrati nel periodo di riferimento della segnalazione (cfr. voce 58782).

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei "Conti Loro" e "Conti Nostro" (Italia, paesi UME - diversi dall'Italia, altre paesi UE non UME, extra UE).

02 "CONTI LORO"

04 "CONTI NOSTRO"

Voce: **52222**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Numero ed importo delle operazioni di cui alle voci 58660 e 58662 distinte per modalità di trattamento.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE"

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALANTE:

02 NUMERO

04 IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

06 NUMERO

08 IMPORTO

ALTRE

Per tali operazioni è richiesta la specifica della causale del trattamento (interruzione di collegamento, trattamento cartaceo o altro).

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALANTE:

10 NUMERO

12 IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **52232**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO: MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Numero e importo delle operazioni di cui alla voce 58705 distinte per modalità di trattamento.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente con riferimento al 31 dicembre e al 30 giugno.

CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE":

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRE:

Per tali operazioni è richiesta la specifica della causale del trattamento (interruzione di collegamento, trattamento cartaceo o altro).

06 NUMERO

08 IMPORTO

Voce: **52240**

CARTE DI CREDITO ATTIVE SU RETE IN CIRCOLAZIONE: ADESIONE AI SISTEMI DI SICUREZZA

Numero e importo delle operazioni basate su carte di credito di cui alla voce 58720.01 distinte a seconda dell'adesione o meno a sistemi di sicurezza.

CARTE DI CREDITO ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA:

I sistemi di sicurezza delle transazioni online (e-commerce) da considerare - ai fini della compilazione delle presenti sottovoci - sono i protocolli che prevedono l'autentificazione certificata e centralizzata degli utenti sul web (es. Verified by Visa - VbV, Secure Code Mastercard - SCM).

02 NUMERO

04 IMPORTO

CARTE DI CREDITO NON ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA:

06 NUMERO

08 IMPORTO

Voce: **52242**

CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSOLVENZA: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Numero e importo delle operazioni rivenienti dall'utilizzo di carte di credito soggette a revoca di utilizzo per insolvenza nel trimestre di riferimento, distinte per soggetto al quale riferire il relativo rischio e per provincia di residenza del titolare della carta.

Vanno incluse anche le carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Ai fini dell'individuazione degli intermediari tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

CON RISCHIO A CARICO DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE:

02 NUMERO

04 IMPORTO

CON RISCHIO A CARICO DI TERZI:

06 NUMERO

08 IMPORTO

Voce: **58742**

ALTRI ONERI

Oneri diversi da quelli per gli utilizzi fraudolenti di carte di credito e di debito sostenuti dalla banca segnalante, connessi con il non regolare svolgimento dei processi di emissione e gestione.

Vanno altresì rilevati gli oneri per gli utilizzi delle carte c.d. "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

CARTE DI CREDITO

RAMO ISSUING:

02 PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

04 ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

RAMO ACQUIRING:

06 PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

08 ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

CARTE DI DEBITO

RAMO ISSUING:

10 PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

12 ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

RAMO ACQUIRING:

14 PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

16 ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

Voce: **47044**

RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA UTILIZZI FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO

Importo dei rimborsi assicurativi percepiti dall'ente segnalante a fronte delle perdite da utilizzi fraudolenti di carte di credito.

Vanno inclusi anche i rimborsi assicurativi a fronte di perdite da utilizzi fraudolenti di carte virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Voce: **58767**

COMMISSIONI PASSIVE: CARTE DI CREDITO

Vanno incluse anche le operazioni con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

02 PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

04 ALTRO

Voce: **58778**

COMMISSIONI PER MONEY TRANSFER

02 ATTIVE

04 PASSIVE

Voce: **58642**

ESTINZIONE E RIMBORSI DI MONETA ELETTRONICA

Per la definizione di "moneta elettronica" si veda la voce 58633.

Vanno incluse anche le operazioni con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

PER UTILIZZO INTEGRALE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero delle operazioni di pagamento che hanno determinato l'esaurimento delle disponibilità di moneta elettronica e di quelle relative al rimborso di posizioni estinte per scadenza del periodo contrattuale nel periodo di riferimento della segnalazione.

02 NUMERO

OPERAZIONI DI RIMBORSO

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'importo di operazioni di pagamento che hanno determinato un rimborso parziale delle disponibilità di moneta elettronica nel periodo di riferimento della segnalazione.

08 NUMERO

10 IMPORTO

Voce: **58721**

NUMERO DELLE CARTE CON FUNZIONI DI PAGAMENTO: DISTRIBUZIONE PER SCHEMA

Le carte che consentono l'utilizzo di più schemi vanno conteggiate in ognuno degli schemi applicabili.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per schema di carte di pagamento (variabile "PCS").

02 CARTE DI DEBITO

CARTE DI CREDITO

Le carte di credito che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento, nella pertinente sottovoce (04 o 06).

04 CARTE DI CREDITO A SALDO

06 CARTE DI CREDITO RATEALI

08 CARTE DI MONETA ELETTRONICA

Nella presente voce vanno inclusi anche i conti di moneta elettronica ad accesso con carta.

Voce: **58722**

CARTE DI PAGAMENTO CON FUNZIONE CONTACTLESS: NUMERO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno incluse nella presente voce le carte che consentono di disporre un'operazione di pagamento con modalità contactless, in cui sia il pagatore che il beneficiario dell'operazione di pagamento (e/o le loro apparecchiature) si trovano nello stesso luogo fisico.

È prevista la ripartizione per "digitalizzazione".

CARTE DI DEBITO

02 CARTE MONOFUNZIONE

04 CARTE MULTIFUNZIONI

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di debito assolvono ad altre funzioni (di credito, prepagate, di garanzia assegni).

CARTE DI CREDITO

Le carte di credito che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento, nella pertinente sottovoce (06 o 08).

06 CARTE DI CREDITO A SALDO

08 CARTE DI CREDITO RATEALI

10 CARTE DI MONETA ELETTRONICA

Nella presente voce vanno inclusi anche i conti di moneta elettronica ad accesso con carta.

Voce: **58723**

MONETA ELETTRONICA: NUMERO APPARECCHIATURE

Per la definizione di "moneta elettronica" si veda la voce 58633.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero di terminali di pertinenza della banca segnalante che consentono l'effettuazione di transazioni ai titolari di carte con funzione di moneta elettronica (ad es. trasferimenti del valore elettronico dal saldo del titolare di moneta elettronica al saldo di un commerciante o di un altro beneficiario, loading/unloading della provvista).

Vanno escluse le apparecchiature virtuali.

È prevista la ripartizione per "provincia di sportello", "localizzazione del dispositivo" e "tipo funzione". La distribuzione territoriale ("provincia di sportello" e "localizzazione del dispositivo") va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

02 AD USO ESCLUSIVO DI MONETA ELETTRONICA

04 AD USO NON ESCLUSIVO DI MONETA ELETTRONICA

Voce: **58724**

BONIFICI EFFETTUATI SULLA BASE DI DISPOSIZIONI SINGOLE

La voce rappresenta un di cui della voce 58550.

Vanno rilevati nella presente voce i bonifici avviati elettronicamente e disposti singolarmente dal pagatore.

La quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) deve essere segnalata in qualità di banca "passiva".

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario, per "provincia di esecuzione dell'operazione" il riferimento è alla provincia dello sportello presso cui il cliente della banca segnalante che dispone il bonifico detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

ON-LINE

E-COMMERCE:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

ALTRO

06 NUMERO

08 AMMONTARE

TRAMITE ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

TRAMITE MOBILE

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. "*digital wallet*") e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui non viene utilizzato uno "schema di pagamento" con carta.

P2P

14 NUMERO

16 AMMONTARE

C2B

18 NUMERO

20 AMMONTARE

ALTRO

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58726**

BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE – AMBITO DIVERSO DAL CBI

Cfr. voce 58550.

Non va inclusa nella presente voce la quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) da segnalare nella voce 58718.

Per i bonifici disposti tramite MO/TO (operazioni avviate non elettronicamente) nonché per i casi non soggetti ai requisiti indicati nella PSD2 per la Strong Customer Authentication, andrà utilizzato il valore "Non applicabile" per l'attributo informativo "non-SCA".

È prevista la ripartizione per "schema di addebito" nonché per "Stato di controparte". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario.

Le sottovoci da 06 a 28 sono ripartite tra bonifici disposti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (Payment initiation service provider, PISP) e bonifici non disposti da PISP (variabile "PISP"). Per la definizione di PISP si rimanda al "Glossario".

I bonifici effettuati tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 10, 12, 18, 20, 26 e 28 sono ulteriormente ripartiti in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA")

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

INTERNET:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

26 NUMERO

28 AMMONTARE

Voce: **58718**

BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE – AMBITO CBI

Cfr. voce 58550.

Rientrano nella presente voce esclusivamente le operazioni relative al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) nelle quali la banca opera in qualità di banca "proponente" o "attiva".

Per i bonifici disposti tramite MO/TO (operazioni avviate non elettronicamente) nonché per i casi non soggetti ai requisiti indicati nella PSD2 per la Strong Customer Authentication, andrà utilizzato il valore "Non applicabile" per l'attributo informativo "non-SCA".

È prevista la ripartizione per "schema di addebito" nonché per "Stato di controparte". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario.

I bonifici effettuati tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 10, 12, 18, 20, 26 e 28 sono ulteriormente ripartiti in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA")

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

INTERNET:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

26 NUMERO

28 AMMONTARE

Voce: **58727**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI CREDITO: MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un "di cui" della voce 58705.

Formano oggetto di rilevazione il numero e l'importo delle operazioni basate su carte di credito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e "localizzazione del dispositivo". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l'acquirer.

È altresì, prevista per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per "tecnologia".

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. "digital wallet") e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno "schema di pagamento" con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRO

06 NUMERO

08 IMPORTO

POS (NON A DISTANZA)

CON MODALITÀ CONTACTLESS

10 NUMERO

12 IMPORTO

ALTRE

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **58728**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI DEBITO: MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un "di cui" della voce 58625.

Formano oggetto di rilevazione il numero e l'importo delle operazioni basate su carte di debito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e "localizzazione del dispositivo". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l'acquirer.

È altresì prevista, per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per "tecnologia".

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. "digital wallet") e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno "schema di pagamento" con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRO

06 NUMERO

08 IMPORTO

POS (NON A DISTANZA)

CON MODALITÀ CONTACTLESS

10 NUMERO

12 IMPORTO

ALTRE

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **58729**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Formano oggetto di rilevazione il numero e l'importo delle operazioni basate su carte di credito avviate elettronicamente e oggetto di procedura di verifica dell'identità dell'utente dei servizi di pagamento o di validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "localizzazione del dispositivo" e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS"). L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile "modalità di rimborso"). Le carte che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58727.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58731**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di acquirer si veda la voce 58630.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Formano oggetto di rilevazione il numero e l'importo delle operazioni basate su carte di credito avviate elettronicamente e oggetto di procedura di verifica dell'identità dell'utente dei servizi di pagamento o di validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente.

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", per "Stato emittente" e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS").

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile "modalità di rimborso"). Le carte che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58662.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58732**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

La voce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di "issuing".

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Formano oggetto di rilevazione il numero e l'importo delle operazioni basate su carte di debito avviate elettronicamente e oggetto di procedura di verifica dell'identità dell'utente dei servizi di pagamento o di validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente.

Non vanno incluse nella presente voce le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente (ad es. i bonifici disposti mediante l'utilizzo di ATM per cui la carta di debito assume funzione esclusivamente identificativa vanno segnalati nelle sottovoci 58550.34 e 36).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "localizzazione del dispositivo" e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS").

L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

SU ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58728.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite su POS, su ATM o su altro dispositivo da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58733**

OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE: RIPARTIZIONE PER SCHEMA (LATO ISSUING)

La voce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di "issuing".

La voce rappresenta un "di cui" della voce 58625.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "localizzazione del dispositivo" e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS"). L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" si fa riferimento al paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura.

SU ATM DELL'AZIENDA:

02 NUMERO

04 AMMONTARE:

SU ATM DI ALTRI OPERATORI:

06 NUMERO:

08 AMMONTARE:

CASH BACK

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 58625.12, 58625.14, 58625.16 e 58625.18.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58734**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di acquirer si veda la voce 58630.

La presente voce ha periodicità semestrale

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Formano oggetto di rilevazione il numero e l'importo delle operazioni basate su carte di debito avviate elettronicamente e oggetto di procedura di verifica dell'identità dell'utente dei servizi di pagamento o di validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente.

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", per "Stato emittente" e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS").

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58632.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58736**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

Per la definizione di "moneta elettronica" si veda la voce 58633.

Formano oggetto di rilevazione nella presente sottovoce il numero e l'importo delle operazioni effettuate, in Italia e all'estero, con "moneta elettronica" emessa dall'azienda segnalante.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "localizzazione del dispositivo" e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS").

L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58738.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58738**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING)

Per la definizione di "moneta elettronica" si veda la voce 58633.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni effettuate, in Italia e all'estero, con "moneta elettronica" emessa dall'azienda segnalante.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "tipo inizializzazione", "Stato di controparte" e "localizzazione del dispositivo". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 10 e 12 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l'acquirer.

Per le sottovoci da 02 a 08, 18 e 20 viene richiesta la ripartizione per "canale dispositivo".

Viene inoltre richiesta, per le sottovoci da 02 a 08 e da 18 a 20, la distinzione tra operazioni effettuate in modalità "*contactless*" e non (variabile "*contactless*") e limitatamente alle operazioni contactless, la ripartizione per "tecnologia" (valorizzare "non applicabile" negli altri casi).

CARTA DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA)

Cfr. sottovoce 58633. 20.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CONTO DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA)

Cfr. sottovoce 58633. 22.

AD ACCESSO CON CARTA

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SOLUZIONE MOBILE (MODALITÀ A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. "digital wallet") e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Nel caso di carte prepagate, vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno "schema di pagamento" con carta.

P2P

10 NUMERO

12 AMMONTARE

ALTRO

14 NUMERO

16 AMMONTARE

ALTRO (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

Voce: **58739**

OPERAZIONI DI PRELIEVO DI CONTANTE CON MONETA ELETTRONICA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA (LATO ISSUING)

Per la definizione di "moneta elettronica" si veda la voce 58633.

La presente voce rappresenta un "di cui" della voce 58635.

Formano oggetto di rilevazione nella presente sottovoce il numero e l'importo delle operazioni di prelievo effettuate, in Italia e all'estero, con "moneta elettronica" emessa dall'azienda segnalante.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "localizzazione del dispositivo" e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS"). L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" si fa riferimento al paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura.

PRESSO ATM:

18 NUMERO

22 AMMONTARE

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH BACK:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 58635.02, 58635.06, 58635.10 e 58635.14.

23 NUMERO

25 AMMONTARE

CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

32 NUMERO

34 AMMONTARE

Voce: **58743**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di "moneta elettronica" si veda la voce 58633.

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer". Per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, in Italia o all'estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", per "Stato emittente" e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS").

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58641.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58744**

PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)

Formano oggetto di rilevazione i prelievi effettuati presso esercizi commerciali e ATM che non prevedono l'utilizzo di una carta di pagamento fisica o virtuale.

Nella presente voce vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente ovvero utilizzando specifiche app che prevedono l'addebito diretto sul conto del cliente.

La presente voce va segnalata dalla banca presso la quale il cliente che richiede il prelievo detiene il conto. È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione dell'operazione", "localizzazione del dispositivo" e "modalità di identificazione". Lo Stato di controparte si riferisce, per le sottovoci da 02 a 08, al Paese del PSP che convenziona l'esercente e per le sottovoci da 10 a 12 al Paese del PSP che consente il prelievo; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l'operazione.

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP

Vanno rilevati esclusivamente i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento non collegati ad alcuna operazione di pagamento.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CASH BACK

Vanno rilevati i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento, nel contesto di una operazione di cash back (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58741**

PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ACQUIRING)

Formano oggetto di rilevazione i prelievi effettuati presso esercizi commerciali e ATM che non prevedono l'utilizzo di una carta di pagamento fisica o virtuale.

Nella presente voce vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente ovvero utilizzando specifiche app che prevedono l'addebito diretto sul conto del cliente.

La presente voce va segnalata dalla banca che svolge l'attività in veste di "acquirer". È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione dell'operazione", "localizzazione del dispositivo" e "modalità di identificazione". Lo Stato di controparte si riferisce al Paese del PSP presso cui il cliente che effettua il prelievo detiene il conto; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l'operazione.

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP

Vanno rilevati esclusivamente i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento non collegati ad alcuna operazione di pagamento.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CASH BACK

Vanno rilevati i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento, nel contesto di una operazione di cash back (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58746**

SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO

Nella presente voce vanno inclusi esclusivamente i servizi di disposizione di ordini di pagamento in cui l'azienda segnalante opera come prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e "canale dispositivo". La variabile "Stato di controparte" va riferita al paese del prestatore di servizi di pagamento presso cui il conto da cui il bonifico viene disposto è radicato.

BONIFICI:

Per la definizione di "bonifico" si veda la voce 58550.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

ALTRO:

Vanno inclusi i servizi di disposizione di ordini di pagamento che prevedono uno strumento di pagamento diverso dal bonifico da segnalare nelle sottovoci da 02 a 08 (ad esempio un'operazione con carta).

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58747**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA

Cfr. voce 58550

La presente voce ha periodicità semestrale

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "modalità di avvio". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario, per "provincia di esecuzione dell'operazione" il riferimento è alla provincia dello sportello presso cui il cliente detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

Limitatamente alle sottovoci 58747.42 e 58747.44 è prevista la ripartizione per "Tipo inizializzazione".

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

12 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

34 NUMERO

36 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

42 NUMERO

44 AMMONTARE

INTERNET:

50 NUMERO

52 AMMONTARE

Voce: **58748**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI EFFETTUATI SULLA BASE DI DISPOSIZIONI SINGOLE

Cfr. voce 58724.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario, per "provincia di esecuzione dell'operazione" il riferimento è alla provincia dello sportello presso cui il cliente della banca segnalante che dispone il bonifico detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

ON-LINE

E-COMMERCE:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

ALTRO

06 NUMERO

08 AMMONTARE

TRAMITE ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

TRAMITE MOBILE

Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui non viene utilizzato uno "schema di pagamento" con carta e quindi non si riduce il plafond della carta stessa.

P2P

14 NUMERO

16 AMMONTARE

ALTRO

18 NUMERO

20 AMMONTARE

Voce: **58749**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE – AMBITO DIVERSO DAL CBI

Cfr. voce 58726.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Non va inclusa nella presente voce la quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) da segnalare nella voce 58719.

Per gli utilizzi fraudolenti di bonifici disposti tramite MO/TO (operazioni avviate non elettronicamente) nonché per i casi non soggetti ai requisiti indicati nella PSD2 per la Strong Customer Authentication, andrà utilizzato il valore "Non applicabile" per l'attributo informativo "non-SCA".

È prevista la ripartizione per "schema di addebito", per "Stato di controparte" nonché per "causale frode". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario.

Le sottovoci da 6 a 28 sono ripartite tra bonifici disposti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (Payment initiation service provider, PISP) e bonifici non disposti da PISP (variabile "PISP"). Per la definizione di PISP si rimanda al "Glossario".

I bonifici effettuati tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 10, 12, 18, 20, 26 e 28 sono ulteriormente ripartiti in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA")

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

INTERNET:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

26 NUMERO

28 AMMONTARE

Voce: **58719**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE – AMBITO CBI

Cfr. voce 58718.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Rientrano nella presente voce esclusivamente le frodi su operazioni relative al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) nelle quali la banca opera in qualità di banca "proponente" o "attiva".

Per gli utilizzi fraudolenti di bonifici disposti tramite MO/TO (operazioni avviate non elettronicamente) nonché per i casi non soggetti ai requisiti indicati nella PSD2 per la Strong Customer Authentication, andrà utilizzato il valore "Non applicabile" per l'attributo informativo "non-SCA".

È prevista la ripartizione per "schema di addebito", per "Stato di controparte" nonché per "causale frode". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario.

I bonifici effettuati tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 10, 12, 18, 20, 26 e 28 sono ulteriormente ripartiti in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA")

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

INTERNET:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

26 NUMERO

28 AMMONTARE

Voce: **58792**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA DELLA CLIENTELA DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58635.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "localizzazione del dispositivo".

L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

02 NUMERO

06 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

07 NUMERO

08 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58738.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili presso esercizi commerciali da segnalare nelle sottovoci relative a operazioni presso esercizi commerciali o presso ATM.

10 NUMERO

14 AMMONTARE

OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA:

26 NUMERO

30 AMMONTARE

Voce: **58751**

ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI: PERDITE SULLE TRANSAZIONI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va indicato nella presente voce l'ammontare delle perdite subite dal prestatore di servizi di pagamento segnalante, dall'utente dei suoi servizi di pagamento o da altri (variabile "portatore di responsabilità").

Le perdite dovute a frodi vanno segnalate nel periodo in cui sono registrate nei libri contabili e non devono tener conto dei rimborsi effettuati dagli enti assicurativi.

02 BONIFICI

Per la quota di bonifici relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI), la segnalazione è in capo alla banca "passiva".

04 ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

06 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING)

08 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ACQUIRING)

10 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING)

12 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ACQUIRING)

14 ANTICIPI DI CONTANTE CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING)

16 OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING)

18 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ISSUING)

20 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ACQUIRING)

22 OPERAZIONI DI PRELIEVO SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)

24 OPERAZIONI DI PRELIEVO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ISSUING)

Voce: **58752**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

Cfr. 58567.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "modalità di avvio" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del debitore. Per "provincia di esecuzione dell'operazione" il riferimento alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

È inoltre richiesta la ripartizione tra accrediti con mandato elettronico e accrediti senza mandato elettronico (variabile "Modalità consenso"), per "schema di addebito" e per "causale frode".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58753**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58625.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "localizzazione del dispositivo" e per "tipo inizializzazione".

SU ATM DELL'AZIENDA (MODALITÀ NON A DISTANZA):

03 NUMERO:

07 AMMONTARE:

SU ATM DI ALTRI OPERATORI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

10 NUMERO:

13 AMMONTARE:

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA (MODALITÀ NON A DISTANZA):

12 NUMERO

14 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

16 NUMERO

18 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58728.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite su POS, su ATM o su altro dispositivo da segnalare nelle specifiche sottovoci.

17 NUMERO

19 AMMONTARE

Voce: **58754**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ACQUIRING)

Cfr voce 58630 e 58632.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "Stato emittente". Per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione", nelle operazioni non a distanza, si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese e alla provincia in cui è situato il punto vendita e si rimanda al Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di debito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

PRESSO ESERCENTI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

03 NUMERO

05 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo e la provincia di esecuzione dell'operazione nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58632.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58756**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58705.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "localizzazione del dispositivo". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile "modalità di rimborso").

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

05 NUMERO

07 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58727.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58757**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ACQUIRING)

Cfr. voci 58660, 58662 e 58664.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "Stato emittente". Per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione", nelle operazioni non a distanza, si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese e alla provincia in cui è situato il punto vendita e si rimanda al Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile "modalità di rimborso").

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

OPERAZIONI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALLA BANCA SEGNALANTE:

28 NUMERO

30 AMMONTARE

DA ALTRI SOGGETTI:

32 NUMERO

34 AMMONTARE

PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

20 NUMERO

22 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione e la provincia di esecuzione dell'operazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58662.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

24 NUMERO

26 AMMONTARE

Voce: **58758**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI CREDITO - MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un "di cui" della voce 58756.

La presente voce ha periodicità semestrale

Formano oggetto di rilevazione il numero e l'importo delle operazioni basate su carte di credito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e "localizzazione del dispositivo". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l'acquirer.

È altresì prevista, per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per "tecnologia".

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. "digital wallet") e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno "schema di pagamento" con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa .

P2P MOBILE

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRO

06 NUMERO

08 IMPORTO

POS (NON A DISTANZA)

CON MODALITÀ CONTACTLESS

10 NUMERO

12 IMPORTO

CON ALTRE MODALITÀ

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **58759**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI DEBITO - MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un "di cui" della voce 58753.

La presente voce ha periodicità semestrale

Formano oggetto di rilevazione il numero e l'importo delle operazioni basate su carte di debito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e "localizzazione del dispositivo". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l'acquirer.

È altresì prevista, per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per "tecnologia".

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. "digital wallet") e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno "schema di pagamento" con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRO

06 NUMERO

08 IMPORTO

POS (NON A DISTANZA)

CON MODALITÀ CONTACTLESS

10 NUMERO

12 IMPORTO

CON ALTRE MODALITÀ

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **58761**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO – RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58729.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "localizzazione del dispositivo", per schema di carte di pagamento (variabile "PCS") e per "causale frode". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile "modalità di rimborso"). Le carte che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58727.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58762**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO – RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Cfr. voce 58731.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", per "Stato emittente", per schema di carte di pagamento (variabile "PCS") e per "causale frode".

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile "modalità di rimborso"). Le carte che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58662.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58763**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO – RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58732.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "localizzazione del dispositivo", per schema di carte di pagamento (variabile "PCS") e per "causale frode". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

SU ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58728.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite su POS, su ATM o su altro dispositivo da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58764**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO – RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Cfr. voce 58734.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", per "Stato emittente", per schema di carte di pagamento (variabile "PCS") e per "causale frode".

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58632.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite su POS, su ATM o su altro dispositivo da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58768**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58733.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "localizzazione del dispositivo", per schema di carte di pagamento (variabile "PCS") e per "causale frode". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" si fa riferimento al paese in cui è installata l'apparecchiatura.

SU ATM DELL'AZIENDA:

02 NUMERO

04 AMMONTARE:

SU ATM DI ALTRI OPERATORI:

06 NUMERO:

08 AMMONTARE:

CASH BACK

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

CASH IN SHOP

18 NUMERO

20 AMMONTARE

Voce: **58769**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO

Cfr. voci 58700 e 58702.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" ad esclusione delle sottovoci da 02 a 12 e per "causale frode". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

È altresì richiesta la "localizzazione del dispositivo" e lo schema di carte di pagamento (variabile "PCS"). Per "localizzazione del dispositivo" si fa riferimento al paese in cui è installata l'apparecchiatura.

Viene inoltre prevista la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile "modalità di rimborso"). Le carte che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO PROPRI SPORTELLI O TRAMITE ATM A:

PORTATORI DI PROPRIA CARTA:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTE EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

CASH BACK

20 NUMERO

22 AMMONTARE

CASH IN SHOP

24 NUMERO

26 AMMONTARE

Voce: **58771**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PRELIEVO CON MONETA ELETTRONICA EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58635.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "localizzazione del dispositivo", per schema di carte di pagamento (variabile "PCS") e per "causale frode". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" si fa riferimento al paese in cui è installata l'apparecchiatura.

PRESSO ATM:

18 NUMERO

22 AMMONTARE

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH BACK:

23 NUMERO

25 AMMONTARE

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH IN SHOP

32 NUMERO

34 AMMONTARE

Voce: **58772**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58738.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "tipo inizializzazione", "Stato di controparte" e "localizzazione del dispositivo". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 10 e 12 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l'acquirer.

Per le sottovoci da 02 a 08, 18 e 20 viene richiesta la ripartizione per "canale dispositivo".

Viene inoltre richiesta, per le sottovoci da 02 a 08 e da 18 a 20, la distinzione tra operazioni effettuate in modalità "*contactless*" e non (variabile "*contactless*") e limitatamente alle operazioni contactless, la ripartizione per "tecnologia" (valorizzare "non applicabile" negli altri casi).

CARTA DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CONTO DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA)

AD ACCESSO CON CARTA

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SOLUZIONE MOBILE (MODALITÀ A DISTANZA)

P2P

10 NUMERO

12 AMMONTARE

ALTRO

14 NUMERO

16 AMMONTARE

ALTRO (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

Voce: **58773**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ACQUIRING)

Cfr. voci 58640 e 58641.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", per "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "Stato emittente". Per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione", nelle operazioni non a distanza, si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese e alla provincia in cui è situato il punto vendita e si rimanda al Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo e la provincia di esecuzione di operazione nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58641.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58774**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA – RIPARTIZIONE PER SCHEMA MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58736.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "localizzazione del dispositivo", per schema di carte di pagamento (variabile "PCS") e per "causale frode". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58738.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58776**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Cfr. voce 58743.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", per "Stato emittente" e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS") e per "causale frode".

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58641.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58766**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58744

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione dell'operazione", "localizzazione del dispositivo" e "modalità di identificazione". Lo Stato di controparte si riferisce, per le sottovoci da 02 a 08, al Paese del PSP che convenziona l'esercente e per le sottovoci da 10 a 12 al Paese del PSP che consente il prelievo; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l'operazione.

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CASH BACK

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58794**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ACQUIRING)

Cfr. voce 58741

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione dell'operazione", "localizzazione del dispositivo" e "modalità di identificazione". Lo Stato di controparte si riferisce al Paese del PSP presso cui il cliente che effettua il prelievo detiene il conto; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l'operazione.

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CASH BACK

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58777**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: ASSEGNI

Cfr. voci 58520, 58525 e 58530.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "provincia di esecuzione dell'operazione".

ASSEGNI CIRCOLARI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

ASSEGNI BANCARI:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

ASSEGNI SU FONDI A DISPOSIZIONE (O DI TRAENZA):

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58785**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI "MONEY TRANSFER"

Cfr. voce 58560.

La presente voce ha periodicità semestrale

Formano oggetto di rilevazione esclusivamente le rimesse di denaro in uscita.

OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ITALIA

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "provincia di esecuzione dell'operazione", per "provincia di residenza dell'ordinante/beneficiario", per "canale distributivo" e per "tipologia di provvista" (in contanti/con strumenti diversi dal contante).

Lo "Stato di controparte" va riferito al destinatario dell'importo trasferito, la "provincia di esecuzione dell'operazione" è quella dello sportello (o del punto vendita) presso cui viene ordinata l'operazione e la "provincia di residenza dell'ordinante/beneficiario" è quella di residenza anagrafica dell'ordinante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ALTRI PAESI IN CUI OPERA LA BANCA

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "Stato di esecuzione dell'operazione", per "canale distributivo" e per "tipologia di provvista" (in contanti/con strumenti diversi dal contante).

La variabile "Stato di controparte" va riferita al destinatario dell'importo trasferito e lo Stato di esecuzione dell'operazione si riferisce a quello del punto vendita presso cui viene eseguita l'operazione.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58786**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

Cfr. voci 58570 e 58575.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale il cliente ha presentato i titoli per l'incasso o gli avvisi di incasso.

CAMBIALI, TRATTE E RICEVUTE BANCARIE CARTACEE:

02 NUMERO

12 AMMONTARE

RIBA E RICEVUTE SIMILARI:

22 NUMERO

32 AMMONTARE

INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV):

34 NUMERO

36 AMMONTARE

Voce: **58787**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO

Cfr. voce 58746.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per "canale dispositivo".

BONIFICI:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

ALTRO:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58796**

CARTE DI CREDITO: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE

La presente voce ha periodicità trimestrale.

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", per settore di attività dell'esercizio commerciale che dispone l'operazione – Merchant Category Code – (variabile "MCC") e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS"). Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni

Limitatamente alle sottovoci 06 e 08, è richiesta anche la classificazione per "Stato emittente". Per le sole sottovoci 10 e 12 è invece richiesta la ripartizione per "Stato di controparte".

Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente. Per "Stato di controparte" si fa riferimento al Paese dell'intermediario convenzionato con il soggetto che dispone il rimborso (ad es. l'esercizio commerciale), la vincita o l'operazione assimilata.

DALLA BANCA SEGNALANTE A:

PORTATORI DI PROPRIA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accredita su una carta emessa dal segnalante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI ALTRA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accredita su una carta emessa da un altro intermediario.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTA EMESSA DAL SEGNALANTE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con intermediari diversi dal segnalante in cui la somma viene accredita su una carta emessa dal segnalante.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58802**

CARTE DI DEBITO: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE

La presente voce ha periodicità trimestrale.

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", per settore di attività dell'esercizio commerciale che dispone l'operazione – Merchant Category Code – (variabile "MCC") e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS"). Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni

Limitatamente alle sottovoci 06 e 08, è richiesta anche la classificazione per "Stato emittente". Per le sole sottovoci 10 e 12 è invece richiesta la ripartizione per "Stato di controparte". Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente. Per "Stato di controparte" si fa riferimento al Paese dell'intermediario convenzionato con l'esercizio commerciale che dispone il rimborso, la vincita o l'operazione assimilata.

DALLA BANCA SEGNALANTE A:

PORTATORI DI PROPRIA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accredita su una carta emessa dal segnalante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI ALTRA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accredita su una carta emessa da un altro intermediario.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTA EMESSA DAL SEGNALANTE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con intermediari diversi dal segnalante in cui la somma viene accredita su una carta emessa dal segnalante.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58804**

MONETA ELETTRONICA: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE

La presente voce ha periodicità trimestrale.

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", per settore di attività dell'esercizio commerciale che dispone l'operazione – Merchant Category Code – (variabile "MCC") e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS"). Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Limitatamente alle sottovoci 06 e 08, è richiesta anche la classificazione per "Stato emittente". Per le sole sottovoci 10 e 12 è invece richiesta la ripartizione per "Stato di controparte".

Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente. Per "Stato di controparte" si fa riferimento al Paese dell'intermediario convenzionato con l'esercizio commerciale che dispone il rimborso, la vincita o l'operazione assimilata.

DALLA BANCA SEGNALANTE A:

PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA DI PROPRIA EMISSIONE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accredita su uno strumento di moneta elettronica emesso dal segnalante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accredita su uno strumento di moneta elettronica emesso da un altro intermediario.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA EMESSI DAL SEGNALANTE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con intermediari diversi dal segnalante in cui la somma viene accredita su uno strumento di moneta elettronica emesso dal segnalante.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58788**

PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP): NUMERO CLIENTI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va riportato il numero di utenti di servizi di pagamento a cui l'ente segnalante offre i suoi servizi di informazione sui conti, in qualità di AISP (cfr. "Glossario").

Va segnalato il numero dei clienti in essere nell'ultimo giorno del periodo di riferimento, indipendentemente dal fatto che essi abbiano usufruito o meno, nel corso del periodo, del servizio di informazione sui conti e per i quali il consenso esplicito rilasciato per il servizio, di cui all'art. 67 della Direttiva UE 2015/2366 (cd. PSD2), risulti non scaduto.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la residenza del cliente.

Voce: **58789**

PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP): NUMERO DI CONTI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va segnalato il numero di conti di pagamento radicati presso l'ente segnalante cui, nel corso del periodo di segnalazione, hanno acceduto AISP (cfr. "Glossario") domestici e/o esteri. Per le finalità della segnalazione ciascun conto va conteggiato solo se acceduto almeno una volta nel corso del periodo di riferimento. In caso di accessi multipli sullo stesso conto, quest'ultimo va conteggiato una sola volta.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la residenza degli AISP che effettuano l'accesso sui conti. Nel caso di conti acceduti da più AISP va indicata la residenza di quello che ha acceduto il maggior numero di volte. In presenza dello stesso numero di accessi va indicata la residenza dell'AISP che ha acceduto più di recente al conto.

Voce: **58791**

NUMERO CARTE CONTO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va segnalato nella presente voce il numero di carte di pagamento dotate di un codice IBAN, che permettono di effettuare diverse operazioni bancarie, in circolazione alla data di riferimento della segnalazione, con esclusione di quelle bloccate o disabilitate. Vanno incluse anche le c.d. carte virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "provincia controparte". Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

È inoltre prevista la ripartizione per "digitalizzazione".

Voce: **58890**

NUMERO DI DEPOSITI TRASFERIBILI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Cfr. voce 58030 sottovoci 00, 03, 13, 17 e 21.

Formano oggetto di segnalazione il numero di conti correnti a vista, di depositi a vista e di depositi overnight trasferibili.

È prevista la classificazione per "settore di attività economica".

02 MOVIMENTABILI VIA INTERNET

06 ALTRI

Voce: **58891**

NUMERO DI DEPOSITI NON TRASFERIBILI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Cfr. voce 58030 sottovoci 01, 05, 15, 19, 23 e 22.

Formano oggetto di segnalazione il numero di conti correnti a vista, di depositi a vista e di depositi overnight non trasferibili.

È prevista la classificazione per "settore di attività economica".

02 MOVIMENTABILI VIA INTERNET

06 ALTRI

Voce: **58643**

SEGNALAZIONE NEGATIVA

La presente voce va segnalata dalle banche che non devono rendere nessuna delle voci ricomprese nella presente Sottosezione II.3 "Altri dati statistici – Servizi di pagamento", indicando convenzionalmente il valore "1".

Sottosezione:

4 – ALTRE INFORMAZIONI

PARTE PRIMA - CANALI DISTRIBUTIVI

I dati della presente parte si riferiscono alle sole unità operanti in Italia.

Voce: **03298**

PRODOTTI E CANALI DISTRIBUTIVI: TOTALE NUMERO CLIENTI

La voce ha periodicità semestrale.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero di clienti che, alla data di riferimento della segnalazione, sono intestatari di un conto corrente, di un deposito a risparmio o di altro rapporto stabile con la banca segnalante (ad esempio, i clienti che hanno in essere con la banca un contratto di raccolta ordini o di gestione patrimoniale). Sono esclusi tutti i rapporti al portatore.

I clienti titolari di più rapporti vanno rilevati una sola volta. Nel caso di rapporti cointestati deve essere rilevato un unico cliente. Ad esempio, qualora il cliente X sia titolare del rapporto A e del rapporto B si deve rilevare il cliente X una sola volta.

Nel caso in cui il cliente X sia titolare del rapporto A e del rapporto B cointestato con un altro soggetto occorre rilevare due clienti (il cliente X e la cointestazione).

Voce: **03300**

PRODOTTI E CANALI DISTRIBUTIVI: NUMERO CLIENTI ATTIVI E AMMONTARE OPERAZIONI

La voce ha periodicità semestrale.

È prevista la classificazione per "canale distributivo". Limitatamente alle sottovoci 03 e 07 è prevista la ripartizione per "Settore di attività economica" e "ramo di attività economica".

Nelle sottovoci relative al "numero clienti" vanno rilevati i clienti che, nel periodo di riferimento della segnalazione, hanno effettuato almeno una transazione (ad esempio, un'operazione di acquisto, di sottoscrizione di un prodotto della banca o di terzi, l'erogazione di un mutuo).

I clienti titolari di una pluralità di rapporti vanno segnalati con riferimento a ciascuna tipologia di prodotto utilizzato (ad esempio, il titolare di un'obbligazione emessa dalla banca segnalante e di una gestione patrimoniale va segnalato con riferimento ad entrambi i prodotti) e a ciascun canale distributivo con il quale hanno effettuato le operazioni con la banca segnalante (ad esempio, il titolare di una obbligazione emessa dalla banca segnalante che abbia operato sia allo sportello sia via Internet - in quanto possessore di una password che lo abilita ad usare quest'ultimo canale - va segnalato con riferimento ad entrambi i canali).

Non devono essere segnalate le operazioni poste in essere su iniziativa della banca sulla base di deleghe ricevute dai clienti, quali ad esempio le operazioni connesse con le domiciliazioni di bollette, gli addebiti di utilizzi di carte di credito e di debito, i rimborsi delle rate di mutuo.

Nelle sottovoci relative all'"ammontare" va rilevato l'importo delle operazioni poste in essere nel periodo di riferimento della segnalazione.

Ai fini della compilazione di questa voce, per canali distributivi si intendono le fattispecie di seguito indicate:

- sportello: non formano oggetto di rilevazione le strutture della banca che, pur dotate di un proprio CAB, non sono operative nei confronti del pubblico. Pertanto, i clienti di una banca "virtuale", senza sportelli e con un unico CAB attribuito alla Direzione Generale, vanno imputati unicamente ai canali telematici o telefonici utilizzabili dai clienti per effettuare operazioni con la banca stessa;

- Automatic Teller Machines (A.T.M.);

- promotori finanziari: inclusi anche i promotori finanziari operativi attraverso negozi finanziari;

- canale telefonico tradizionale: ricade in questo canale distributivo l'operatività per il tramite di "call center" o risponditori automatici;

- dispositivi mobili: operatività tramite applicazioni su smartphone o Tablet;

- Internet: tramite sito web della banca segnalante o di altro soggetto del gruppo;

- Internet: tramite sito web di altro soggetto non appartenente al gruppo;

- altri collegamenti telematici: in questo canale distributivo vanno ricomprese le connessioni dirette, su reti private o con tecnologie tipo teletext;

- società bancarie e finanziarie;

- società di assicurazione;

- esercizi commerciali (per operazioni di credito al consumo; sono esclusi i pagamenti effettuati tramite POS);

- altri canali distributivi.

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alle voci 58005 e 58007 (escluse sottovoci 18, 19, 50 e 51).

AMMONTARE

01 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

03 ALTRI FINANZIAMENTI

04 NUMERO CLIENTI

OPERAZIONI DI RACCOLTA:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alle voci 58030 (ad eccezione delle sottovoci 21, 22 e 23) e 58035.

AMMONTARE

DEBITI

05 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

07 ALTRI DEBITI

09 TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE

10 NUMERO CLIENTI

GESTIONE DI PORTAFOGLI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alle sottovoci sulle gestioni di portafogli - raccolta/rimborsi effettuati (sottovoci 41402.12 e 41402.14).

14 AMMONTARE

Va segnalato l'importo complessivo della raccolta e dei rimborsi effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione.

16 NUMERO DEI CLIENTI

ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SU STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE SU MERCATI REGOLAMENTATI NAZIONALI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alle seguenti voci: "Attività di esecuzione di ordini per conto terzi" (voce 41401) e "attività di ricezione e trasmissione di ordini" (voce 41410).

È esclusa l'intermediazione su contratti derivati.

26 AMMONTARE

28 NUMERO CLIENTI

ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E ATTIVITÀ DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SU STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE SU MERCATI REGOLAMENTATI ESTERI:

32 AMMONTARE

34 NUMERO CLIENTI

ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, ATTIVITÀ DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO SU STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE E FUORI MERCATO:

38 AMMONTARE

40 NUMERO CLIENTI

ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E ATTIVITÀ DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SU DERIVATI:

44 AMMONTARE

46 NUMERO CLIENTI

COLLOCAMENTO DI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alle seguenti voci:

attività di collocamento con garanzia e attività di collocamento senza garanzia (cfr. voci 41403 e 41404).

49 STRUMENTI PROPRI (AMMONTARE)

Sono convenzionalmente incluse le obbligazioni, le azioni e gli altri titoli emessi dalla banca segnalante. È prevista la classificazione per "raggruppamento titoli" e per "tipo prodotto/servizio".

51 STRUMENTI DI TERZI (AMMONTARE)

È prevista la classificazione per "raggruppamento titoli" e per "tipo prodotto/servizio".

53 NUMERO CLIENTI

È prevista la classificazione per "tipo prodotto/servizio".

ALTRI PRODOTTI E SERVIZI DISTRIBUITI:

73 AMMONTARE

Va rilevato il controvalore complessivo dei prodotti acquistati e venduti nel periodo di riferimento della segnalazione.

È prevista la classificazione per "tipo prodotto/servizio".

Si precisa che per i "prodotti assicurativi" deve essere indicato l'ammontare dei premi raccolti nel periodo di riferimento della segnalazione a fronte di prodotti assicurativi di terzi offerti dalla banca segnalante (sia nel periodo di riferimento della segnalazione sia nei periodi precedenti) e che la segnalazione è dovuta anche se l'incasso dei premi avviene su iniziativa della banca sulla base di deleghe ricevute dai clienti.

75 NUMERO CLIENTI

È prevista la classificazione per "tipo prodotto/servizio".

77 ATTIVITÀ DI CONSULENZA: NUMERO CLIENTI

Nella presente sottovoce vanno inseriti i servizi di consulenza in materia di investimenti ai sensi Mifid, in coerenza con la voce 41414.02.

Voce: **03304**

PRODOTTI ASSICURATIVI DI TERZI - NUOVI CONTRATTI: RACCOLTA PREMI

La voce ha periodicità annuale.

È prevista la classificazione per "canale distributivo".

PRODOTTI ASSICURATIVI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO:

RAMO VITA:

02 A CONTENUTO FINANZIARIO

04 ALTRI

06 ALTRI

PRODOTTI ASSICURATIVI DI ALTRE SOCIETÀ

RAMO VITA:

08 A CONTENUTO FINANZIARIO

10 ALTRI

12 ALTRI

PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI

Salvo diversamente specificato, i dati della presente parte si riferiscono alle sole unità operanti in Italia e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58790**

COSTI E RICAVI CONNESSI CON TRANSAZIONI NON FINANZIARIE INTERNAZIONALI

Nella presente voce vanno segnalati i costi e ricavi derivanti da transazioni non finanziarie effettuate dalla banca segnalante in conto proprio con soggetti non residenti.

I costi e i ricavi vanno rilevati al momento della emissione ovvero della ricezione della fattura in base al principio della competenza economica indipendentemente dal momento in cui le transazioni sono regolate finanziariamente.

Gli importi devono essere indicati su base lorda a prescindere dagli eventuali importi oggetto di compensazione e senza alcuna soglia di esenzione.

Sono incluse nella segnalazione anche le transazioni della segnalante con imprese non residenti appartenenti allo stesso gruppo di imprese (operazioni "intercompany" tra residenti e non residenti).

Sono escluse le compravendite di oro fisico (barre).

Gli importi sono disaggregati per "valuta", "causale operazione" e "Stato di controparte". Lo "Stato di controparte" è riferito, in generale, allo stato di residenza del soggetto estero che riceve/eroga il servizio, le *royalties* e licenze, le donazioni, i salari e stipendi. Per i servizi di costruzione all'estero lo "Stato" deve essere inteso come quello in cui è realizzata l'opera di costruzione.

02 RICAVI

Sono incluse le seguenti fattispecie:

- ricavi per esportazioni di servizi: sono quelli derivanti da servizi prestati dalla segnalante a unità non residenti. Sono considerati tra i ricavi per esportazioni anche quelli derivanti da servizi che la segnalante ha reso a soggetti non residenti attraverso il subappalto ad altre imprese, residenti e non; nel caso il subappalto sia stato affidato ad una impresa residente, quest' ultima non deve segnalare l'esportazione di servizi. Non sono da segnalare tra i ricavi per esportazioni quelli realizzati per servizi resi all'estero attraverso filiali o succursali della segnalante residenti all'estero. Convenzionalmente occorre includere tra i ricavi per esportazioni anche le prestazioni di servizi effettuate a titolo gratuito dalla segnalante in favore di soggetti non residenti. In tal caso, l'importo deve essere registrato alla causale corrispondente al servizio erogato. Lo stesso importo deve essere, inoltre, registrato tra i costi per importazioni, alla voce "donazioni correnti";

- ricavi per esportazioni di royalties e licenze: sono quelli derivanti dalla vendita di tali attività intangibili, da parte della segnalante a unità non residenti. Convenzionalmente occorre includere tra i ricavi per esportazioni anche le cessioni di royalties e licenze effettuate a titolo gratuito dalla segnalante in favore di soggetti non residenti. In tal caso, l'importo deve essere registrato alla causale "compravendita di diritti". Lo stesso importo deve essere, inoltre, registrato tra i costi per importazioni, alla voce "donazioni in conto capitale";

- ricavi per esportazioni delle causali "donazioni" (correnti o in conto capitale): convenzionalmente sono da registrare, alla causale "donazioni correnti" o alla causale "donazioni in conto capitale", le donazioni che la segnalante ha ricevuto da soggetti non residenti. Nel caso di donazioni relative a servizi o a royalties e licenze, l'ammontare della donazione deve essere registrato anche tra i costi per importazioni alla causale corrispondente al servizio ricevuto o alla specifica causale "royalties e licenze". Nel caso di donazioni relative ad altre fattispecie, ad esempio di merci o somme di denaro, l'ammontare della donazione deve essere registrato solo tra i ricavi per esportazioni delle causali "donazioni in conto capitale" o "donazioni correnti".

06 COSTI

Sono incluse le seguenti fattispecie:

- costi per importazioni di servizi: sono quelli derivanti da servizi prestati alla segnalante da unità non residenti. Sono considerati tra i costi per importazioni anche quelli sostenuti per servizi che la segnalante ha ricevuto da unità non residenti, quando queste ultime subappaltano la prestazione ad altre imprese, residenti e non. Non sono da segnalare come costi per importazioni quelli sostenuti per servizi erogati da filiali o succursali di imprese estere residenti in Italia. Convenzionalmente occorre includere tra i costi per importazioni anche le prestazioni di servizi effettuate a titolo gratuito da soggetti non residenti in favore della segnalante. In tal caso, l'importo deve essere registrato alla causale corrispondente al servizio ricevuto. Lo stesso importo deve essere, inoltre, registrato tra i ricavi per esportazioni, alla causale "donazioni correnti".

- costi per importazioni di royalties e licenze: sono quelli derivanti dall'acquisto di tali attività intangibili, da parte della segnalante da unità non residenti. Convenzionalmente occorre includere tra i costi per importazioni anche le cessioni di royalties e licenze effettuate a titolo gratuito da soggetti non residenti in favore della segnalante. In tal caso, l'importo deve essere registrato alla causale "compravendita di diritti". Lo stesso importo deve essere, inoltre, registrato tra i ricavi per esportazioni, alla causale "donazioni in conto capitale";

- costi per importazioni delle causali “donazioni” (correnti o in conto capitale): Convenzionalmente sono da registrare, alla causale “donazioni correnti” o alla causale “donazioni in conto capitale”, le donazioni che la segnalante ha effettuato in favore di soggetti non residenti. Nel caso di donazioni relative a servizi o a royalties e licenze, l'ammontare della donazione deve essere registrato anche tra i ricavi per esportazioni alla causale corrispondente al servizio erogato o alla specifica causale “royalties e licenze”. Nel caso di donazioni relative ad altre fattispecie, ad esempio di merci o somme di denaro, l'ammontare della donazione deve essere registrato solo tra i costi per importazioni delle causali “donazioni in conto capitale” o “donazioni correnti”;

- costi per importazioni della causale salari e stipendi: sono i costi sostenuti dalla segnalante per rapporti di lavoro dipendente intrattenuti con soggetti non residenti, comprensivi di retribuzioni lorde, contributi e imposte a carico del lavoratore e contributi a carico del datore di lavoro.

Voce: **58795**

INCASSI E PAGAMENTI EFFETTUATI CON SOGGETTI NON RESIDENTI PER CONTO DI IMPRESE RESIDENTI

La presente voce ha periodicità annuale.

Nella presente voce vanno segnalati gli incassi a favore di imprese residenti ordinati da soggetti non residenti e i pagamenti ordinati da imprese residenti a favore di soggetti non residenti effettuati nel trimestre di riferimento.

Formano oggetto di segnalazione gli incassi e i pagamenti di importo superiore a 12.500 euro.

È prevista la classificazione per "valuta" e per "nominativo" dell'impresa residente.

Sono esclusi gli incassi e i pagamenti effettuati per conto di imprese residenti appartenenti ai seguenti sottosettori di attività economica:

- "Autorità bancarie centrali";
- "Altre istituzioni finanziarie monetarie: banche";
- "Altre istituzioni finanziarie monetarie: fondi comuni di investimento monetario";
- "Altre istituzioni finanziarie monetarie: altri intermediari";
- "Altri intermediari finanziari";
- "Ausiliari finanziari".

Fino al 2012 dalla rilevazione sono esclusi i pagamenti e gli incassi effettuati per conto di ditte individuali.

02 INCASSI

Incassi a favore di imprese residenti ordinati da soggetti non residenti. La residenza della controparte va riferita all'ordinante. Se quest'ultima non è nota, si può fare riferimento alla residenza della banca estera corrispondente.

06 PAGAMENTI

Pagamenti effettuati per conto di imprese residenti a favore di soggetti non residenti. La residenza della controparte va riferita al beneficiario. Se quest'ultima non è nota, si può fare riferimento alla residenza della banca estera corrispondente.

Voce: **58797**

ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO

La presente voce ha periodicità annuale.

Va segnalato il valore nominale.

Nella presente voce vanno segnalate tutte le attività finanziarie, diverse da titoli di capitale e da altri strumenti partecipativi di capitale, verso società appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante. Ai fini dell'identificazione del gruppo occorre fare riferimento all'area di consolidamento di bilancio. Si precisa che nel caso di gruppi italiani controllati da capogruppo estere, occorre fare riferimento all'area di consolidamento del gruppo di appartenenza a livello globale.

È prevista la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "Stato di controparte"; inoltre, per le sottovoci 02, 08 e 14, è richiesto il "codice ISIN".

VERSO SOCIETÀ CONTROLLANTI:

Vanno segnalati sia i rapporti verso la società che controlla direttamente la banca segnalante (controllante diretto) sia i rapporti verso le società che controllano indirettamente la banca segnalante (controllante indiretto).

02 TITOLI DI DEBITO

04 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE:

Vanno segnalati sia i rapporti verso le società controllate direttamente dalla banca segnalante (controllato diretto) sia i rapporti verso le società controllate indirettamente dalla banca segnalante (controllato indiretto).

08 TITOLI DI DEBITO

10 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

VERSO ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO:

Vanno segnalati i rapporti verso società incluse nell'area di consolidamento del bilancio della banca segnalante e che non rientrano nelle categorie precedenti (ad esempio società consorelle).

14 TITOLI DI DEBITO

16 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Voce: **58798**

PASSIVITÀ FINANZIARIE VERSO SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO

La presente voce ha periodicità annuale.

Va segnalato il valore nominale.

Nella presente voce vanno segnalate tutte le passività finanziarie verso società appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante. Ai fini dell'identificazione del gruppo occorre fare riferimento all'area di consolidamento di bilancio. Si precisa che nel caso di gruppi italiani controllati da capogruppo estere, occorre fare riferimento all'area di consolidamento del gruppo di appartenenza a livello globale.

Riguardo ai titoli al portatore si può fare riferimento al primo sottoscrittore sino a quando, in conseguenza del processo di riconciliazione ed elisione dei rapporti infragruppo, non sia disponibile l'informativa su un'eventuale modifica del detentore dei titoli.

È prevista la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "Stato di controparte"; inoltre, per le sottovoci 02, 08 e 14, è richiesto il "codice ISIN".

VERSO SOCIETÀ CONTROLLANTI:

Vanno segnalati sia i rapporti verso la società che controlla direttamente la banca segnalante (controllante diretto) sia i rapporti verso le società che controllano indirettamente la banca segnalante (controllante indiretto).

02 TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE

04 ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE

VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE:

Vanno segnalati sia i rapporti verso la società controllate direttamente dalla banca segnalante (controllato diretto) sia i rapporti verso le società controllate indirettamente dalla banca segnalante (controllato indiretto).

08 TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE

10 ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE

VERSO ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO:

Vanno segnalati i rapporti verso società incluse nell'area di consolidamento del bilancio della banca segnalante e che non rientrano nelle categorie precedenti (ad esempio società consorelle).

14 TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE

16 ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE

Voce: **58810**

NUMERO TOTALE DIPENDENTI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile "Stato unità segnalante").

Numero dei dipendenti con i quali la banca segnalante ha formalmente in essere il contratto di lavoro. Non formano oggetto di segnalazione i dipendenti in congedo parentale facoltativo senza diritto a retribuzione.

Occorre aver riguardo alla situazione in essere nel giorno di riferimento della segnalazione.

La voce va compilata indicando una cifra decimale ([1]).

Il numero dei dipendenti a "part-time" va convenzionalmente indicato come metà del numero effettivo di tali dipendenti, con indicazione di una cifra decimale (ad esempio, 7 dipendenti "part-time" vanno segnalati con il valore 3,5) ([2]).

CON FUNZIONI EAD:

Personale della banca che svolge funzione di EAD (di sistema, applicative, di esercizio e di staff) sia presso il CED sia presso altre funzioni aziendali.

03 DIRIGENTI

05 QUADRI DIRETTIVI DI 3^ E 4^ LIVELLO

06 RESTANTE PERSONALE

ADDETTI AD ALTRI SERVIZI:

DIRIGENTI:

20 PRESSO SPORTELLI

21 ALTRI

QUADRI DIRETTIVI DI 3^ E 4^ LIVELLO:

27 PRESSO SPORTELLI

[1] Ad esempio, per indicare 30 dipendenti occorre segnalare 300, dove l'ultimo zero rappresenta la cifra decimale.
[2] Pertanto, occorre segnalare 35, dove 5 rappresenta la cifra decimale.

29 ALTRI

RESTANTE PERSONALE:

30 PRESSO SPORTELLI

31 ALTRI

Voce: **58815**

NUMERO DELLE DIPENDENTI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

Rappresenta un dettaglio della voce 58810.

Voce: **58820**

NUMERO TOTALE DIPENDENTI PER PROVINCIA DI SPORTELLO

La presente voce ha periodicità annuale.

Va segnalato il personale addetto sia alla Direzione Generale sia agli sportelli.

È prevista la classificazione per "provincia di sportello". Relativamente al personale assegnato alla Direzione Generale occorre segnalare la provincia di insediamento di tale ultima.

Relativamente alle modalità di compilazione della voce e di segnalazione dei dipendenti "part-time", cfr. voce 58810.

02 CON FUNZIONI EAD

06 PROMOTORI FINANZIARI

08 ADDETTI AD ALTRI SERVIZI

Voce: **58825**

NUMERO DIPENDENTI DELLA BANCA SEGNALANTE DISTACCATI PRESSO:

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

Personale dipendente della banca segnalante distaccato a tempo pieno presso altri enti.

Vanno escluse dalla rilevazione le ipotesi in cui la prestazione di lavoro, non essendo a tempo pieno, sia riconducibile nella sostanza a una vera e propria attività di servizio.

Occorre aver riguardo alla situazione in essere nel giorno di riferimento della segnalazione.

Relativamente alle modalità di compilazione della voce e di segnalazione dei dipendenti "part-time", cfr. voce 58810.

02 PROPRIE FILIALI ESTERE

07 CONTROLLANTI E CONTROLLATE DIRETTE E INDIRETTE

08 ALTRI ENTI

Voce: **58830**

NUMERO DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA BANCA SEGNALANTE DA:

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

Personale dipendente di altri enti distaccato a tempo pieno presso la banca segnalante.

Vanno escluse dalla rilevazione le ipotesi in cui la prestazione di lavoro, non essendo a tempo pieno, sia riconducibile nella sostanza ad una vera e propria attività di servizio.

Occorre aver riguardo alla situazione in essere nel giorno di riferimento della segnalazione.

Relativamente alle modalità di compilazione della voce e di segnalazione dei dipendenti "part-time", cfr. voce 58810.

05 CASA MADRE (PER LE FILIALI ITALIANE DI BANCHE ESTERE)

07 CONTROLLANTI E CONTROLLATE DIRETTE E INDIRETTE

08 ALTRI ENTI

Voce: **58835**

NUMERO DIPENDENTI PART-TIME

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

Costituisce oggetto di segnalazione il numero intero dei dipendenti "part–time".

02 PRESSO SPORTELLI

04 ALTRI

Voce: **58837**

NUMERO DEGLI ADDETTI PER SPORTELLO

La presente voce ha periodicità annuale.

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

Relativamente alle modalità di compilazione della voce e di segnalazione dei dipendenti "part-time", cfr. voce 58810.

È richiesta la classificazione per "codice sportello".

Vanno presi in considerazione gli sportelli a piena operatività, inclusi quelli interni e stagionali che svolgono operazioni di impiego e di raccolta.

Il numero dei dipendenti addetti agli sportelli stagionali deve essere indicato separatamente da quello relativo agli altri tipi di sportello.

È escluso dalla rilevazione il personale addetto alla Direzione Generale e ai centri elettronici. Qualora alla Direzione Generale faccia capo uno sportello, vanno segnalati (anche sulla base di stime) i dipendenti riconducibili allo sportello che svolgono operazioni di impiego e di raccolta. Nel caso di banche "monosportello" va convenzionalmente segnalato tutto il personale, ad eccezione di quello addetto ai centri elettronici.

Voce: **58840**

CAPITALE SOCIALE: NUMERO DELLE AZIONI O QUOTE

Numero delle azioni o delle quote in cui risulta suddiviso il capitale sociale delle banche, ivi incluse le banche cooperative popolari e le BCC.

Voce: **58845**

RAPPORTI CON SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche.

ATTIVI:

02 CONTI CORRENTI

Cfr. sottovoci 58005.24 e 58007.24.

04 MUTUI:

Cfr. sottovoci 58005.26 e 58007.26.

08 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voce 58005 sottovoci 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41 e 42 e voce 58007 sottovoci 22, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44 e 52.

PASSIVI:

10 STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI EMESSI

PASSIVITÀ NON SUBORDINATE:

12 CONTI CORRENTI

Cfr. voce 58030, sottovoci 21, 22 e 23.

14 DEPOSITI

16 OBBLIGAZIONI

18 ALTRI TITOLI

20 CERTIFICATI DI DEPOSITO

22 PRONTI CONTRO TERMINE

24 ALTRE

CREDITI DI FIRMA:

26 DI NATURA COMMERCIALE

28 DI NATURA FINANZIARIA

Voce: **58850**

NUMERO SOCI DELLE BANCHE COOPERATIVE

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO:

02 AFFIDATI

Deve essere rilevato il numero dei soci intestatari di posizioni di rischio in bilancio o "fuori bilancio".

04 ALTRI

08 BANCHE POPOLARI

Voce: **58855**

MASSA PROTETTA

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

04 SISTEMI DI GARANZIA NAZIONALI: FONDI FINO A 100.000 EURO

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare dei fondi che ricadono nella protezione dei sistemi di garanzia nazionali ai sensi dell'art. 96 bis del Testo Unico bancario e degli statuti dei sistemi di garanzia nazionali nonché delle istruzioni applicative dei medesimi.

Va indicato il valore complessivo di tutti i fondi di ammontare minore o uguale a 100.000 EURO.

SISTEMI DI GARANZIA ESTERI:

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare dei fondi delle filiali italiane di banche estere che ricadono nella protezione dei sistemi di garanzia esteri.

10 FILIALI DI BANCHE COMUNITARIE

12 FILIALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

Voce: **58860**

TURNOVER

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

Valore totale dei crediti verso clientela acquisiti o erogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di riferimento della segnalazione. Per i flussi dei crediti erogati (sottovoci da 04 a 14) occorre fare riferimento al periodo tra la data dalla quale gli stessi sono fruttiferi di interessi e la data di riferimento della segnalazione.

Forma oggetto di rilevazione l'importo oggetto di iscrizione in bilancio; per le sottovoci riferite al factoring, va segnalato il valore nominale dei crediti acquistati.

FACTORING - FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI:

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di factoring".

01 PRO-SOLUTO

03 PRO-SOLVENDO

04 CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI QUINTO - FLUSSI DEI CREDITI EROGATI

Cfr. voce 58360, sottovoci 58, 60 e 62.

Con riferimento alle carte di credito, formano oggetto di segnalazione sia i flussi di credito per i quali è previsto il rimborso in un'unica soluzione (rimborso a saldo) sia quelli per i quali il rimborso avviene ratealmente.

06 LEASING FINANZIARIO - FLUSSI DEI CREDITI EROGATI

Cfr. voce 58360, sottovoci da 38 a 46 e 52.

MUTUI: FLUSSI DEI CREDITI EROGATI:

10 SU IMMOBILI RESIDENZIALI

Cfr. sottovoce 58360.34.

12 ALTRI

Cfr. sottovoce 58360.36.

14 ALTRI FINANZIAMENTI EROGATI

Cfr. voce 58360, sottovoci 30 e 64.

Voce: **58870**

NUMERO NEGOZI FINANZIARI

La presente voce ha periodicità annuale.

Forma oggetto di rilevazione il numero di negozi finanziari, i quali sono assimilabili, secondo le vigenti disposizioni di vigilanza, agli "uffici amministrativi dei promotori finanziari". Presso tali uffici operano esclusivamente i promotori finanziari nel rispetto delle norme che regolano l'attività bancaria fuori sede.

È prevista la ripartizione per "provincia" di insediamento del negozio finanziario.

Voce: **58875**

ACQUISTO BENI IMMOBILI

La presente voce ha periodicità annuale.

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda, distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile "Stato di ubicazione filiale").

Si precisa che il locatario deve rilevare i diritti d'uso sui beni in questione, secondo quanto previsto dall'IFRS 16.

Va segnalato il prezzo di acquisto.

FABBRICATI USO RESIDENZIALE:

02 NUOVI

06 USATI

FABBRICATI USO NON RESIDENZIALE:

10 NUOVI

14 USATI

18 TERRENI

Voce: **58880**

ACQUISTO BENI MOBILI

La presente voce ha periodicità annuale.

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda, distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile "Stato di ubicazione filiale").

Si precisa che il locatario deve rilevare i diritti d'uso sui beni in questione, secondo quanto previsto dall'IFRS 16.

Va segnalato il prezzo di acquisto.

MEZZI DI TRASPORTO:

02 NUOVI

06 USATI

ALTRI BENI:

10 NUOVI

14 USATI

Voce: **58886**

ESPOSIZIONI - BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

La presente voce rappresenta un dettaglio delle esposizioni delle banche di credito cooperativo ([3]).

Tale voce va prodotta con periodicità trimestrale: le informazioni riferite ai mesi di marzo e di settembre vanno trasmesse, rispettivamente, entro il 12 maggio e l'11 novembre successivi, le informazioni riferite ai mesi di dicembre e giugno vanno trasmesse entro, rispettivamente, l'11 febbraio e l'11 agosto.

I contratti derivati vanno indicati in base al valore dell'esposizione originaria, da determinarsi utilizzando uno dei metodi previsti dalla disciplina prudenziale in materia di rischio di controparte. Gli altri elementi dell'attivo e quelli fuori bilancio vanno segnalati in base al loro valore nominale.

VERSO O GARANTITE DA:

04 AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DI ALTRI PAESI DELL'EUROZONA, BANCA CENTRALE EUROPEA, BANCA D'ITALIA

08 CAPOGRUPPO E ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO DI APPARTENENZA, IVI COMPRESI GLI IMPEGNI E LE GARANZIE ASSUNTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI GARANZIA IN SOLIDO

12 SISTEMI DI GARANZIA ISTITUITI TRA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

VERSO O GARANTITE DA SOCI COOPERATORI:

16 VERSO SOCI COOPERATORI

20 GARANTITE DA SOCI COOPERATORI

VERSO NON SOCI:

24 VERSO NON SOCI ALL'INTERNO DELLA ZONA DI COMPETENZA TERRITORIALE

28 VERSO NON SOCI AL DI FUORI DELLA ZONA DI COMPETENZA TERRITORIALE

[3] Cfr. Circolare n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" del 17 dicembre 2013 – Parte terza, Capitolo5, Sezione III.

Voce: **58892**

ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE

La presente voce fa riferimento alle operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca segnalante svolge l'attività di *servicer*.

Sono escluse le operazioni di "auto-cartolarizzazione" e le cartolarizzazioni nella fase c.d. di "*warehousing*" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie").

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività cartolarizzate in essere alla data di riferimento della segnalazione (valorizzate al prezzo di acquisto, al netto dei rimborsi intervenuti). Gli importi segnalati devono tenere conto anche delle eventuali rettifiche e riprese di valore effettuate dalla società veicolo rispetto al prezzo di acquisto.

Le informazioni vanno classificate distinguendo tra attività in sofferenza, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizione creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni).

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

SENZA RITARDI NEI RIMBORSI:

Formano oggetto di rilevazione le attività finanziarie che non presentano ritardi nei rimborsi rispetto a quanto previsto nel "business plan" originario dell'operazione.

02 MUTUI

06 CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO

10 LEASING FINANZIARIO

14 ALTRI FINANZIAMENTI

18 TITOLI

CON RITARDI NEI RIMBORSI:

Formano oggetto di rilevazione le attività finanziarie che presentano ritardi nei rimborsi rispetto a quanto previsto nel "business plan" originario dell'operazione.

22 MUTUI

26 CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO

30 LEASING FINANZIARIO

34 ALTRI FINANZIAMENTI

38 TITOLI

Voce: **58894**

ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE ASSISTITE DA GARANZIE

Cfr. voce 58892.

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività cartolarizzate assistite da garanzie (ammontare protetto).

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 GARANZIE REALI

06 GARANZIE PERSONALI

Voce: **58896**

ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE SUPERIORI AL 2% DEL TOTALE DEL PORTAFOGLIO

Cfr. voce 58892.

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare complessivo e il numero delle posizioni riferite ad un medesimo debitore che alla data di riferimento della segnalazione superino il 2% del portafoglio cartolarizzato.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 NUMERO POSIZIONI

06 IMPORTO

Voce: **58898**

ATTIVITÀ DI SERVICING: DISTINZIONE PER SOGGETTI INCARICATI PER IL RECUPERO DELLE ATTIVITÀ

Cfr. voce 58892.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 ATTIVITÀ DI RECUPERO SVOLTA DAL SERVICER

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività finanziarie cartolarizzate per le quali, alla data di riferimento della segnalazione, l'attività operativa di recupero (incasso) dei crediti è svolta dalla banca segnalante che svolge l'attività di *servicing*.

06 ATTIVITÀ DI RECUPERO SVOLTA DA SOGGETTI DIVERSI DAL SERVICER

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività finanziarie cartolarizzate per le quali, alla data di riferimento della segnalazione, l'attività operativa di recupero (incasso) dei crediti è svolta da soggetti terzi all'uopo delegati.

Voce: **67748**

MICROCREDITO PRODUTTIVO E SOCIALE: RIPARTIZIONE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI PER FINALITÀ DEL CREDITO, TIPOLOGIA, SETTORE ECONOMICO E AREA GEOGRAFICA DEL BENEFICIARIO

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la distinzione tra "società non finanziarie", "famiglie produttrici" e "famiglie consumatrici" (variabile: settore di attività economica).

Con riferimento alla sottovoce 04 è richiesta la ripartizione per finalità del microcredito.

Viene altresì richiesta per entrambe le sottovoci la ripartizione per ramo di attività economica, genere, status immigrato e classe d'età del beneficiario. Ai fini della segnalazione della variabile status immigrato, viene considerato immigrato chi ha lasciato volontariamente il proprio paese d'origine per cercare un lavoro e risiede in Italia. Nel caso di finanziamento a società, ai fini della segnalazione delle variabili genere, status immigrato e classe d'età del beneficiario occorre fare riferimento al rappresentante legale della società.

Se uno stesso finanziamento è erogato per più finalità l'ammontare in essere alla data di riferimento della segnalazione andrà ripartito pro quota per ciascuna finalità in base al peso dell'importo di ciascuna finalità sul totale del finanziamento da segnalare.

È richiesta, infine, la ripartizione per regione di residenza del beneficiario.

04 MICROCREDITO PRODUTTIVO

08 MICROCREDITO SOCIALE

Sottosezione:

5 – ANDAMENTO CONTO ECONOMICO

I dati della presente sottosezione si riferiscono alle sole unità operanti in Italia e hanno periodicità trimestrale.

COSTI

Voce: **5240**

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI

È richiesta la ripartizione per le categorie "ricavi e costi operativi" e “finanziamenti” nonché: limitatamente alla sottovoce 12 anche per la categoria “investimenti” e con riferimento alla sottovoce 16 solo per le categorie “ricavi e costi operativi” e “investimenti” (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”), cfr, Avvertenze generali, Parte C, paragrafo “Classificazione dei ricavi e dei costi nelle categorie IFRS 18”.

Per le sottovoci da 02 a 06 è richiesta la classificazione per “valuta” (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Classificazione delle informazioni rispetto alla residenza e alla valuta”).

02 BANCHE CENTRALI

04 BANCHE

Nella presente sottovoce vanno segnalati tutti i rapporti passivi con banche, indipendentemente dai portafogli contabili, ad eccezione dei titoli da segnalare nelle sottovoci 08 e 10 e dei derivati da segnalare nella sottovoce 12.

06 CLIENTELA

Nella presente sottovoce vanno segnalati tutti i rapporti passivi con clientela, indipendentemente dai portafogli contabili, ad eccezione dei titoli da segnalare nelle sottovoci 08 e 10 e dei derivati da segnalare nella sottovoce 12.

TITOLI IN CIRCOLAZIONE:

08 OBBLIGAZIONI

10 ALTRI

12 DERIVATI

La presente sottovoce può assumere valore negativo.

14 ALTRE PASSIVITÀ E FONDI

16 ATTIVITÀ FINANZIARIE

Voce: **5244**

COMMISSIONI PASSIVE

02 SERVIZI DI GESTIONE E INTERMEDIAZIONE

04 SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

06 ALTRI SERVIZI

Voce: **5258**

SPESE AMMINISTRATIVE – SPESE PER IL PERSONALE

Voce: **5260**

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

Voce: **5266**

ALTRI ONERI OPERATIVI

RICAVI

Voce: **5270**

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

È richiesta la ripartizione per le categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" nonché: limitatamente alla sottovoce 10 anche per la categoria "finanziamenti" e con riferimento alla sottovoce 14 solo per le categorie "ricavi e costi operativi" e "finanziamenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi"), cfr, Avvertenze generali, Parte C, paragrafo "Classificazione dei ricavi e dei costi nelle categorie IFRS 18".

Per le sottovoci da 02 a 06 è richiesta la classificazione per "valuta" (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Classificazione delle informazioni rispetto alla residenza e alla valuta").

02 BANCHE CENTRALI

04 BANCHE

Nella presente sottovoce vanno segnalati tutti i rapporti attivi con banche, indipendentemente dai portafogli contabili, ad eccezione dei titoli da segnalare nella sottovoce 08 e dei derivati da segnalare nella sottovoce 10.

06 CLIENTELA

Nella presente sottovoce vanno segnalati tutti i rapporti attivi con clientela, indipendentemente dai portafogli contabili, ad eccezione dei titoli da segnalare nella sottovoce 08 e dei derivati da segnalare nella sottovoce 10.

08 TITOLI DI DEBITO

10 DERIVATI

La presente sottovoce può assumere valore negativo.

12 ALTRE ATTIVITÀ

14 PASSIVITÀ FINANZIARIE

Voce: **5274**

COMMISSIONI ATTIVE

02 SERVIZI DI GESTIONE, INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA

04 DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DI TERZI

06 SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

10 ALTRI SERVIZI

Voce: **5278**

DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI

È richiesta la ripartizione per le categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

02 PERCEPITI DA BANCHE ITALIANE

04 ALTRI

Voce: **5294**

ALTRI PROVENTI OPERATIVI

ALTRE INFORMAZIONI

Voce: **5246**

COSTI A FRONTE DI RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE FILIALI ESTERE

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 5240 e 5244.

Per la sottovoce 02 è richiesta la classificazione per "valuta" (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Classificazione delle informazioni rispetto alla residenza e alla valuta").

02 INTERESSI PASSIVI

04 COMMISSIONI PASSIVE

Voce: **5276**

RICAVI A FRONTE DI RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE FILIALI ESTERE

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 5270 e 5274.

Per la sottovoce 02 è richiesta la classificazione per "valuta" (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Classificazione delle informazioni rispetto alla residenza e alla valuta").

02 INTERESSI ATTIVI

04 COMMISSIONI ATTIVE

Sottosezione:

6 – RELAZIONI CON LA CLIENTELA

Voce: **52430**

NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero di reclami ricevuti dalla banca segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione. La presente voce va segnalata anche dalle banche che esternalizzano a soggetti terzi la gestione dei reclami.

Si precisa che ai fini della compilazione della seguente voce, la mera interlocuzione tra le parti, all'interno del fascicolo del reclamo, non deve essere conteggiata nei dati segnalati. Viceversa le segnalazioni che contengono elementi di novità sostanziale dovranno essere conteggiate come nuovi reclami.

Nel calcolo complessivo dei reclami devono essere inoltre conteggiati anche i reclami ricevuti su prodotti e servizi di terzi collocati dall'intermediario.

È previsto l'attributo informativo: "Oggetto dei reclami" nonché la ripartizione secondo la provincia della controparte. Tale ultima si riferisce alla provincia di radicamento del conto del cliente ovvero nei casi in cui la fattispecie non sia presente (ad esempio in presenza di conti virtuali), alla provincia in cui risiede il cliente. Nei casi in cui non si dispongano informazioni sul reclamante l'attributo provincia andrà segnalata utilizzando il valore "non applicabile".

La voce ha periodicità semestrale.

02 ACCOLTI

04 ACCOLTI PARZIALMENTE

06 NON ACCOLTI

08 IN ISTRUTTORIA

Voce: **52541**

NUMERO DEI RECLAMI GESTITI OLTRE I TERMINI

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale

Cfr. voce 52430.

Vanno indicati i reclami gestiti dall'ente segnalante oltre i tempi massimi di cui alla sezione XI, paragrafo 3, delle Disposizioni di Trasparenza, in attuazione del Provvedimento del Governatore del 19 marzo 2019.

È prevista la ripartizione tra "servizi bancari e creditizi" e "servizi di pagamento" (variabile: "Oggetto dei reclami").

Voce: **52543**

RESTITUZIONI: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO/SERVIZIO

La presente voce deve essere segnalata con periodicità semestrale.

Formano oggetto di rilevazione, distinte per ogni tipologia di rapporto previsto, le restituzioni effettuate nel periodo di riferimento o da effettuare, dal soggetto segnalante alla clientela a fronte di impropri addebiti. Del fenomeno vanno segnalati l'ammontare complessivo corrisposto e da corrispondere e il numero dei rapporti interessati.

È prevista la ripartizione tra restituzioni "a seguito di interventi di vigilanza di tutela", "restituzioni di iniziativa" e "altre" (variabile "Tipo restituzione").

Ai fini della compilazione della presente voce per la definizione di "Consumatore" e di "Credito immobiliare" si rimanda alla definizione indicata nell' art. 120-quinquies, comma 1 lettera b) e c) TUB; per "Credito al consumo" si veda la definizione indicata nell'art. 121, comma 1 lettera c) del TUB.

AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE

CREDITO AL CONSUMO

02 NUMERO

04 IMPORTO

CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI

06 NUMERO

08 IMPORTO

ALTRI FINANZIAMENTI

10 NUMERO

12 IMPORTO

CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO

Figurano nella presente voce, a titolo esemplificativo, le fattispecie richiamate dalle voci 58780 ove oggetto di restituzioni e 5240 sottovoce 06 ove oggetto di corresponsione tardiva.

14 NUMERO

16 IMPORTO

SERVIZI DI PAGAMENTO

18 NUMERO

20 IMPORTO

ALTRO

22 NUMERO

24 IMPORTO

AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE

Va indicato l'ammontare non ancora erogato alla clientela alla data di riferimento.

CREDITO AL CONSUMO

26 NUMERO

28 IMPORTO

CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI

30 NUMERO

32 IMPORTO

ALTRI FINANZIAMENTI

34 NUMERO

36 IMPORTO

CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO

Cfr. sottovoci 14 e 16.

38 NUMERO

40 IMPORTO

SERVIZI DI PAGAMENTO

42 NUMERO

44 IMPORTO

ALTRO

46 NUMERO

48 IMPORTO

Voce: **52545**

RESTITUZIONI: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale

Cfr. voce 52543.

È prevista la ripartizione per provincia della clientela. Tale ultima si riferisce alla provincia di radicamento del conto del cliente ovvero nei casi in cui la fattispecie non sia presente (ad esempio in presenza di conti virtuali) alla provincia in cui risiede il cliente. Limitatamente alla sottovoce 04 nel caso in cui non sia possibile individuare la provincia andrà utilizzato il valore "non applicabile".

02 AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE

04 AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE

Voce: **52549**

MODIFICHE UNILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA

La presente voce deve essere segnalata con periodicità semestrale.

La presente voce va segnalata esclusivamente in presenza di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies del TUB, se sfavorevoli per il cliente, e prevede l'indicazione per ogni manovra del numero dei rapporti coinvolti e dell'importo calcolato sulla base dell'impatto complessivo della manovra come risultante dalla delibera di approvazione o di altro documento aziendale in cui è riportata la valutazione dell'impatto. È prevista la ripartizione per data efficacia della manovra (variabile "data efficacia") e progressivo della manovra ([1]).

FINANZIAMENTI

02 NUMERO

04 IMPORTO

CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO

Cfr. sottovoci 14 e 16.

06 NUMERO

08 IMPORTO

SERVIZI DI PAGAMENTO

10 NUMERO

12 IMPORTO

ALTRO

14 NUMERO

16 IMPORTO

[1] Ai fini della corretta compilazione si ipotizzi che alla data di riferimento relativa al 31-12-2023 siano stati modificati 2 tipologie distinte di contratti relativi ai conti correnti e che l'operazione avvenga alla stessa data del 15 ottobre 2023. In tale caso ai fini segnaletici la data di efficacia andrà riferita al 15 ottobre 2023 mentre le 2 manovre andranno distinte valorizzando l'attributo "progressivo" con i valori 1 e 2. In linea generale a fronte di una unica manovra per singola data efficacia e per ogni tipologia di rapporto (aperture di credito, conti correnti, servizi di pagamento e altri finanziamenti, altro) il progressivo andrà valorizzato a "1".

Voce: **52553**

PORTABILITÀ DEI SERVIZI DI PAGAMENTO: NUMERO DELLE DOMANDE

La presente voce ha periodicità semestrale

IN QUALITÀ DI RICEVENTE

Vanno indicate le domande, avanzate dagli aventi diritto, relative alle operazioni di trasferimento ricevute nel periodo di riferimento per cui l'ente segnalante opera come "ricevente" (prestatore di servizi di pagamento che si attiva a seguito della domanda di trasferimento e al quale vengono trasferite le informazioni necessarie per finalizzare il trasferimento dei servizi di pagamento).

02 ESEGUITE NEI TERMINI

04 ESEGUITE IN RITARDO

Vanno rilevate le domande eseguite, con ritardo imputabile al ricevente o al trasferente, oltre il termine dei dodici giorni lavorativi (o diverso termine indicato nell'autorizzazione dal consumatore) dalla richiesta del consumatore entro la quale eseguire il servizio di trasferimento (ex art. 126-quinquiesdecies c. 3 TUB).

06 RIFIUTATE

08 IN ISTRUTTORIA

IN QUALITÀ DI TRASFERENTE

Vanno indicate le domande, avanzate dagli aventi diritto, relative alle operazioni di trasferimento ricevute nel periodo di riferimento per cui l'ente segnalante opera come "trasferente" (prestatore di servizi di pagamento dal quale vengono trasferite le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento dei servizi di pagamento).

10 ESEGUITE

12 RIFIUTATE

14 IN ISTRUTTORIA

Voce: **52555**

PORTABILITÀ DEI SERVIZI DI PAGAMENTO – INDENNIZZI CORRISPOSTI ALLA CLIENTELA

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno segnalati nella presente voce gli importi degli indennizzi corrisposti (ex art. 126 – septiesdecies, comma 2), nel periodo di riferimento, dall'Ente segnalante alla clientela nell'ambito di operazioni di portabilità dei servizi di pagamento.

Voce: **52558**

CONTI DI BASE E CONTI AD ESSI ASSIMILATI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va indicato nella presente voce il numero di conti di pagamento di base (per la definizione Cfr. Sez. III Capo II-ter Titolo VI del Testo Unico Bancario) e di conti ad essi assimilati (Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez. III par. 4, primo alinea, secondo periodo) sussistenti al termine del periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione tra clientela residente in Italia, residente in altri paesi dell'UE e residente in paesi extra UE.

Voce: **52559**

RICHIESTE DI APERTURA DI CONTI BASE E ASSIMILATI EFFETTUATE NEL PERIODO: NUMERO

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione tra clientela residente in Italia, residente in altri paesi dell'UE e residente in paesi extra UE.

02 APERTURE EFFETTUATE

04 RICHIESTE RIFIUTATE

Vanno segnalate nella presente sottovoce le richieste rifiutate dalla banca segnalante (ex art. 126-vicies, comma 2 del TUB).

Voce: **52563**

RICHIESTE DI DISCONOSCIMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO

La presente voce ha periodicità semestrale

Vanno indicate nella presente voce le richieste di disconoscimento da parte della clientela relative a operazioni di pagamento non autorizzate ricevute dall'ente segnalante nel periodo di riferimento.

ACCOLTE TOTALMENTE

02 NUMERO

04 IMPORTO RIMBORSATO

ACCOLTE PARZIALMENTE

06 NUMERO

08 IMPORTO RIMBORSATO

RIFIUTATE

10 NUMERO

12 IMPORTO RICHIESTO NON RIMBORSATO

Sezione:

III – INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO UNICO DI VIGILANZA E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI.

Sottosezione:

1 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE

Gli schemi segnaletici della presente Sezione sono riportati negli allegati III e IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 2015/534 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sottosezione, si rinvia a quanto previsto dall'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117.

Sottosezione:

2 – INFORMAZIONI NON ARMONIZZATE: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

PARTE 1 – GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI

Voce: **40690**

GARANZIE RILASCIATE

Nelle "garanzie rilasciate" figurano tutte le garanzie personali prestate dalla banca. Le garanzie di "natura finanziaria" sono quelle concesse a sostegno di operazioni volte all'acquisizione di mezzi finanziari; hanno invece "natura commerciale" quelle concesse a garanzia di specifiche transazioni commerciali. Le garanzie vanno indicate facendo riferimento al soggetto ordinante, cioè al soggetto le cui obbligazioni sono assistite dalla garanzia prestata.

Nella voce "garanzie rilasciate di natura finanziaria – banche" vanno ricondotti anche gli impegni assunti verso i sistemi interbancari di garanzia (fondo interbancario di tutela dei depositi, fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, fondi di solidarietà ed equiparati).

Nell'ambito di programmi di emissione di *covered bond* di gruppo, la banca che ha concesso il finanziamento subordinato alla società veicolo, laddove sia diversa dalla banca emittente i *covered bond* e dalla banca originator, deve segnalare il rischio cui è esposta nella voce "garanzie rilasciate di natura finanziaria – banche".

Va indicato l'ammontare garantito, alla data di chiusura del bilancio, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e a lordo degli accantonamenti complessivi.

CREDITI DI FIRMA:

Sono incluse anche le garanzie rilasciate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione proprie e di terzi.

CLIENTELA:

02 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE

04 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA

BANCHE:

06 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE

CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA:

07 IMPEGNI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE A SISTEMI NAZIONALI DI GARANZIA DEI DEPOSITI

09 ALTRI

10 ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI

Attività (come titoli o contante) costituite in garanzia di obbligazioni di terzi. Va indicato il valore della garanzia indicato nel contratto.

Voce: **40691**

IMPEGNI

Gli "impegni irrevocabili a erogare fondi" sono gli impegni irrevocabili, a utilizzo certo o incerto, che possono dar luogo a rischi di credito (ad esempio, i margini disponibili su linee di credito irrevocabili concesse alla clientela o a banche). Sono esclusi gli impegni derivanti dalla stipula di contratti derivati. Va indicato l'impegno assunto al netto delle somme già erogate e al lordo degli accantonamenti complessivi.

Gli "impegni irrevocabili a utilizzo certo" includono gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente (prestatario) è certo e predefinito; questi contratti hanno pertanto carattere vincolante sia per il concedente (banca o società finanziaria che ha assunto l'impegno a erogare) sia per il richiedente. Gli impegni suddetti comprendono in particolare gli acquisti (a pronti e a termine) di titoli non ancora regolati (ad esclusione di quelli c.d. "regular way" ove i titoli sono rilevati per data di contrattazione) nonché i depositi e i finanziamenti da erogare a una data futura predeterminata.

Gli "impegni irrevocabili a utilizzo incerto" includono, invece, gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente è opzionale; in questo caso, dunque, non è sicuro se e in quale misura si realizzerà l'erogazione effettiva dei fondi.

Gli "impegni sottostanti ai derivati creditizi: vendite di protezione" sono gli impegni derivanti dalla vendita di protezione dal rischio di credito realizzata con i derivati su crediti. Va indicato il valore nozionale al netto delle somme erogate e al lordo degli accantonamenti complessivi.

Sono esclusi i finanziamenti deliberati da stipulare.

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:

CONCESSI A CLIENTELA:

02 A UTILIZZO CERTO

04 A UTILIZZO INCERTO

CONCESSI A BANCHE:

06 A UTILIZZO CERTO

08 A UTILIZZO INCERTO

10 IMPEGNI SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE DI PROTEZIONE

ALTRI IMPEGNI:

IMPEGNI A RILASCIARE CREDITI DI FIRMA IRREVOCABILI A:

14 CLIENTELA

16 BANCHE

24 ALTRI

Sottosezione:

2 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

PARTE 2 - QUALITÀ DEL CREDITO

Voce: **41061**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

È prevista la distinzione tra "amministrazioni pubbliche", "altre società finanziarie", "società non finanziarie", "famiglie" (variabile: "settore istituzionale").

ESPOSIZIONI PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 72, 78, 80, 86 e 88 si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

È prevista limitatamente ai portafogli contabili "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva", "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e "attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione", la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito"). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile "Stadi di rischio di credito" andrà indicato il valore "non applicabile".

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 56 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni"), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in "*cure period*" e "non in *cure period*" (variabile: "status di regolarizzazione").

DETERIORATE

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

46 FINANZIAMENTI

48 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

È altresì prevista la ripartizione per "soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta", "soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio").

50 FINANZIAMENTI

52 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

È altresì prevista la ripartizione per "soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta", "soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta", per "singola transazione con pulling effect" o per "singola transazione senza pulling effect" (variabile: "tipo approccio").

54 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

Relativamente alle sottovoci riferite alle esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito") è prevista limitatamente alla sottovoci 78 e 80 la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio").

È prevista altresì per le sottovoci 58, 60, 66, 68, 78 e 80 la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

Nel caso di operazioni di factoring "pro-solvendo", nell'ambito dell'approccio per "singolo debitore", per l'importo da segnalare si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito". Ai fini della ripartizione per fasce di scadenza (variabile "Fascia scaduto"), le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in un'unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.

Ai fini dell'individuazione delle esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate (sottovoci da 58 a 72), si rinvia a quanto previsto nelle "Avvertenze generali", paragrafo "Qualità del credito", categoria "Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate".

OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

58 FINANZIAMENTI

60 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

62 FINANZIAMENTI

64 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

66 FINANZIAMENTI

68 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

70 FINANZIAMENTI

72 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

74 FINANZIAMENTI

76 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

78 FINANZIAMENTI

80 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

82 FINANZIAMENTI

84 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

86 FINANZIAMENTI

88 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

È prevista per le sottovoci 90 e 94 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

90 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

92 ALTRE

NON DETERIORATE

41 DERIVATI

Con riferimento ai derivati senza scambio di capitale va segnalato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio. Con riferimento ai derivati con scambio di capitale va segnalato il valore nominale/nozionale o il prezzo di regolamento, a seconda dei casi.

94 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

96 ALTRE

Voce: **41062**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.6 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

È prevista la distinzione tra "banche centrali", "banche" (variabile: "settore istituzionale").

ESPOSIZIONI PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 72, 78, 80, 86 e 88 si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: cassa e disponibilità liquide, attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

È prevista limitatamente ai portafogli contabili "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva", "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e "attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione", la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito"). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile "Stadi di rischio di credito" andrà indicato il valore "non applicabile".

Con riferimento alle sottovoci da 46 a 56 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni"), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in "*cure period*" e "non in *cure period*" (variabile: "status di regolarizzazione").

DETERIORATE

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

46 FINANZIAMENTI

48 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

50 FINANZIAMENTI

52 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

54 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

È prevista per le sottovoci 58, 60, 66, 68, 78 e 80 la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

Ai fini dell'individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni non deteriorate (sottovoci da 58 a 72), si rinvia a quanto previsto nelle "Avvertenze generali", paragrafo "Qualità del credito", categoria "Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate".

OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

58 FINANZIAMENTI

60 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

62 FINANZIAMENTI

64 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

66 FINANZIAMENTI

68 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

70 FINANZIAMENTI

72 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

74 FINANZIAMENTI

76 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

78 FINANZIAMENTI

80 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

82 FINANZIAMENTI

84 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

86 FINANZIAMENTI

88 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

È prevista per le sottovoci 90 e 94 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

90 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

92 ALTRE

NON DETERIORATE

41 DERIVATI

Con riferimento ai derivati senza scambio di capitale va segnalato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio. Con riferimento ai derivati con scambio di capitale va segnalato il valore nominale/nozionale o il prezzo di regolamento, a seconda dei casi.

94 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

96 ALTRE

Voce: **41063**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE E ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI PER RISCHIO DI CREDITO

La presente voce corrisponde alle tabelle A.1.6 e A.1.7, colonne "rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi", della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO CLIENTELA:

È prevista la distinzione tra "amministrazioni pubbliche", "altre società finanziarie", "società non finanziarie", "famiglie" (variabile: "settore istituzionale").

PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

Per le attività finanziarie appartenenti ai portafogli delle attività finanziarie designate al fair value e delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value le rettifiche di valore complessive corrispondono alle "minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito".

È prevista limitatamente ai portafogli contabili "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva", "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e "attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione", la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito"). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile "Stadi di rischio di credito" andrà indicato il valore "non applicabile".

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 13 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni"), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in "*cure period*" e "non in *cure period*" (variabile: "status di regolarizzazione").

Ai fini dell'individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni non deteriorate si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

04 FINANZIAMENTI

05 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

È altresì prevista la ripartizione per "soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta", "soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio").

08 FINANZIAMENTI

09 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

È altresì prevista la ripartizione per "soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta", "soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta", per "singola transazione con *pulling effect*" o per "singola transazione senza *pulling effect*" (variabile: "tipo approccio").

12 FINANZIAMENTI

13 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

OGGETTO DI CONCESSIONI

16 FINANZIAMENTI

17 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

20 FINANZIAMENTI

21 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

OGGETTO DI CONCESSIONI

24 FINANZIAMENTI

25 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

28 FINANZIAMENTI

29 TITOLI DI DEBITO

FUORI BILANCIO:

È prevista per le sottovoci 32 e 36 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

32 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

33 ALTRE

NON DETERIORATE

36 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

37 ALTRE

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO BANCHE:

È prevista la distinzione tra "banche centrali", "banche" (variabile: "settore istituzionale").

PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: cassa e disponibilità liquide, attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

Per le attività finanziarie appartenenti ai portafogli delle attività finanziarie designate al fair value e delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value le rettifiche di valore complessive corrispondono alle "minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito".

È prevista limitatamente ai portafogli contabili "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva", "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e "attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione", la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito"). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile "Stadi di rischio di credito" andrà indicato il valore "non applicabile".

Con riferimento alle sottovoci da 44 a 55 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni"), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in "*cure period*" e "non in *cure period*" (variabile: "status di regolarizzazione").

Ai fini dell'individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni non deteriorate si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

44 FINANZIAMENTI

45 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

48 FINANZIAMENTI

49 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

54 FINANZIAMENTI

55 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

OGGETTO DI CONCESSIONI

58 FINANZIAMENTI

59 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

62 FINANZIAMENTI

63 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

OGGETTO DI CONCESSIONI

66 FINANZIAMENTI

67 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

70 FINANZIAMENTI

71 TITOLI DI DEBITO

FUORI BILANCIO:

È prevista per le sottovoci 74 e 78 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

74 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

75 ALTRE

NON DETERIORATE

78 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

79 ALTRE

Voce: **41064**

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Nella categoria "persone fisiche" rientrano i soggetti appartenenti al sottosettore "famiglie consumatrici" e al settore "istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie".

La presente voce rappresenta la distribuzione per controparte delle voci "esposizioni scadute deteriorate" ed "esposizioni scadute non deteriorate" – colonna "esposizione lorda" – delle tabelle A.1.6 e A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE:

Formano oggetto di segnalazione nelle sottovoci da 02 a 10 anche le esposizioni relative agli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione e quelle connesse con i contratti derivati. Per gli importi da segnalare si rinvia a quanto previsto alle voci 41061 e 41062.

02 ENTI PUBBLICI

04 IMPRESE NON FINANZIARIE

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio").

08 PERSONE FISICHE

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio").

10 ALTRI SOGGETTI

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio").

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE:

14 ENTI PUBBLICI

16 IMPRESE NON FINANZIARIE

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione con pulling effect" o per "singola transazione senza pulling effect" (variabile: "tipo approccio").

20 PERSONE FISICHE

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione con pulling effect" o per "singola transazione senza pulling effect" (variabile: "tipo approccio").

24 ALTRI SOGGETTI

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione con pulling effect" o per "singola transazione senza pulling effect" (variabile: "tipo approccio").

Voce: **41065**

FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA

Va indicato il valore netto di bilancio, distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero.

È richiesta la distinzione per i seguenti portafogli di classificazione contabile: cassa e disponibilità liquide; attività finanziarie detenute per la negoziazione; attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio" e attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile "proprie/cedute non cancellate").

È inoltre prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili scaduti e/o sconfinanti deteriorati – approccio per debitore, esposizioniscadute e/o sconfinanti deteriorate – approccio per transazione con *pulling effect*, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione senza *pulling effect*, esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate e altre esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito"). Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e ai finanziamenti scaduti e/o sconfinanti deteriorati è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

I finanziamenti allocati nel portafoglio contabile attività finanziarie detenute per la negoziazione vanno segnalati valorizzando l'attributo informativo "qualità del credito" con il valore "altre esposizioni non deteriorate".

VERSO BANCHE CENTRALI:

01 DEPOSITI A VISTA

02 RISERVA OBBLIGATORIA

04 DEPOSITI A SCADENZA

06 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

08 ALTRI

09 SOFFERENZE NON RIPARTITE

VERSO BANCHE:

11 CONTI CORRENTI

12 DEPOSITI A VISTA

14 DEPOSITI A SCADENZA

13 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

16 MUTUI

18 FINANZIAMENTI PER LEASING

20 ALTRI FINANZIAMENTI

21 SOFFERENZE NON RIPARTITE

VERSO CLIENTELA:

28 CONTI CORRENTI E DEPOSITI

31 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

MUTUI:

34 SU IMMOBILI RESIDENZIALI

Per la definizione di immobili residenziali cfr. la Circolare n.286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare".

36 ALTRI

LEASING FINANZIARIO:

CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI:

Per contratti attivi si intendono quelli non legalmente risolti anticipatamente a cause dell'inadempienza del locatario.

37 STRUMENTALE

39 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

41 AUTOVETTURE

43 AEROMOBILI E NAVI

45 ALTRO

49 CREDITI PER CONTRATTI NON ATTIVI

Per contratti non attivi si intendono quelli legalmente risolti anticipatamente a cause dell'inadempienza del locatario.

51 CREDITI PER CANONI SCADUTI

53 ALTRI CREDITI

OPERAZIONI DI FACTORING:

55 CON NOTIFICA AL DEBITORE

57 SENZA NOTIFICA AL DEBITORE

59 PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO

CARTE DI CREDITO:

61 REVOLVING

63 ALTRE

46 ALTRI FINANZIAMENTI

68 SOFFERENZE NON RIPARTITE

Voce: **41066**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI

Cfr. voce 41063.

È richiesta la distinzione per i seguenti portafogli di classificazione contabile: cassa e disponibilità liquide, attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

Per le attività finanziarie appartenenti ai portafogli delle attività finanziarie designate al fair value e delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value le rettifiche di valore complessive corrispondono alle "minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito".

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e ai finanziamenti scaduti e/o sconfinanti deteriorati è prevista la distinzione tra finanziamenti oggetto di concessioni deteriorati e altri finanziamenti (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Ai fini dell'individuazione dei finanziamenti oggetto di concessioni non deteriorati si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

BANCHE:

02 SOFFERENZE

06 INADEMPIENZE PROBABILI

08 FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

FINANZIAMENTI NON DETERIORATI:

12 OGGETTO DI CONCESSIONI

14 ALTRI FINANZIAMENTI

CLIENTELA:

22 SOFFERENZE

26 INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio").

28 FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione con *pulling effect*" o per "singola transazione senza *pulling effect*" (variabile: "tipo approccio").

FINANZIAMENTI NON DETERIORATI:

32 OGGETTO DI CONCESSIONI

34 ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **41067**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA VERSO CLIENTELA IN SOFFERENZA

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 66) corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.9 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate in sofferenza al momento del riconoscimento della concessione.

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

12 INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

TRASFERIMENTI DA:

14 INADEMPIENZE PROBABILI

18 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

26 ESCUSSIONI DI GARANZIE

30 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

34 USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

38 WRITE-OFF

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

54 TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI

58 PERDITE DA CESSIONE

60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

66 NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI

Voce: **41068**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA VERSO BANCHE IN SOFFERENZA

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 66) corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate in sofferenza al momento del riconoscimento della concessione.

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

12 INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

TRASFERIMENTI DA:

14 INADEMPIENZE PROBABILI

18 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

26 ESCUSSIONI DI GARANZIE

30 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

34 USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

38 WRITE-OFF

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

54 TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI

58 PERDITE DA CESSIONE

60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

66 NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI

Voce: **41069**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI VERSO CLIENTELA

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 66) è riconducibile alle variazioni (voci B e C) - colonna "inadempienze probabili" - riportate nella tabella A.1.9 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

I versamenti e i prelievi sui c/c relativi a inadempienze probabili effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (1° semestre, intero anno) vanno rilevati per sbilancio, allocando le eccedenze dei prelevamenti nella sottovoce 30 "altre variazioni in aumento - altre" e le eccedenze dei versamenti nella sottovoce 42 "incassi".

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni relative a inadempienze probabili in un semestre (es. il primo) e fra le sofferenze nel medesimo semestre deve essere rilevato sia nel periodo 1/1 – 30/6 che nel periodo 1/1 – 31/12: a) con riferimento alle inadempienze probabili, come una variazione in aumento e una variazione in diminuzione; b) con riferimento alle sofferenze, come una variazione in aumento.

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni relative a inadempienze probabili nel primo semestre e fra le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/6 come variazione in aumento delle esposizioni relative a inadempienze probabili; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni relative a inadempienze probabili (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle sofferenze).

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili al momento del riconoscimento della concessione.

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

12 INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

TRASFERIMENTI DA:

14 SOFFERENZE

18 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

26 ESCUSSIONI DI GARANZIE

30 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

34 USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

38 WRITE-OFF

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

54 SOFFERENZE

56 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

58 PERDITE DA CESSIONE

60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

66 NUOVE POSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI: NUMERO CLIENTI

Voce: **41070**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI VERSO BANCHE

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 66) è riconducibile alle variazioni (voci B e C) - colonna "inadempienze probabili" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

I versamenti e i prelievi sui c/c relativi a inadempienze probabili effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (1° semestre, intero anno) vanno rilevati per sbilancio, allocando le eccedenze dei prelevamenti nella sottovoce 30 "Altre variazioni in aumento - altre" e le eccedenze dei versamenti nella sottovoce 42 "Incassi".

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni relative a inadempienze probabili in un semestre (es. il primo) e fra le sofferenze nel medesimo semestre deve essere rilevato sia nel periodo 1/1 – 30/6 che nel periodo 1/1 – 31/12: a) con riferimento alle inadempienze probabili, come una variazione in aumento e una variazione in diminuzione; b) con riferimento alle sofferenze, come una variazione in aumento.

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni relative a inadempienze probabili nel primo semestre e fra le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/6 come variazione in aumento delle esposizioni relative a inadempienze probabili; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni relative a inadempienze probabili (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle sofferenze).

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili al momento del riconoscimento della concessione.

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

12 INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

TRASFERIMENTI DA:

14 SOFFERENZE

18 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

26 ESCUSSIONI DI GARANZIE

30 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

34 USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

38 WRITE-OFF

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

54 SOFFERENZE

56 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

58 PERDITE DA CESSIONE

60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

66 NUOVE POSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI: NUMERO CLIENTI

Voce: **41071**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA

La presente voce – ad eccezione della sottovoce 66 – è riconducibile alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni scadute" - riportate nella tabella A.1.9 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

I versamenti e i prelievi sui c/c sconfinanti effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (1° semestre, intero anno) vanno rilevati per sbilancio, allocando le eccedenze dei prelevamenti nella sottovoce 18 "Altre variazioni in aumento" e le eccedenze dei versamenti nella sottovoce 42 "Incassi".

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento della soglia di scaduto/sconfinante fissata dalla definizione (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Qualità del credito").

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni relative a esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate in un semestre (es. il primo) e fra le inadempienze probabili o le sofferenze nel medesimo semestre deve essere rilevato sia nel periodo 1/1 – 30/6 che nel periodo 1/1 – 31/12: a) con riferimento alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, come una variazione in aumento e una variazione in diminuzione; b) con riferimento alle inadempienze probabili o alle sofferenze, come una variazione in aumento.

Il passaggio di una posizione fra gli scaduti/sconfinanti nel primo semestre e fra le esposizioni relative a inadempienze probabili o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/6 come variazione in aumento delle esposizioni scadute/sconfinanti; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni scadute/sconfinanti (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni relative a inadempienze probabili o sofferenze).

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

06 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

12 INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

14 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI

20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

18 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

22 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

26 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

38 WRITE-OFF

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

52 SOFFERENZE

54 INADEMPIENZE PROBABILI

58 PERDITE DA CESSIONE

60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

66 NUOVE POSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI: NUMERO CLIENTI

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio"). Relativamente all'approccio per "singola transazione", il cliente cui si riferisce lo scaduto/sconfinamento va segnalato soltanto con riferimento alla prima transazione scaduta e/o sconfinante.

Voce: **41072**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE

La presente voce – ad eccezione della sottovoce 66 – è riconducibile alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni scadute" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

I versamenti e i prelievi sui c/c sconfinanti effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (1° semestre, intero anno) vanno rilevati per sbilancio, allocando le eccedenze dei prelevamenti nella sottovoce 18 "Altre variazioni in aumento" e le eccedenze dei versamenti nella sottovoce 42 "Incassi".

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento della soglia di scaduto/sconfinante fissata dalla definizione (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Qualità del credito").

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni relative a esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate in un semestre (es. il primo) e fra le inadempienze probabili o le sofferenze nel medesimo semestre deve essere rilevato sia nel periodo 1/1 – 30/6 che nel periodo 1/1 – 31/12: a) con riferimento alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, come una variazione in aumento e una variazione in diminuzione; b) con riferimento alle inadempienze probabili o alle sofferenze, come una variazione in aumento.

Il passaggio di una posizione fra gli scaduti/sconfinanti nel primo semestre e fra le esposizioni relative a inadempienze probabili o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/6 come variazione in aumento delle esposizioni scadute/sconfinanti; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni scadute/sconfinanti (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni relative a inadempienze probabili o sofferenze).

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

06 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

12 INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

14 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI

20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

18 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

22 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

26 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

38 WRITE-OFF

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

52 SOFFERENZE

54 INADEMPIENZE PROBABILI

58 PERDITE DA CESSIONE

60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

66 NUOVE POSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI: NUMERO CLIENTI

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio"). Relativamente all'approccio per "singola transazione", il cliente cui si riferisce lo scaduto/sconfinamento va segnalato soltanto con riferimento alla prima transazione scaduta e/o sconfinante.

Voce: **41073**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 41065, 41069 e 41071.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

14 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

18 ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

26 USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI

30 WRITE-OFF

34 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

38 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

42 ALTRE

46 PERDITE DA CESSIONE

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

54 NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE: NUMERO CLIENTI

Voce: **41074**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO BANCHE

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 41068, 41070 e 41072.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

14 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

18 ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

26 USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI

30 WRITE-OFF

34 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

38 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

42 ALTRE

46 PERDITE DA CESSIONE

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

54 NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE: NUMERO CLIENTI

Voce: **41075**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO CLIENTELA

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

06 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

10 INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

14 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

18 USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

22 WRITE-OFF

26 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

30 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

34 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

38 SOFFERENZE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

42 INADEMPIENZE PROBABILI – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

46 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

50 PERDITE DA CESSIONE

54 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

58 NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI: NUMERO CLIENTI

Voce: **41076**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO BANCHE

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Sono incluse, tra l'altro, le variazioni delle esposizioni creditizie non deteriorate oggetto di concessioni riferite a esposizioni verso banche e banche centrali classificate in bilancio nella voce cassa e disponibilità liquide.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

06 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

10 INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

14 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

18 USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

22 WRITE-OFF

26 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

30 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

34 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

38 SOFFERENZE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

42 INADEMPIENZE PROBABILI – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

46 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

50 PERDITE DA CESSIONE

54 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

58 NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI: NUMERO CLIENTI

Voce: **41057**

WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alla colonna "write-off parziali complessivi" riportata nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

DETERIORATE

SOFFERENZE

04 FINANZIAMENTI

08 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

12 FINANZIAMENTI

16 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 FINANZIAMENTI

24 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

28 FINANZIAMENTI

32 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

36 FINANZIAMENTI

40 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

44 FINANZIAMENTI

48 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

52 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

60 FINANZIAMENTI

64 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

68 FINANZIAMENTI

72 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

DETERIORATE

76 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

80 ALTRE

NON DETERIORATE

84 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

88 ALTRE

Voce: **41059**

WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alla colonna "write-off parziali complessivi" riportata nella tabella A.1.6 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: cassa e disponibilità liquide, attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

DETERIORATE

SOFFERENZE

04 FINANZIAMENTI

08 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

12 FINANZIAMENTI

16 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 FINANZIAMENTI

24 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

28 FINANZIAMENTI

32 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

36 FINANZIAMENTI

40 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

44 FINANZIAMENTI

48 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

52 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

60 FINANZIAMENTI

64 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

68 FINANZIAMENTI

72 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

DETERIORATE

76 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

80 ALTRE

NON DETERIORATE

84 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

88 ALTRE

Voce: **41077**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.11 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

01 RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

03 ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

06 INADEMPIENZE PROBABILI

10 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

13 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

14 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le sofferenze al momento del riconoscimento della concessione.

18 ESCUSSIONI DI GARANZIE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

46 TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI

49 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41078**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.10 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

01 RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

03 ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

06 INADEMPIENZE PROBABILI

10 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

13 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

14 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le sofferenze al momento del riconoscimento della concessione.

18 ESCUSSIONI DI GARANZIE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

46 TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI

49 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41079**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU INADEMPIENZE PROBABILI VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna " inadempienze probabili " - riportate nella tabella A.1.11 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

01 RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

03 ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

06 SOFFERENZE

10 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

13 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

14 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili al momento del riconoscimento della concessione.

18 ESCUSSIONI DI GARANZIE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

48 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

49 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41080**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU INADEMPIENZE PROBABILI VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "inadempienze probabili" - riportate nella tabella A.1.10 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

01 RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

03 ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

06 SOFFERENZE

10 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

13 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

14 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili al momento del riconoscimento della concessione.

18 ESCUSSIONI DI GARANZIE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

46 SOFFERENZE

48 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

49 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41081**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni scadute" - riportate nella tabella A.1.11 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

01 RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

03 ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

12 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

13 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

16 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

28 RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

46 INADEMPIENZE PROBABILI

49 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41082**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni scadute" - riportate nella tabella A.1.10 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

01 RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

03 ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

12 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

13 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

16 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

28 RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILE DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

46 INADEMPIENZE PROBABILI

49 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41083**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA

È prevista la distinzione tra "sofferenze", "inadempienze probabili" e "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" (variabile: "qualità del credito").

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

14 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

46 TRASFERIMENTI A ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41084**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO BANCHE

È prevista la distinzione tra "sofferenze", "inadempienze probabili" e "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" (variabile: "qualità del credito").

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Sono incluse, tra l'altro, le variazioni delle rettifiche di valore complessive sulle esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate riferite a esposizioni verso banche classificate in bilancio nella voce cassa e disponibilità liquide.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

14 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

46 TRASFERIMENTI A ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41085**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO CLIENTELA

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

12 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

46 INADEMPIENZE PROBABILI

48 ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

52 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41086**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO BANCHE

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Sono incluse, tra l'altro, le variazioni delle rettifiche di valore complessive sulle esposizioni creditizie oggetto di concessioni non deteriorate riferite a esposizioni verso banche classificate in bilancio nella voce cassa e disponibilità liquide.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

12 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

46 INADEMPIENZE PROBABILI

48 ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

52 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41054**

INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO OGGETTO DI TRASFERIMENTO TRA STADI DI RISCHIO DI CREDITO

Va indicato il valore lordo delle attività finanziarie acquisite o originate nel periodo di riferimento che hanno subito un trasferimento ad altro stadio di rischio rispetto alla data di acquisizione e/o erogazione.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

È prevista la distinzione tra "banche centrali", "banche", "amministrazioni pubbliche", "altre società finanziarie", "società non finanziarie", "famiglie" (variabile: "settore istituzionale").

TRASFERIMENTI TRA STADI DI RISCHIO DI CREDITO:

FINANZIAMENTI:

04 DA PRIMO STADIO A SECONDO STADIO

08 DA SECONDO STADIO A PRIMO STADIO

12 DA SECONDO STADIO A TERZO STADIO

16 DA TERZO STADIO A SECONDO STADIO

20 DA PRIMO STADIO A TERZO STADIO

24 DA TERZO STADIO A PRIMO STADIO

TITOLI DI DEBITO:

28 DA PRIMO STADIO A SECONDO STADIO

32 DA SECONDO STADIO A PRIMO STADIO

36 DA SECONDO STADIO A TERZO STADIO

40 DA TERZO STADIO A SECONDO STADIO

44 DA PRIMO STADIO A TERZO STADIO

48 DA TERZO STADIO A PRIMO STADIO

Voce: **41055**

ATTIVITÀ FINANZIARIE, IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE NON TRASFERITE AD ALTRO STADIO DI RISCHIO DI CREDITO

Va indicato il valore lordo delle attività finanziarie e il valore nominale degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate che nel periodo di riferimento non hanno subito un trasferimento di stadio di rischio di credito.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

Va indicato il valore lordo delle attività finanziarie e il valore nominale degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate quando lo stadio di rischio nel quale le esposizioni sono incluse alla data di segnalazione è il medesimo rispetto allo stadio in cui le esposizioni sono state incluse all'inizio del periodo di riferimento oppure alla data di iscrizione iniziale in bilancio se successiva all'inizio del periodo di riferimento (il confronto andrà effettuato tra il 1° gennaio di ciascun anno, o dalla data di rilevazione iniziale per i nuovi ingressi, e la data di segnalazione).

È prevista, limitatamente alle sottovoci da 04 a 24, la distinzione tra "banche centrali", "banche", "amministrazioni pubbliche", "altre società finanziarie", "società non finanziarie", "famiglie" (variabile: "settore istituzionale").

ATTIVITÀ FINANZIARIE:

FINANZIAMENTI:

04 PRIMO STADIO

08 SECONDO STADIO

12 TERZO STADIO

TITOLI DI DEBITO

16 PRIMO STADIO

20 SECONDO STADIO

24 TERZO STADIO

28 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

Voce: **41058**

INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO NON OGGETTO DI TRASFERIMENTO AD ALTRO STADIO DI RISCHIO DI CREDITO

Cfr. voce 41055.

Va indicato il valore lordo delle attività finanziarie acquisite o originate nel periodo di riferimento che non hanno subito un trasferimento ad altro stadio di rischio rispetto alla data di acquisizione e/o erogazione.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

È prevista la distinzione tra "banche centrali", "banche", "amministrazioni pubbliche", "altre società finanziarie", "società non finanziarie", "famiglie" (variabile: "settore istituzionale").

ATTIVITÀ FINANZIARIE:

FINANZIAMENTI:

04 PRIMO STADIO

08 SECONDO STADIO

12 TERZO STADIO

TITOLI DI DEBITO

16 PRIMO STADIO

20 SECONDO STADIO

24 TERZO STADIO

Voce: **40728**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE

Formano oggetto di rilevazione le esposizioni garantite (pronti contro termine attivi, leasing finanziario, ecc.).

Le garanzie reali sono ripartite nelle seguenti fattispecie: pegni su depositi di contante, pegni su titoli, pegni su altri valori (es. merci), ipoteche su immobili, immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario e altre garanzie reali (ad es., privilegi, pegno su beni mobili registrati, prestiti contro cessione del quinto) (variabile "tipo garanzia").

Le garanzie personali sono distinte in: derivati su crediti (*credit linked notes* – CLN e altri derivati) e crediti di firma (variabile "tipo garanzia").

I derivati su crediti diversi dalle CLN sono ripartiti in: controparti centrali, banche, altre società finanziarie, altri soggetti (variabile "tipo garanzia").

I crediti di firma sono ripartiti in: amministrazioni pubbliche, banche, altre società finanziarie, altri soggetti (variabile "tipo garanzia").

È prevista la distinzione tra esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate, altre esposizioni non deteriorate ed esposizioni deteriorate (variabile "qualità del credito").

La voce va compilata applicando i criteri di rilevazione previsti per le tavole A.3.1 e A.3.2 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

VERSO BANCHE:

PER CASSA:

TOTALMENTE GARANTITE:

26 ESPOSIZIONE NETTA

28 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

30 ESPOSIZIONE NETTA

32 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

FUORI BILANCIO:

TOTALMENTE GARANTITE:

34 ESPOSIZIONE NETTA

36 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

38 ESPOSIZIONE NETTA

40 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

VERSO CLIENTELA:

PER CASSA:

TOTALMENTE GARANTITE:

42 ESPOSIZIONE NETTA

44 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

46 ESPOSIZIONE NETTA

48 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

FUORI BILANCIO:

TOTALMENTE GARANTITE:

50 ESPOSIZIONE NETTA

52 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

54 ESPOSIZIONE NETTA

56 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

Voce: **40744**

ESPOSIZIONE CREDITIZIA CANCELLATA A FRONTE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE

Va indicato il valore netto dell'attività finanziaria cancellata a fronte della rilevazione in bilancio dell'attività acquisita.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella colonna "esposizione creditizia cancellata" nella tabella A.4 della nota integrativa, Parte E, Sezione 1 – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

ATTIVITÀ MATERIALI:

04 AD USO FUNZIONALE

08 A SCOPO DI INVESTIMENTO

12 RIMANENZE

16 TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO

20 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE:

24 ATTIVITÀ MATERIALI

28 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40760**

ATTIVITÀ FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE (VALORE LORDO)

La voce corrisponde agli importi inclusi nella colonna "valore lordo" nella tabella A.4 della nota integrativa, Parte E, Sezione 1 – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

ATTIVITÀ MATERIALI:

04 AD USO FUNZIONALE

08 A SCOPO DI INVESTIMENTO

12 RIMANENZE

16 TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO

20 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE:

24 ATTIVITÀ MATERIALI

28 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40762**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE

Vanno indicate le rettifiche di valore sulle attività rilevate dalla data della loro acquisizione.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella colonna "rettifiche di valore complessive" nella tabella A.4 della nota integrativa, Parte E, Sezione 1 – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

ATTIVITÀ MATERIALI:

04 AD USO FUNZIONALE

08 A SCOPO DI INVESTIMENTO

12 RIMANENZE

16 TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO

20 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE:

24 ATTIVITÀ MATERIALI

28 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **41087**

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza, distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia.

Le garanzie oggetto di rilevazione devono rispondere ai requisiti generali previsti dalla normativa prudenziale in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito.

Le garanzie sono distinte in: reali e personali (queste ultime includono anche i derivati su crediti). Le garanzie personali sono suddivise in: garanzie di Stati e di altri enti pubblici; garanzie di banche; garanzie di imprese non bancarie; garanzie di altri soggetti (famiglie consumatrici e istituzioni sociali private).

Nell'ipotesi di crediti parzialmente garantiti l'ammontare non oggetto di copertura va attribuito alla categoria dei crediti non garantiti.

Per le garanzie reali rappresentate da ipoteche occorre prendere in considerazione l'originario valore di iscrizione dell'ipoteca al netto di preesistenti ipoteche o gravami. Per le garanzie reali rappresentate da pegni occorre prendere in considerazione l'originario valore di stima o di perizia.

Ove siano acquisite due o più garanzie personali, si considera la somma dei valori delle garanzie, salvo che ricorrano vincoli di solidarietà fra i garanti.

Nell'ipotesi di concomitanza di garanzie di differente specie nell'ambito di quelle previste, l'ammontare del credito oggetto di copertura va ripartito (sino a concorrenza del valore di ciascuna tipologia di garanzia) attribuendolo dapprima alla quota di credito assistita da garanzia reale, poi a quella assistita da garanzia personale. Nel caso di concorso di garanzie personali rilasciate da soggetti appartenenti a categorie diverse, l'attribuzione va effettuata in base al seguente ordine convenzionale:

1) garanzie di amministrazioni centrali italiane;

2) garanzie di amministrazioni locali italiane;

3) garanzie di enti di previdenza e assistenza italiani;

4) garanzie di amministrazioni pubbliche estere;

5) garanzie di banche;

6) garanzie di imprese non bancarie;

7) garanzie di altri soggetti.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti", sottoparagrafo "Finalità del credito").

Voce: **41088**

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SOFFERENZE - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE

Cfr. voce 41087 relativamente ai finanziamenti in sofferenza.

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela classificati in sofferenza, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza (esclusi il portafoglio di negoziazione e i derivati di copertura), distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 41087.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e, relativamente ai finanziamenti erogati alle famiglie, la ripartizione per "finalità del credito" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti", sottoparagrafo "Finalità del credito").

È altresì prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Voce: **41089**

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: INADEMPIENZE PROBABILI - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE

Cfr. voce 41087 relativamente alle inadempienze probabili.

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela classificati tra le inadempienze probabili, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza (esclusi il portafoglio di negoziazione e i derivati di copertura), distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 41087.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito".

È inoltre prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Voce: **41090**

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE

Cfr. voce 41087 relativamente ai finanziamenti scaduti e/o sconfinanti deteriorati.

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela scaduti e/o sconfinanti deteriorati, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza (esclusi il portafoglio di negoziazione e i derivati di copertura), distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 41087.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito".

È inoltre prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Voce: **40733**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI DETERIORATI VERSO CLIENTELA: DATI NOMINATIVI

La presente voce si riferisce alle sole unità operanti in Italia e riguarda esclusivamente le rettifiche di valore relative a finanziamenti deteriorati verso clientela. Sono pertanto escluse le rettifiche di valore connesse con il rischio Paese e con il rischio latente nei finanziamenti diversi da quelli deteriorati.

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Cfr. voce 41066, sottovoci da 22 a 28.

04 SU FINANZIAMENTI NON INFERIORI A 500.000 EURO

La presente sottovoce prevede la classificazione nominativa delle controparti.

08 SU ALTRI FINANZIAMENTI

Sono incluse tutte le rettifiche di valore relative a finanziamenti deteriorati ancorché effettuate con metodologie forfetarie.

Voce: **41091**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE

Occorre distinguere le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero. Le rettifiche di valore di cui alle sottovoci 02, 06 e 14, per la componente Italia, corrispondono a quelli di cui alla voce 40733.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 41087.

Tuttavia, nell'ipotesi di garanzie parziali e in quella di concomitanza di garanzie di differente specie nell'ambito di quelle previste, l'ammontare delle rettifiche va ripartito attribuendolo nell'ordine: a) alla quota di credito non garantita; b) alla quota di credito assistita da garanzia reale; c) alla quota di credito assistita da garanzia personale. Nel caso di concorso di garanzie personali rilasciate da soggetti appartenenti a categorie diverse, l'attribuzione va effettuata in base al seguente ordine convenzionale:

1) garanzie di altri soggetti;

2) garanzie di imprese non bancarie;

3) garanzie di banche;

4) garanzie di Stati e altri enti pubblici.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito".

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e ai finanziamenti scaduti e/o sconfinanti deteriorati è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Ai fini dell'individuazione dei finanziamenti oggetto di concessioni si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

02 SU SOFFERENZE

06 SU INADEMPIENZE PROBABILI

14 SU FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

SU ALTRI FINANZIAMENTI NON DETERIORATE:

Nella presente sottovoce confluiscono le svalutazioni generiche effettuate sui finanziamenti non deteriorati (ad esempio, a fronte del rischio settore, del rischio paese, ecc.).

22 OGGETTO DI CONCESSIONI

26 ALTRI

Voce: **40735**

SOFFERENZE VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce costituisce un dettaglio della voce 41087.

Voce: **41092**

INADEMPIENZE PROBABILI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce costituisce un dettaglio della voce 41087.

Voce: **41093**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI DETERIORATI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche.

02 SOFFERENZE

Cfr. sottovoce 41091.02.

06 INADEMPIENZE PROBABILI

Cfr. sottovoce 41091.06.

10 FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

Cfr. voce 41091.14.

Voce: **40738**

VARIAZIONI DELLE SOFFERENZE SU FINANZIAMENTI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce costituisce un dettaglio della voce 41067.

02 VARIAZIONI IN AUMENTO

04 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41094**

VARIAZIONI DEI FINANZIAMENTI RELATIVI A INADEMPIENZE PROBABILI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce costituisce un dettaglio della voce 41069.

02 VARIAZIONI IN AUMENTO

04 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40740**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce rappresenta un dettaglio della voce 41077.

02 VARIAZIONI IN AUMENTO

04 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41095**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU INADEMPIENZE PROBABILI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce rappresenta un dettaglio della voce 41079.

02 VARIAZIONI IN AUMENTO

04 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **41096**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA VERSO CLIENTELA: NUMERO DI CLIENTI

Cfr. voce 41061, sottovoci da 46 a 88.

ESPOSIZIONI DETERIORATE:

02 SOFFERENZE

06 INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio").

14 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione con *pulling effect*" o per "singola transazione senza *pulling effect*" (variabile: "tipo approccio"). Con riferimento all'approccio per "singola transazione senza *pulling effect*", qualora risultino scadute e/o sconfinanti più transazioni nei confronti del medesimo soggetto, quest'ultimo va segnalato una volta sola.

Ai fini dell'individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

22 OGGETTO DI UNA O PIU' CONCESSIONI

26 ALTRE

Voce: **40748**

FINANZIAMENTI A CLIENTELA: NUMERO NUOVI CLIENTI

Va fornito il numero di nuovi clienti affidati. La segnalazione va effettuata solo al momento dell'erogazione.

Nel caso di finanziamenti erogati su più *tranches* il nuovo cliente va rilevato solo con riferimento alla prima erogazione.

Voce: **40749**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI

Figurano nella presente voce le rettifiche di valore complessive alla data di riferimento della segnalazione.

È prevista la ripartizione per "Paese di controparte" del debitore principale.

04 ESPOSIZIONI PER CASSA

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

08 GARANZIE RILASCIATE

12 IMPEGNI A EROGARE FONDI

16 DERIVATI CREDITIZI

20 DERIVATI FINANZIARI

Voce: **40750**

RETTIFICHE DI VALORE SU ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI

Figurano nella presente voce le rettifiche di valore al netto delle riprese di valore, operate nel periodo di riferimento della segnalazione.

La voce può assumere segno negativo.

È prevista la ripartizione per "Paese di controparte" del debitore principale.

04 ESPOSIZIONI PER CASSA

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

08 GARANZIE RILASCIATE

12 IMPEGNI A EROGARE FONDI

16 DERIVATI CREDITIZI

20 DERIVATI FINANZIARI

Voce: **41097**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE NON DETERIORATE

Va indicato il valore di bilancio.

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: 1) cassa e disponibilità liquide; 2) attività finanziarie detenute per la negoziazione; 3) attività finanziarie designate al fair value; 4) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; 5) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; 6) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; 7) gruppi di attività in via di dismissione; (variabile "portafoglio contabile").

È prevista la distinzione per fascia scaduto: 1) da 0 a 30 giorni; 2) da oltre 30 giorni fino a 90 giorni; 3) oltre 90 giorni (variabile "fascia scaduto").

È altresì richiesta la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile "proprie/cedute non cancellate").

Ai fini dell'individuazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

OGGETTO DI CONCESSIONI:

FINANZIAMENTI:

02 VERSO BANCHE

04 VERSO CLIENTELA

06 TITOLI DI DEBITO

ALTRE:

FINANZIAMENTI:

12 VERSO BANCHE

14 VERSO CLIENTELA

16 TITOLI DI DEBITO

Voce: **67726**

OPERAZIONI DI MICROCREDITO: ESPOSIZIONE LORDA

È prevista la ripartizione tra sofferenze, altre esposizioni deteriorate ed esposizioni non deteriorate (Variabile "qualità del credito").

04 MICROCREDITO PRODUTTIVO

08 MICROCREDITO SOCIALE

12 MICROLEASING FINANZIARIO

16 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

20 ALTRI CREDITI

Voce: **67728**

VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO: AMMONTARE

È prevista la ripartizione tra sofferenze, altre esposizioni deteriorate ed esposizioni non deteriorate (Variabile "qualità del credito").

VARIAZIONI IN AUMENTO

NUOVE OPERAZIONI

14 MICROCREDITO PRODUTTIVO

16 MICROCREDITO SOCIALE

18 MICROLEASING FINANZIARIO

20 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

22 ALTRI CREDITI

RINNOVI DI OPERAZIONI GIÀ ESISTENTI

24 MICROCREDITO PRODUTTIVO

26 MICROCREDITO SOCIALE

28 MICROLEASING FINANZIARIO

30 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

32 ALTRI CREDITI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

34 MICROCREDITO PRODUTTIVO

36 MICROCREDITO SOCIALE

38 MICROLEASING FINANZIARIO

40 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

42 ALTRI CREDITI

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

RIMBORSI

44 MICROCREDITO PRODUTTIVO

46 MICROCREDITO SOCIALE

48 MICROLEASING FINANZIARIO

50 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

53 ALTRI CREDITI

CANCELLAZIONI

56 MICROCREDITO PRODUTTIVO

58 MICROCREDITO SOCIALE

60 MICROLEASING FINANZIARIO

62 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

65 ALTRI CREDITI

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

68 MICROCREDITO PRODUTTIVO

70 MICROCREDITO SOCIALE

72 MICROLEASING FINANZIARIO

74 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

77 ALTRI CREDITI

Voce: **40775**

RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le attività finanziarie classificate nel portafoglio contabile "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" che presentano una evidente scarsa qualità creditizia del debitore.

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione netta" riportata nella tabella A.1.2 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

02 TITOLI DI DEBITO

06 FINANZIAMENTI

10 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40776**

RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i derivati di copertura che presentano una evidente scarsa qualità creditizia della controparte del derivato.

Voce: **40777**

VARIAZIONI CUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

Cfr. voce 40775.

La presente voce corrisponde alla colonna "minusvalenze cumulate" riportata nella tabella A.1.2 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

02 TITOLI DI DEBITO

06 FINANZIAMENTI

10 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40778**

VARIAZIONI CUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA

Cfr. 40776.

Sottosezione:

2 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

PARTE 3 - CARTOLARIZZAZIONI

Voce: **40780**

ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE

Sono incluse tutte le esposizioni qualunque sia la forma tecnica (titoli, mutui, ecc.)

Si distingue tra esposizioni: 1) senior; 2) mezzanine; 3) junior (variabile "tipologia esposizione").

Nella categoria "senior" vanno comprese le esposizioni che sono rimborsate per prime. Ad esempio, si ipotizzi che a fronte di un'operazione di cartolarizzazione vengano emessi titoli di tipologie differenti A, B, C, D, ordinati per priorità decrescente di rimborso. In tal caso, nelle sottovoci riferite ai titoli "senior" vanno ricondotti i titoli di tipo A (priorità massima di rimborso), nelle sottovoci riferite ai titoli "mezzanine" vanno indicati i titoli di tipo B e C (priorità intermedie, ancorché tra loro differenziate, di rimborso), nelle sottovoci relative ai titoli "junior" i titoli di tipo D.

Per attività proprie si intendono quelle detenute dalla banca segnalante.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti sia attività proprie sia di terzi, i titoli vanno imputati nelle pertinenti voci in proporzione al peso che le attività proprie e quelle di terzi hanno sul complesso delle attività oggetto di cartolarizzazione. Ad esempio, qualora la cartolarizzazione riguardi attività in sofferenza per 100 di cui 60 proprie (rimaste integralmente in bilancio) e 40 di terzi e la banca segnalante abbia in portafoglio titoli junior per 10, quest'ultima indica 6 nella sottovoce 18.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti sofferenze, inadempienze probabili e altre attività, queste ultime vanno convenzionalmente imputate (facendo riferimento alla situazione in essere alla data di emissione dei titoli) prima ai titoli "senior", fino a concorrenza, poi a quelli "mezzanine" e solo l'eventuale residuo finale a quelli "junior". A titolo di esempio, si ipotizzi che a fronte di un'operazione di cartolarizzazione di attività proprie pari a 100 (oggetto di integrale cancellazione dal bilancio), di cui 50 sofferenze e 50 crediti non deteriorati, vengano emessi titoli "senior" per 40, "mezzanine" per 50, "junior" per 10 e che la banca segnalante abbia in portafoglio titoli "senior" per 20 e "mezzanine" per 10. In tal caso la banca deve indicare 20 nella sottovoce 08, 2 nella sottovoce 08 (corrispondente a 0,2*10; dove 0,2 è pari al rapporto tra il residuo credito non deteriorato di 10 e il totale dei titoli "mezzanine" di 50) e 8 nella sottovoce 02.

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

Va indicato il valore dell'esposizione iscritto nell'attivo del bilancio.

02 AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

04 AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI

06 AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

08 ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

Va indicato il valore dell'esposizione determinato come se l'operazione avesse dato luogo all'integrale cancellazione delle attività sottostanti del bilancio della banca originator.

A tal fine va indicato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione delle attività verso la cartolarizzazione, al netto di eventuali riduzioni di valore dovute al rischio di credito delle attività sottostanti. Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

10 AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

12 AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI

14 AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

16 ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

Va indicato il valore dell'esposizione determinato come se l'operazione avesse dato luogo all'integrale cancellazione delle attività sottostanti del bilancio della banca originator.

A tal fine va indicato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione delle attività verso la cartolarizzazione, al netto di eventuali riduzioni di valore dovute al rischio di credito delle attività sottostanti. Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

18 AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

20 AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI

22 AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

24 ALTRE

Voce: **40781**

MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI CONCESSE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE

Si distingue tra esposizioni: 1) senior; 2) mezzanine; 3) junior (variabile "tipologia esposizione").

Si veda anche la voce 40780.

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

02 AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

04 AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI

06 AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

08 ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

10 AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

12 AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI

14 AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

16 ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

18 AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

20 AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI

22 AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

24 ALTRE

Voce: **40782**

GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale delle garanzie rilasciate, al netto di eventuali rettifiche.

Si distingue tra esposizioni: 1) senior; 2) mezzanine; 3) junior (variabile "tipologia esposizione").

Si veda la voce 40780.

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

02 AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

04 AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI

06 AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

08 ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

10 AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

12 AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI

14 AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

16 ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

18 AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

20 AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI

22 AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

24 ALTRE

Voce: **40768**

ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI

Si distingue tra esposizioni: 1) senior; 2) mezzanine; 3) junior (variabile "tipologia esposizione").

Figurano i valori di bilancio.

02 ATTIVITÀ DETERIORATE

04 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40769**

GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI

Si distingue tra esposizioni: 1) senior; 2) mezzanine; 3) junior (variabile "tipologia esposizione").

Figura il valore nominale delle garanzie rilasciate, al netto di eventuali rettifiche.

02 ATTIVITÀ DETERIORATE

04 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40770**

MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI

Si distingue tra esposizioni: 1) senior; 2) mezzanine; 3) junior (variabile "tipologia esposizione").

Si veda anche la voce 40768.

02 ATTIVITÀ DETERIORATE

04 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40771**

ESPOSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: RIPARTITE PER PORTAFOGLIO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione di terzi nonché da quelle proprie in cui le attività cedute sono state integralmente cancellate dall'attivo dello stato patrimoniale.

Si distingue tra esposizioni: 1) senior; 2) mezzanine; 3) junior (variabile "tipologia esposizione").

È prevista la ripartizione in: 1) attività finanziarie detenute per la negoziazione; 2) attività finanziarie designate al fair value; 3) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; 4) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; 5) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; 6) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione; 7) derivati di copertura (variabile "portafoglio contabile").

Si veda la voce 40780.

CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE:

02 ESPOSIZIONI PER CASSA

04 ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

CARTOLARIZZAZIONE DI TERZI:

06 ESPOSIZIONI PER CASSA

08 ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Voce: **40783**

CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI: AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE SOTTOSTANTI AI TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce, in proporzione dei titoli junior e delle altre forme di sostegno creditizio detenuti, l'importo del portafoglio di attività oggetto di cartolarizzazione esistente alla data di riferimento della segnalazione, suddiviso in funzione della qualità delle attività cartolarizzate (sofferenze, inadempienze probabili ecc.) e della loro provenienza (proprie e di terzi). Nel caso di operazioni "multi-originator" occorre tenere conto anche del peso delle attività cartolarizzate di pertinenza della banca segnalante, in qualità di "originator", rispetto al portafoglio complessivo della cartolarizzazione.

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizione creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni).

ATTIVITÀ PROPRIE:

OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

02 SOFFERENZE

04 INADEMPIENZE PROBABILI

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

10 ALTRE ATTIVITÀ

OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

12 SOFFERENZE

14 INADEMPIENZE PROBABILI

18 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 ALTRE ATTIVITÀ

RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

22 SOFFERENZE

24 INADEMPIENZE PROBABILI

28 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

30 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ DI TERZI:

32 SOFFERENZE

34 INADEMPIENZE PROBABILI

38 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

40 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40784**

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI AI TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce, in proporzione dei titoli junior e delle altre forme di sostegno creditizio detenuti, l'importo del portafoglio di attività oggetto di cartolarizzazione esistente alla data di riferimento della segnalazione, suddiviso in funzione della qualità delle attività cartolarizzate (sofferenze, inadempienze probabili ecc.) e della loro provenienza (proprie e di terzi). Nel caso di operazioni "multi-originator" occorre tenere conto anche del peso delle attività cartolarizzate di pertinenza della banca segnalante, in qualità di "originator", rispetto al portafoglio complessivo della cartolarizzazione.

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni).

CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE:

02 SOFFERENZE

04 INADEMPIENZE PROBABILI

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

10 ALTRE ATTIVITÀ

CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI:

12 SOFFERENZE

14 INADEMPIENZE PROBABILI

18 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40774**

ATTIVITÀ PROPRIE CEDUTE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Va fornito il flusso del periodo di riferimento. Vanno escluse dalla rilevazione le esposizioni deteriorate.

OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

02 FINANZIAMENTI

04 TITOLI

ALTRE ATTIVITÀ:

06 IN BILANCIO

08 FUORI BILANCIO

OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

12 FINANZIAMENTI

14 TITOLI

ALTRE ATTIVITÀ:

16 IN BILANCIO

18 FUORI BILANCIO

RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

22 FINANZIAMENTI

24 TITOLI

ALTRE ATTIVITÀ:

26 IN BILANCIO

28 FUORI BILANCIO

Sottosezione:

2 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

PARTE 4 - NOTIZIE COMPLEMENTARI

Voce: **40805**

VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

Nella sottovoce 06 va convenzionalmente rilevato l'importo degli "scoperti tecnici" (posizione corta su titoli) di fine periodo.

Nella sottovoce 20 va convenzionalmente rilevato l'importo degli "scoperti tecnici" (posizione corta su titoli) di inizio periodo.

Le posizioni positive di *fair value* non devono essere compensate con le variazioni negative di *fair value*.

È richiesta la distinzione per tipologia di attività finanziaria: 1) titoli di debito; 2) titoli di capitale; 3) quote di oicr; 4) finanziamenti.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

ACQUISTI:

01 CONNESSI CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

03 ALTRI

04 VARIAZIONI POSITIVE DI FAIR VALUE

05 TRASFERIMENTI DA ALTRI PORTAFOGLI

È prevista l'indicazione del portafoglio di provenienza (altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, attività finanziarie valutate al costo ammortizzato) (variabile "portafoglio contabile").

06 ALTRE VARIAZIONI

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

VENDITE:

07 CONNESSE CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

09 ALTRE

10 RIMBORSI

12 VARIAZIONI NEGATIVE DI FAIR VALUE

16 TRASFERIMENTI AD ALTRI PORTAFOGLI

È prevista l'indicazione del portafoglio di destinazione (altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, attività finanziarie valutate al costo ammortizzato) (variabile "portafoglio contabile").

20 ALTRE VARIAZIONI

Voce: **40801**

VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE

Nella sottovoce 06 va convenzionalmente rilevato l'importo degli "scoperti tecnici" (posizione corta su titoli) di fine periodo.

Nella sottovoce 14 va convenzionalmente rilevato l'importo degli "scoperti tecnici" (posizione corta su titoli) di inizio periodo.

Le posizioni positive di *fair value* non devono essere compensate con le variazioni negative di *fair value*.

È richiesta la distinzione per tipologia di attività finanziaria: 1) titoli di debito; 2) finanziamenti.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

ACQUISTI:

04 CONNESSI CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

08 ALTRI

12 VARIAZIONI POSITIVE DI FAIR VALUE

16 ALTRE VARIAZIONI

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

VENDITE:

20 CONNESSE CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

24 ALTRE

28 RIMBORSI

32 VARIAZIONI NEGATIVE DI FAIR VALUE

36 ALTRE VARIAZIONI

Voce: **40802**

VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE

Nella sottovoce 06 va convenzionalmente rilevato l'importo degli "scoperti tecnici" (posizione corta su titoli) di fine periodo.

Nella sottovoce 14 va convenzionalmente rilevato l'importo degli "scoperti tecnici" (posizione corta su titoli) di inizio periodo.

Le posizioni positive di *fair value* non devono essere compensate con le variazioni negative di *fair value*.

È richiesta la distinzione per tipologia di attività finanziaria: 1) titoli di debito; 2) titoli di capitale; 3) quote di oicr; 4) finanziamenti.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

ACQUISTI:

04 CONNESSI CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

08 ALTRI

12 VARIAZIONI POSITIVE DI FAIR VALUE

16 TRASFERIMENTI DA ALTRI PORTAFOGLI

È prevista l'indicazione del portafoglio di provenienza (attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, attività finanziarie valutate al costo ammortizzato) (variabile "portafoglio contabile").

20 ALTRE VARIAZIONI

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

VENDITE:

24 CONNESSE CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

28 ALTRE

32 RIMBORSI

36 VARIAZIONI NEGATIVE DI FAIR VALUE

40 TRASFERIMENTI DA ALTRI PORTAFOGLI

È prevista l'indicazione del portafoglio di destinazione (attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, attività finanziarie valutate al costo ammortizzato) (variabile "portafoglio contabile").

44 ALTRE VARIAZIONI

Voce: **40803**

VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

È richiesta la distinzione per tipologia di attività finanziaria: 1) titoli di debito; 2) titoli di capitale; 3) finanziamenti.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

ACQUISTI:

04 CONNESSI CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

08 ALTRI

12 VARIAZIONI POSITIVE DI FAIR VALUE

RIPRESE DI VALORE:

16 IMPUTATE A CONTO ECONOMICO

20 IMPUTATE A PATRIMONIO NETTO

24 TRASFERIMENTI DA ALTRI PORTAFOGLI

È prevista l'indicazione del portafoglio di provenienza (attività finanziarie detenute per la negoziazione, altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, attività finanziarie valutate al costo ammortizzato) (variabile "portafoglio contabile").

28 ALTRE VARIAZIONI

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

VENDITE:

32 CONNESSE CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

36 ALTRE

40 RIMBORSI

44 VARIAZIONI NEGATIVE DI FAIR VALUE

SVALUTAZIONI DA DETERIORAMENTO:

48 IMPUTATE A CONTO ECONOMICO

52 IMPUTATE A PATRIMONIO NETTO

56 TRASFERIMENTI AD ALTRI PORTAFOGLI

È prevista l'indicazione del portafoglio di destinazione (attività finanziarie detenute per la negoziazione, altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, attività finanziarie valutate al costo ammortizzato) (variabile "portafoglio contabile").

60 ALTRE VARIAZIONI

Voce: **40804**

VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO

È richiesta la distinzione per tipologia di attività finanziaria: 1) titoli di debito; 2) finanziamenti.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

ACQUISTI:

04 CONNESSI CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

08 ALTRI

12 RIPRESE DI VALORE

16 TRASFERIMENTI DA ALTRI PORTAFOGLI

È prevista l'indicazione del portafoglio di provenienza (attività finanziarie detenute per la negoziazione, altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva) (variabile "portafoglio contabile").

20 ALTRE VARIAZIONI

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

VENDITE:

24 CONNESSE CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

28 ALTRE

32 RIMBORSI

36 RETTIFICHE DI VALORE

40 TRASFERIMENTI AD ALTRI PORTAFOGLI

È prevista l'indicazione del portafoglio di destinazione (attività finanziarie detenute per la negoziazione, altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva) (variabile "portafoglio contabile").

44 ALTRE VARIAZIONI

Voce: **67730**

MICROCREDITO: NUMERO DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Nella presente voce forma oggetto di rilevazione il numero dei contratti di finanziamento in essere alla data di riferimento della segnalazione.

04 MICROCREDITO PRODUTTIVO

08 MICROCREDITO SOCIALE

12 MICROLEASING FINANZIARIO

16 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

20 ALTRI CREDITI

Voce: **67732**

VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO: NUMERO DI CONTRATTI

La presente voce ha periodicità semestrale.

VARIAZIONI IN AUMENTO

NUOVE OPERAZIONI

14 MICROCREDITO PRODUTTIVO

16 MICROCREDITO SOCIALE

18 MICROLEASING FINANZIARIO

20 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

22 ALTRI CREDITI

RINNOVI DI OPERAZIONI GIÀ ESISTENTI

24 MICROCREDITO PRODUTTIVO

26 MICROCREDITO SOCIALE

28 MICROLEASING FINANZIARIO

30 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

32 ALTRI CREDITI

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

OPERAZIONI RIMBORSATE INTEGRALMENTE

34 MICROCREDITO PRODUTTIVO

36 MICROCREDITO SOCIALE

38 MICROLEASING FINANZIARIO

40 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

43 ALTRI CREDITI

CANCELLAZIONI

46 MICROCREDITO PRODUTTIVO

48 MICROCREDITO SOCIALE

50 MICROLEASING FINANZIARIO

52 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

55 ALTRI CREDITI

Voce: **67740**

MICROCREDITO PRODUTTIVO: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI SERVIZI AUSILIARI OFFERTI (NUMERO DI CONTRATTI)

SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA a) DEL D.M. 176/2014

04 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

08 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL' ART. 3, COMMA 1, LETTERA b) DEL D.M. 176/2014

12 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

16 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL' ART. 3, COMMA 1, LETTERA c) DEL D.M. 176/2014

20 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

24 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA d) DEL D.M. 176/2014

28 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

32 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL' ART. 3, COMMA 1, LETTERA e) DEL D.M. 176/2014

36 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

40 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL' ART. 3, COMMA 1, LETTERA f) DEL D.M. 176/2014

44 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

48 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL' ART. 3, COMMA 1, LETTERA g) DEL D.M. 176/2014

52 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

56 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

Voce: 67744

MICROCREDITO SOCIALE: NUMERO DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO ASSISTITI DA SERVIZI AUSILIARI

04 FORNITI IN PROPRIO

08 FORNITI TRAMITE SOGGETTI SPECIALIZZATI

Voce: **40809**

ATTIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie detenute per la negoziazione; 2) attività finanziarie designate al fair value; 3) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; 4) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; 5) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; 6) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE:

DI ADDITIONAL TIER 1 E TIER 2:

02 VERSO BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce l'ammontare degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e degli strumenti finanziari subordinati emessi da società esercenti attività creditizia o finanziaria che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, sono computabili nel patrimonio degli emittenti e sono dedotti dal patrimonio di vigilanza della banca segnalante.

04 VERSO SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

Figura nella presente sottovoce l'ammontare delle attività finanziarie subordinate emesse da società assicurative partecipate dalla banca segnalante computabili nel patrimonio di vigilanza degli emittenti e dedotte dal patrimonio di vigilanza della banca segnalante.

08 ALTRI

Strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti finanziari subordinati in portafoglio diversi da quelli di cui alle precedenti sottovoci. Va segnalato anche l'importo di detti strumenti finanziari che, sebbene computabile nel patrimonio degli emittenti soddisfi i requisiti per non essere dedotto dal patrimonio della banca segnalante in base alla vigente disciplina (ad esempio, le quote ammortizzate degli strumenti finanziari subordinati computabili nel patrimonio dell'emittente).

Voce: **40825**

FINANZIAMENTI OGGETTO DI COPERTURA SPECIFICA

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:

CREDITI VERSO BANCHE:

04 COSTO AMMORTIZZATO

08 VALORE DI BILANCIO

CREDITI VERSO CLIENTELA:

12 COSTO AMMORTIZZATO

16 VALORE DI BILANCIO

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA:

BANCHE:

20 COSTO AMMORTIZZATO

24 VALORE DI BILANCIO

CLIENTELA:

28 COSTO AMMORTIZZATO

32 VALORE DI BILANCIO

Voce: **40811**

GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie detenute per la negoziazione; 2) attività finanziarie designate al fair value; 3) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; 4) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; 5) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (variabile "portafoglio contabile").

La presente voce si riferisce alle voci da B.1 a B.6 della tabella 14.1. della nota integrativa, parte B – Attivo, del bilancio dell'impresa.

02 TITOLI DI DEBITO

04 TITOLI DI CAPITALE

06 QUOTE DI O.I.C.R.

08 FINANZIAMENTI

Voce: **40812**

TITOLI DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER PRINCIPALI CATEGORIE DI EMITTENTI

Va indicato il valore netto di bilancio, distinguendo tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero.

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio" e attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile "proprie/cedute non cancellate").

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:

31 TITOLI DI BANCHE CENTRALI

33 TITOLI DI STATO

35 TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

37 TITOLI EMESSI DA BANCHE

39 TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ FINANZIARIE

41 TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

47 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

ALTRI PORTAFOGLI CONTABILI:

È richiesta la distinzione per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

È richiesta la distinzione tra esposizioni deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

45 TITOLI DI BANCHE CENTRALI

44 TITOLI DI STATO

46 TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

48 TITOLI EMESSI DA BANCHE

50 TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ FINANZIARIE

52 TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

56 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

Voce: **40813**

DEBITI RIPARTITI PER FORMA TECNICA

Occorre distinguere tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero.

È richiesta anche la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) passività finanziarie di negoziazione; 2) passività finanziarie designate al fair value; 3) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato; 4) passività associate ad attività possedute per la vendita e ad attività operative cessate (variabile "portafoglio contabile").

È prevista la distinzione tra "passività a fronte di attività cedute non cancellate" e "altre passività" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

03 DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI:

DEBITI VERSO BANCHE:

05 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

11 DEPOSITI A SCADENZA

FINANZIAMENTI:

09 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

13 ALTRI FINANZIAMENTI

19 ALTRI DEBITI

DEBITI VERSO CLIENTELA:

17 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

21 DEPOSITI A SCADENZA

FINANZIAMENTI:

25 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

29 ALTRI FINANZIAMENTI

33 ALTRI DEBITI

Voce: **40814**

PASSIVITÀ: TITOLI DI DEBITO

Formano oggetto di rilevazione i titoli di debito in circolazione.

Occorre distinguere tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero.

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) passività finanziarie di negoziazione; 2) passività finanziarie designate al fair value; 3) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato; 4) passività associate ad attività possedute per la vendita e ad attività operative cessate (variabile "portafoglio contabile").

OBBLIGAZIONI:

02 SUBORDINATE

07 ALTRE

ALTRI TITOLI DI DEBITO:

08 SUBORDINATI

10 ALTRI

Voce: **40817**

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE EMESSE DALLA BANCA (COVERED BOND)

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) passività finanziarie di negoziazione; 2) passività finanziarie designate al fair value; 3) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (variabile "portafoglio contabile").

AI SENSI DELLA LEGGE 130/99:

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI AVENTI NATURA DI:

02 TITOLI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

04 FINANZIAMENTI IPOTECARI

06 FINANZIAMENTI FONDIARI

08 FINANZIAMENTI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

10 ALTRE ATTIVITÀ

12 AI SENSI DELLE LEGISLAZIONI DI ALTRI PAESI

Ad esempio, le "Pfandbrief" tedesche, le "obligations foncières" francesi, ecc..

Voce: **40818**

RISERVE MATEMATICHE

Quantificate secondo le risultanze dell'ultimo calcolo attuariale.

L'informazione deve essere fornita dalle banche che hanno "fondi interni" di previdenza complementare (o loro "sezioni") a benefici definiti o "fondi interni" (o loro "sezioni") a contribuzione definita che sono nella fase di erogazione.

Voce: **40826**

RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

La presente voce corrisponde alla tabella B.2 della nota integrativa, Parte F – Informazioni sul patrimonio, del bilancio dell'impresa.

RISERVA POSITIVA:

04 TITOLI DI DEBITO

08 TITOLI DI CAPITALE

12 FINANZIAMENTI

RISERVA NEGATIVA:

16 TITOLI DI DEBITO

20 TITOLI DI CAPITALE

24 FINANZIAMENTI

Voce: **40821**

RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ NON CORRENTI E DEI GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE

RISERVE POSITIVE:

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA:

02 TITOLI DI DEBITO

04 TITOLI DI CAPITALE

08 FINANZIAMENTI

09 COPERTURA DI TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

10 ATTIVITÀ MATERIALI

12 ATTIVITÀ IMMATERIALI

14 COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI

16 COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI

17 STRUMENTI DI COPERTURA (ELEMENTI NON DESIGNATI)

18 DIFFERENZE DI CAMBIO

19 UTILI ATTUARIALI RELATIVI A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI

20 LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE

21 QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO

23 PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO (VARIAZIONI DEL PROPRIO MERITO CREDITIZIO)

RISERVE NEGATIVE:

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA:

22 TITOLI DI DEBITO

24 TITOLI DI CAPITALE

28 FINANZIAMENTI

29 COPERTURA DI TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

30 COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI

32 COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI

33 STRUMENTI DI COPERTURA (ELEMENTI NON DESIGNATI)

34 DIFFERENZE DI CAMBIO

36 PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI

38 QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO

39 PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO (VARIAZIONI DEL PROPRIO MERITO CREDITIZIO)

Voce: **40822**

PERSONALE: UNITÀ

Il numero di unità va calcolato includendo i dipendenti di terzi distaccati presso l'azienda ed escludendo i dipendenti dell'azienda distaccati presso terzi.

Relativamente alle modalità di compilazione della voce e di segnalazione dei dipendenti "part-time", cfr. voce 58810.

PERSONALE DIPENDENTE BANCARIO:

04 DIRIGENTI

QUADRI DIRETTIVI:

06 3° e 4° LIVELLO

07 ALTRI

08 ALTRO

12 ALTRO PERSONALE IN ATTIVITÀ BANCARIO

Cfr. voce 40888.26

14 AMMINISTRATORI

16 PERSONALE DELLE UNITÀ OPERANTI ALL'ESTERO

Voce: **40824**

RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE FILIALI ESTERE

Partite creditorie e debitorie verso proprie filiali all'estero, qualunque sia la forma tecnica ed il portafoglio contabile di appartenenza.

02 ATTIVI

04 PASSIVI

Voce: **40830**

TITOLI IN CIRCOLAZIONE: FAIR VALUE

È richiesta la classificazione per "gerarchia *fair value*" (cfr "Avvertenze Generali", "Glossario").

È richiesta la distinzione tra titoli di debito strutturati e altri.

02 OBBLIGAZIONI

06 ALTRI TITOLI

Sottosezione:

3 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - COSTI

La presente sottosezione contiene informazioni riferite alle unità operanti in Italia e alle unità operanti all'estero ripartite per paese di insediamento.

Voce: **40888**

SPESE AMMINISTRATIVE – SPESE PER IL PERSONALE

Questa voce corrisponde alla sottovoce a) della voce 160 del conto economico nonché alla tabella 10.1 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell'impresa, al lordo dei recuperi di spesa per dipendenti propri distaccati presso terzi.

PERSONALE DIPENDENTE:

02 SALARI E STIPENDI

04 ONERI SOCIALI

06 INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

08 SPESE PREVIDENZIALI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:

09 ACCANTONAMENTI

11 VERSAMENTI ALL'INPS

ACCANTONAMENTO AL FONDO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI:

12 A CONTRIBUZIONE DEFINITA

14 A BENEFICI DEFINITI

VERSAMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ESTERNI:

16 A CONTRIBUZIONE DEFINITA

18 A BENEFICI DEFINITI

20 COSTI DERIVANTI DA ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI

ALTRI BENEFICI A FAVORE DEI DIPENDENTI:

22 ONERI PER CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nella presente sottovoce figurano i costi sostenuti dalla banca per incentivare l'esodo del personale.

24 ALTRI

26 ALTRO PERSONALE IN ATTIVITÀ

Nella presente sottovoce figurano, tra l'altro i rimborsi di spesa per i dipendenti di terzi distaccati presso l'azienda nonché le spese riferite ai contratti di lavoro atipici. Tali spese vanno rilevate anche se il contratto di lavoro scade prima della data di riferimento della segnalazione.

28 AMMINISTRATORI

29 SINDACI

30 PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO

Voce: **40890**

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

Questa voce corrisponde alla sottovoce b) della voce 160 del conto economico del bilancio dell'impresa.

02 SPESE INFORMATICHE

SPESE PER IMMOBILI/MOBILI:

04 CANONI PASSIVI

06 ALTRE SPESE

08 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI NON PROFESSIONALI

10 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI

12 PREMI ASSICURATIVI

14 SPESE PUBBLICITARIE

16 IMPOSTE INDIRETTE E TASSE

18 ALTRE

Voce: **40893**

ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI

Questa voce corrisponde agli accantonamenti lordi che concorrono alla formazione della voce 170 del conto economico del bilancio dell'impresa.

04 ACCANTONAMENTI PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVI A IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

08 ACCANTONAMENTI RELATIVI AD ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE

ACCANTONAMENTI AGLI ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI:

12 CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI

16 ALTRI

Voce: **40901**

ALTRI ONERI OPERATIVI

Questa voce corrisponde alla voce 14.1 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell'impresa.

Sottosezione:

4 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - RICAVI

La presente sottosezione contiene informazioni riferite alle unità operanti in Italia e alle unità operanti all'estero ripartite per paese di insediamento.

Voce: **40920**

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

Questa voce è riconducibile alla voce 10 del conto economico nonché alla tabella 1.1 della nota integrativa, Parte C del bilancio dell'impresa e laddove applicabile, alla voce "Proventi e oneri delle attività finanziarie di investimento" limitatamente alla componente di interessi attivi e proventi assimilati.

È richiesta la ripartizione per le categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" nonché: limitatamente alle sottovoci 07, 08, 11 e 54 anche per la categoria "finanziamenti" e con riferimento alla sottovoce 56 solo per le categorie "ricavi e costi operativi" e "finanziamenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi"), cfr, Avvertenze generali, Parte C, paragrafo "Classificazione dei ricavi e dei costi nelle categorie IFRS 18".

01 DEPOSITI A VISTA VERSO BANCHE E BANCHE CENTRALI

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO:

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:

03 TITOLI DI DEBITO

05 FINANZIAMENTI

07 DERIVATI DI NEGOZIAZIONE

08 DERIVATI CONNESSI CON LA FAIR VALUE OPTION

11 ALTRI DERIVATI

ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE:

13 TITOLI DI DEBITO

15 FINANZIAMENTI

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE:

17 TITOLI DI DEBITO

19 FINANZIAMENTI

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA:

21 TITOLI DI DEBITO

23 FINANZIAMENTI

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:

CREDITI VERSO BANCHE:

25 TITOLI DI DEBITO

27 FINANZIAMENTI

CREDITI VERSO CLIENTELA:

29 TITOLI DI DEBITO

31 FINANZIAMENTI

48 ALTRE ATTIVITÀ

54 DIFFERENZIALI RELATIVI A DERIVATI DI COPERTURA

La presente sottovoce può assumere valore negativo.

56 PASSIVITÀ FINANZIARIE

Voce: **40924**

COMMISSIONI ATTIVE

Questa voce corrisponde alla voce 40 del conto economico.

04 DERIVATI SU CREDITI

05 NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

07 ESECUZIONI DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

10 GESTIONE DI PORTAFOGLI INDIVIDUALI

14 CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI

Nella presente sottovoce non sono incluse le commissioni rivenienti dall'attività svolta come banca depositaria.

20 RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI DI UNO O PIÙ STRUMENTI FINANZIARI

21 ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DI TERZI:

26 GESTIONI DI PORTAFOGLI COLLETTIVE

28 PRODOTTI ASSICURATIVI

ALTRI PRODOTTI

24 GESTIONE DI PORTAFOGLI INDIVIDUALI

27 ALTRI

29 COLLOCAMENTO TITOLI CON ASSUNZIONE A FERMO E/O SULLA BASE DI UN IMPEGNO IRREVOCABILE

33 COLLOCAMENTO TITOLI SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE

42 PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO

45 PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE

ALTRI SERVIZI:

36 PER OPERAZIONI DI FACTORING

48 ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

52 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CRIPTO-ATTIVITÀ

56 ALTRI

Nella presente sottovoce figurano le commissioni attive diverse da quelle riportate nelle sottovoci precedenti.

Voce: **40943**

RIATTRIBUZIONE A CONTO ECONOMICO DI FONDI PER RISCHI ED ONERI

In questa voce vanno segnalate le eventuali riattribuzioni a conto economico di fondi ritenuti esuberanti, relativamente ai fondi di cui alla voce 100 ("fondi per rischi ed oneri") del passivo dello stato patrimoniale del bilancio dell'impresa. Cfr. voce 170 del conto economico del bilancio dell'impresa.

04 RIPRESE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVE A IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

08 RIPRESE RELATIVE AD ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE

RIATTRIBUZIONI AGLI ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI:

12 CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI

16 ALTRI

Sottosezione:

5 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - DATI INTEGRATIVI

Voce: **40984**

COSTI DEL PERSONALE BANCARIO

Cfr. voce 40888 al netto dei recuperi di spese effettuati per dipendenti propri distaccati presso terzi.

Le sottovoci da 02 a 18 riguardano esclusivamente le unità operanti in Italia.

Sono esclusi gli amministratori, i sindaci e il personale collocato a riposo.

PERSONALE DIPENDENTE:

SALARI E STIPENDI:

Cfr. voce 40888.02.

02 DIRIGENTI

QUADRI DIRETTIVI:

04 3° E 4° LIVELLO

06 ALTRI

08 ALTRO PERSONALE

ALTRI COSTI:

Cfr. voce 40888, sottovoci da 04 a 24.

10 DIRIGENTI

QUADRI DIRETTIVI:

12 3° E 4° LIVELLO

14 ALTRI

16 ALTRO PERSONALE

18 ALTRO PERSONALE IN ATTIVITÀ

Cfr. voce 40888.26.

20 PERSONALE DELLE UNITÀ OPERANTI ALL'ESTERO

Voce: **40988**

COSTI PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI

La presente voce ha periodicità annuale.

Nella presente voce figurano i costi E.A.D. al lordo dell'IVA registrati nel conto economico annuale. La seguente classificazione è coerente con la metodologia adottata dalla CIPA nella "Rilevazione dello stato dell'automazione del sistema creditizio".

02 HARDWARE

Formano oggetto di rilevazione nella presente sottovoce, i costi relativi all'hardware (sottosistemi centrali, trasmissivi, periferici e specializzati). Vanno incluse le quote di ammortamento, di noleggio, i canoni di leasing e le spese di manutenzione.

SOFTWARE:

Formano oggetto di rilevazione i costi di acquisizione, noleggio e manutenzione (incluse le quote di ammortamento ed i costi di installazione ed esclusi i costi sostenuti per l'addestramento) relativi al software.

04 DI SISTEMA

Figurano nella presente sottovoce i costi relativi al sistema operativo, al software di controllo delle apparecchiature hardware e della rete trasmissiva, al software di controllo accessi, ai monitors TP (ad es. CICS), ai DBMS, agli strumenti per lo sviluppo dei programmi applicativi (quali compilatori, linguaggi di programmazione, generatori di codice, software per il testing e il debugging), ai pacchetti standard di produttività individuale (quali word processors e fogli elettronici).

06 APPLICATIVO

Nella presente sottovoce vanno rilevati i costi per i prodotti acquisiti sul mercato, sviluppati su specifiche individuate dal fornitore, e per le applicazioni chiavi in mano, sviluppate da terzi secondo specifiche definite dal committente.

08 PERSONALE

Nella presente sottovoce va segnalato il costo del personale dipendente della banca (compreso quello per l'addestramento) che svolge, in via prevalente, funzioni EAD (di sistema, applicative, di esercizio e di staff) sia presso il CED sia presso altre funzioni aziendali; va escluso il costo del personale che svolge attività di data entry.

SERVIZI RICEVUTI DA TERZI:

20 SERVIZI PROFESSIONALI

Figurano nella presente sottovoce i costi dei servizi, prestati da risorse esterne all'azienda, di analisi e programmazione, di assistenza sistemistica, di consulenza EAD.

SERVIZI DI ELABORAZIONE:

22 DA SOCIETÀ DEL GRUPPO

Nella presente sottovoce vanno segnalati i costi dei servizi acquisiti all'esterno di: outsourcing, facility management, disaster recovery, gestione esterna della rete TD, gestione esterna di servizi vari EAD (ad es. help desk, sportelli automatici, virtual banking, carte di pagamento), i costi di installazione e riconfigurazione, registrazione dati, marcatura e trattamento documenti.

24 DA ALTRE SOCIETÀ

26 BANCHE DATI E RETI A VALORE AGGIUNTO

Nella presente sottovoce vanno rilevati i costi relativi alle banche dati (ad esempio, CERVED, REUTER, CED borsa), alle reti a valore aggiunto ([1]) (ad esempio, GEIS, INTESA, MULTITEL) incluse la SWIFT e la RNI.

28 IMMOBILI, MOBILI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Nella presente sottovoce sono rilevati i canoni passivi e le quote di ammortamento di pertinenza di immobili, o porzioni di essi, ad uso esclusivo dei centri EAD. Vanno altresì segnalate le spese (pulizia, vigilanza, energia, assicurazione ecc.) connesse con immobili, mobili e impianti tecnologici a servizio della funzione EAD.

30 ALTRI

Nella presente sottovoce, oltre alle perdite da realizzi di apparecchiature EAD, vanno segnalati i costi del personale che svolge attività di data entry ed ausiliarie, delle apparecchiature ausiliarie, dei materiali ausiliari e di consumo, di assicurazione per impianti, apparecchiature e frodi relativi all'EAD.

[1] Per rete a valore aggiunto si intende una struttura comunicativa che consente a un utente finale di utilizzare oltre alla struttura stessa, anche servizi telematici.

Voce: **40989**

INVESTIMENTI PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI

La presente voce ha periodicità annuale.

Va segnalato il costo complessivo relativo ai contratti stipulati nell'esercizio di riferimento per l'acquisto di software, hardware, impianti tecnologici e apparecchiature ausiliarie EAD. Per gli investimenti in leasing va indicato il costo originario dei beni acquisiti.

02 HARDWARE

06 SOFTWARE

10 IMPIANTI TECNOLOGICI E APPARECCHIATURE AUSILIARIE

Voce: **40992**

DESTINAZIONE DEGLI UTILI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E DEGLI AVANZI DI ALTRI ESERCIZI

La presente voce ha periodicità annuale.

La ripartizione riguarda l'utile d'esercizio e gli eventuali avanzi di precedenti esercizi.

02 AGLI AZIONISTI E AI PARTECIPANTI

04 AGLI AMMINISTRATORI

Escluse le somme messe a disposizione per specifiche finalità (beneficenza, contributi ed elargizioni varie, ecc.).

06 A RISERVA LEGALE

07 A RISERVE STATUTARIE

09 AD ALTRE RISERVE

10 PER BENEFICIENZA ED ELARGIZIONI VARIE

12 PER ALTRE DESTINAZIONI

14 A NUOVO

Voce: **40997**

COMMISSIONI ATTIVE: CANALI DISTRIBUTIVI DEI PRODOTTI E SERVIZI

La presente voce corrisponde alla tabella 2.1 della nota integrativa, Parte C, del bilancio dell'impresa.

PRESSO PROPRI SPORTELLI:

02 GESTIONI DI PORTAFOGLI

04 COLLOCAMENTO TITOLI

06 SERVIZI E PRODOTTI DI TERZI

ATTIVITÀ DI OFFERTA FUORI SEDE:

08 GESTIONI DI PORTAFOGLI

10 COLLOCAMENTO TITOLI

12 SERVIZI E PRODOTTI DI TERZI

ALTRI CANALI DISTRIBUTIVI:

14 GESTIONI DI PORTAFOGLI

16 COLLOCAMENTO TITOLI

18 SERVIZI E PRODOTTI DI TERZI

.Voce: **41001**

RICAVI DELL'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI

La presente voce ha periodicità annuale.

Nella presente voce figurano i ricavi E.A.D., al netto dell'IVA, registrati nel conto economico.

SERVIZI PRESTATI:

Formano oggetto di rilevazione: i ricavi per servizi professionali e di elaborazione nonché quelli per la vendita o noleggio di software a terzi.

01 A SOCIETÀ DEL GRUPPO

03 AD ALTRE SOCIETÀ

04 ALTRI

Vanno segnalati gli utili da realizzi di apparecchiature EAD nonché gli altri ricavi EAD.

Voce: **41004**

INTERESSI PASSIVI SU STRUMENTI COMPUTATI NEI FONDI PROPRI

Sottosezione:

6 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE SULLE POSIZIONI IN *DEFAULT*

Gli schemi segnaletici della presente Sezione sono riportati nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi". Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sezione, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default".

Sezione:

IV – PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Gli schemi segnaletici della presente Sezione sono riportati nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”. Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sezione, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e dalle specifiche disposizioni dell’Unione Europea (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117).